

I NIDI E GLI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Rassegna coordinata
dei dati e delle normative
nazionali e regionali al 31/12/2005

QUESTIONI e DOCUMENTI

QUADERNI DEL CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE
E ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



CENTRO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA



Firenze
Istituto degli Innocenti



QUESTIONI e DOCUMENTI

Quaderni
del Centro nazionale
di documentazione
e analisi per l'infanzia
e l'adolescenza



I NIDI E GLI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Rassegna coordinata
dei dati e delle normative
nazionali e regionali al 31/12/2005

Firenze
Istituto degli Innocenti
marzo 2006



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)



Centro nazionale
di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Comitato scientifico

Marina D'Amato, Presidente
Giovanni Daverio
Mario Dupuis
Aurora Lusardi
Ermenegildo Ciccotti, Coordinatore attività scientifiche

Questioni e Documenti 36

I NIDI E GLI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Direttore scientifico

Marina D'Amato

Redazione

Coordinamento editoriale
Aldo Fortunati

Curatore del volume
Aldo Fortunati

Contributi

Luigi Dalle Donne, Aldo Fortunati, Rita Massacesi, Enrico Moretti,
Roberto Ricciotti, Cristina Ruiz

Realizzazione editoriale e grafica

Anna Buia, Cristina Caccavale, Barbara Giovannini, Paola Senesi



Istituto degli Innocenti - Piazza SS. Annunziata 12 - 50122 Firenze
tel. +39 055 2037343 - fax +39 055 2037344
e-mail cnda@minori.it • sito web www.minori.it

In copertina: foto di Guido Cozzi

La presente pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze in attuazione della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione delle attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Tutta la documentazione prodotta dal Centro nazionale è disponibile sul sito web www.minori.it. La riproduzione è libera, con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia, salvo citare la fonte e l'autore.

SOMMARIO

- v **PREFAZIONE**
Roberto Maroni, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

I nidi e gli altri servizi educativi integrativi per la prima infanzia

I DATI COORDINATI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUI NIDI E GLI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

- 3 - Il commento ai dati
(*Aldo Fortunati*)
- 31 - Le tavole statistiche
(*Roberto Ricciotti e Enrico Moretti*)

LE RASSEGNE DOCUMENTALI

- 53 - Norme nazionali, regionali e delle Province autonome
relative ai servizi educativi per la prima infanzia
(*Luigi Dalle Donne*)
- 317 - Bibliografia sui servizi educativi per la prima infanzia
dalla Banca-dati del Centro nazionale di documentazione
e analisi per l'infanzia e l'adolescenza
(*Cristina Ruiz e Rita Massacesi*)

PREFAZIONE

Roberto Maroni
*Ministro del Lavoro
e della Politiche Sociali*

Il presente e l'avvenire del nostro modello sociale e l'efficacia delle politiche pubbliche sono costantemente al centro del dibattito. Conciliare vita familiare e vita professionale, implementare politiche per le giovani generazioni e a supporto delle persone anziane, sostenere in modo concreto le famiglie, promuovere la "prossimità" e combattere l'esclusione da isolamento sono alcuni degli interrogativi più diffusi di quella che viene comunemente definita "domanda sociale".

Le domande sempre più numerose e differenziate da parte dei cittadini non si limitano più a interventi "a posteriori" che incidano sulle povertà "tradizionali" (per esempio l'assenza di reddito e la marginalità estrema connessa a patologie fisiche e mentali), ma postulano soprattutto interventi di prevenzione e rimozione di qualsiasi forma di discriminazione ed esclusione sociale.

Assistiamo a un radicale mutamento nei rapporti tra durata della vita e tempo di lavoro, tra modalità e ritmi della produzione di reddito, tra capacità lavorativa e dimensione familiare, che si riflettono sulla condizione socio-economica di singoli individui e nuclei familiari, sugli stili di vita e sui modelli di comportamento come sulla struttura stessa delle relazioni interpersonali.

Governare questi imponenti processi di trasformazione non è stato solo un impegno etico ma è un pre-requisito essenziale per lo sviluppo del nostro Paese.

Incombente è stato il problema del "baratro" demografico. Fino a ieri sottovalutato, l'andamento del tasso di crescita della popolazione ha posto e pone oggi una seria ipoteca sul futuro stesso del Paese. Una questione resa ancora più complessa dal fatto che qualsiasi intervento, pur avviato immediatamente, produce risultati soltanto nel medio-lungo periodo.

Rilanciare la crescita demografica a partire dal sostegno alla formazione di nuove famiglie e lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia sono stati gli impegni concreti e gli investimenti di questo governo in armonia con le direttive dei Consigli dell'Unione europea. Infatti, i Consigli di Lisbona e di Barcellona avevano indicato tra gli obiettivi generali la crescita del tasso di occupazione femminile dall'attuale media del 51% a una media superiore al 60% entro il 2010 e la rimozione dei disincentivi alla presenza femminile nel mondo del lavoro soprattutto attraverso lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia soddisfacendo la domanda per almeno il 33% dei bambini da 0 a 3 anni.

La fotografia aggiornata sulla rete dei nidi in Italia che viene presentata in questo volume segnala gli importanti dati di crescita conseguiti negli ultimi cinque anni.

È vero che ancora molto resta da fare per raggiungere l'obiettivo di Lisbona, ma è anche vero che alla crescita del numero dei posti dispo-

nibili si affianca un'incoraggiante crescita proprio dell'utenza potenziale determinata da un aumento dei nati.

In sintesi: il numero dei nidi registrati ad oggi dai sistemi informativi delle regioni e delle province autonome è di 4.885 unità, cioè il 62% in più rispetto ai 3.008 registrati nel 2000, valore ulteriormente significativo se confrontato con l'incremento del 40% registrato nel decennio 1990-2000.

La percentuale di bambini accolti, misurata al 7,4% nel 2000, diventa oggi prossima al traguardo del 10%, con un incremento significativo. Se alla copertura dei nidi tradizionali si aggiunge la copertura dei servizi integrativi si arriva a un dato superiore all'11%.

L'utenza potenziale passa dal milione e seicentomila bambini di età inferiore ai tre anni del 2000 al milione e seicentoquarantacinquemila dell'ultima rilevazione.

Il panorama delle strutture è composito: nidi pubblici, tradizionali, servizi integrativi, servizi innovativi, nidi privati, micronidi, nidi aziendali, ecc.

Proprio l'esperienza di attivazione di nidi aziendali, spesso integrati al sistema territoriale, ma anche segno di un'attenzione del mondo delle imprese nei confronti dei servizi di supporto a lavoratrici e lavoratori con bambini piccoli, si segnala come di rilevante importanza e il settore privato, in genere, si rappresenta come attore importante nel sostenere lo sviluppo della rete dei servizi, operando in una quota della rete dei servizi prossima alla soglia del 40%.

Le liste di attesa, come le disparità territoriali, purtroppo, persistono e segnalano la necessità di maggiore impegno con particolare attenzione al coordinamento fra livello centrale e regionale, orientato, attraverso una prospettiva di medio-lungo periodo, ad avvicinare l'Italia all'obiettivo europeo.

La corresponsabilità economica del livello centrale e di quello regionale diventa per questo necessaria pur in termini di compatibilità con la mutata cornice costituzionale.

Negli ultimi anni, infatti, è stato rilevante – oltre il 20% – il contributo dello Stato all'incentivazione dello sviluppo dei servizi.

L'augurio per l'impegno futuro è che lo stesso clima di forte partecipazione e collaborazione delle Regioni e delle Province autonome che ha reso possibile il lavoro di ricerca che questo volume rappresenta si confermi nei contesti di vario livello di governo – centrale, regionale e locale – deputati a costruire politiche efficaci per l'infanzia.

**I nidi e gli altri
servizi educativi
integrativi
per la prima infanzia**

**I DATI COORDINATI DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
SUI NIDI E GLI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI
PER L'INFANZIA**

Il commento ai dati*

Introduzione; Il precedente quadro conoscitivo; Il quadro conoscitivo aggiornato

Introduzione

Il quadro di realtà dei servizi educativi per la prima infanzia – che attualmente comprende i nidi d'infanzia, i servizi integrativi susseguenti alle sperimentazioni realizzate a partire dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso (gli spazi gioco, i centri dei bambini e dei genitori) e le più recenti sperimentazioni di servizi “domiciliari” e “aziendali” – è diventato progressivamente complesso e diversificato negli ultimi venti anni.

Infatti, dopo la fase di primo sviluppo e consolidamento dei nidi e della loro fisionomia di servizi educativi per i bambini e le famiglie (si intende a partire dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 *Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*) due elementi hanno preso progressivamente campo:

- il primo elemento riguarda la diversificazione delle tipologie di offerta del servizio, con l'insorgente sviluppo delle nuove tipologie; si tratta di un fatto di notevole rilievo che è conseguito, per un verso, dalla mancanza di risorse capaci di consentire l'ulteriore sviluppo dei nidi (pur in una condizione di domanda espressa e non soddisfatta) mentre, per l'altro, ha identificato l'intuizione di un potenziale interesse da parte delle famiglie verso proposte diverse dal nido;
- il secondo elemento riguarda la diversificazione del quadro degli attori protagonisti della gestione dei servizi, con il crescente sviluppo di un mercato dell'offerta privata, pur in molti casi in regime di convenzione con enti locali.

La diversificazione dei sistemi di offerta di servizi – può essere opportuno ricordare da subito – riflette la crescente importanza attribuita alla capacità di cogliere nella loro effettiva e specifica diversità i bisogni che ogni famiglia esprime, anche nella direzione di superare progressivamente elementi di rigidità dell'offerta che sottendono implicazioni

* Aldo Fortunati, Direttore Attività di ricerca, formazione e documentazione, Istituto degli Innocenti di Firenze

tamente un'idea semplificata delle realtà familiari – sia come sistemi organizzati di tempi e relazioni che come valori e propensioni specifiche – e dei loro bisogni e desideri.

E – d'altra parte – la diversificazione dei protagonisti coinvolti nella gestione dei servizi, superando l'esclusiva centratura sul protagonismo pubblico, ha indubbiamente concorso a inserire elementi di ricchezza nel sistema, rendendo al contempo sempre più importante poter disporre di elementi conoscitivi generali sulla rete dei servizi, necessari sia al fine di promuovere l'integrazione fra le esperienze che ai fini della regolazione dello stesso "sistema integrato" dei servizi.

Il precedente quadro conoscitivo

Il censimento del 2000

È lungo il crinale che segna il passaggio dal secolo scorso a quello attuale che il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha realizzato una rilevazione censuaria sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, fotografando la situazione al settembre 2000 (cfr. *I servizi educativi per la prima infanzia – «Questioni e documenti»* n. 21, Firenze, Istituto degli Innocenti, aprile 2002).

Da quella rilevazione, che assume per la prima volta anche l'obiettivo di discriminare elementi di diversificazione all'interno del sistema dei servizi – ricordiamo che si tratta del periodo in cui trovano la loro prima realizzazione anche i progetti di sperimentazione di nuovi servizi educativi per la prima infanzia e le famiglie favoriti dai finanziamenti della Legge 285 del 1997 – emergevano già chiaramente alcuni elementi caratteristici dello sviluppo del sistema nel precedente decennio:

- crescita del numero dei nidi (dai 2.180 del 1992 ai 3.008 del 2000, con un incremento percentuale del 38% circa) e nella potenzialità offerta (dal 5,8% del 1992 al 7,4% del 2000);
- crescente presenza del privato che, o come soggetto titolare o come soggetto attuatore del progetto del servizio, gestisce il 33,5% dei nidi e il 69,1% dei servizi integrativi;
- consistente sviluppo dei servizi integrativi, corrispondente alla rilevazione di 732 servizi quali spazi gioco, centri dei bambini e delle famiglie o servizi domiciliari;
- stretta correlazione fra livello di presenza dei servizi e consistenza della domanda, con liste di attesa maggiori nelle realtà con più servizi;
- rilevante disomogeneità dei livelli realizzativi nelle diverse aree territoriali (cfr. figg. 12, 14 e 16).

Considerazioni e commenti

Le modificazioni nel sistema dei servizi

Tre ordini di considerazioni generali possono essere richiamate a commento dei dati di cui sopra.


È indubbio che il sistema dei servizi sia cresciuto nell'ultimo decennio del secolo scorso, così come è evidente la dimensione di diversificazione che caratterizza le tipologie di offerta proposte dai diversi servizi; se, da questo punto di vista, si segnala per la prima volta la presenza di tipologie di offerta complementari e integrative al nido (come gli spazi gioco e i centri per bambini e genitori), non bisognerà dimenticare come sia proprio il nido a rappresentarsi come la tipologia di gran lunga più flessibile e capace, mantenendo la propria identità, di offrire forme di possibile utilizzo da parte delle famiglie ben diversificate fra di loro (a partire dalle 6 ore al giorno per arrivare anche oltre le 10 ore quotidiane).

L'emergenza del ruolo del privato e il tema della regolazione

È un fatto evidente che il sistema si va caratterizzando per la presenza crescente del privato – soprattutto il privato sociale – nell'attivazione e/o nella gestione dei servizi. Su questo dato *emergente*, è opportuno fare, però, le seguenti considerazioni:

- si tratta dell'esito di un processo di venuta in luce che probabilmente non identifica sempre la nascita di nuovi servizi; è cioè probabile che almeno in parte i numeri dei servizi privati siano numeri non del tutto nuovi anche se solo ora resi noti. Questo vuol dire che la conta dei servizi è probabilmente incompleta e, soprattutto sul fronte dei servizi privati, non sempre registrati e noti ai sistemi informativi delle Regioni e degli enti locali;

Figura 1 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata. Italia. Anni 1992 e 2000




- la percentuale di presenza del privato nel sistema dei servizi misurata in termini di percentuale del numero di strutture sul numero totale delle strutture non equivale alla misura della percentuale di posti offerti sul numero totale dei posti; se mancano dati sistematici a questo ultimo riguardo, è ben evidente che, in via generale, le strutture pubbliche hanno una ricettività media più alta di quelle private (così come, ancora in via generale, i servizi istituiti più recentemente hanno una ricettività media più bassa di quelli istituiti negli anni settanta e ottanta del secolo scorso);
- è evidente, infine, come la completa emergenza alla luce della rete dei servizi privati, oltre a completare la nostra conoscenza sul sistema dei servizi disponibili per i bambini e le famiglie, costituisce una condizione preliminare rispetto alla effettiva possibilità di realizzare un'azione di integrazione e regolazione dello stesso sistema dei servizi.

*Le disparità territoriali
e le liste di attesa*

La differenza nella possibilità di accesso ai nidi – misurata ponendo in comparazione le diverse Regioni e Province autonome – misura un rapporto massimo di 1 a 10 fra la Regione con maggiori opportunità e la Regione con minori opportunità. Questo gradiente di diversità taglia coerentemente tutto il sistema delle diverse tipologie – dove ce n'è una ci sono anche le altre e dove ne manca una mancano anche le altre – e deriva dunque dal diverso impulso che

Figura 2 - Percentuale di bambini accolti e in lista di attesa nei nidi d'infanzia. Italia - Anno 2000



hanno avuto le politiche di sviluppo dei servizi nelle diverse aree territoriali.

Oltre a questo, si registra un rapporto di coerenza e proporzionalità diretta – non inversa (come se fossimo in una fase di complessiva maturità del sistema) – fra offerta e domanda, nel senso che domanda maggiore – e lista di attesa maggiore – si registra non dove i servizi sono di meno, ma dove i servizi sono maggiormente presenti.

Gli elementi di cui sopra rendono evidente come due dimensioni di sviluppo complementari fra di loro siano costituite da una parte dallo sviluppo quantitativo della rete dei servizi e dall'altra dallo sforzo di contenere progressivamente le diversità quantitative che caratterizzano le diverse aree territoriali.

Il quadro conoscitivo aggiornato

Il progetto del 2004

Alla fine del 2004, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza – al fine di corrispondere alla diffusa esigenza e richiesta di dati aggiornati sulla rete dei servizi – determina una rinnovata prospettiva di indagine disponendo l'aggiornamento del quadro conoscitivo sulla rete italiana di servizi educativi per la prima infanzia mediante la ricognizione dei dati in possesso da parte di Regioni e Province autonome.

Nell'ambito di questo nuovo mandato di lavoro, l'Istituto degli Innocenti – quale soggetto gestore delle attività del Centro nazionale – ha promosso e realizzato una preliminare fase di condivisione dell'obiettivo insieme a referenti tecnici delle Regioni e Province autonome.

Obiettivo e metodo

Nel corso di due appositi seminari, si è andato precisando, con il contributo attivo e costruttivo dei tecnici presenti in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, l'obiettivo dell'indagine, la quale, mantenendo fede all'indirizzo iniziale, avrebbe dovuto costituire occasione per una ricognizione coordinata dei dati in possesso di Regioni e Province autonome sui servizi educativi per l'infanzia, garantendo al contempo la possibilità di un utile confronto fra i sistemi informativi in essere, relativamente ai servizi educativi per l'infanzia, nei diversi contesti territoriali.

Veniva peraltro condiviso – in questo quadro – di individuare nelle Regioni e Province autonome le fonti primarie dei dati, evitando ogni interlocuzione con i Comuni, già impegnati ordinariamente nell'attività di trasmissione di dati conoscitivi sui servizi alle Province, quali enti locali sovraordinati, e/o alle Regioni.

L'oggetto dell'indagine veniva infine individuato primariamente nella tipologia del nido d'infanzia (o asilo nido), mantenendo peraltro attiva anche l'attenzione nei confronti dei cosiddetti “servizi in-

tegrativi”, di cui pur veniva segnalato in più modi e occasioni ma in forma prevalentemente convergente il valore secondario all’interno della complessiva rete delle opportunità offerte ai bambini e alle famiglie.

*Il glossario e lo strumento
di rilevazione*

In modo analogo a quanto accaduto in occasione della precedente indagine censuaria del 2000, si è provveduto a:

- formalizzare un glossario di riferimento;
- determinare contenuti e struttura di un apposito strumento di rilevazione.

Quanto al “glossario”, l’orientamento è stato quello di definirlo in modo tale da consentire la comparazione dei dati raccolti con quelli riferiti al censimento del 2000, ponendo attenzione al contempo alla possibilità di consentire il riconoscimento unitario dei diversi possibili modelli organizzativi dei servizi educativi realizzati in contesti di tipo domiciliare. La tabella seguente evidenzia la relazione fra il nuovo glossario individuato e quello definito a suo tempo nel 2000.

GLOSSARIO ricerca 2000

nido d’infanzia (a tempo pieno o parziale)
e micro-nido

servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni; aperto in orario diurno almeno cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per almeno sei ore il giorno, per un’apertura annuale di almeno dieci mesi e che erogano il servizio di mensa e prevedono il momento del riposo se funzionanti anche al pomeriggio.

centro per bambini e famiglie

servizio nel quale si accolgono i bambini 0-3 anni anche in modo non strettamente esclusivo, insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori. Le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita, non necessariamente in uso esclusivo, ma sicuramente adibite ad essa, e hanno la caratteristica della continuità nel tempo

spazio gioco per bambini

(in età di massima da 18 a 36 mesi)
servizio dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, per un tempo massimo di cinque ore. L’accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza, mentre non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano

GLOSSARIO ricerca 2005

nido d’infanzia (a tempo pieno o parziale)
e micro-nido

servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni; aperto in orario diurno almeno cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per almeno sei ore il giorno, per un’apertura annuale di almeno dieci mesi e che erogano il servizio di mensa e prevedono il momento del riposo se funzionanti anche al pomeriggio.

centro per bambini e famiglie

servizio nel quale si accolgono i bambini 0-3 anni anche in modo non strettamente esclusivo, insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori. Le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita, non necessariamente in uso esclusivo, ma sicuramente adibite ad essa, e hanno la caratteristica della continuità nel tempo

spazio gioco per bambini

(in età di massima da 18 a 36 mesi)
servizio dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, per un tempo massimo di cinque ore. L’accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza, mentre non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano



GLOSSARIO ricerca 2000**servizio domiciliare presso educatore**

servizio educativo per piccoli gruppi di bambini di età inferiore a 3 anni realizzato con personale educativo qualificato presso il domicilio dell'educatore

servizio domiciliare presso famiglia

servizio educativo per piccoli gruppi di bambini di età inferiore a 3 anni realizzato con personale educativo qualificato presso il domicilio di una delle famiglie utenti

GLOSSARIO ricerca 2005**servizi e interventi educativi in contesto domiciliare**

servizio educativo per piccoli gruppi di bambini di età inferiore a 3 anni realizzato con personale educativo qualificato presso una civile abitazione

Quanto allo strumento di rilevazione, i cui contenuti sono rappresentati nel seguito, la sua articolazione è stata pensata per poter contenere informazioni riguardanti rispettivamente:

- dati sulla Regione/Provincia autonoma;
- dati sui servizi attivi (sia al 31 dicembre 2003, sia, eventualmente, con riferimento a data posteriore e più recente);
- dati sui progetti esecutivi finanziati per l'attuazione di nuovi servizi;
- dati sui finanziamenti utilizzati nell'ultimo triennio;
- rassegna dei dati disponibili per singola unità di offerta.

Riferimenti

Regione/Provincia autonoma
 Assessorato
 Articolazione organizzazione di riferimento (Settore/servizio/ufficio)
 Referente
 Ruolo/posizione
 Telefono e fax
 E-mail

Servizi attivi**Nidi d'infanzia**

N° strutture

di cui per titolarità:

 Pubblica

 Privata profit

 Privata no profit

di cui per forma di gestione

 Diretta

 Affidata

 Mista

Ricettività (bambini accolti contemporaneamente)

di cui per utenza aziendale

Domande di iscrizione

Bambini in lista di attesa

Centro per bambini e famiglie

N° strutture
di cui per titolarità:
Pubblica Privata profit Privata no profit
di cui per forma di gestione
Diretta Affidata Mista
Ricettività (bambini accolti contemporaneamente)
Numero di bambini accolti nell'ultimo periodo annuale (12 mesi)
Domande di iscrizione
Bambini in lista di attesa

Spazio gioco per bambini

N° strutture
di cui per titolarità:
Pubblica Privata profit Privata no profit
di cui per forma di gestione
Diretta Affidata Mista
Ricettività (bambini accolti contemporaneamente)
Numero di bambini accolti nell'ultimo periodo annuale (12 mesi)
Domande di iscrizione
Bambini in lista di attesa

Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

N° di punti di erogazione attivi contemporaneamente
di cui per titolarità:
Pubblica Privata profit Privata no profit
di cui per forma di gestione
Diretta Affidata Mista
Ricettività della rete (numero massimo di bambini che possono fruire contemporaneamente del servizio)
Numero di bambini accolti nell'ultimo periodo annuale (12 mesi)
Domande di iscrizione
Bambini in lista di attesa

Progetti esecutivi finanziati per attivazione nuovi servizi

Nidi d'infanzia

N° strutture
Ricettività (bambini accoglibili contemporaneamente)

Centro per bambini e famiglie

N° strutture
Ricettività (bambini accoglibili contemporaneamente)

Spazio gioco per bambini

N° strutture
Ricettività (bambini accoglibili contemporaneamente)

Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

N° di punti di erogazione attivabili contemporaneamente
Ricettività della rete (numero massimo di bambini che possono fruire contemporaneamente del servizio)

Finanziamenti utilizzati nel triennio 2002-2004
(esclusi i finanziamenti derivati ex art. 70)

Destinazione	Anno			Totale
	2002	2003	2004	
Investimenti: per costruzione, ristrutturazione e arredo				
Gestione: per supporto alla spesa corrente di gestione				
Supporto al sistema: coord.pedagogico, formazione, ecc.				
Totale				

Elenco dati disponibili sulle singole unità di offerta

Disponibilità (segnare con una X in caso di disponibilità del dato)				
Tipo dato	Nidi	Centri bambini famiglia	Spazi gioco	Servizi domiciliari
Titolarità				
Forma di gestione				
Ricettività				
Bambini accolti				
Numero di domande				
Lista di attesa				
Calendario				
Orario di apertura				
Personale				
Costi				
Tariffe				
Tipologia di utenza				
Locale				
Aziendale				
Interaziendale				
Nazionalità				
Disabilità				
Sesso				
Età				

L'utilizzo dello strumento è stato direttamente supportato sia "in loco" che "a distanza" da parte di operatori del Centro nazionale – Istituto degli Innocenti.

I principali risultati

Sono ad oggi disponibili dati provenienti da tutte le Regioni e Province autonome.

Le tabelle di coordinamento dei dati disponibili sono state dunque costruite tenendo conto dei dati "più aggiornati" disponibili da parte di ognuno dei soggetti interpellati.


In ogni caso, è corretto ricondurre alle stesse Regioni e Province autonome ogni responsabilità circa la correttezza dei dati forniti, sui quali peraltro in molte occasioni sono state realizzate verifiche congiunte, mentre l'integrazione coordinata dei dati forniti e la loro elaborazione è stata direttamente curata da operatori del Centro nazionale – Istituto degli Innocenti.

I dati disponibili sono in gran parte relativi a situazioni recenti – al 31 dicembre 2003 o anche più recenti –, mentre vengono comunque mantenuti come ultimo precedente riferimento i dati raccolti nel 2000.

Cosa emerge dai dati così coordinati oggi disponibili?


- Nella rete dei nidi si registrano 4.885 unità, con un incremento pari al 62,4% rispetto al dato di 3.008 unità registrato al 2000.

Figura 3 - Nidi d'infanzia. Italia - Anni 1992, 2000 e ultimi disponibili ad oggi




- All'interno di questo dato generale, si conferma e si accentua il dato relativo al protagonismo dei soggetti privati; la percentuale di nidi a titolarità privata cresce da quella del 20,1% del 2000 a quella più attuale del 38,9%.

Figura 4 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata. Italia - Anni 1992, 2000 e ultimi disponibili ad oggi




- La potenzialità ricettiva della rete, misurata nel numero di 118.517 posti nel 2000, registra oggi la disponibilità di 163.527 posti, che corrispondono a una “copertura” del 9,9% dell’utenza potenziale, dunque con un incremento di 2,5 punti percentuali rispetto alla precedente percentuale di accoglienza del 7,4% registrata nel 2000.

Figura 5 - Ricettività rispetto alla popolazione residente di 0-2 anni. Italia - Anni 1992, 2000 e ultimi disponibili ad oggi



Tale valore si mostra peraltro in un contesto di sostanziale stabilità (si intende fra la situazione del 2000 e quella del 2004) del bacino potenziale di utenza, costituito, allora come oggi, da poco più di circa 1.6000.000 bambini in età.


Figura 6 - Popolazione residente di 0-2 anni. Italia - Anni 1992, 2000 e ultimi disponibili ad oggi



- Quanto ai dati relativi ai servizi integrativi, l'incremento di unità registrate – dalle 732 del 2000 alle 2.491 odierne, per un valore finale che risulterebbe incrementato del 240% su quello iniziale di riferimento – deve, nella nostra opinione, essere letto con molta cautela, poiché – ferma restando ovviamente la presunzione di correttezza dei dati trasmessi dalle Regioni e Province autonome – si ritiene che sarebbe opportuno operare una verifica relativamente al fatto che tali dati si riferiscano effettivamente sempre a “servizi” e non anche a semplici “progetti” realizzati in modo non stabile nel tempo.

Occorre al contempo rilevare – recependo anche le numerose osservazioni raccolte anche da parte delle stesse Regioni e Province autonome al proposito – come risulti delicata ogni quantificazione dell'utenza riferita a queste tipologie di servizio, nelle quali talvolta non esiste una formalizzazione dell'iscrizione, mentre è spesso prevista una forma di frequenza periodica anche diradata nel tempo o circostanziata ad alcuni periodi specifici. Con queste preliminari dichiarazioni di cautela, si ritiene possibile stimare che i servizi integrativi offrano un'opportunità a circa il 2% dei bambini da 0 a 3 anni.


Figura 7 - Servizi educativi integrativi. Italia - Anni 2000 e ultimi disponibili ad oggi



Risulta infine decisamente non corretto aggiungere in modo semplice l'utenza dei nidi a quella di questi servizi integrativi per il motivo della forte diversità delle proposte che, mentre nel caso del nido consistono di una forma di supporto che rappresenta anche un evidente sponda per la conciliazione di tempi di lavoro e di cura dei genitori, nel caso dei servizi integrativi è piuttosto mirata, in modo più circoscritto, all'offerta di contesti di socialità e gioco a bambini e adulti per fruizioni limitate e/o periodiche nel tempo.


- Relativamente alla rilevanza delle esperienze “aziendali”, recentemente incentivate in modo finalizzato da alcuni provvedimenti governativi, i dati disponibili non possono essere considerati rappresentativi in quanto derivati da un ristretto numero di Regioni e Province autonome.

Figura 8 - Ricettività e utenza aziendale. Italia - Ultimi disponibili ad oggi



Può essere però interessante rilevare che, a fronte di una percentuale media di rilevanza delle esperienze aziendali sul complesso delle esperienze in corso limitata (ricordando che il dato si riferisce alle sole Regioni e Province autonome che lo hanno fornito) alla percentuale del 3,2%, nella Regione in cui tale prospettiva è stata maggiormente perseguita, tale modello di servizio sembra aver conquistato un percentuale relativa di rilevanza del 14% circa.

Figura 9 - Ricettività e utenza aziendale. Incidenza regionale massima



Commenti e possibili prospettive di sviluppo

È ben evidente come i segnali di sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia che si leggono nei dati riportati in precedenza devono essere letti con cautela sotto più rispetti, mentre, al contempo, numerose altre possibili prospettive di lavoro si aprono per il futuro.

In via generale, è stato rilevato, nel corso del lavoro, che i dati raccolti si fondano su sistemi di rilevazione e aggiornamento dei dati non sempre consolidati in consuetudini ordinarie, né tali da consentire facilmente il coordinamento reciproco dei dati derivati da diverse aree territoriali.

Il gruppo dei referenti tecnici di Regioni e Province autonome ha rilevato a più riprese tale problematica, impegnandosi peraltro nella prefigurazione di un'apposita scheda base da proporre quale riferimento generale per ogni operazione di rilevazione corrente da realizzarsi in futuro da parte di Regioni ed enti locali.

Tale lavoro non ha condotto ancora alla confezione finale di una "scheda tipo", anche se sono stati individuati alcuni suoi aspetti e contenuti.

- Dal punto di vista delle informazioni da raccogliere, sono state individuate le seguenti (si intende per ognuna delle tipologie del

nido, dello spazio gioco, del centro dei bambini e dei genitori e del servizio domiciliare):

- Numero delle strutture;
 - Titolarità (distinta in pubblica, privata non profit e privata profit);
 - Gestione, per ognuna delle strutture come sopra rilevate (distinta in diretta, affidata e mista);
 - Potenzialità ricettiva (da intendersi legata alle potenzialità della struttura);
 - Numero dei bambini iscritti e ammessi alla frequenza (al 31 dicembre di ogni anno);
 - Numero dei bambini iscritti e in lista di attesa (al 31 dicembre di ogni anno);
 - Consistenza delle graduatorie comunali riferite all'intero sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e dai posti in servizi privati accreditati e convenzionati (alla data del 31 dicembre di ogni anno);
 - Numero dei posti disponibili all'interno del sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e dai posti in servizi privati accreditati e convenzionati (alla data del 31.12. di ogni anno);
 - Numero di bambini in lista di attesa all'interno del sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e dai posti in servizi privati accreditati e convenzionati (alla data del 31 dicembre di ogni anno).
- Dal punto di vista dell'individuazione del punto periferico di raccolta delle informazioni, si è ritenuto di individuare il livello dei Comuni, ritenendolo quello più vicino alle singole unità di offerta e, peraltro, direttamente investito della responsabilità di conoscere i dati in argomento in conseguenza delle competenze attribuite di governo del sistema locale dei servizi.
 - Per quanto riguarda infine le possibili ulteriori aree di interesse da approfondire, esse sono state individuate, in via non esaustiva, nelle seguenti: personale impegnato nella gestione, costi di gestione, rette per le famiglie, caratteristiche delle famiglie utenti dei servizi, modalità di svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento dei servizi, ecc.

Un'osservazione specifica deve poi essere ribadita relativamente al caso dei servizi integrativi – tipologie spesso così poco e al contempo variamente definite e denominate –, che rappresentano un'area del si-

stema dei servizi che (diversamente dal caso dei nidi) ha difficoltà a essere definita e individuata in termini chiari e netti, nonché tali, in particolare, da renderla distinta dai contesti di semplice animazione e intrattenimento proposti a bambini prevalentemente in età posteriori al terzo anno di vita.

In terzo luogo, infine, nonostante sia in corso di rapido sviluppo l'adozione di procedure di regolazione e controllo da parte pubblica del sistema dei servizi attivi sul territorio – in particolare mediante i procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento – una parte del sistema dell'offerta sfugge ancora a una attività di censimento.

Questo vuol dire – per conseguenza – sia che continua ad essere non rilevata una parte del sistema dell'offerta, sia che i dati di incremento della consistenza della rete dei servizi nell'ultimo periodo di tempo mascherano almeno in parte un fenomeno di "emersione" alla luce di servizi già da tempo attivi; va da sé che, mentre il fenomeno dell'emersione si associa positivamente a un dato di maggiore effettiva potenzialità di integrazione dei servizi all'interno delle reti territoriali, occorre altrettanta cautela rispetto ad una interpretazione inopportuna ottimistica dei termini dell'effettivo sviluppo quantitativo del sistema nel periodo recente.

All'interno di questa cornice generale di considerazioni, è ulteriormente possibile sviluppare alcune altre considerazioni specifiche.

Le differenze territoriali e le liste di attesa


Si tratta certamente dei due elementi maggiormente critici.

Il primo – delle differenze territoriali – perché si rappresenta in misura maggiore rispetto al recente passato e più drammaticamente perché all'interno di un quadro generale che segue la linea dello sviluppo.

È chiaro – insomma – che lo sviluppo del sistema dei servizi si è di recente accompagnato a un allargamento della forbice che distingue le opportunità di accesso al nido di un bambino che vive in una piuttosto che in un'altra Regione: se la misura di questa discrepanza era di 1 a 10 nel 2000 dobbiamo oggi fotografarne – purtroppo – la non diminuita consistenza.

Il secondo – delle liste di attesa – perché si tratta con tutta evidenza di un fenomeno tuttora susseguente alla dimensione dell'offerta. Ma se continua ad essere vero che le liste di attesa sono più consistenti nelle aree territoriali dove più estesa è la rete dei servizi e – anzi – in crescita ove a questa condizione di radicato privilegio si associ anche una più forte dimensione di sviluppo recente della rete dei servizi, questo vuol dire inequivocabilmente che siamo in una condizione ben lontana da una forma di equilibrio fra domanda e offerta.

Figura 10 - Percentuale di bambini accolti e in lista di attesa nei nidi d'infanzia. Italia - Anni 2000 e ultimi disponibili ad oggi



I dati si riferiscono alle seguenti Regioni/Province autonome: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Molise.

Ci sono infatti alcune evidenze – locali – che tale condizione si determini quando l'offerta supera il 50-60% del rapporto con l'utenza potenziale; una dimensione, come si potrà notare, tuttora ben lontana da quella attualmente presente nel nostro Paese.

Questi due fattori critici, pur iscritti – come si diceva – all'interno di un quadro che propone un dato di crescente emersione e sviluppo del sistema dei servizi, chiamano evidentemente in causa la necessità di un disegno di sviluppo coordinato nel Paese e tale da condurre – in un periodo di tempo necessariamente non breve – a un incremento quantitativo del sistema e ad un maggior tasso di equilibrio distributivo dei servizi sul territorio.

Le norme di riferimento

Non sfugge all'attenzione la relazione forte fra prospettive di sviluppo del sistema dei servizi e quadro normativo di riferimento. Da questo punto di vista, può essere interessante rilevare il carattere molto diversificato dei riferimenti normativi in vigore attualmente nelle diverse aree territoriali del Paese, ben rappresentato, peraltro, nella esauriente rassegna normativa in cui si sostanzia la seconda parte del presente volume.

Occorrerà anche ricordare che, negli anni più recenti, non sono mancati provvedimenti centrali mirati allo sviluppo delle politiche dei servizi:

- nel 1997, la legge 285 (Legge 28 agosto 1997, n. 285 *Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*), il cui finanziamento complessivo nei sei anni compresi fra il 1997 ed il 2002 (nel 2003 il finanziamento finalizzato ha riguardato le sole "città riservatarie") è stato, in media, di circa 120.000.000,00 per anno. Occorre ricordare però, come noto, che la legge era orientata al finanziamento di interventi nella complessiva area dell'infanzia e dell'adolescenza; inoltre, che la percentuale di progetti orientati alla sperimentazione di nuovi servizi educativi per l'infanzia è stimabile, nel primo triennio di vigore della norma, in un ordine di grandezza inferiore al 10% (e si può supporre che non più alta sia stata la percentuale delle risorse a ciò finalizzate); infine, che la legge – per espressa previsione dell'articolo 5 – escludeva la possibilità di finalizzare i propri finanziamenti allo sviluppo di nuovi nidi, limitando il suo campo di interesse ai soli servizi integrativi (spazi gioco e centri dei bambini e dei genitori).
- nella legge finanziaria dell'anno 2002, l'articolo 70 (L. 28-12-2001 n. 448 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2002)) ha previsto l'istituzione di un fondo nazionale "per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro", quantificato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. Successivi provvedimenti hanno condotto alla ripartizione del fondo fra le Regioni e le Province autonome che ne hanno a loro volta fatto uso nell'ambito delle loro proprie procedure di programmazione e sostegno allo sviluppo del sistema.
- nella legge finanziaria dell'anno 2003, l'articolo 91 (L. 27-12-2002 n. 289 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2003)) ha istituito il "Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448", determinandone un primo finanziamento annuale per l'importo di 10 milioni di euro e individuando meccanismi di relazione diretta fra richiedenti e amministrazione centrale erogante. Dal primo bando nazionale sono risultati selezionati 97 degli oltre 200 progetti presentati e ammessi.

Sebbene questi provvedimenti abbiano indubbiamente contribuito a incentivare lo sviluppo delle esperienze anche – o forse soprattutto – in direzioni diverse e nuove da quelle caratterizzanti lo sviluppo dei servizi negli anni settanta e ottanta, è abbastanza chiaro come si sia

trattato di provvedimenti che, di volta in volta, si sono concentrati su singoli elementi o aree dell'offerta piuttosto che sul sistema integrato dei servizi nel suo complesso.

A questo proposito, peraltro, le novità introdotte nel quadro costituzionale dello Stato dalla riforma del titolo V della Costituzione Italiana (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*) propongono in termini assolutamente rinnovati ogni riflessione propositiva sullo sviluppo di una normazione nazionale che non entri in conflitto con la più estesa potestà legislativa che la Costituzione attribuisce ai parlamenti regionali.

I più attenti sapranno come anche la recente sentenza 17-23 dicembre 2003 n. 370 della Corte Costituzionale riproponga gli aspetti del problema che abbiamo appena ricordato, ponendo in campo anche ulteriori elementi di riflessione derivanti dalla chiara sottolineatura del carattere educativo dei nidi e degli altri servizi per la prima infanzia.

Occorre infatti definire una forma di convergenza e compatibilità fra il nuovo quadro costituzionale, che circoscrive le competenze dello stato alla sola "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", e le necessarie forme di garanzia nella individuazione delle risorse necessarie al raggiungimento e al mantenimento dei predetti "livelli minimi", fatta evidentemente salva la possibilità, al di sopra di quei livelli, di determinare quadri realizzativi anche diversificati nelle varie esperienze locali.

Si tratta di definire un quadro della politica nazionale proprio nel momento in cui si sono determinate le condizioni per rendere generalista il contributo nazionale alla determinazione delle politiche. E, al contempo, si tratta di determinare quadri normativi regionali che possano costituire espressione di scelte anche diverse e specifiche seppure reciprocamente coerenti nei principi ispiratori generali.

Il tema delle risorse


L'indagine ricognitiva di cui qui si dà conto ha lambito in vari occasioni il tema dei costi dei servizi:

- non solo interrogandosi su quale sia stata la misura percentuale del contributo finalizzato proveniente dal governo centrale o dalle stesse Regioni e Province autonome a supporto dello sviluppo del sistema dei servizi;
- ma anche riflettendo – in diverse fra le occasioni di incontro del gruppo dei referenti delle Regioni e Province autonome – su quanto le provvidenze del Governo centrale e delle Regioni e

Province a favore del sostegno e dello sviluppo dei servizi sia in generale marginale rispetto al complesso dei costi legati al funzionamento ordinario dei servizi.

Nel primo caso, se i dati sono ancora una volta poco rappresentativi poiché derivati da un numero parziale di Regioni e Province autonome, se ne può tuttavia derivare che per il 20% circa l'incentivo allo sviluppo dei servizi complessivamente programmato e attuato dalle Regioni e Province autonome è derivato da provvedimenti centrali a ciò finalizzati.

Figura 11 - Finanziamenti attribuiti dallo Stato a Regioni e Province autonome e finanziamenti delle Regioni e delle Province autonome per nidi e servizi integrativi. Italia - Totale anni 2002-2004



Quanto al secondo aspetto sopra menzionato – quello della distribuzione dei costi dei servizi – mentre occorre dichiarare la mancanza di disponibilità di dati sistematici, può essere tuttavia dichiarato – al contempo con prudenza e sicurezza – come la quota prevalente (sicuramente ben oltre la metà) dei costi di gestione ordinaria dei servizi sia in carico ai bilanci dei Comuni e alle stesse famiglie che usufruiscono del servizio e che per questo pagano una retta.

In questo quadro, risulta ben evidente come ogni prospettiva di sviluppo ulteriore del sistema dei servizi non potrà che scaturire da un piano di finanziamento dello sviluppo e della gestione partecipato dai diversi livelli di governo nonché ulteriormente favorito dal concorso – auspicabilmente crescente – dell'iniziativa privata.

Al contempo, sembra evidente la necessità di esplicitare adeguati riferimenti regolativi che garantiscano, in un quadro di pluralità dei protagonismi e dei modelli organizzativi, certezza di risposta alle legittime e sempre più consapevolmente espresse attese di qualità e professionalità che bambini e famiglie esprimono.

È infine augurabile che l'elaborazione di nuovi aggiornati riferimenti normativi – coordinati fra il livello nazionale (per le residue competenze inerenti di carattere generale e di principio) e quello delle Regioni – possa fare da cornice al rilancio dello sviluppo del sistema in quella prospettiva di medio/lungo termine che sola potrà garantire il consolidamento di livelli essenziali di prestazioni su tutto il territorio nazionale, contemperando questo obiettivo generale con un crescente spazio che dovrà vedere espresso – nel rinnovato quadro costituzionale – il protagonismo dei livelli regionali.

**Figura 12 - Nidi d'infanzia ogni 1.000 utenti potenziali per regione -
Al 30 settembre 2000**






Figura 13 - Nidi d'infanzia ogni 1.000 utenti potenziali per regione - Ultimi dati disponibili ad oggi



**Figura 14 - Percentuale di bambini accolti nei nidi d'infanzia per regione -
Al 30 settembre 2000**



**Figura 15 - Percentuale di bambini accolti nei nidi d'infanzia per regione -
Ultimi dati disponibili ad oggi**




Figura 16 – Servizi educativi integrativi ogni 1.000 utenti potenziali per regione - Al 30 settembre 2000





Figura 17 – Servizi educativi integrativi ogni 1.000 utenti potenziali per regione - Ultimi dati disponibili ad oggi



Le tavole statistiche*

Indice

1. I nidi d'infanzia

- Tavola 1.1 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 30.9.2000
- Tavola 1.2 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2003
- Tavola 1.3 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma - Ultimi dati disponibili ad oggi
- Tavola 1.4 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi
- Tavola 1.5 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; composizione percentuale tra strutture a titolarità pubblica e privata e comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi
- Tavola 1.6 - Ricettività, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 30.9.2000
- Tavola 1.7 - Ricettività, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2003
- Tavola 1.8 - Ricettività, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma - Ultimi dati disponibili ad oggi
- Tavola 1.9 - Ricettività, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi

* Roberto Ricciotti e Enrico Moretti, statistici, Istituto degli Innocenti di Firenze

- Tavola 1.10 - Liste di attesa nei nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma, al 30.09.00 e all'ultima data disponibile ad oggi se posteriore al 2000
- Tavola 1.11 - Utenza aziendale in rapporto all'utenza complessiva dei nidi d'infanzia per Regione e Provincia autonoma - Ultimi dati disponibili ad oggi

2. I servizi educativi integrativi

- Tavola 2.1 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 30.9.2000
- Tavola 2.2 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2003
- Tavola 2.3 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma - Ultimi dati disponibili ad oggi
- Tavola 2.4 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi
- Tavola 2.5 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; composizione percentuale tra strutture pubbliche e private e comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi

3. Finanziamenti

- Tavola 3.1 - Finanziamenti attribuiti dallo Stato a Regioni e Province autonome (art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)
- Periodo 2002-2004

1. I nidi d'infanzia

Tavola 1.1 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 30.9.2000

Regioni	Nidi d'infanzia		totale
	pubblici	privati	
Piemonte	195	53	248
Valle d'Aosta	11	0	11
Lombardia	478	89	567
Provincia Bolzano	9	7	16
Provincia Trento	37	10	47
Veneto	154	168	322
Friuli-Venezia Giulia	39	18	57
Liguria	86	12	98
Emilia-Romagna	368	35	403
Toscana	235	18	253
Umbria	58	8	66
Marche	107	31	138
Lazio	212	43	255
Abruzzo	39	3	42
Molise	4	1	5
Campania	48	54	102
Puglia	51	22	73
Basilicata	23	5	28
Calabria	22	18	40
Sicilia	172	n.d.	172
Sardegna	56	9	65
Totale	2.404	604	3.008

n.d. = dato non disponibile

Tavola 1.2 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2003

Regioni	Nidi d'infanzia		totale
	pubblici	privati	
Piemonte	209	105	314
Valle d'Aosta	11	0	11
Lombardia	550	174	724
Provincia Bolzano	11	19	30
Provincia Trento	49	0	49
Veneto	247	337	584
Friuli-Venezia Giulia	36	40	76
Liguria	n.d.	n.d.	96
Emilia-Romagna ^(a)	437	246	683
Toscana	299	82	381
Umbria	64	n.d.	64
Marche ^(b)	125	17	142
Lazio ^(c)	220	94	314
Abruzzo	n.d.	n.d.	n.d.
Molise	5	0	5
Campania	n.d.	n.d.	n.d.
Puglia ^(b)	n.d.	n.d.	23
Basilicata	24	0	24
Calabria	20	85	105
Sicilia	n.d.	n.d.	n.d.
Sardegna	n.d.	n.d.	n.d.

(a) la ripartizione tra pubblico e privato è stata stimata sulla base dei dati al 2004 forniti dalla Regione

(b) il dato si riferisce ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(c) il dato non comprende i nidi privati presenti nel Comune di Roma

n.d. = dato non disponibile

Tavola 1.3 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma - Ultimi dati disponibili ad oggi

Regioni	periodo di riferimento	Nidi d'infanzia		totale
		pubblici	privati	
Piemonte	01-07-05	212	139	351
Valle d'Aosta	31-12-04	11	0	11
Lombardia	31-12-03	550	174	724
Provincia Bolzano	31-12-04	10	24	34
Provincia Trento	31-12-04	51	0	51
Veneto	30-04-05	396	494	890
Friuli-Venezia Giulia	30-10-04	50	72	122
Liguria	31-12-04	n.d.	n.d.	126
Emilia-Romagna ^(a)	31-12-03	437	246	683
Toscana ^(b)	31-12-04	317	96	417
Umbria	31-12-04	69	n.d.	69
Marche ^(c)	31-12-03	125	17	142
Lazio ^(d)	31-12-03	220	94	314
Abruzzo	30-04-05	75	81	156
Molise	31-12-05	6	2	8
Campania	30-09-00	48	54	102
Puglia ^(c)	28-10-05	13	34	47
Basilicata	30-04-05	27	0	27
Calabria	31-12-03	20	85	105
Sicilia	01-01-02	199	231	430
Sardegna	03-08-05	69	7	76
Totale^(e)		2.905	1.850	4.885

(a) la ripartizione tra pubblico e privato è stata stimata sulla base dei dati al 2004 forniti dalla Regione

(b) per 4 nidi d'infanzia non è stato possibile definire la titolarità

(c) il dato si riferisce ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(d) il dato non comprende i nidi privati presenti nel Comune di Roma

(e) la somma tra nidi d'infanzia pubblici e privati non porta al totale dei nidi, in quanto per alcune regioni non è stato fornito il dato rispetto a queste caratteristiche

n.d. = dato non disponibile

Tavola 1.4 - Nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi

Regioni	Nidi d'infanzia						
	al 30/09/2000			periodo di riferimento	ultimi dati disponibili ad oggi		
	pubblici	privati	totale		pubblici	privati	totale
Piemonte	195	53	248	01-07-05	212	139	351
Valle d'Aosta	11	0	11	31-12-04	11	0	11
Lombardia	478	89	567	31-12-03	550	174	724
Provincia Bolzano	9	7	16	31-12-04	10	24	34
Provincia Trento	37	10	47	31-12-04	51	0	51
Veneto	154	168	322	30-04-05	396	494	890
Friuli-Venezia Giulia	39	18	57	30-10-04	50	72	122
Liguria	86	12	98	31-12-04	n.d.	n.d.	126
Emilia-Romagna ^(a)	368	35	403	31-12-03	437	246	683
Toscana ^(b)	235	18	253	31-12-04	317	96	417
Umbria	58	8	66	31-12-04	69	n.d.	69
Marche ^(c)	107	31	138	31-12-03	125	17	142
Lazio ^(d)	212	43	255	31-12-03	220	94	314
Abruzzo	39	3	42	30-04-05	75	81	156
Molise	4	1	5	31-12-05	6	2	8
Campania	48	54	102	30-09-00	48	54	102
Puglia ^(e)	51	22	73	28-10-05	13	34	47
Basilicata	23	5	28	30-04-05	27	0	27
Calabria	22	18	40	31-12-03	20	85	105
Sicilia	172	n.d.	172	01-01-02	199	231	430
Sardegna	56	9	65	03-08-05	69	7	76
Totale^(e)	2.404	604	3.008		2.905	1.850	4.885

(a) la ripartizione tra pubblico e privato, per i dati al 31/12/2003, è stata stimata sulla base dei dati al 2004 forniti dalla Regione

(b) per 4 nidi d'infanzia al 31/12/2004 non è stato possibile definire la titolarità

(c) gli ultimi dati disponibili ad oggi si riferiscono ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(d) il dato al 31/12/2003 non comprende i nidi privati presenti nel Comune di Roma

(e) la somma tra nidi d'infanzia pubblici e privati non porta al totale dei nidi, in quanto per alcune regioni non è stato fornito il dato rispetto a queste caratteristiche

n.d. = dato non disponibile

Tavola 1.5 - Nidi d'infanzia pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; composizione percentuale tra strutture a titolarità pubblica e privata e comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi

Regioni	Nidi d'infanzia												
	al 30/09/2000						ultimi dati disponibili ad oggi						
	pubblici		privati		totale		pubblici		privati		totale		
	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	
Piemonte	195	78,6	53	21,4	248	100,0	01-07-05	212	60,4	139	39,6	351	100,0
Valle d'Aosta	11	100,0	0	0,0	11	100,0	31-12-04	11	100,0	0	0,0	11	100,0
Lombardia	478	84,3	89	15,7	567	100,0	31-12-03	550	76,0	174	24,0	724	100,0
Provincia Bolzano	9	56,3	7	43,8	16	100,0	31-12-04	10	29,4	24	70,6	34	100,0
Provincia Trento	37	78,7	10	21,3	47	100,0	31-12-04	51	100,0	0	0,0	51	100,0
Veneto	154	47,8	168	52,2	322	100,0	30-04-05	396	44,5	494	55,5	890	100,0
Friuli-Venezia Giulia	39	68,4	18	31,6	57	100,0	30-10-04	50	41,0	72	59,0	122	100,0
Liguria	86	87,8	12	12,2	98	100,0	31-12-04	n.d.	n.c.	n.d.	n.c.	126	100,0
Emilia-Romagna ^(a)	368	91,3	35	8,7	403	100,0	31-12-03	437	64,0	246	36,0	683	100,0
Toscana ^(b)	235	92,9	18	7,1	253	100,0	31-12-04	317	76,8	96	23,2	417	100,0
Umbria	58	87,9	8	12,1	66	100,0	31-12-04	69	n.c.	n.d.	n.c.	69	100,0
Marche ^(c)	107	77,5	31	22,5	138	100,0	31-12-03	125	88,0	17	12,0	142	100,0
Lazio ^(d)	212	83,1	43	16,9	255	100,0	31-12-03	220	70,1	94	29,9	314	100,0
Abruzzo	39	92,9	3	7,1	42	100,0	30-04-05	75	48,1	81	51,9	156	100,0
Molise	4	80,0	1	20,0	5	100,0	31-12-05	6	75,0	2	25,0	8	100,0
Campania	48	47,1	54	52,9	102	100,0	30-09-00	48	47,1	54	52,9	102	100,0
Puglia ^(c)	51	69,9	22	30,1	73	100,0	28-10-05	13	27,7	34	72,3	47	100,0
Basilicata	23	82,1	5	17,9	28	100,0	30-04-05	27	100,0	0	0,0	27	100,0
Calabria	22	55,0	18	45,0	40	100,0	31-12-03	20	19,0	85	81,0	105	100,0
Sicilia	172	100,0	n.d.	0,0	172	100,0	01-01-02	199	46,3	231	53,7	430	100,0
Sardegna	56	86,2	9	13,8	65	100,0	03-08-05	69	90,8	7	9,2	76	100,0
Totale	2.404	79,9	604	20,1	3.008	100,0		2.905	61,1	1.850	38,9	4.885	100,0

(a) la ripartizione tra pubblico e privato, per i dati al 31/12/2003, è stata stimata sulla base dei dati al 2004 forniti dalla Regione

(b) per 4 nidi d'infanzia al 31/12/2004 non è stato possibile definire la titolarità

(c) gli ultimi dati disponibili ad oggi si riferiscono ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(d) il dato al 31/12/2003 non comprende i nidi privati presenti nel Comune di Roma

n.d. = dato non disponibile

n.c. = dato non calcolabile

Tavola 1.6 - Ricettività, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 30.9.2000

Regioni	Ricettività bambini accolti (contemporaneamente) nei nidi d'infanzia	Utenza potenziale	Percentuale di accoglienza
Piemonte	11.160	103.839	10,7
Valle d'Aosta	390	3.162	12,3
Lombardia	23.594	243.651	9,7
Provincia Bolzano	591	16.490	3,6
Provincia Trento	1.763	14.776	11,9
Veneto	8.986	124.044	7,2
Friuli-Venezia Giulia	2.103	26.850	7,8
Liguria	3.199	33.064	9,7
Emilia-Romagna	17.110	93.672	18,3
Toscana	9.144	80.804	11,3
Umbria	2.268	19.531	11,6
Marche	4.196	36.459	11,5
Lazio	11.971	145.233	8,2
Abruzzo	1.340	33.047	4,1
Molise	242	8.357	2,9
Campania	4.603	205.648	2,2
Puglia	3.437	127.903	2,7
Basilicata	873	16.912	5,2
Calabria	1.167	60.641	1,9
Sicilia	7.773	165.747	4,7
Sardegna	2.607	40.624	6,4
Totale	118.517	1.600.454	7,4

Tavola 1.7 - Ricettività, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2003

Regioni	Ricettività bambini accolti (contemporaneamente) nei nidi d'infanzia	Utenza potenziale	Percentuale di accoglienza
Piemonte	13.135	107.217	12,3
Valle d'Aosta	393	3.386	11,6
Lombardia	33.784	261.098	12,9
Provincia Bolzano	808	15.885	5,1
Provincia Trento	1.937	15.090	12,8
Veneto	17.522	130.744	13,4
Friuli-Venezia Giulia	3.063	29.260	10,5
Liguria	3.345	34.572	9,7
Emilia-Romagna	25.518	106.716	23,9
Toscana	13.071	87.690	14,9
Umbria	2.478	21.173	11,7
Marche ^(a)	4.447	38.326	11,6
Lazio	13.699	144.694	9,5
Abruzzo	n.d.	32.590	n.c.
Molise ^(b)	192	7.680	2,5
Campania	n.d.	193.764	n.c.
Puglia ^(a)	502	119.762	0,4
Basilicata	813	16.049	5,1
Calabria	n.d.	55.692	n.c.
Sicilia	n.d.	152.120	n.c.
Sardegna	n.d.	39.854	n.c.

(a) il dato si riferisce ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(b) dato parziale

n.d. = dato non disponibile

n.c. = dato non calcolabile

Tavola 1.8 - Ricettività, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma - Ultimi dati disponibili ad oggi

Regioni	periodo di riferimento	Ricettività (bambini accolti contemporaneamente) nei nidi d'infanzia	Utenza potenziale^(a)	Percentuale di accoglienza
Piemonte	01-07-05	14.000	107.217	13,1
Valle d'Aosta	31-12-04	415	3.386	12,3
Lombardia	31-12-03	33.784	261.098	12,9
Provincia Bolzano	31-12-04	928	15.885	5,8
Provincia Trento	31-12-04	2.075	15.090	13,8
Veneto	30-04-05	26.058	130.744	19,9
Friuli-Venezia Giulia	30-10-04	3.130	29.260	10,7
Liguria	31-12-04	4.183	34.572	12,1
Emilia-Romagna	31-12-03	25.518	106.716	23,9
Toscana	31-12-04	13.784	87.690	15,7
Umbria	31-12-04	2.504	21.173	11,8
Marche ^(b)	31-12-03	4.447	38.326	11,6
Lazio	31-12-03	13.699	144.694	9,5
Abruzzo	30-09-00	1.340	32.771	4,1
Molise ^(c)	31-12-05	262	7.680	3,4
Campania	30-09-00	4.603	204.369	2,3
Puglia ^(b)	28-10-05	1.311	127.441	1,0
Basilicata	30-04-05	838	16.049	5,2
Calabria	30-09-00	1.167	59.799	2,0
Sicilia ^(d)	01-01-02	7.374	160.012	4,6
Sardegna	03-08-05	2.107	39.854	5,3
Totale		163.527	1.643.826	9,9

(a) il dato si riferisce alla popolazione 0-2 anni al 1° gennaio 2004

(b) il dato si riferisce ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(c) dato parziale

(d) il dato si riferisce ai bambini iscritti

Tavola 1.9 - Ricettività, utenza potenziale e percentuale di accoglienza con riferimento ai nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi

Regioni	Nidi d'infanzia						
	al 30/09/2000			periodo di riferimento	ultimi dati disponibili ad oggi		
	ricettività	utenza potenziale	% di accogl.za		ricettività	utenza potenziale ^(a)	% di accogl.za
Piemonte	11.160	103.839	10,7	01-07-05	14.000	107.217	13,1
Valle d'Aosta	390	3.162	12,3	31-12-04	415	3.386	12,3
Lombardia	23.594	243.651	9,7	31-12-03	33.784	261.098	12,9
Provincia Bolzano	591	16.490	3,6	31-12-04	928	15.885	5,8
Provincia Trento	1.763	14.776	11,9	31-12-04	2.075	15.090	13,8
Veneto	8.986	124.044	7,2	30-04-05	26.058	130.744	19,9
Friuli-Venezia Giulia	2.103	26.850	7,8	30-10-04	3.130	29.260	10,7
Liguria	3.199	33.064	9,7	31-12-04	4.183	34.572	12,1
Emilia-Romagna	17.110	93.672	18,3	31-12-03	25.518	106.716	23,9
Toscana	9.144	80.804	11,3	31-12-04	13.784	87.690	15,7
Umbria	2.268	19.531	11,6	31-12-04	2.504	21.173	11,8
Marche ^(b)	4.196	36.459	11,5	31-12-03	4.447	38.326	11,6
Lazio ^(c)	11.971	145.233	8,2	31-12-03	13.699	144.694	9,5
Abruzzo	1.340	33.047	4,1	30-09-00	1.340	32.771	4,1
Molise ^(d)	242	8.357	2,9	31-12-05	262	7.680	3,4
Campania	4.603	205.648	2,2	30-09-00	4.603	204.369	2,3
Puglia ^(b)	3.437	127.903	2,7	28-10-05	1.311	127.441	1,0
Basilicata	873	16.912	5,2	30-04-05	838	16.049	5,2
Calabria	1.167	60.641	1,9	30-09-00	1.167	59.799	2,0
Sicilia ^(e)	7.773	165.747	4,7	01-01-02	7.374	160.012	4,6
Sardegna	2.607	40.624	6,4	03-08-05	2.107	39.854	5,3
Totale	118.517	1.600.454	7,4		163.527	1.643.826	9,9

(a) il dato si riferisce alla popolazione 0-2 anni al 1° gennaio 2004

(b) gli ultimi dati disponibili ad oggi si riferiscono ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(c) il dato al 31/12/2003 si riferisce a 291 Comuni e 14 Municipi che hanno partecipato alla rilevazione

(d) dato parziale

(e) il dato si riferisce ai bambini iscritti

Tavola 1.10 - Liste di attesa nei nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma, al 30.9.2000 e all'ultima data disponibile ad oggi se posteriore al 2000

Regioni	al 30/09/2000			periodo di riferimento	ultimi dati disponibili ad oggi		
	bambini in lista di attesa	utenza potenziale	% bambini in lista di attesa		bambini in lista di attesa	utenza ^(a) potenziale	% bambini in lista di attesa
Piemonte ^(b)	3.596	103.839	3,5	31-12-03	7.989	107.217	7,5
Valle d' Aosta	357	3.162	11,3	31-12-04	193	3.386	5,7
Lombardia	9.815	243.651	4,0	31-12-03	0	261.098	0,0
Provincia Bolzano	239	16.490	1,4	31-12-04	313	15.885	2,0
Provincia Trento	603	14.776	4,1	31-12-04	349	15.090	2,3
Veneto	5.535	124.044	4,5	30-04-05	6.630	130.744	5,1
Friuli-Venezia Giulia	1.169	26.850	4,4		n.d.	29.260	n.c.
Liguria ^(c)	3.876	33.064	11,7	31-12-04	n.d.	34.572	n.c.
Emilia-Romagna ^(d)	4.330	93.672	4,6	31-12-03	5.816	106.716	5,4
Toscana	4.681	80.804	5,8	31-12-04	8.671	87.690	9,9
Umbria	842	19.531	4,3	31-12-04	778	21.173	3,7
Marche ^(e)	1.718	36.459	4,7	31-12-03	2.496	38.326	6,5
Lazio ^(f)	6.477	145.233	4,5	31-12-03	7.634	144.694	5,3
Abruzzo	278	33.047	0,8		n.d.	32.771	n.c.
Molise ^(g)	24	8.357	0,3	31-12-05	51	7.680	0,7
Campania	1.324	205.648	0,6		n.d.	204.369	n.c.
Puglia	1.052	127.903	0,8		n.d.	127.441	n.c.
Basilicata	230	16.912	1,4		n.d.	16.049	n.c.
Calabria	233	60.641	0,4		n.d.	59.799	n.c.
Sicilia	2.890	165.747	1,7		n.d.	160.012	n.c.
Sardegna	1.122	40.624	2,8		n.d.	39.854	n.c.

(a) il dato si riferisce alla popolazione 0-2 anni al 1° gennaio 2004

(b) il dato al 31/12/2003 è riferito ai soli nidi comunali

(c) il dato al 31/12/2004 è riferito al totale della lista di attesa di tutti i servizi educativi alla prima infanzia

(d) il dato si riferisce esclusivamente alle graduatorie comunali

(e) il dato, stimato dalla Regione, si riferisce ai soli nidi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(f) il dato al 31/12/2003 è riferito al solo Comune di Roma

(g) dato parziale

n.d. = dato non disponibile

n.c. = dato non calcolabile

Tavola 1.11 - Utenza aziendale in rapporto all'utenza complessiva dei nidi d'infanzia per Regione e Provincia autonoma - Ultimi dati disponibili ad oggi

Regioni	Periodo riferimento	Ricettività	di cui per utenza aziendale	di cui % utenza aziendale sul totale ricettività
Piemonte	01-07-05	14.000	n.d.	n.c.
Valle d'Aosta	31-12-04	415	n.d.	n.c.
Lombardia	31-12-03	33.784	n.d.	n.c.
Provincia Bolzano	31-12-04	928	43	4,6
Provincia Trento	31-12-04	2.075	n.d.	n.c.
Veneto	31-12-03	17.522	977	5,6
Friuli-Venezia Giulia	30-10-04	3.152	26	0,8
Liguria	31-12-04	4.183	577	13,8
Emilia-Romagna	31-12-03	25.518	59	0,2
Toscana	31-12-04	13.784	n.d.	n.c.
Umbria	31-12-04	2.504	n.d.	n.c.
Marche	31-12-03	4.447	n.d.	n.c.
Lazio	31-12-03	13.699	n.d.	n.c.
Abruzzo	30-09-00	1.340	n.d.	n.c.
Molise	31-12-05	262	n.d.	n.c.
Campania	30-09-00	4.603	n.d.	n.c.
Puglia	28-10-05	1.311	20	1,5
Basilicata	30-04-05	838	n.d.	n.c.
Calabria	30-09-00	1.167	n.d.	n.c.
Sicilia	01-01-02	7.374	n.d.	n.c.
Sardegna	03-08-05	2.107	n.d.	n.c.

n.d. = dato non disponibile

n.c. = dato non calcolabile

2. I servizi educativi integrativi

Tavola 2.1 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 30.9.2000

Regioni	Servizi educativi integrativi		
	pubblici	privati	totale
Piemonte	45	17	62
Valle d'Aosta	4	1	5
Lombardia	99	9	108
Provincia Bolzano	0	85	85
Provincia Trento	0	19	19
Veneto	50	39	89
Friuli-Venezia Giulia	7	2	9
Liguria	30	4	34
Emilia-Romagna	129	8	137
Toscana	57	6	63
Umbria	18	3	21
Marche	18	13	31
Lazio	19	12	31
Abruzzo	1	4	5
Molise	0	n.d.	0
Campania	13	n.d.	13
Puglia	3	2	5
Basilicata	0	n.d.	0
Calabria	1	2	3
Sicilia	0	n.d.	0
Sardegna	10	2	12
Totale	504	228	732

n.d. = dato non disponibile

Tavola 2.2 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2003

Regioni	Servizi educativi integrativi		
	pubblici	privati	totale
Piemonte	50	101	151
Valle d'Aosta	14	3	17
Lombardia	n.d.	n.d.	467
Provincia Bolzano	0	147	147
Provincia Trento ^(a)	2	n.d.	2
Veneto	n.d.	n.d.	n.d.
Friuli-Venezia Giulia	n.d.	n.d.	n.d.
Liguria	n.d.	n.d.	122
Emilia-Romagna	n.d.	n.d.	265
Toscana	153	29	182
Umbria	15	n.d.	15
Marche ^(b)	35	50	85
Lazio ^(c)	127	n.d.	127
Abruzzo	n.d.	n.d.	n.d.
Molise	n.d.	n.d.	4
Campania	n.d.	n.d.	n.d.
Puglia	n.d.	n.d.	n.d.
Basilicata	n.d.	n.d.	n.d.
Calabria	n.d.	n.d.	n.d.
Sicilia	n.d.	n.d.	n.d.
Sardegna	n.d.	n.d.	n.d.

(a) non è disponibile il dato relativo ai servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

(b) il dato si riferisce ai soli servizi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(c) il dato si riferisce a 291 Comuni e 14 Municipi che hanno partecipato alla rilevazione

n.d. = dato non disponibile

Tavola 2.3 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma - Ultimi dati disponibili ad oggi

Servizi educativi integrativi				
Regioni	periodo di riferimento	pubblici	privati	totale
Piemonte	01-07-05	51	156	207
Valle d'Aosta	31-12-04	15	2	17
Lombardia	31-12-03	n.d.	n.d.	467
Provincia Bolzano	31-12-04	0	129	129
Provincia Trento	31-03-05	2	91	93
Veneto	30-09-00	50	39	89
Friuli-Venezia Giulia	30-10-04	24	29	53
Liguria	31-12-04	n.d.	n.d.	132
Emilia-Romagna	31-12-03	n.d.	n.d.	265
Toscana	31-12-04	137	40	177
Umbria	31-12-04	31	n.d.	31
Marche ^(a)	31-12-03	35	50	85
Lazio ^(b)	31-12-03	127	n.d.	127
Abruzzo	30-04-05	9	13	22
Molise	31-12-05	n.d.	n.d.	4
Campania	30-09-00	13	n.d.	13
Puglia	30-09-00	3	2	5
Basilicata	30-09-00	0	n.d.	0
Calabria	30-09-00	1	2	3
Sicilia	31-12-05	529	0	529
Sardegna	03-08-05	46	6	52
Totale^(c)		1.073	559	2.500

(a) il dato si riferisce ai soli servizi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(b) il dato si riferisce a 291 Comuni e 14 Municipi che hanno partecipato alla rilevazione

(c) la somma tra servizi educativi integrativi pubblici e privati non porta al totale dei servizi integrativi, in quanto per alcune regioni non è stato fornito il dato rispetto a queste caratteristiche

n.d. = dato non disponibile

Tavola 2.4 - Servizi educativi integrativi pubblici e privati per Regione e Provincia autonoma; comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi

Regioni	Servizi educativi integrativi						
	al 30/09/2000			periodo di riferimento	ultimi dati disponibili ad oggi		
	pubblici	privati	totale		pubblici	privati	totale
Piemonte	45	17	62	01-07-05	51	156	207
Valle d'Aosta	4	1	5	31-12-04	15	2	17
Lombardia	99	9	108	31-12-03	n.d.	n.d.	467
Provincia Bolzano	0	85	85	31-12-04	0	129	129
Provincia Trento	0	19	19	31-03-05	2	91	93
Veneto	50	39	89	30-09-00	50	39	89
Friuli-Venezia Giulia	7	2	9	30-10-04	24	29	53
Liguria	30	4	34	31-12-04	n.d.	n.d.	132
Emilia-Romagna	129	8	137	31-12-03	n.d.	n.d.	265
Toscana	57	6	63	31-12-04	137	40	177
Umbria	18	3	21	31-12-04	31	n.d.	31
Marche ^(a)	18	13	31	31-12-03	35	50	85
Lazio ^(b)	19	12	31	31-12-03	127	n.d.	127
Abruzzo	1	4	5	30-04-05	9	13	22
Molise	0	n.d.	0	31-12-05	n.d.	n.d.	4
Campania	13	n.d.	13	30-09-00	13	0	13
Puglia	3	2	5	30-09-00	3	2	5
Basilicata	0	n.d.	0	30-09-00	0	0	0
Calabria	1	2	3	30-09-00	1	2	3
Sicilia	0	n.d.	0	31-12-05	529	0	529
Sardegna	10	2	12	03-08-05	46	6	52
Totale	504	228	732		1.073	559	2.500

(a) il dato al 31/12/2003 si riferisce ai soli servizi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(b) il dato al 31/12/2003 si riferisce a 291 Comuni e 14 Municipi che hanno partecipato alla rilevazione

n.d. = dato non disponibile

Tavola 2.5 - Servizi educativi integrativi a titolarità pubblica e privata per Regione e Provincia autonoma; composizione percentuale tra strutture pubbliche e private e comparazione della situazione al 30.9.2000 e ultimi dati disponibili ad oggi

Regioni	Servizi educativi integrativi											
	al 30/09/2000						ultimi dati disponibili ad oggi					
	pubblici		privati		totale		pubblici		privati		totale	
	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale	v.a.	in % sul tot. regionale
Piemonte	45	72,6	17	27,4	62	100,0	51	24,6	156	75,4	207	100,0
Valle d'Aosta	4	80,0	1	20,0	5	100,0	15	88,2	2	11,8	17	100,0
Lombardia	99	91,7	9	8,3	108	100,0	n.d.	n.c.	n.d.	n.c.	467	100,0
Provincia Bolzano	0	0,0	85	100,0	85	100,0	0	0,0	129	100,0	129	100,0
Provincia Trento	0	0,0	19	100,0	19	100,0	2	2,2	91	97,8	93	100,0
Veneto	50	56,2	39	43,8	89	100,0	50	56,2	39	43,8	89	100,0
Friuli-Venezia Giulia	7	77,8	2	22,2	9	100,0	24	45,3	29	54,7	53	100,0
Liguria	30	88,2	4	11,8	34	100,0	n.d.	n.c.	n.d.	n.c.	132	100,0
Emilia-Romagna	129	94,2	8	5,8	137	100,0	n.d.	n.c.	n.d.	n.c.	265	100,0
Toscana	57	90,5	6	9,5	63	100,0	137	77,4	40	22,6	177	100,0
Umbria	18	85,7	3	14,3	21	100,0	31	100,0	n.d.	n.c.	31	100,0
Marche ^(a)	18	58,1	13	41,9	31	100,0	35	41,2	50	58,8	85	100,0
Lazio ^(b)	19	61,3	12	38,7	31	100,0	127	100,0	n.d.	n.c.	127	100,0
Abruzzo	1	20,0	4	80,0	5	100,0	9	40,9	13	59,1	22	100,0
Molise	0	n.c.	n.d.	n.c.	0	100,0	n.d.	n.c.	n.d.	n.c.	4	100,0
Campania	13	100,0	n.d.	n.c.	13	100,0	13	100,0	0	0,0	13	100,0
Puglia	3	60,0	2	40,0	5	100,0	3	60,0	2	40,0	5	100,0
Basilicata	0	n.c.	n.d.	n.c.	0	100,0	0	n.c.	0	n.c.	0	100,0
Calabria	1	33,3	2	66,7	3	100,0	1	33,3	2	66,7	3	100,0
Sicilia	0	n.c.	n.d.	n.c.	0	100,0	529	100,0	0	0,0	529	100,0
Sardegna	10	83,3	2	16,7	12	100,0	46	88,5	6	11,5	52	100,0

(a) il dato al 31/12/2003 si riferisce ai soli servizi autorizzati in base alla nuova normativa vigente

(b) il dato si riferisce a 291 Comuni e 14 Municipi che hanno partecipato alla rilevazione

n.d. = dato non disponibile

n.c. = dato non calcolabile

3. Finanziamenti

Tavola 3.1 - Finanziamenti attribuiti dallo Stato a Regioni e Province autonome (art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) - Periodo 2002-2004

Regioni	Finanziamenti art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448		
	2002	2003	2004
Piemonte	3.433.722,08	6.885.197,51	10.771.740,63
Valle d'Aosta	141.821,52	282.625,41	432.919,45
Lombardia	7.957.895,54	16.049.489,23	21.224.567,94
Provincia Bolzano	424.501,45	841.331,18	1.235.467,13
Provincia Trento	449.459,69	902.822,25	1.266.267,55
Veneto	4.099.927,55	8.186.480,27	10.915.264,08
Friuli-Venezia Giulia	950.259,83	1.891.061,87	3.290.175,46
Liguria	1.529.705,62	3.061.279,21	4.528.790,99
Emilia-Romagna	3.326.091,38	6.604.025,05	10.580.699,97
Toscana	3.005.141,78	5.990.716,66	9.831.893,48
Umbria	669.587,63	1.341.519,42	2.462.566,18
Marche	1.242.323,57	2.501.860,62	4.013.127,26
Lazio	4.874.331,85	9.672.046,90	12.900.635,75
Abruzzo	863.197,88	1.761.449,72	3.676.756,34
Molise	240.159,66	468.271,53	1.196.496,79
Campania	5.317.637,08	10.652.137,93	14.974.370,54
Puglia	3.242.471,53	6.515.442,46	10.465.368,14
Basilicata	486.292,16	974.105,60	1.845.657,26
Calabria	1.799.339,74	3.616.208,14	6.168.468,80
Sicilia	4.522.627,45	8.909.125,05	13.778.157,71
Sardegna	1.423.504,99	2.892.803,99	4.440.608,55
Totale	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00

**I nidi e gli altri
servizi educativi
integrativi
per la prima infanzia**

LE RASSEGNE DOCUMENTALI

Norme nazionali, regionali e delle Province autonome relative ai servizi educativi per la prima infanzia*

La presente rassegna normativa organizza i documenti raccolti distinguendo il livello nazionale e, separatamente e specificamente, il livello di ognuna delle Regioni e Province autonome. Ogni sezione – così determinata – della Rassegna è introdotta da un elenco composto, in ordine delle seguenti parti:

- leggi;
- regolamenti;
- altre tipologie di atto.

Nell'elenco risultano evidenziati in colore i riferimenti degli atti il cui testo (integralmente o per le parti pertinenti alla materia) viene successivamente proposto.

La ricerca cronologicamente fa riferimento agli anni 1950-2006 ed è stata realizzata utilizzando come fonti la *Gazzetta ufficiale – Regioni* e la banca dati giuridica De Agostini – Sez. Legislazione regionale. Le norme raccolte sono state sottoposte alla verifica da parte degli uffici di referenza a livello centrale e delle singole Regioni e Province autonome e il materiale è stato quindi integrato sulla base delle proposte da essi suggerite.

Normativa nazionale e giurisprudenza costituzionale

Leggi e atti aventi forza di legge

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Pubblicata in G.U. 15 dicembre 1971, n. 316

Legge 29 novembre 1977, n. 891

Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, numero 1044

Pubblicata in G.U. 12 dicembre 1977, n. 337

Legge 26 aprile 1983, n. 131

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Pubblicata in G.U. 30 aprile 1983, n. 117

* Luigi Dalle Donne, giurista, Istituto degli Innocenti di Firenze

Legge 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica
Pubblicata in G.U. 29 dicembre 1992, n. 304

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305

Legge 28 agosto 1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; Art. 5 Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia
Pubblicata in G.U. 5 settembre 1997, n. 207

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); Art. 70 Disposizioni in materia di asili nido
Pubblicata in G.U. 29 dicembre 2001, n. 301 – suppl. ord. n. 285

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Art. 91. Asili nido nei luoghi di lavoro
Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2002, n. 305 – suppl. ord. n. 240

Atti amministrativi

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 31 dicembre 1983

Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.
Pubblicato in G.U. 17 gennaio 1984, n. 16

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto 11 ottobre 2002

Istituzione del Fondo per gli asili nido
Pubblicato in G.U. 21 novembre 2002, n. 273

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto 16 maggio 2003

Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi
Pubblicato in G.U. 27 agosto 2003, n. 198

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE E MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

Decreto interministeriale 16 maggio 2003

Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi

Publicato in G.U. 27 agosto 2003, n. 198

CONFERENZA UNIFICATA (EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)

Seduta del 15 aprile 2003

Delibera della Conferenza Unificata Stato-Regioni di definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002)

Giurisprudenza
costituzionale

Sentenza Corte Cost. 370/2003

Sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70 “Disposizioni in materia di asili nido”

Publicata in G.U. 31 dicembre 2003

Sentenza Corte Cost. 320/2004

Sentenza 28 ottobre 2004, n. 320 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91 “Asili nido nei luoghi di lavoro”

Publicata in G.U. 10 novembre 2004

Testi normativi

LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Publicata in G.U. 15 dicembre 1971, n. 316

Art. 1.

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-1976, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa una tantum di lire 40 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Quest'ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonché per quelli gestiti da enti locali.

Art. 2.

Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanità tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 della legge 16-5-1970 n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art. 3

Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Art. 4

Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa.

Art. 5

Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorità di intervento e le norme e i tempi di attuazione.

Il piano regionale è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 6

La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

- 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;
- 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;

- 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
- 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Art. 7

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

Art. 8

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS o da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuta dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

Art. 9

Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'art. 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:

- a) Dai contributi di cui al precedente art. 8 che l'INPS verserà semestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;
- b) Da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 14 miliardi per l'anno 1974, 16 miliardi per l'anno 1975 e 18 miliardi per l'anno 1976.

Art. 10

All'onore derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:

- a) Con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente art. 9;
- b) Quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

L'art. 11 della l. 26 agosto 1950, n. 860, è abrogato.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 DICEMBRE 1983**

Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

Publicato in G.U. 17 gennaio 1984, n. 16.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) **asili nido**;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

LEGGE 28 AGOSTO 1997, N. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

Pubblicata in G.U. 5 settembre 1997, n. 207

(omissis)

Art. 5.**(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)**

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

- a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
- b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

Pubblicata in G.U. 29 dicembre 2001, n. 301 – suppl. ord. n. 285

(omissis)

Art. 70.**Disposizioni in materia di asili nido**

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(omissis)

LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2002, n. 305 – suppl. ord. n. 240

(omissis)

Art. 91**(Asili nido nei luoghi di lavoro)**

1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

- a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
- b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
- c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

- a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
- b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
- c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.

6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(omissis)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 OTTOBRE 2002

Art. 70 legge 28 dicembre 2001 n. 448 – Legge finanziaria 2002 concernente l'istituzione del Fondo per gli asili nido

Pubblicata in G.U. 29 dicembre 2001, n. 301 – suppl. ord n. 285

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)", che istituisce il Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ripartire annualmente tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro-nidi nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004";

Visto il decreto 17 maggio 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di favorire lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in maniera omoge-

nea ed equilibrata sul territorio nazionale, così da superare le attuali differenze nella distribuzione sul piano regionale;

Considerato che gli asili nido devono garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e 3 anni e nel contempo assicurare il sostegno alle famiglie ed ai genitori nello svolgimento delle loro responsabilità;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione delle risorse per l'anno 2002 del Fondo di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sulla base dell'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica della popolazione infantile residente di età compresa tra 0 e due anni, nonché sulla base dei livelli di occupazione e di disoccupazione femminile e della domanda insoddisfatta di posti nido, rilevati in ogni regione;

Acquisito il parere positivo della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 1° agosto 2002;

Decreta:

Articolo 1

1. Le risorse del Fondo per gli asili nido istituito all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono ripartite tra le regioni al fine di favorire lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia ed in particolare per il perseguimento delle finalità indicate ai commi 2 e 4 del citato articolo.

2. La dotazione del Fondo per gli asili nido per l'anno 2002, fissata in Euro 50.000.000, è ripartita come indicato nella tabella A allegata, che è parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri ed avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT:

- tasso demografico 0-2 anni (nella misura del 50%)
- tasso di occupazione femminile (nella misura del 20%)
- tasso di disoccupazione femminile (nella misura del 15%)
- fabbisogno teorico secondo il criterio delle liste di attesa (nella misura del 15%)

ALLEGATO:

Tabella A

Piemonte	€	3.433.722,08
Valle d'Aosta	€	141.821,52
Lombardia	€	7.957.895,54
Trentino-A.A.	€	873.961,15
Bolzano	€	424.501,45
Trento	€	449.459,69
Veneto	€	4.099.927,55
Friuli-Venezia Giulia	€	950.259,83
Liguria	€	1.529.705,62
Emilia-Romagna	€	3.326.091,38
Toscana	€	3.005.141,78
Umbria	€	669.587,63
Marche	€	1.242.323,57
Lazio	€	4.874.331,85
Abruzzo	€	863.197,88
Molise	€	240.159,66
Campania	€	5.317.637,08
Puglia	€	3.242.471,53
Basilicata	€	486.292,16
Calabria	€	1.799.339,74
Sicilia	€	4.522.627,45
Sardegna	€	1.423.504,99
Totale	€	50.000.000,00

N.B. La tabella è stata elaborata sulla base dei seguenti criteri ed avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT:

- tasso demografico dei bambini da 0 a 2 anni nelle diverse Regioni (nella misura del 50%);
- tasso occupazionale femminile (nella misura del 20%);
- tasso di disoccupazione femminile (nella misura del 15%);
- fabbisogno teorico basato sul criterio della liste di attesa (nella misura del 15%).

In particolare, il tasso delle donne occupate e disoccupate fa riferimento alle donne in età fertile (15-49 anni) ed inoltre, il tasso delle disoccupate tiene conto delle donne in cerca di prima occupazione e delle licenziate.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 MAGGIO 2003

Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi

Publicato in G.U. 27 agosto 2003, n. 198

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, ed in particolare l’articolo 91, che istituisce dall’anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 91, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione del prospetto di domanda da presentare per l’ammissione al finanziamento, nonché le relative modalità di trasmissione;

Visto il decreto in pari data del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, che definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti, ai sensi del comma 4 del citato articolo 91;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce il prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nonché le relative modalità di trasmissione della domanda.

Articolo 2

Modalità e termini di presentazione delle richieste

1. La richiesta di finanziamento deve a pena di inammissibilità:
 - a) essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori, via Fornovo, n. 8, pal. A – 00192 Roma;

- b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., o inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica asili.nido@minwelfare.it, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto; nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante;
- c) essere redatta secondo il modello allegato, che forma parte integrante del presente decreto, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti;
- d) essere inoltrata unitamente agli allegati A e B, debitamente compilati, che formano parte integrante del presente decreto;
- e) indicare la stima dei tempi di realizzazione dell'opera ammessa al finanziamento, con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi stimati necessari per il completamento di ciascuna fase;
- f) indicare l'entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in valore percentuale del costo di progettazione dell'opera;
- g) indicare la stima del costo di esecuzione dell'opera.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DECRETO 16 MAGGIO 2003**

Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi
Pubblicato in G.U. 27 agosto 2003, n. 198

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", ed in particolare l'articolo 91, che istituisce dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Visto, in particolare, il comma 4 del citato articolo 91, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le

pari opportunità, per la determinazione dei criteri per la concessione dei finanziamenti;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), per la realizzazione, da parte dei datori di lavoro, di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Articolo 2

Principi

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 91 della legge n. 289 del 2002, devono rispettare i seguenti principi:

- a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
- b) i finanziamenti devono essere rimborsati al 50 per cento, mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
- c) i finanziamenti devono essere equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

Requisiti soggettivi e oggettivi

1. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto può essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3 dell'articolo 91 della legge n. 289 del 2002, sia da singoli datori di lavoro che da più datori di lavoro congiuntamente. In questo ultimo caso è necessario indicare il soggetto capofila.

2. In ogni caso, ciascun soggetto non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una domanda di finanziamento ai sensi dell'articolo 91 della legge n. 289 del 2002.

3. L'ambito operativo dei progetti di cui all'articolo 91 della legge n. 289 del 2002 attiene alla progettazione e realizzazione di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, con esclusione delle spese di gestione.

Articolo 4

Criteri per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto sono concessi sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruità dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera;
- b) tempi di realizzazione (progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attività);
- c) congruità e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro.

2. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti già finanziati con altre risorse pubbliche.

3. Al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio nazionale nella concessione dei finanziamenti, si tiene conto della provenienza delle domande pervenute e ritenute ammissibili, anche in relazione alle condizioni economico-produttive della area territoriale di provenienza, al tasso demografico (bambini 0-2 anni), al numero di bambini senza posto nido o in lista di attesa, al tasso delle donne occupate in età fertile (tra i 15 e i 49 anni).

4. Fatti salvi i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il cui rispetto è necessario ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, questi ultimi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 5 del articolo 91 della legge n. 289 del 2002, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 5

Commissione tecnica di valutazione

1. L'esame delle domande presentate ai fini dell'ammissione al finanziamento è effettuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 del presente decreto ed è affidato ad un'apposita Commissione tecnica nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composta dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori e da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro per le pari opportunità.

2. La Commissione tecnica di valutazione è presieduta dal Diretto-

re generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.

Articolo 6

Elenco dei progetti ammessi al finanziamento

1. L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 5 del presente decreto, viene approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 7

Adempimenti successivi

1. I datori di lavoro cui è comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto presentato trasmettono, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, una dichiarazione di accettazione, corredata dai seguenti documenti:

- a) estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato;
- b) dichiarazione del legale rappresentante recante l'indicazione della data di avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche;
- c) impegno a rispettare la normativa edilizia vigente.

Articolo 8

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I progetti possono essere ammessi a finanziamento fino ad un massimo dell'80 per cento del costo complessivo del progetto. Gli eventuali compensi per consulenza e progettazione sono rimborsabili fino ad un importo massimo dell'8 per cento del costo complessivo del progetto.

2. Per ogni progetto ammesso al finanziamento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorda con il beneficiario il piano di ammortamento, sulla base dei principi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Il finanziamento non può superare, in ogni caso, i seguenti importi:

- a) per la realizzazione di nidi aziendali: € 125.000,00;
- b) per la realizzazione di micro-nidi aziendali: € 75.000,00.

4. Il finanziamento è così erogato:

- a) una prima quota, pari al 20 per cento del contributo assegnato, è versata all'atto dell'accettazione da parte del datore di lavoro,

previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 7 del presente decreto;

- b) una ulteriore quota, pari al 50 per cento, è versata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività diretta all'attivazione del progetto;
- c) il saldo, pari al restante 30 per cento, è versato al termine della realizzazione del progetto, previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti e previa verifica, da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della politiche sociali, della concreta attuazione del progetto, della conformità dell'opera alla normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asilo nido e micro-nidi.

5. Il beneficiario, o nel caso di più proponenti il capofila, presenta, inoltre, una dettagliata relazione finale, attestante l'opera realizzata in coerenza con il progetto presentato, nonché il concreto avvio delle attività relative all'asilo nido o al micro-nido.

6. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo assegnato, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dispone la restituzione delle somme già versate, con i relativi interessi legali, le quali vengono assegnate al primo soggetto il cui progetto segue, in elenco, nell'ambito territoriale di riferimento, quelli già ammessi al finanziamento.

CONFERENZA UNIFICATA

SEDUTA DEL 15 APRILE 2003

Delibera della Conferenza Unificata di definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

Repertorio Atti n. 645/C.U. del 15 aprile 2003

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che istituisce all'articolo 70, comma 1, il Fondo per gli asili nido, prevedendo, al comma 2, che gli stessi, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

VISTO il comma 3 del citato articolo 70 che dispone la ripartizione tra le Regioni delle suddette risorse che, da queste ultime, sono poi ripartite tra i Comuni che ne facciano richiesta per la costruzione

e la gestione degli asili nido nonché dei micro-nidi nei luoghi di lavoro;

VISTO il comma 5 del suddetto articolo 70 che dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, possono istituire nell'ambito dei propri uffici i suddetti micro-nidi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la proposta in oggetto trasmessa dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 28 novembre u.s, prot. n.1218/2002/GAB, di concerto con il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, sede tecnica il 10 dicembre u.s, il rappresentante della Regione Veneto, a nome del Coordinamento tecnico interregionale, ha consegnato un documento di osservazioni, precisando che la materia oggetto del provvedimento in esame, a seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, è di competenza esclusiva delle Regioni e che il rappresentante dell'ANCI ha condiviso quanto espresso dai rappresentanti delle Regioni e che, in quella sede, sono state concordate, tra i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI ulteriori modifiche, sulle quali i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento per le pari opportunità hanno convenuto, proponendo un nuovo testo recante una apposita previsione per determinare la ricettività massima dei micro-nidi nei luoghi di lavoro (fino a 10 bambini) senza indicazione di un numero minimo;

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002, il provvedimento è stato rinviato su richiesta dei Presidenti delle Regioni per ulteriori approfondimenti, condivisa dall'ANCI, UPI e UNCEM;

RILEVATO la nota del 17 febbraio 2003, con la quale il Ministro per le pari opportunità ha trasmesso nuovamente il testo del provvedimento;

CONSIDERATO che, in sede tecnica il 18 marzo u.s. sono state concordate alcune modifiche al testo del provvedimento, trasmesse con successiva nota del Ministero del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità del 24 marzo 2003;

VISTA la nota del 1° aprile 2003, con la quale l'ANCI ha proposto una modifica al testo concordato, inviata alle Regioni e alle Amministrazioni centrali per le loro valutazioni;

VISTE le successive note dell'8 aprile 2003 della Regione Veneto che, a nome del Coordinamento interregionale, ha comunicato di condividere la proposta dell'ANCI e del Dipartimento per le pari opportunità e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che hanno comunicato avviso favorevole alla suddetta proposta;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole al-

l'adozione della delibera in oggetto, precisando comunque che il provvedimento è lesivo dell'autonomia regionale;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante dell'ANCI e i Presidenti dell'UPI e dell'UNCCEM hanno espresso avviso favorevole;

DELIBERA

la definizione dei seguenti standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Al fine di garantire forme organizzative flessibili per i micro-nidi nei luoghi di lavoro in relazione alla loro particolare struttura vengono definiti i seguenti standard minimi organizzativi:

1. I micro-nidi nei luoghi di lavoro rientrano nel sistema dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati dalla specifica normativa regionale e dagli appositi regolamenti comunali, ove esistenti.

L'ammissione ai micro-nidi nei luoghi di lavoro è rivolta ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di una o più strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo.

2. Le figure educative presenti nel micro-nido devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido.

3. L'ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della rete dei servizi alla prima infanzia presenti sul territorio.

L'apertura dei micro-nidi è concordata tra l'ente gestore e i genitori lavoratori secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino.

4. Il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello previsto dalla normativa vigente per gli asili nido.

5. La superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.

6. Devono essere previsti spazi distinti per lattanti, semidivezzi, oltre a spazi per i servizi generali e per gli operatori.

Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo, riposo e igiene personale. Le funzioni di gioco, pranzo e riposo sono articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età.

Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti educativi.

7. I micro-nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garan-

tire, secondo la normativa vigente, l'accessibilità e l'agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.

8. Nella Carta del Servizio o regolamento interno sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi del micro-nido, le modalità di funzionamento degli stessi, e di partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte dei genitori.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 370/2003

Sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70 “Disposizioni in materia di asili nido”

Pubblicata in G.U. 31 dicembre 2003

Oggetto della causa:

Legge finanziaria dello stato – Disposizioni in tema di asili-nido – Questione di legittimità costituzionale – Ricorsi in via principale delle regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria – Separazione e riserva di decisione di altre questioni proposte con gli stessi ricorsi sulla stessa legge.

Separazione, per ragioni di omogeneità di materia, della trattazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e riserva di decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con gli stessi ricorsi sulla stessa legge.

MASSIMA N. 28168

Titolo

Maternità e infanzia – Asili-nido – Disposizioni di legge dello stato – Attribuzione della materia alle «competenze fondamentali dello stato» – Ricorsi regionali in via principale – Contrasto con il principio di sussidiarietà per l'allocazione di funzioni amministrative – Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «fondamentali dello stato».

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 70, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente alle parole “fondamentali dello Stato”. Appare, infatti, estraneo e contraddittorio con l'art. 117 della Costituzione – ed estraneo al quadro costituzionale per come ricostruito – affermare che gli asili nido rientrino “tra le competenze fonda-

mentali dello Stato”; in riferimento, poi, alle funzioni amministrative, tale disposizione contrasta con l’art. 118 della Costituzione e con il principio di sussidiarietà, da questa disposizione individuato quale normale criterio di allocazione di tali funzioni, che ne impone la ordinaria spettanza agli enti territoriali minori, già, peraltro, attributari di queste in base alla legislazione vigente.

MASSIMA N. 28169

Titolo

Maternità e infanzia – Asili-nido – Realizzazione nelle amministrazioni statali e di enti pubblici nazionali – “Standard” organizzativi – Definizione in sede di conferenza unificata – Ricorsi della regione toscana in via principale – Lesione della competenza legislativa concorrente delle regioni – Illegittimità costituzionale (limitatamente alle parole specificate in dispositivo).

Testo

È costituzionalmente illegittimo l’art. 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente alle parole “i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Dalla molteplicità di ambiti materiali toccati dalla disciplina degli asili nido discende, infatti, l’impossibilità di negare la competenza legislativa delle singole Regioni, in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l’organizzazione degli asili, seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

MASSIMA N. 28170

Titolo

Maternità e infanzia – Asili-nido – Disposizioni della legge dello stato – Istituzione di un fondo per gli asili-nido, modalità di riparto annuo ad opera del ministro del lavoro e ripartizione tra i comuni da parte delle regioni – Ricorsi regionali in via principale – Contrasto con il principio del finanziamento statale di funzioni pubbliche regionali e locali senza vincolo di destinazione – Illegittimità costituzionale nei limiti di cui in motivazione.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l’art. 70, commi 1, 3, 8 e 4, limitatamente alle parole “nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio

e di quelle aggiuntive di cui al comma 3”, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Dal momento, infatti, che l’attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali, è contraria alla disciplina costituzionale vigente – nel cui sistema è previsto che per il funzionamento delle normali funzioni di regioni ed enti locali lo Stato possa erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui al terzo comma dell’art. 119 della Costituzione – la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato, che viola in modo palese l’autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle regioni e degli enti locali e mantiene allo Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce. Appare, peraltro, evidente l’urgenza dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, altrimenti contraddicendo il diverso riparto di competenze ivi configurato ed esponendo interi ambiti settoriali a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco.

MASSIMA N. 28171

Titolo

Imposte e tasse – Oneri deducibili – Asili-nido – Disposizioni della legge dello stato – Spese di partecipazione alla gestione di micro-nidi nei luoghi di lavoro – Deducibilità dalle imposte sul reddito, nella misura determinata con decreto ministeriale – Mancata esclusione della riferibilità a tributi regionali e locali – Ricorso della regione Marche – Riferibilità della disposizione alle sole imposte statali – Non fondatezza della questione.

Testo

La norma di cui all’art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – censurata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, “nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro si possa riferire a tributi diversi da quelli statali” – non si riferisce a imposte regionali o locali, ma riguarda le sole imposte statali sui redditi dei genitori e dei datori di lavoro, rispetto alle quali le regioni e gli enti locali possono semplicemente aggiungere aliquote addizionali, senza peraltro alcun potere in tema di determinazione degli oneri deducibili. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, prospettata sulla base di un’erronea lettura (di una norma oggetto di interpretazione autentica, su profili peraltro irri-

levanti nel presente giudizio). – Sugli attuali limitati poteri tributari delle regioni, rinvio alle sentenze n. 311, n. 297 e n. 296/2003.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 320/2004

Sentenza 28 ottobre 2004, n. 320 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91 “Asili nido nei luoghi di lavoro”

Pubblicata in G.U. 10 novembre 2004

Oggetto della causa:

Ricorso regionale – Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale – Trattazione separata – Riserva di ulteriori decisioni.

La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2, 5 e 15, e dell'art. 91, commi da 1 a 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, restando riservata a separato giudizio la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte con i medesimi ricorsi, nei confronti di altre disposizioni della legge n. 289 del 2002.

MASSIMA N. 28818

Titolo

Asili nido nei luoghi di lavoro – Deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro – Ricorsi delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto – Ritenuta lesione della potestà normativa delle regioni – Irrilevanza della censura in carenza di specifica argomentazione – Inammissibilità.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione e fondata sull'assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido – e cioè in una materia di competenza asseritamente residuale delle Regioni o concorrente – sia della creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro. Tali censure, infatti, non sono riferibili al comma 6 dell'art. 91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 70 della legge n. 448 del 2001 (che prevede la deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro), ma si riferiscono chiaramente ai precedenti 5 commi del me-

desimo art. 91, con la conseguenza che non appaiono sorrette da alcuna specifica argomentazione le censure di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002.

MASSIMA N. 28819

Titolo

Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale – Asili nido nei luoghi di lavoro – Fondo ministeriale per il finanziamento dei datori di lavoro – Ricorsi delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto – Lesione della competenza legislativa regionale nelle materie dell'istruzione e della tutela del lavoro, introduzione di un fondo settoriale in violazione dell'autonomia finanziaria regionale – Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, l'art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dove è previsto un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido, nonché la creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro. Ed infatti, la disciplina degli asili nido – pur non potendo essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. – ricade nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che in questi ambiti il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella contenuta nei primi cinque commi dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, mediante la quale organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido nei luoghi di lavoro; d'altra parte, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze. – Sulla disciplina degli asili-nido quale oggetto di materia legislativa concorrente v. la richiamata sentenza n. 370/2003. – Sui limiti posti alla competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, v. la richiamata sentenza n. 14/2004.

**Normativa regionale
ABRUZZO**

Leggi

L.R. Abruzzo 31 ottobre 1986, n. 56

Concessione di contributi finanziari ai Comuni e loro Consorzi per le spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento di asili nido comunali
Pubblicata in B.U. 25 novembre 1986, n. 26

L.R. Abruzzo 2 maggio 1995, n. 95

Provvidenze in favore della famiglia
Pubblicata in B.U. 23 maggio 1995, n. 12

L.R. Abruzzo 23 maggio 1997, n. 49

Concessione di contributi finanziari ai comuni e loro consorzi per l'acquisto degli arredi per gli asili nido finanziati con la L.R. n. 56 del 1986
Pubblicata in B.U. 27 giugno 1997, n. 11

L.R. Abruzzo 16 luglio 1997, n. 66

Tutela del diritto al gioco dei bambini e promozione e sviluppo delle ludoteche
Pubblicata in B.U. 8 agosto 1997, n. 14

L.R. Abruzzo 12 novembre 1997, n. 125

Promozione del servizio di assistenza familiare per l'infanzia
Pubblicata in B.U. 21 novembre 1997, n. 18

L.R. Abruzzo 23 dicembre 1999, n. 140

Promozione della città dei bambini e delle bambine.
Pubblicata in B.U. 28 dicembre 1999, n. 30 straordinario

L.R. Abruzzo 28 aprile 2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
Pubblicata in B.U. 9 giugno 2000, n. 16

L.R. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46

Interventi a sostegno degli stranieri immigrati
Pubblicata in B.U. 17 dicembre 2004, n. 39-bis

L.R. Abruzzo 4 gennaio 2005, n. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona
Pubblicata in B.U. 14 gennaio 2005, n. 3

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Abruzzo 26 giugno 2001, n. 565

Direttive generali di attuazione della l.r. 76/2000 – Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia
Pubblicata sul B.U. 1° agosto 2001, n. 87 speciale

Delib. G.R. Abruzzo 26 giugno 2002, n. 448

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, Articolo 6. Programma triennale per i Servizi Educativi per la prima infanzia: rinvio all'anno 2003, n. 76. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lettera B) e comma 2 della legge e modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a comuni e province
 Pubblicata in B.U. 24 luglio 2002, n. 96 speciale

Delib. G.R. Abruzzo 12 settembre 2005, n. 852

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, Articolo 6. Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia: rinvio all'anno 2006. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 16, comma I e all'art. 17, comma I, lettera B) e comma 2 della legge. Modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a comuni e province. Anno 2005
 Pubblicata in B.U. 12 ottobre 2005, n. 50

Testo normativo

L.R. ABRUZZO 28 APRILE 2000, N. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
 Pubblicata in B.U. 9 giugno 2000, n. 16

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1****Finalità ed obiettivi.**

1. La Regione disciplina, con la presente legge, i servizi educativi per la prima infanzia, uniformandosi ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna, della valorizzazione della differenza di genere, della partecipazione, della integrazione tra le diverse culture, promuovendo il diritto all'educazione, all'istruzione, la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

2. La Regione eroga, in favore dei comuni e loro associazioni, contributi per la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia e per la gestione dei servizi stessi.

TITOLO II – I SERVIZI EDUCATIVI

Art. 2

Tipologie dei servizi.

1. I servizi educativi per la prima infanzia si articolano in:

- a) nidi d'infanzia;
- b) servizi integrativi ai nidi d'infanzia.

Art. 3

Nidi d'infanzia.

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino.

Concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed educazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, tutelando e garantendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, in un contesto che favorisce pari opportunità di sviluppo.

2. Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro quotidiano e continuativo affidamento a figure professionalmente competenti, diverse da quelle parentali, e le aiuta, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

3. In relazione alle scelte educative, alle condizioni socio-professionali dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificati sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro recettività, ferma restando l'adozione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.

4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi d'infanzia che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micro-nidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima del micro-nido sarà determinata dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al successivo Articolo 10.

Art. 4**Servizi integrativi ai nidi d'infanzia.**

1. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.

I servizi integrativi possono comprendere:

- a) servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono, in un contesto che garantisca occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti genitori ed educatori (centri per bambini e genitori);
- b) servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti ai bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni affidati ad educatori con specifiche competenze professionali per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un ambito di cura per i bambini, organizzato ed attrezzato per consentire loro opportunità educative, di socialità e comunicazione con i propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;
- c) servizi educativi e di cura sia presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi ed a mettere a disposizione spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a questo scopo (educatore familiare) sia presso il domicilio degli educatori, con le stesse caratteristiche di professionalità, nonché di stabilità e continuità degli interventi sulla base di standard strutturali ed organizzativi individuati dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al successivo Articolo 10.

Art. 5

Integrazione dei bambini disabili.

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende U.S.L. e con i servizi sociali dei comuni, garantiscono il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'Articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate», nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende U.S.L. ed i comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I – I SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 6

La Regione

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito degli obiettivi della programmazione regionale, approva il Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia.

2. La Regione, inoltre, esercita le seguenti funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo Articolo 10:

- a) programmazione ed indirizzo degli interventi di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi;
- b) definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li connotano;
- c) definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi;
- d) definizione di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
- e) verifica dell'attuazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia;
- f) ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, secondo i criteri previsti dalle specifiche leggi di finanziamento;

- g) ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 7

La Provincia.

Le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) attuano, sulla base delle linee di indirizzo del Piano triennale di cui al precedente Articolo 6, iniziative di formazione per gli operatori ed i coordinatori pedagogici dei servizi educativi;
- b) provvedono, in collaborazione con i comuni e loro associazioni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale, per l'attuazione del sistema informativo di cui all'Articolo 14 della presente legge.

Art. 8

Il Comune.

1. I comuni e loro associazioni, sono gli Enti titolari delle funzioni in materia degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
- b) promuovono ed attuano interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia del proprio territorio;
- c) concorrono con le province nella definizione degli obiettivi relativi agli interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
- d) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;
- e) realizzano le strutture per i servizi educativi per la prima infanzia e provvedono al loro recupero, adeguamento, manutenzione e ristrutturazione;
- f) concedono l'autorizzazione di cui al successivo Articolo 9.

CAPO II – I SOGGETTI PRIVATI

Art. 9

Autorizzazione.

1. I comuni autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi educativi per la prima infanzia nel rispetto della normativa vigente per le strutture pubbliche.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attività, nel rispetto delle direttive generali per l'attuazione della presente legge di cui al successivo Articolo 10.

TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE

Art. 10

Direttive generali di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi di entrata in vigore della presente legge, approva le direttive generali per l'attuazione della presente legge, prevedendo, in particolare:

- a) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia di cui agli articoli 3) e 4) della presente legge;
- b) i requisiti tecnico-strutturali;
- c) gli standard minimi di idoneità degli ambienti;
- d) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori impegnati nei servizi e di quelli impegnati per la direzione e coordinamento degli stessi;
- e) la formazione del personale;
- f) la direzione, la organizzazione e la gestione dei servizi.

Art. 11

Gestione dei servizi.

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

- a) dai comuni, singoli o associati;
- b) da soggetti privati scelti da comuni, singoli o associati, mediante procedura ad evidenza pubblica;
- c) da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento.

Art. 12

Regolamenti comunali.

1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito dei propri regolamenti, da adeguarsi a seguito della approvazione delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente Articolo 10, determinano le modalità di funzionamento, i criteri di accesso ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi ai nidi d'infanzia e determinano le misure a sostegno per l'accesso ai servizi medesimi, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, alle condizioni socio economiche e professionali dei genitori, nonché ai bambini portatori di handicap.

Art. 13

Personale.

1. All'interno dei profili professionali stabiliti al sensi dell'Articolo 129 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 129 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativamente ai profili professionali, gli educatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi dovranno essere dotati dello stesso titolo di studio, anche al fine di garantire la mobilità tra i diversi servizi.

3. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori, assicurano le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione e a quanto specificato dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente Articolo 10, sia per il personale educativo e ausiliario, che per il personale di direzione e coordinamento.

Art. 14

Sistema informativo.

1. I comuni e gli enti gestori dei servizi per l'infanzia sono tenuti a fornire informazioni e dati statistici alla Regione, anche ai fini dell'attuazione dell'Osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 «Piano sociale regionale 1998/2000» e di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», nel rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Art. 15

Compiti delle strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali esercitano la tutela e la vigilanza tecnico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia mediante interventi costanti.

2. Le Aziende Unità Sanitarie Locali individuano, inoltre, forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'Articolo 5 della presente legge.

Art. 16

Indagini, studi e ricerche.

1. La Giunta regionale, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, può attribuire al direttore dell'Area "Qualità della Vita e Promozione Sociale", una dotazione fino al quattro per cento dello stanziamento previsto, per i servizi educativi per la prima infanzia, nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali; al fine di promuovere l'attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia, in collaborazione con le Università, gli Enti e gli Istituti di Ricerca e Documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali.

2. Nell'attività di studio di cui al comma precedente è compreso l'affidamento dell'incarico di consulenza per la predisposizione delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente Articolo 10.

3. Il fondo di cui al precedente comma 1 può, inoltre, essere utilizzato anche per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale della struttura e per dotare la stessa di strumenti operativi necessari per la gestione della presente legge.

TITOLO V – CONTRIBUTI REGIONALI

CAPO I – FINALITÀ E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Art. 17

Contributi a comuni e province.

1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, concede contributi

1.1) ai comuni e loro Associazioni e società a totale capitale pubblico, costituite ai sensi della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per:

- a) la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia;
- b) la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali.

1.2) alle province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 18

Compartecipazione regionale.

1. La Regione partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'Articolo 1, comma 2, attraverso la concessione di:

- a) contributi per la costruzione, acquisto ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore al cinquanta per cento della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti della spesa ammissibile. I contributi sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può comunque superare il miliardo di lire per ciascun ente richiedente;
- b) contributi per l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore all'ottanta per cento dell'investimento, corrisposti, in conto capitale, direttamente agli enti interessati, per un massimo di L. 80.000.000;
- c) i contributi in conto capitale derivanti dal fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente "Disposizioni per il bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)" per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro nidi nei luoghi di lavori nella misura massima del 50% della spesa ammissibile a finanziamento per un massimo di € 500.000,00 e dell'80% per l'arredamento per un massimo di € 40.000,00.

Art. 19

Modalità di accesso ai contributi regionali in conto rata mutuo.

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'Articolo 18, comma 1, lettera a) della presente legge, i soggetti interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta regionale – Direzione regionale Infrastrutture, mobilità, edilizia residenziale e aree urbane – L'Aquila, entro il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale. Fa fede il timbro postale di partenza.

Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione con la quale:

- si approva il progetto preliminare ed il relativo quadro economico della spesa, per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia e si impegna l'ente a garantirne la gestione, almeno per la durata del mutuo;
- si dà atto che il progetto rispetta le caratteristiche tecniche e gli standard strutturali e qualitativi vigenti;
- si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico del bilancio dell'ente richiedente, che non potrà comunque essere inferiore al

cinquanta per cento della spesa complessiva prevista nel quadro economico del progetto;

- si individua l'Istituto al quale si rivolgerà la richiesta di mutuo;
- si impegna l'ente, nella redazione del progetto esecutivo, a non modificare restrittivamente le caratteristiche individuate nel preliminare approvato;
- si dichiara il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni, iscritti nell'anno di riferimento, ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune, singolo o associato, ovvero il numero dei bambini, così come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione.

2. In caso di variazione dei tassi di ammortamento, gli enti possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempre che vengano accesi mutui ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalità prevista all'Articolo 18, comma 1 della presente legge.

Art. 20

Assunzione di mutui.

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'Articolo 18, comma 1, lettera a), i comuni, singoli o associati, devono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di credito abilitati.

2. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione:

- adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'Istituto mutuante;
- deliberazione di approvazione del progetto definitivo o esecutivo delle opere da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici. La stessa deliberazione deve comunque contenere l'attestazione che il progetto è conforme agli standard tecnico-strutturali e qualitativi vigenti e rispetta le caratteristiche già individuate nel progetto preliminare ammesso a finanziamento;
- deliberazione di assunzione del mutuo.

L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui al D.M. 7 gennaio 1998 del Ministero del tesoro, trasmessa dai comuni, singoli o associati, direttamente all'Istituto mutuante.

1. Il saldo del mutuo è erogato dall'Istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione – Ente mutuatario, nel rispetto della normativa vigente, approvato dal Comune, singolo o associato ed omolo-

gato con atto del dirigente della struttura competente della Direzione Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale ed Aree Urbane.

Art. 21

Termini temporali, prescrizioni e vincoli.

1. Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano appaltati entro dodici mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento.

Tale termine può essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale.

2. Gli Enti interessati sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale ed Aree urbane, si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesoriери degli enti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

4. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'ente beneficiario, che ne curerà la copertura con propri fondi.

Art. 22

Utilizzazione somme disponibili.

1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'Articolo 18 della presente legge, i comuni, singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite, dandone comunicazione anche alla Regione.

Art. 23

Contributi regionali in conto capitale.

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'Articolo 18, comma 1, lett. b della presente legge, i soggetti interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta regionale – Direzione regionale Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane – L'Aquila,

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale. Fa fede il timbro postale di partenza.

2. Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione con la quale:

- viene approvato il quadro delle esigenze da soddisfare con il preventivo di spesa;
- si specifica il costo globale dell'intervento proposto;
- si impegna l'Ente o l'associazione a coprire la differenza di costo che non potrà, comunque, essere inferiore al venti per cento della spesa complessiva prevista;
- si dichiara il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni, iscritti nell'anno di riferimento, ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune, singolo o associato, ovvero il numero dei bambini, così come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione.

Art. 24

Criteri, priorità e piano di riparto.

1. Per il riparto dei contributi di cui all'Articolo 18, comma 1, lettere a) e b), si terrà conto dei seguenti elementi:

- un indicatore dato dal numero complessivo dei bambini frequentanti i vari servizi educativi per la prima infanzia ubicati nel Comune pari ad un punto per ogni 30 unità o frazione superiore a 15;
- una unità per ogni punto percentuale di spesa complessiva oltre la quota d'obbligo prevista nel precedente Articolo 18, di cui si fa carico l'Ente richiedente;
- un indicatore dato dal rapporto, per cento, tra il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni iscritti nell'anno di riferimento, a servizi educativi per la prima infanzia del Comune o dell'Associazione dei comuni, ovvero il numero dei bambini, come certificato dall'ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione, e la popolazione residente nel Comune o dell'Associazione dei comuni richiedente, riferita al 31 dicembre dell'anno antecedente alla richiesta di finanziamento.

2. Con provvedimento dirigenziale si provvede al piano di riparto ed all'impegno della relativa spesa.

Art. 25

Termini temporali, prescrizioni e vincoli.

1. Qualora gli enti beneficiari del contributo di cui all'Articolo 18, comma 1, lettera b) non provvedano all'acquisto degli arredi entro 180 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, decadono

dal beneficio. Tale termine può essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale.

2. Alla revoca ed al recupero delle somme concesse ed accreditate agli enti indicati nel comma precedente, provvede la Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali su comunicazione della Direzione regionale Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane.

3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesoriери degli enti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

4. I comuni, singoli o associati, sono tenuti a presentare alla Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali, il rendiconto finale della fornitura eseguita e la relativa documentazione di spesa, entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di liquidazione della spesa per la fornitura.

Art. 26

Modalità di erogazione del contributo in conto capitale.

1. Il contributo di cui all'Articolo 18, comma 1, lettera b), concorre ad attivare il finanziamento dell'intero costo della fornitura di arredo, per un importo non superiore all'ottanta per cento della spesa richiesta per un massimo di lire 80.000.000.

2. L'erogazione agli Enti del contributo in conto capitale, ha luogo con le seguenti modalità:

- il sessanta per cento, sulla base della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della fornitura;
- il restante quaranta per cento, su presentazione del provvedimento di liquidazione della spesa per la fornitura.

Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata il saldo sarà ricondotto all'ottanta per cento dell'importo liquidato.

3. Il Dirigente competente della Direzione regionale, Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale e Aree urbane con proprio atto dispone il piano di riparto dei contributi in conto capitale, nonché la concessione, impegno e liquidazione della relativa spesa.

Art. 27

Collaudazione e vigilanza.

1. Alla nomina della Commissione di collaudo provvede direttamente l'Ente interessato ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a un miliardo di

lire, è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

3. La direzione regionale competente per materia ha la sorveglianza sulle opere.

**CAPO III – CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE E LA QUALIFICAZIONE
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER LA FORMAZIONE
DEGLI EDUCATORI E COORDINATORI PEDAGOGICI**

Art. 28

Concessione contributi regionali.

1. La Giunta regionale, in esecuzione del Piano triennale di cui all'Articolo 6 della presente legge, con proprio atto determina, annualmente, l'ammontare dei contributi regionali da destinare a ciascuna delle tipologie di interventi e servizi di cui al precedente Articolo 17, comma 1, punto 1, lettera b) e comma 2.

Art. 29

Norme transitorie.

1. Fino all'entrata in vigore delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente Articolo 10, limitatamente alle materie alle stesse espressamente demandate, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I requisiti tecnico-funzionali e di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia previsti dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente Articolo 10, trovano immediata applicazione per strutture e servizi di nuova istituzione.

3. Per le attività funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni provvisorie per il periodo di tempo e nel rispetto degli altri criteri stabiliti nelle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente Articolo 10.

4. I fondi in conto capitale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 56 che risultano ancora disponibili al momento della programmazione dei contributi di cui all'Articolo 17, comma 1, lettera a) della presente legge, sono assegnati ai soggetti richiedenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'Articolo 18, comma 1, lettera b).

5. Qualora le risorse disponibili eccedano le somme attribuite ai comuni e loro associazioni collocati nella graduatoria di cui al comma precedente, saranno utilizzate per finanziare, in ordine prioritario gli enti inseriti nella graduatoria di cui all'Articolo 18, comma 1, lettera a), secondo la percentuale in esso indicata.

1. Con ordinanza dirigenziale, viene formalmente concesso il contributo regionale in conto capitale, su presentazione, da parte dei comuni o loro associazioni, della deliberazione di assunzione del mutuo o dell'impegno a coprire con propri fondi, almeno la percentuale di cui all'Articolo 18, comma 1, lettera a).

6. L'erogazione del contributo regionale in conto capitale ha luogo con le seguenti modalità:

- il sessanta per cento, sulla base della comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori;
- il restante quaranta per cento, su presentazione del provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo di lavori.

Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata, il saldo sarà ricondotto al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 30

Abrogazioni.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
2. È abrogata, in particolare la L.R. 30 ottobre 1973, n. 38 «Norme per l'istituzione e il funzionamento degli asili-nido comunali».

Art. 31

Norma finanziaria.

Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede:

per gli interventi previsti dalla lett. A dell'art. 18 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Cap. 71522 in diminuzione L. 100.000.000

Cap 152311 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributi per la costruzione e il riattamento e di servizi educativi" in aumento L. 100.000.000

Per gli oneri relativi alle rate delle annualità successive al 2000 la copertura finanziaria è assicurata con le risorse nell'ambito della direzione infrastrutturale, mobilità, edilizia residenziale e aree urbane interessata e per tutta la durata dell'ammortamento ventennale dei mutui di cui all'art. 18 - lett. A.

Per gli oneri riferiti agli interventi di cui alla lettera b) del richiamato art. 18 si provvede con risorse assegnate dallo Stato ed iscritte nel pertinente Cap. 152323 e con le risorse regionali iscritte al Cap. 152310 denominato "Contributo ai comuni nelle spese per la realizzazione di asili nido". Per l'esercizio 2001 è autorizzato lo stanziamento di lire 1.650.000.000 al Cap. 152310.

I Servizi integrativi previsti dalla presente legge saranno finanziati nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della L. n. 285/1997 per il triennio 2000-2002 e ricomprese nel Piano di attuazione regionale di cui alla richiamata L. 285/1997 per il triennio 2000-2002.

Per gli interventi riguardanti le spese correnti la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle risorse del Cap 71522, che assume la nuova seguente denominazione: dopo le parole «gestione di asili nido» inserire « e norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia».

Eventuali ulteriori finanziamenti statali o comunitari saranno iscritti ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 81/1977 di contabilità.

Art. 32

Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Normativa regionale BASILICATA

Leggi

L.R. Basilicata 4 maggio 1973, n. 6

Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044
Pubblicata in B.U. 3 giugno 1973, n. 13

L.R. Basilicata 21 dicembre 1973, n. 43

Integrazione della legge regionale 4 maggio 1973, n. 6 interventi finanziari della regione nel settore degli asili-nido
Pubblicata in B.U. 1° febbraio 1974, n. 2

L.R. Basilicata n. 13 anno 1978

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 4 maggio 1973 – interventi finanziari della regione nel settore degli asili nido
Pubblicata in B.U. 16 marzo 1978, n. 7

L.R. Basilicata 20 giugno 1979, n. 21

Norme per l'attuazione del diritto allo studio
Pubblicata in B.U. 22 giugno 1979, n. 18

L.R. Basilicata 2 giugno 1981, n. 11

Attuazione di un programma di interventi straordinari nel settore degli asili nido
Pubblicata in B.U. 7 giugno 1981, n. 18

L.R. Basilicata 17 aprile 1990, n. 15

Convenzione con l'Unicef per la istituzione del difensore dell'infanzia
 Pubblicata in G.U. 23 novembre 1991, n. 47

L.R. Basilicata 19 maggio 1997, n. 25

Riordino del sistema socio-assistenziale
 Pubblicata in B.U. 26 maggio 1997, n. 27

L.R. Basilicata 29 marzo 1999, n. 9

Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale
 Pubblicata in B.U. 30 marzo 1999, n. 20.

L.R. Basilicata 14 aprile 2000, n. 45

Interventi a favore della famiglia
 Pubblicata in B.U. 19 aprile 2000, n. 30

L.R. Basilicata 2 gennaio 2003, n. 1

Costituzione consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori
 Pubblicata in B.U. 4 gennaio 2003, n. 1

L.R. Basilicata 14 dicembre 2004, n. 27

Coordinamento dei tempi della città e promozione dell'uso del tempo
 Pubblicata in B.U. 18 dicembre 2004, n. 90

L.R. Basilicata 19 gennaio 2005, n. 3

Promozione della cittadinanza solidale
 Pubblicata in B.U. 20 gennaio 2005, n. 5

L.R. Basilicata 16 febbraio 2005, n. 10

Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine
 Pubblicata in B.U. 17 febbraio 2005, n. 13

Delibere
 del Consiglio

Delib. C.R. 29 novembre 2005, n. 47

Legge Regionale n. 6 del 4 maggio 1973 – Piano di assegnazione di contributi ai Comuni per la gestione e funzionamento degli asili nido – Anno 2005
 Pubblicata in B.U. 21 dicembre 2005, n. 83

L.R. BASILICATA 4 MAGGIO 1973, N. 6

Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044
Pubblicata in B.U. 3 giugno 1973, n. 13

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

La Regione istituisce asili-nido secondo le finalità della legge 6 dicembre 1971 n. 1044.

Art. 2

L'Asilo nido è gestito con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 3

L'asilo nido deve avere una ricettività minima di 20 e massima di 60 posti, ed è costituito da due sezioni: una per lattanti, l'altra per divezzi.

Art. 4

Con proprio regolamento, i Comuni o Consorzi di Comuni stabiliranno i criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo-nido, tenendo conto, in ogni caso, dei seguenti elementi prioritari: condizione lavorativa dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere il bambino, stati di inabilità o di malattia dei familiari, numero dei figli, condizioni di abitabilità degli alloggi.

Art. 5

La frequenza agli asili-nido è gratuita, e il regolamento comunale o consorziale può stabilire rette di frequenza per i bambini le cui famiglie abbiano un reddito imponibile, ai fini dell'imposta complementare, superiore ai due milioni.

Art. 6

Il regolamento comunale o consorziale dovrà prevedere inoltre:

- a) L'area di utenza di ciascun asilo-nido;
- b) L'orario giornaliero dell'asilo-nido, non inferiore comunque alle otto ore giornaliere;

- c) norme per la istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie;
- d) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare la effettiva partecipazione delle famiglie.

Art. 7

La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del Comune dove ha sede l'asilo-nido.

Art. 8

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico, preferibilmente specialista in pediatria, possibilmente assistito da una coadiutrice sanitaria. L'assistenza psicopedagogica deve essere attuata dagli enti gestori con l'intervento di personale specializzato. Il regolamento comunale o consorziale disciplina le modalità del servizio sanitario e psicopedagogico.

TITOLO III - GESTIONE

Art. 9

L'asilo-nido è amministrato dal Comune o dal Consorzio di Comuni. La gestione dell'asilo-nido è esercitata da un Comitato eletto dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea consortile e composto da almeno 7 membri dei quali:

2 in rappresentanza del Comune o Consorzio di Comuni assicurando la presenza della minoranza consiliare;

1 in rappresentanza delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

2 in rappresentanza delle famiglie utenti del servizio;

1 in rappresentanza della formazione sociale con finalità di assistenza all'infanzia maggiormente rappresentativa organizzata nel territorio del Comune o di ciascun Comune del Consorzio, designato dalle Giunte Comunali; il dirigente dell'asilo, anche in rappresentanza del personale addetto all'asilo stesso.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

I componenti del Comitato di gestione dovranno essere scelti tra i cittadini residenti o che lavorano nel territorio servito dall'asilo-nido. In caso di controversie sulla formazione dei Comitati, la decisione è rimessa al Consiglio Comunale o assemblea consortile. Il Comitato di gestione si rinnova ogni due anni. I rappresentanti delle famiglie utenti decadono quando cessano d'usufruire del servizio dell'asilo-nido.

Art. 10

Il regolamento comunale o consorziale disciplina le competenze dei comitati di gestione nell'ambito delle norme previste dalla presente legge.

In ogni caso spetta al Comitato:

- presentare all'Amministrazione Comunale o consortile proposte per il bilancio di gestione del nido da iscrivere nel bilancio comunale;
- vigilare sull'applicazione degli indirizzi pedagogici, assistenziali ed organizzativi, elaborati degli esperti dei servizi assistenziali e sanitari;
- decidere sulle domande di ammissione all'asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento comunale o consorziale;
- dare risposta in forma iscritta ai reclami degli utenti;
- presentare al Consiglio Comunale o all'Assemblea consorziale ogni opportuna proposta concernente il funzionamento e la vita dell'asilo-nido. Il Comitato di gestione è tenuto a convocare in seduta ordinaria almeno due volte l'anno l'Assemblea dei genitori e degli operatori dell'asilo-nido, alla presenza del Sindaco o del Presidente dell'Assemblea Consortile o dei rispettivi delegati.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta motivata da parte della maggioranza assoluta dei nuclei familiari presenti nel nido. Le proposte espresse dall'Assemblea debbono essere obbligatoriamente prese in esame dal Comitato di gestione. Il regolamento comunale e consorziale determinale modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee.

TITOLO IV – PERSONALE

Art. 11

Il personale dell'asilo-nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale: esso è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso. Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi. Il Regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo. La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di una addetta alla assistenza per sei bambini di età inferiore all'anno e di non meno di una addetta all'assistenza per dieci bambini di età superiore all'anno. Il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di maestra d'asilo o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale di assistenza all'infanzia o di abilitazione magistrale, fer-

mo restando in ogni caso quanto disposto dalla legge 19-7-1940 n. 1098. La funzione di dirigente dell'asilo-nido deve essere affidata dal Comune o dal Consorzio di Comuni, sentito il Comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto alla assistenza, in possesso di adeguata qualificazione professionale. Corsi di qualificazione e di aggiornamento saranno istituiti, con normativa regionale, per garantire la preparazione di tutto il personale operante negli asili nido.

TITOLO V – FINANZIAMENTO

Art. 12

I contributi per la costruzione e la gestione degli asili-nido sono erogati a favore dei Comuni o Consorzi dei Comuni sulla base di un piano annuale della Regione.

Art. 13

Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni con domanda indirizzata al Presidente della Regione, inoltrano le richieste di finanziamento per la costruzione di asili nido o il riattamento di immobili già esistenti. Ciascuna richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia della deliberazione del Consiglio comunale atta a comprovare la scelta di costruire uno o più asili-nido o di riadattare o ristrutturare un immobile da adibire ad asilo-nido; b) per le nuove costruzioni: attestazione della disponibilità di area idonea del Comune o Consorzio di Comuni, in conformità degli strumenti urbanistici vigenti; per il riattamento o ristrutturazione di edifici o locali: attestazione di proprietà del Comune o Consorzio di Comuni. Ove non si registrino le condizioni sopra segnalate, indicazione di area o di edifici o locali per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge 22-10-1971 n. 865 o comunque individuate con l'indicazione dei criteri di acquisizione; c) relazione che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, i motivi della localizzazione adottata; d) preventivo di massima della spesa con l'indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo richiesto; e) relazione tecnica illustrativa dell'opera; f) planimetria dell'intera zona servita dalla nuova opera o di quella che si intende riattare o ristrutturare, con indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti.

Art. 14

Sulla base delle richieste avanzate la Giunta Regionale elabora il piano annuale fissandole priorità d'intervento ed i tempi d'attuazione. Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale. Dopo l'approvazione del piano annuale, la Giunta Regionale comunica ai Co-

muni e ai Consorzi di Comuni, in base alla graduatoria formulata, il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo; detto termine, non potrà in ogni caso, essere superiore ai sei mesi dall'avvenuta comunicazione. I Comuni o Consorzi di Comuni che presentano i progetti successivamente alla scadenza del termine, saranno inclusi nel piano annuale successivo. L'approvazione del progetto e la concessione del contributo vengono disposti con decreto del Presidente della Regione su deliberazione di Giunta. Il decreto d'approvazione del progetto e di concessione del contributo fissa la data di inizio e di ultimazione delle opere e altresì dispone la erogazione del 60 per cento del contributo all'esibizione, da parte dell'Ente concessionario, del contratto di appalto. Un ulteriore acconto pari al 30 per cento verrà erogato alla presentazione del verbale di ultimazione di tutti i lavori. Il saldo, pari al restante 10 per cento del contributo, verrà liquidato all'Ente dopo l'esito favorevole del collaudo. Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o riattamento è costituito vincolo ventennale di destinazione. Lo svincolo dell'immobile sarà possibile solo con motivata deliberazione del Consiglio Comunale o dell'Assemblea consorziale, previo parere favorevole della Giunta Regionale.

Art. 15

L'area da destinare all'asilo-nido, nell'ipotesi di nuova costruzione, dovrà essere inserita nel tessuto abitativo che ci si propone di servire, possibilmente collegata con gli altri servizi di assistenza e istruzione all'infanzia, in zone dotate di verde, a opportuna distanza da sedi di traffico intenso e da fonti di inquinamento e di rumori. Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno e per le attività di movimento, per l'alimentazione, per il riposo e per adeguati servizi generali e sanitari. Lo spazio interno destinato ai bambini non può essere inferiore ad una superficie utile netta di mq 9 per bambino. Di tali criteri si dovrà tener conto anche nella scelta di edifici esistenti da ristrutturare o riadattare.

Art. 16

Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni, inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili nido. Hanno diritto a concorrere all'assegnazione del contributo per la gestione i Comuni o Consorzi di Comuni che gestiscono in proprio asili nido, anche se in immobili non di loro proprietà. Tali contributi verranno corrisposti tenuto conto dei criteri preferenziali stabiliti dall'Articolo 1 della legge 6-12-1971, n. 1044. Le richieste devono essere accompagnate da: a) deliberazione del Consiglio Comunale con cui sia stata a suo tempo assunta la gestione Comunale dell'asilo-nido; documentazione circa la ricettività dell'asilo-nido e l'organico del per-

sonale; b) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente e preventivo riferito all'esercizio in corso, o bilancio di previsione per l'asilo di imminente apertura. Sulla base delle richieste avanzate la Giunta Regionale delibera il piano annuale di concessione dei contributi per la gestione, contestualmente al piano di cui al precedente art. 14 della presente legge. Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

TITOLO V – FINANZIAMENTO NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

In via transitoria e limitatamente all'anno 1972, restano valide le domande dei Comuni o Consorzi di Comuni già presentate in esecuzione delle disposizioni emanate dalla Regione ai sensi dell'Articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, numero 1044. Eventuali integrazioni di allegati alle domande di cui agli articoli 13 e 16 della presente legge, dovranno tempestivamente essere fornite dai Comuni o Consorzi di Comuni, su richiesta dei competenti Uffici Regionali. Limitatamente all'anno 1973 i Comuni o Consorzi di Comuni possono presentare la domanda di cui all'Articolo 13 della presente legge entro il 30 giugno.

Art. 18

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con le somme che saranno assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 1, 2 e 9 della Legge della Repubblica n. 1044 del 6 dicembre 1971. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Normativa regionale
BOLZANO
(Provincia autonoma)

L.P. 8 novembre 1974, n. 26

Asili nido

Pubblicata in B.U. 3 dicembre 1974, n. 56

Leggi

Legge della Provincia di Bolzano 9 aprile 1996 n. 8

Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia

Pubblicata in B.U. 23 aprile 1996, n. 20

Decreti

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, "Asili nido"

Pubblicato in B.U. 27 luglio 1976, n. 32

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40

Regolamento di esecuzione relativo all'assistenza all'infanzia

Publicato in B.U. 17 febbraio 1998, n. 8

Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43

Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia

Publicato in B.U. 15 novembre 2005, n. 46

Testo normativo

L.P. 9 APRILE 1996 N. 8

Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia

Publicata in B.U. 23 aprile 1996, n. 20

CAPO I – ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'INFANZIA

Art. 1

Assistenza domiciliare per l'infanzia.

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata ad assegnare contributi finanziari alle spese di gestione delle istituzioni private senza scopo di lucro o delle cooperative di servizi sociali, che promuovano ed organizzino sul piano tecnico-assistenziale e amministrativo l'assistenza domiciliare per l'infanzia.

2. Come tale si intende, ai fini della presente legge, l'attività delle persone che professionalmente, in collegamento con le organizzazioni suddette, assistono nelle loro case uno o più bambini di altri e forniscono loro le cure familiari, seguendo criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali.

3. La Provincia autonoma di Bolzano prevede sussidi economici a sostegno delle famiglie a basso reddito utenti dell'assistenza domiciliare all'infanzia. L'erogazione dei sussidi è delegata agli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'Articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, integrato dall'Articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 43.

4. Con regolamento di esecuzione verranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai sussidi di cui al comma 3. Ai fini della valutazione del fabbisogno e dell'entità delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente "Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano", e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché l'Articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 1-bis

Microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi e servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.

1. La Provincia Autonoma di Bolzano è altresì autorizzata ad assegnare contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.

2. La microstruttura è un servizio socioeducativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra zero e 36 mesi, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

3. Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l'infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.

4. Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.

5. I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell'Articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.

Art. 2

Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia.

1. Le istituzioni di cui all'Articolo 1 sono ammesse ai contributi se perseguono le seguenti finalità statutarie:

- a) svolgano un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le singole operatrici/i singoli operatori e le famiglie utenti;
- b) abbiano con le singole operatrici/i singoli operatori rapporti giuridici che comunque assicurino idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;
- c) dispongano di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano la supervisione nei confronti delle singole operatrici/i.

ci/dei singoli operatori e la verifica delle condizioni igieniche ed ambientali nelle quali si esplica il servizio.

2. I contributi per spese d'investimento e di gestione, ivi comprese quelle inerenti agli oneri previdenziali e alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile delle operatrici e degli operatori, sono assegnati in misura non eccedente il 70 per cento delle spese ammesse. La Provincia sostiene le spese per le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale.

3. Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti gli standards minimi relativi alle condizioni tecniche ed igieniche di esercizio della specifica forma di assistenza, alle quali viene comunque subordinato l'intervento provinciale.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni per le stesse finalità previste da leggi statali e regionali o altre leggi provinciali.

CAPO II – ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO PROVINCIALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Art. 3

- 1.** Sostituisce i commi 1 e 3, Art. 1 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.
- 2.** Sostituisce l'art. 7 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.
- 3.** Sostituisce l'art. 8 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.

CAPO III – NORME CONCERNENTI GLI ASILI NIDO

Art. 4

Inserisce l'art. 3-bis alla L.P. 8 novembre 1974, n. 26.

CAPO IV -NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5

Modificazione e abrogazione di norme vigenti.

- 1.** Il comma 3 dell'Articolo 16 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 è abrogato.
- 2.** I commi 1 e 2 dell'Articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20 sono abrogati.
- 3.** Il comma 4 dell'Articolo 2, l'Articolo 5, le lettere a) e d) dell'Articolo 6, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il comma 2 dell'Articolo 17 e l'Articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 sono abrogati.
- 4.** Il comma 2 dell'Articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38 è abrogato.

5. La lettera n) del comma 1 dell'Articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogata.

6. Nel testo italiano dell'Articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia e" sono soppresse.

7. Nel testo tedesco dell'Articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: "das Landeskleinkinderheim und" sono soppresse.

8. Comma non riportato in quanto sostituisce il comma 1 dell'art. 16 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 6

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge può essere nominato direttore dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia il dipendente che svolgeva finora le funzioni di coordinatore dell'Istituto medesimo.

Art. 7

Testo unificato.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, le leggi provinciali sull'assistenza minorile.

Art. 8

Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.

Art. 9

Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.

Normativa regionale CALABRIA

Leggi

L.R. Calabria 27 agosto 1973, n. 12

Disciplina degli asili nido

Pubblicata in B.U. 1 settembre 1973, n. 29, suppl. ord.

L.R. Calabria 5 dicembre 2003 n. 23

Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)

Pubblicata in B.U. 9 dicembre 2003, S.S. n. 4 al B.U. 1° dicembre 2003, n. 22

L.R. Calabria 2 febbraio 2004, n. 1

Politiche regionali per la famiglia

Pubblicata in B.U. 31 gennaio 2004, n. 2 , suppl. straord. n. 2, 5 febbraio 2004

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Calabria 15 gennaio 2002, n. 40

Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" – Secondo triennio di attuazione Anni 2001/2003 – Fondi 2000/2002: adempimenti regionali e aggiornamento linee di indirizzo agli Enti Locali. Reiterazione con modifiche

Pubblicata in B.U. 1 marzo 2002, n. 4

Delib. G.R. Calabria 8 luglio 2002, n. 560

Legge n. 285/1977 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" – Secondo triennio di attuazione anni 2001/2003 – Fondi 2000/2002: adempimenti regionali e aggiornamento linee di indirizzo agli Enti locali

Pubblicata in B.U. 31 agosto 2002, n. 16

Delib. G.R. Calabria 20 maggio 2003, n. 361

Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti di specifici programmi per la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (Art. 70, legge 28 dicembre 2001, n. 448)

Pubblicata in B.U. 2 luglio 2003, s.s. n. 1 al B.U. 1° luglio 2003, n. 12

Testo normativo

L.R. CALABRIA 27 AGOSTO 1973, N. 12

Disciplina degli asili nido

Pubblicata in B.U. 1 settembre 1973, n. 29, suppl. ord.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

TITOLO I – ISTITUZIONE DEGLI ASILI-NIDO

Art. 1

Costituzione, gestione e funzionamento

1. La costituzione, la gestione ed il funzionamento degli asili-nido si attuano con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge

emanata in conformità dei principi enunciati nella legge dello Stato 6-12-1971, n. 1044 e delle finalità di cui all'art. 56 lettera t) dello Statuto regionale.

2. La regione vigila sulle attività indicate nel comma precedente, allo scopo di assicurare la realizzazione di un servizio gratuito di interesse sociale.

Art. 2

Dotazioni

1. Gli asili-nido devono essere dotati di locali da adibirsi anche a scopi ricreativi, di ambulatorio medico nel quale, oltre all'assistenza generica, saranno effettuate le vaccinazioni obbligatorie ed attuate le misure preventive e profilattiche nei confronti dei bambini ospiti e di quelli residenti nell'ambito della zona servita dall'asilo-nido.

2. Gli asili devono altresì essere dotati di spazi attrezzati per consentire le attività all'aperto.

Art. 3

Numero e determinazione dei posti

1. Il numero dei posti nido è determinato dall'Amministrazione comunale o consorziale in base alle esigenze della popolazione infantile di età fino ai tre anni.

2. Il numero totale dei posti per ciascuno asilo-nido non può, di norma, essere inferiore a venticinque e superiore a sessanta.

Art. 4

Scelte delle aree

1. I Comuni o i Consorzi di Comuni che intendano usufruire dei contributi di cui alla presente legge hanno l'obbligo di reperire le aree per la costruzione degli asili-nido.

2. Le aree di cui al comma precedente dovranno avere una estensione complessiva tale da assicurare comunque il rispetto degli standards urbanistici e la disponibilità di spazi per le attività di cui al 2 comma del precedente art. 2.

3. Le aree destinate alla realizzazione degli asili-nido, devono essere:

- a) ubicate in zona aperta e soleggiata;
- b) distanti da fonti di inquinamento e da scarichi industriali;
- c) lontane da sedi di traffico intenso e, preferibilmente, in zone attrezzate a verde.

4. La scelta delle aree deve essere fatta tenendo conto degli altri presidi sociali esistenti e della opportunità della reciproca integrazione di tali presidi con l'asilo-nido.

5. I Comuni non ancora provvisti di strumenti urbanistici dovranno tener conto, in sede di adozione di questi ultimi, degli insediamenti di cui alla presente legge.

Art. 5

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni decorrenti dalla data di approvazione della deliberazione di indicazione dell'area, emette decreto di vincolo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

2. La durata del vincolo è subordinata alla realizzazione della costruzione che non può in ogni caso essere superiore ad anni 5.

3. Su tutte le aree vincolate, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 22-10-1971, n. 865.

Art. 6

Impossibilità del reperimento dell'area

1. Nei casi di impossibilità di reperimento dell'area, l'asilo-nido può essere temporaneamente ospitato in locali che, a seguito di sopralluogo effettuato dagli Uffici sanitari della Regione, siano stati giudicati obiettivamente idonei per la realizzazione degli scopi di cui alla presente legge.

2. Per l'adattamento, l'impianto e l'arredamento dei locali, di cui al comma precedente, il contributo di cui all'art. 1 della legge 6-12-1971, n. 1044, è erogato in misura ridotta nei limiti dell'effettiva spesa.

Art. 7

Costruzioni

1. Le costruzioni, realizzate dai Comuni o Consorzi di Comuni, costituite da un solo corpo di fabbrica, devono essere ad unico piano posto ad un livello rialzato di non meno di mt. 1 dal piano di campagna.

2. Le tipologie edilizie adottate devono avere caratteristiche architettoniche tali da inserirsi nell'ambiente e nel paesaggio senza creare turbative.

3. Per la compilazione dei progetti, per la costruzione e l'arredamento degli edifici si osservano le leggi dello Stato.

Art. 8

Ambienti

1. Ogni asilo-nido deve avere i seguenti ambienti:

a) per lattanti, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 4,50 per unità

- b) per divezzi, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 7,90 per unità
- c) di uso comune per lattanti e divezzi, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 0,60 per unità
- d) per servizi generali e complementari, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 1,90 per unità.

Art. 9

Comitato di gestione

1. La gestione degli asili-nido è affidata ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i quali esercitano a mezzo di un Comitato di gestione da istituirsi presso ogni nido.

2. Il Comitato di gestione è composto:

- a) da tre componenti designati dal Consiglio di quartiere e nominati dal Comune o Consorzio di Comuni; due di tali componenti in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui il Consiglio di quartiere manchi, i tre componenti sono eletti dal Comune;
- b) da due componenti eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea delle famiglie utenti;
- c) da due componenti designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
- d) da un componente eletto a maggioranza di voti dall'Assemblea del personale dell'asilo-nido.

3. I componenti che rappresentano le famiglie utenti decadono dalla carica quando cessano di usufruire dei servizi del nido e l'Assemblea delle famiglie utenti provvede alla loro sostituzione con nuove elezioni. La riunione dell'Assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei rappresentanti delle famiglie utenti.

4. Ogni famiglia utente è rappresentata dal capo-famiglia o da altro familiare da lui delegato.

5. Per la prima nomina dei Comitati, la Assemblea delle famiglie utenti e quella del personale è convocata dall'Ente gestore.

6. Per l'elezione del rappresentante del personale si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente Articolo. i membri del Comitato di gestione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta.

7. Il Presidente viene eletto dal Comitato tra i suoi membri, escluso quello di cui alla lettera d). Possono partecipare alla riunione con voto consultivo, su richiesta del Comitato, i componenti della équipe psico-pedagogica di cui al successivo articolo 15.

Art. 10

Compiti del Comitato

1. I Comitati di gestione provvedono a:

- a) redigere entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 28 febbraio il conto consuntivo relativo alla gestione;
- b) decidere sulle istanze di ammissione al nido nonché sulla eventuale chiusura per ferie;
- c) formare il regolamento interno dell'asilo e del personale;
- d) convocare almeno due volte all'anno l'Assemblea dei genitori. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere sottoposti ad approvazione del Comune o del Consorzio di Comuni.

Art. 11

Apertura dell'asilo ed orario di frequenza

1. L'asilo-nido è aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

2. L'orario di frequenza è stabilito dal Comune o Consorzio di Comuni in relazione alle esigenze locali, sentito il Comitato di gestione.

Art. 12

Ammissione agli asili-nido

1. Gli asili-nido sono residenziali aperti ai bambini fino a 3 anni e la frequenza è gratuita.

2. Non costituisce causa di esclusione alcuna minorazione psicomotoria o sensoriale, salvo parere contrario del Sanitario.

3. Ove si rendesse necessario per indisponibilità dei posti, l'ammissione di bambini agli asili-nido è regolata da una graduatoria formata dal Comitato di gestione entro il 1 dicembre di ogni anno.

4. Tale graduatoria sarà compilata sulla base delle norme preferenziali da definire nel regolamento di gestione e che dovranno ispirarsi a criteri che tengano conto della composizione numerica e della situazione economica delle famiglie, dell'attività lavorativa delle madri, delle eventuali condizioni di disoccupazione o di emigrazione dei genitori.

Art. 13

Adunanze del Comitato

1. Il Comitato di gestione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria tutte le volte che lo richiede il Presidente ovvero un terzo dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato di gestione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per i provvedimenti di cui al punto a) del precedente art. 10, per i quali è richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato.

Art. 14

Compiti degli Enti gestori

1. I Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti i consigli di quartiere ove esistono, devono provvedere a:

- a) formare la pianta organica dell'asilo-nido;
- b) deliberare nel proprio bilancio lo stanziamento dei fondi necessari alla gestione dei rispettivi asili-nido;
- c) approvare il regolamento interno dell'asilo-nido.

Art. 15

Personale dell'asilo-nido

1. Nella formazione delle piante organiche di cui al precedente Articolo, i Comuni o i Consorzi di Comuni devono prevedere l'impiego di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze dell'asilo-nido. Ogni asilo-nido deve, comunque, essere dotato di:

- a) personale di assistenza diretta;
- b) personale dei servizi generali. L'organico minimo per ciascuna unità di asilo è costituito da un collettivo formato:
 - 1) da un assistente all'infanzia ogni quattro bambini lattanti;
 - 2) da un assistente all'infanzia ogni otto bambini divezzi;
 - 3) da una addetta ogni quindici bambini per i servizi di cucina, pulizia, lavanderia etc.;
 - 4) da un cuoco.

2. Tutto il personale dell'asilo-nido all'inizio di ciascun anno elegge una coordinatrice scelta fra le assistenti dell'infanzia. La coordinatrice avrà anche compiti di economato.

3. Fino a quando non saranno entrate in funzione le unità sanitarie locali, la assistenza igienico-sanitaria è affidata all'Ufficiale Sanitario, quella medico-specialistica e psico-pedagogica affidata all'Ente gestore che vi provvede mediante apposite convenzioni da stipularsi con Enti Ospedalieri.

4. L'assistente sociale può operare in più asili-nido.

Art. 16

Assunzione, stato giuridico ed inquadramento del personale

1. Il personale degli asili-nido è assunto mediante pubblici concorsi ed inquadrato nei ruoli organici del Comune o del Consorzio di Comuni, i quali ne stabiliranno lo stato giuridico ed il trattamento economico.

Art. 17

Formazione professionale del personale di assistenza diretta

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistenza diretta le aspiranti devono possedere oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi uno dei seguenti titoli:

- a) titoli specifici di cui alla legge 19-7-1940, n. 1098;
- b) diploma di maestra giardiniera;
- c) diploma di abilitazione magistrale o di economia domestica.

2. La Regione, inoltre, d'intesa con gli Enti locali, cura la formazione professionale del personale (di assistenza di retta) a mezzo di propri corsi gratuiti a carattere provinciale.

3. L'effettiva frequenza sarà garantita con idonee provvidenze.

4. La Giunta regionale su proposta dello Assessorato alla Sanità di concerto con quello della Pubblica Istruzione, dispone l'istituzione di speciali corsi di qualificazione della durata di mesi sei, ai quali saranno ammessi le aspiranti in possesso di uno dei titoli di cui al primo comma del presente art.

5. L'attestato di frequenza rilasciato al termine dei corsi di cui ai commi precedenti non costituisce, comunque, titolo preferenziale di ammissione al concorso per l'impiego presso l'asilo nido rispetto ai titoli specifici indicati nel primo comma del presente art..

6. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di personale dei servizi generali, il titolo culturale minimo è la licenza di scuola elementare.

Art. 18

Formazione dei piani

1. Entro il 30 novembre 1973 i Comuni ed i Consorzi presentano alla Regione il fabbisogno di asili-nido calcolato fino al 1976 ed articolato per piani annuali entro il 30 aprile di ogni anno presentano le domande di finanziamento per la realizzazione del piano annuale ai fini della collocazione nella graduatoria di cui all'art. 1 della legge 6-12-1971, n. 1044.

2. Le domande di finanziamento per la realizzazione del piano annuale, devono essere accompagnate, per ciascuna richiesta riguardante un asilo-nido, dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione del Consiglio Comunale o del Consor-

zio di Comuni con la quale si è decisa la realizzazione e la gestione diretta dell'asilo nido;

- b) dichiarazione di proprietà della area o di immobile o indicazione di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di area o di immobile comunque individuati con indicazione di criteri di acquisizione;
- c) relazione di previsione di spesa complessiva per la costruzione o il riattamento di locali per asilo-nido;
- d) planimetria in scala 1/200 e 1/500 su cui è indicata l'area riservata all'asilo, la sua superficie e la viabilità principale;
- e) planimetria in scala 1/200 dei locali da riattare o ristrutturare con l'indicazione delle eventuali trasformazioni strutturali.

Art. 19

Formazione e approvazione dei piani

1. Entro il 31 maggio 1974 la Giunta regionale sottopone al Consiglio il piano di fabbisogno degli asili-nido calcolato fino al 1976 ed entro il 31 maggio di ciascun anno il piano annuale sulla base del quale viene elaborata la graduatoria dei Comuni o dei Consorzi di Comuni da ammettere a contributo.

2. La Giunta regionale, nella formazione della graduatoria dei Comuni e dei Consorzi da ammettere a contributo, deve attenersi ai seguenti criteri

- a) percentuale di donne occupate;
- b) indice di mortalità infantile;
- c) indice di affollamento e percentuale di case malsane;
- d) tasso emigratorio;
- e) indice di malattie congenite contratte in età infantile;
- f) percentuale di analfabetismo.

3. I dati di cui ai punti a)-b)-d)-e)-f) vanno riferiti al Comune o Consorzi di Comuni; quelli del punto c) alla zona di influenza dell'asilo-nido da realizzare.

4. I fondi assegnati alla Regione per il 1972 dalla legge dello Stato n. 1044 del 6-12-1971 sono destinati ai Comuni superiori a 10.000 abitanti, secondo un piano predisposto dalla Giunta ed adottato dal Consiglio.

Art. 20

Pubblicazione e trasmissione della graduatoria annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale esamina ed approva il piano annuale dei Comuni e loro Consorzi e la graduatoria per i finanziamenti.

2. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Entro il 15 agosto i Comuni e i loro Consorzi comunicano alla Regione le eventuali osservazioni alla graduatoria.

4. Entro il 31 ottobre, previo eventuale riesame da parte del Consiglio, la Giunta regionale trasmette al Ministero della Sanità il piano annuale e la graduatoria.

Art. 21

Ammissione a contributo

1. Stabilito l'ammontare dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione e quelli derivanti dalla disponibilità di bilancio o da altre leggi, il Presidente della Giunta regionale comunica ai Comuni o Consorzi di Comuni l'ammissione dell'Ente al contributo, escludendo da tale beneficio quei Comuni o Consorzi di Comuni i quali, pur potendo godere dei benefici previsti dalla legge 6-12-1971, n. 1044, art. 1, usufruiscono allo stesso fine per l'anno cui si riferisce la graduatoria, di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in base ad altre leggi eccezion fatta per la legge 3-12-1971, n. 1102.

Art. 22

Presentazione ed approvazione dei progetti

1. I Comuni e i loro Consorzi entro 90 giorni dalla comunicazione della Giunta regionale adottano il progetto dell'asilo-nido da costruire o dei locali da riattare o ristrutturare e lo inviano, con tutti gli atti relativi alla sua istituzione, alla Giunta regionale non appena il relativo provvedimento di adozione è divenuto esecutivo.

2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti relativi alla istituzione degli asili-nido ne verifica la rispondenza alle norme della presente legge ed il Presidente della Giunta emette, quindi, il decreto di finanziamento, disponendo contestualmente l'accredito dei fondi assegnati dallo Stato e dalla Regione al Comune o Consorzio di Comuni interessati.

3. Ove la Giunta regionale riscontri negli atti dei Comuni e dei loro Consorzi gravi difformità rispetto alle norme della presente legge, è tenuta, sempre nel termine di 30 giorni, ad indicare al Comune o Consorzio di Comuni le modifiche da apportare; trascorso inutilmente tale termine il controllo si intende positivamente esercitato.

4. I fondi accreditati sono amministrati direttamente dai Comuni e dai Consorzi con gestione separata e con obbligo al rendiconto finale.

Art. 23**Proprietà degli asili**

1. Gli asili-nido, costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge dello Stato 6-12-1971, n. 1044, sono di proprietà dei Comuni o Consorzi di Comuni.

Art. 24**Richiesta contributi gestione**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni, inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione degli asili-nido.

2. Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione del Consiglio comunale comprovante l'assunzione della gestione diretta dell'asilo;
- b) dichiarazione documentata della capacità potenziale effettiva dell'asilo;
- c) copia del bilancio preventivo riferito all'anno in corso e, se l'asilo-nido ha già funzionato, copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- d) organigramma del personale adibito o da adibire all'asilo-nido;
- e) tabella dietetica adottata.

Art. 25**Concessione dei tributi**

1. Entro gli stessi termini fissati dalla presente legge per la formazione dei piani annuali e delle relative graduatorie, la Giunta regionale provvede alla compilazione dell'elenco dei Comuni e Consorzi di Comuni ai quali assegnare i contributi per la gestione degli asili nido.

2. Il contributo è assegnato a tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che hanno già goduto dei finanziamenti previsti dalla presente legge per la realizzazione degli asili-nido.

3. Il contributo di gestione può essere assegnato anche ad asili-nido costruiti direttamente dai Comuni o Consorzi di Comuni e da essi gestiti direttamente secondo le norme della presente legge.

4. L'elenco dei Comuni o Consorzi di Comuni da ammettere a contributo, è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.

5. Il Presidente della Giunta, una volta approvato l'elenco di cui al comma precedente, dopo la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione, emette il decreto di concessione dei contribu-

ti e contestualmente accredita i fondi ai Comuni o Consorzi di Comuni i quali li amministreranno direttamente con gestione separata e con l'obbligo al rendiconto finale.

Art. 26

Contributi per la gestione degli asili costruiti direttamente dai Comuni

1. Gli asili-nido costruiti dai Comuni o Consorzi di Comuni senza l'intervento finanziario dello Stato o della Regione per potere godere dei contributi per la gestione di cui alla presente legge, devono rispettare le disposizioni previste dagli artt. 2, 4, 6, 7 e 8.

Art. 27

Finanziamenti

1. Ai finanziamenti per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido provvedono i Comuni ed i Consorzi di Comuni con il concorso dello Stato, ai sensi della legge 6-12-1971, n. 1044 con il contributo della Regione e con eventuali contributi delle province.

Art. 28

Finanziamenti regionali

1. Per la costruzione degli asili-nido, la Regione destina, per gli esercizi 1972 e successivi, un terzo dei fondi ad essa periodicamente assegnati per la edilizia sociale, ai sensi dell'art. 48 della legge 22-10-1971, n. 865.

Art. 29

Ulteriore finanziamento regionale

1. In aggiunta alle precedenti fonti di finanziamento il bilancio regionale prevede, per gli scopi di cui alla presente legge, lo stanziamento annuo di lire 500 milioni da imputarsi nell'esercizio finanziario 1973 al Capitolo 5681 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli.

2. I fondi di cui al comma precedente saranno utilizzati con la osservanza delle medesime procedure indicate nell'art 5 della legge 6-12-1971, n. 1044.

3. All'onere derivante dalla applicazione del presente Articolo sarà fatto fronte mediante utilizzazione di una somma di corrispondente importo da prelevarsi annualmente sui fondi di cui al l'art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281.

Art. 30

Disposizioni applicabili

1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 29 settembre 1964 n. 847 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 31**Entrata in vigore della legge**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Normativa regionale
CAMPANIA**

Leggi

L.R. Campania 12 maggio 1973, n. 12

Costruzione gestione e controllo degli asili-nido comunali
Pubblicata in B.U. 14 maggio 1973, n. 24

L.R. Campania 4 settembre 1974, n. 48

Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali
Pubblicata in B.U. 10 settembre 1974, n. 63

L.R. Campania 7 luglio 1984, n. 30

Normativa regionale per l'impianto, la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione di asili-nido
Pubblicata in B.U. 17 luglio 1984, n. 42

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Campania 16 settembre 2004, n. 1713

Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione degli asili nido, nonché micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448
Pubblicata in B.U. 18 ottobre 2004, n. 49

Delib. G.R. Campania 11 novembre 2005, n. 1520

Delib. G.R. 16 settembre 2004, n. 1713 – Piano regionale degli interventi per la costruzione e la gestione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448
Pubblicata in B.U. 5 dicembre 2005, n. 63

Testo normativo

L.R. CAMPANIA 7 LUGLIO 1984, N. 30

Normativa regionale per l'impianto, la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione di asili-nido
Pubblicata in B.U. 17 luglio 1984, n. 42

Art. 1**Obiettivi.**

Con la presente legge la Regione persegue l'obiettivo di:

- dare attuazione ai piani di impianto, costruzione, arredamento e completamento degli asili-nido comunali, approvati in esecuzione

ne della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, della L.R. 12 maggio 1973, n. 12 e della L.R. 4 settembre 1974, n. 48;

- definire le procedure di realizzazione e di finanziamento degli asili-nido sia per quanto concerne la costruzione che la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli stessi;
- soddisfare nuove esigenze dei Comuni anche con interventi di iniziativa regionale, ai sensi delle disposizioni e dei criteri di finanziamento fissati in materia di lavori pubblici dalla L.R. 31 ottobre 1978, n. 51;
- stabilire i criteri di priorità degli interventi;

Tali scopi si attuano con i criteri e le procedure previsti nei successivi articoli.

Art. 2

Programmazione.

La Regione predisporre ed approva, nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 31 ottobre 1978, n. 51, il programma pluriennale ed il piano annuale esecutivo per il completamento, l'impianto, la costruzione e l'arredamento degli asili-nido. La Regione predisporre ed approva, altresì, nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 della L.R. 4 settembre 1974, n. 48 e con i criteri fissati nei piani medesimi il piano di intervento per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido, con preferenza per le opere realizzate ai sensi e per gli effetti della L. 6 dicembre 1971, n. 1044 e della L. 29 novembre 1977, n. 891 e con fondi propri ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 3

Criteri.

La programmazione è disposta con i seguenti criteri di priorità:

- a) completamento delle opere in corso di esecuzione, secondo la successione cronologica dei piani;
- b) integrazione del finanziamento delle opere incluse ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, nei piani 1972, 1973, 1974 e 1975, secondo la loro successione cronologica, fino alla totale copertura dei relativi oneri; tuttavia, il Consiglio su proposta della Giunta regionale, qualora i lavori non sono stati già iniziati, a conferma dei contributi ordinari assegnati a ciascun Comune con i suddetti piani, può disporre l'utilizzo per un numero ridotto di asili-nido;
- c) nuove opere programmate ai sensi e per gli effetti della L.R. 31 ottobre 1978, n. 51

Art. 4

Contributi.

La Regione fissa l'ammontare della previsione di spesa e le fonti di finanziamento con il bilancio pluriennale, annuale e relative variazioni.

L'intervento finanziario per l'impianto, la costruzione, l'arredamento ed il completamento degli asili-nido, si esplica sotto forma di:

- 1) contributi una tantum da prelevare sui fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla residua disponibilità delle risorse provenienti dalla L.R. 16 maggio 1975, n. 30;
- 2) contributi in annualità per l'ammortamento di mutui.

Il concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione, viene assegnato sotto forma di controllo annuale, nella misura e con le modalità da fissarsi in sede di legge di approvazione del bilancio annuale.

Art. 5

Termine e procedure – Normativa transitoria.

Gli asili-nido, relativi ai piani 1972 e 1973, in corso di realizzazione, devono essere ultimati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se forniti della sufficiente copertura finanziaria.

Il termine di cui al precedente comma viene elevato ad anni due, a decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione dell'ulteriore finanziamento occorrente, a copertura dell'intera spesa prevista nella progettazione di massima.

Le opere attinenti a progetti non ancora approvati ovvero, a lavori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate alle procedure previste dalla L.R. 31 ottobre 1978, n. 51.

I Comuni ammessi a partecipare ai piani di istituzione di asili-nido, a norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, che, alla scadenza dei termini previsti dalla L.R. 12 maggio 1973, n. 12, L.R. 4 settembre 1974, n. 48 e L.R. 16 maggio 1975, n. 30, non hanno prodotto la prescritta documentazione esecutiva, devono adottare la progettazione di massima a decorrere dalla data di concessione dell'ulteriore finanziamento occorrente, a copertura della spesa della progettazione di massima, nei termini e con le procedure previste dalla L.R. 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 6

Norma abrogativa.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della L.R. 16 maggio 1975, n. 30, che disciplinano la realizzazione di asili-nido mediante il ricorso all'edilizia standardizzata, sono abrogati.

Di conseguenza i Comuni ammessi a partecipare ai piani 1972, 1973 e 1974, che hanno optato per l'edilizia standardizzata, devono adottare un proprio progetto, a decorrere dalla data della comunicazione della concessione dell'ulteriore finanziamento occorrente, a copertura della spesa della progettazione di massima, nei termini e con le procedure previste dalla L. 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 7

Onere finanziario.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 1930 e 1931 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando le risorse assegnate dallo Stato alla Regione per la costruzione ed il completamento degli asili-nido, nonché quota parte di quelle assegnate ai sensi dell'art. 9 della L. 16 marzo 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Normativa regionale EMILIA-ROMAGNA

Leggi

L.R. Emilia-Romagna 25 gennaio 1983, n. 6

Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia

Pubblicata in B.U. 27 gennaio 1983, n. 12

L.R. Emilia-Romagna 28 dicembre 1999, n. 40

Promozione delle città dei bambini e delle bambine

Pubblicata in B.U. 31 dicembre 1999, n. 152

L.R. Emilia-Romagna 10 gennaio 2000, n. 1

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Pubblicata in B.U. 14 gennaio 2000, n. 4

L.R. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2

Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Pubblicata in B.U. 13 marzo 2003, n. 32

L.R. Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"

Pubblicata in B.U. 15 aprile 2004, n. 49

Regolamenti

Regolamento della Regione Emilia-Romagna 27 dicembre 1973, n. 51

Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15 «Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044»
 Pubblicato in B.U. 28 dicembre 1973, n. 137

Delibere del Consiglio

Delib. C.R. Emilia-Romagna 20 gennaio 2005, n. 646

Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis della LR 1/00, come modificata dalla LR 8/04
 Pubblicata in B.U. 14 febbraio 2005, n. 22

Delib. C.R. Emilia-Romagna 28 settembre 2005, n. 20

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007. LR 1/00 e successive modificazioni (Proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n. 1247)
 Il presente atto non è stato pubblicato in B.U.

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Emilia-Romagna 18 settembre 2001, n. 1927

L.R. n. 1/2000: Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Attuazione per l'anno 2001 degli indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003 (Delib. C.R. n. 238/2001)
 Pubblicata in B.U. 19 ottobre 2001, n. 148

Delib. G.R. Emilia-Romagna 2 agosto 2002, n. 1527

L.R. n. 1/2000: Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni - Anno 2002
 Pubblicata in B.U. 3 ottobre 2002, n. 139

Delib. G.R. Emilia-Romagna 16 settembre 2003, n. 1770

L.R. n. 1/2000: Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni - Anno 2003
 Pubblicata in B.U. 15 ottobre 2003, n. 153

Delib. G.R. Emilia-Romagna 30 settembre 2004, n. 1903

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica ex art. 45 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, per gli anni scolastici 2005/2006

e 2006/2007 (proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 2004, n. 1903)
Pubblicata in B.U. 12 novembre 2004, n. 154

Delib. G.R. Emilia-Romagna 13 dicembre 2004, n. 2562

Progetto sperimentale di sistemazione e implementazione della Documentazione Educativa tramite l'utilizzo del Centro di Documentazione del Comune di Bologna - Assegnazione finanziamento al Comune di Bologna - Terza annualità

Il presente atto non è stato pubblicato in B.U.

Delib. G.R. Emilia-Romagna 13 dicembre 2004, n. 2564

Finanziamento alla Provincia di Bologna per l'attuazione della convenzione approvata con delibera G.R. n. 2609/2002 - Terza annualità

Il presente atto non è stato pubblicato in B.U.

Delib. G.R. Emilia-Romagna 20 dicembre 2004, n. 2648

L.R. 1/00 e successive modifiche: Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Anno 2004. In attuazione delle delibere del Consiglio regionale n. 589/04 e 615/04

Pubblicata in B.U. 20 gennaio 2005, n. 9

Delib. G.R. Emilia-Romagna 20 dicembre 2004, n. 2650

Percorso formativo finalizzato alla valorizzazione e al sostegno dell'attività di documentazione educativa dei servizi per l'Infanzia attraverso i coordinamenti pedagogici provinciali. Anno formativo 2004/05

Il presente atto non è stato pubblicato in B.U.

Delib. G.R. Emilia-Romagna 20 dicembre 2004, n. 2652

Attribuzione e riconoscimento di finanziamento a titolo di rimborso spese per la seconda annualità del progetto di formazione per coordinatori pedagogici e operatori dei servizi per l'Infanzia sugli "scambi pedagogici"

Il presente atto non è stato pubblicato in B.U.

Delib. G.R. Emilia-Romagna 5 dicembre 2005, n. 1973

LR 1/2000 e successive modifiche. Intervento regionale per l'estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni - Anno 2005

Pubblicata in B.U. 1 marzo 2006, n. 31

Delib. G.R. Emilia-Romagna 29 dicembre 2005, n. 2312

LR1/2000 e successive modifiche. Programma annuale degli interventi per il consolidamento e la qualificazione dei servizi per l'infanzia - Anno 2005

Pubblicata in B.U. 1 marzo 2006, n. 31

**TITOLO I – OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI
E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE****Art. 1****(Finalità e modalità attuative)**

1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.

2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di settore.

3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, compresi quelli sperimentali, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'Articolo 19.

Art. 2**(Nido d'infanzia)**

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido ha finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.

4. I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro-nidi, quando ospitano un numero di bambini non inferiore a 6 e non superiore a 14.

5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 3 **(Servizi integrativi)**

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.

2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli spazi bambini.

3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilità tra genitori ed educatori.

4. Gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dodici-trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.

5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.

6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.

7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai nidi

d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.

8. Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo.

Art. 4

(Sistema educativo integrato)

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.

3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 5

(Gestione dei servizi)

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

- a)** dai Comuni, anche in forma associata;
- b)** da altri soggetti pubblici;
- c)** a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d)** a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- e)** da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 6

(Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi)

1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento di bambini stranieri.

2. L'accesso ai servizi integrativi è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:

- a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
- b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 7

(Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione)

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende Unità sanitarie locali e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unità sanitarie locali e i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.

Art. 8

(Partecipazione e trasparenza)

1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

Art. 9

(Servizi ricreativi)

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.

2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

3. I servizi già funzionanti devono trasmettere la denuncia di attività entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

4. Resta salvo quanto previsto per, i soggiorni di vacanza per minori e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori".

5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.

Art. 10

(Funzioni della Regione)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:

- a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la sperimentazione di servizi innovativi;
- b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
- c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.

2. La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma 1, valuta la conformità ad esso dei programmi provinciali di sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37, comma 7.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale.

Art. 11 (Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in materia di promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) approvano i piani per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai Comuni;
- c) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;
- d) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.

Art. 12**(Funzioni dei Comuni)**

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché, sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
- b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 7;
- c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
- d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
- e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
- f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.

Art. 13**(Compiti delle Aziende Unità sanitarie locali)**

1. Le Aziende Unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 14**(Interventi ammessi a contributo e beneficiari)**

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono erogati dalle Province:

- a) ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima infanzia;
- b) ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la qualificazione dei

servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per gli interventi innovativi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a);

- c) ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 per progetti migliorativi della qualità dei servizi;
- d) agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).

2. Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono altresì concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.

Art. 15

(Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia)

1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 16

(Autorizzazione al funzionamento)

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, anche quali sezioni staccate di servizi per l'infanzia già funzionanti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente Titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'Articolo 23.

3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.

Art. 17

(Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento)

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'Articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1;
- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
- c) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
- d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;
- a) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda Unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- e) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- f) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

Art. 18

(Accreditamento)

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.

2. L'accreditamento è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37, comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.

Art. 19

(Requisiti per l'accreditamento)

1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:

- a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
- b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
- c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
- d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
- f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito.

2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.

Art. 20

(Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia)

1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.

2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e autodenunciatisi.

3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 21

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento)

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano reintegrati, procede alla revoca.

3. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.

Art. 22

(Rapporti convenzionali e appalto di servizi)

1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.

Art. 23

(Commissione tecnica provinciale)

1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:

- a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente;
- b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;
- c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unità sanitaria locale;
- d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.

2. Qualora sul territorio provinciale esistano più Aziende Unità sanitarie locali, la designazione è effettuata di comune accordo fra le stesse.

3. Un funzionario della Provincia con competenze giuridico-amministrative svolge le funzioni di segretario.

4. Nell'espressione del parere, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 1.

6. Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.

Art. 24

(Compiti della Commissione tecnica provinciale)

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di cui agli articoli 16 e 18;
- b) svolge attività di consulenza per la Regione e per i Comuni in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- c) trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua attività.

TITOLO III – CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA

Art. 25

(Caratteristiche generali dell'area)

1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.

2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.

3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.

Art. 26

(Integrazione tra servizi)

1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuità tra nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilità, di accessibilità e del verde.

Art. 27

(Criteri per la progettazione delle strutture e l'arredamento)

1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto all'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.

2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilità.

3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

Art. 28

(Vincolo di destinazione)

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione per quindici anni.

2. Lo svincolo prima della scadenza è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido d'infanzia.

TITOLO IV – PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Art. 29

(Requisiti del personale)

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.

Art. 30

(Compiti del personale)

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3, gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.

2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.

3. Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 31

(Collegialità e lavoro di gruppo)

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.

2. Le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli Enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

Art. 32**(Rapporto numerico tra personale e bambini)**

1. Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantire un'adeguata compresenza.

2. Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.

Art. 33**(Coordinatori pedagogici)**

1. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

2. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di cui sono in possesso.

Art. 34**(Compiti dei coordinatori pedagogici)**

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli Enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo, e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.

Art. 35

(Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori)

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da Centri di formazione e ricerca.

2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.

3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.

(omissis)

Normativa regionale
FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Leggi

L.R. Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 1995, n. 15

Modificazione dell'Articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, recante «Disciplina degli asili-nido comunali»
Pubblicata in B.U. 22 marzo 1995, n. 12

L.R. Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia
Pubblicata in B.U. 22 agosto 2005, s.s. n. 17 al B.U. 17 agosto 2005, n. 33

Testo normativo

L.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA 18 AGOSTO 2005, N. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
Pubblicata in B.U. 22 agosto 2005, s.s. n. 17 al B.U. 17 agosto 2005, n. 33

CAPO I – FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più gene-

rale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.

2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.

3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'Articolo 2, la loro organizzazione, le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.

4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.

Art. 2

Sistema educativo integrato

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato "sistema educativo integrato", tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Il sistema educativo integrato assicura:
 - a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
 - b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
 - c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
 - d) l'omogeneità dei titoli di studio del personale operante nei servizi, ai sensi della normativa vigente;
 - e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
 - f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

Art. 3 Nidi d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:

- a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.

3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali.

4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente Articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi condominiali, i nidi aziendali.

Art. 4

Servizi integrativi

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

- a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
- b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
- c) i servizi educativi familiari, che possono avere particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l'affidamento a educatori di bambini di età inferiore a tre anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalità da assicurare. È comunque garantita la presenza di personale educativo in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia.

4. I servizi integrativi sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno.

Art. 5

Servizi sperimentali

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono pro-

muovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. Rientrano tra i servizi sperimentali i servizi autogestiti dalle famiglie e i servizi ricreativi.

3. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento di cui all'Articolo 18 può essere determinata la durata massima della sperimentazione.

4. Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l'educazione e l'animazione di bambine e bambini fino a tre anni di età. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici.

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6. Le modalità per l'inizio dell'attività dei servizi ricreativi sono definite all'Articolo 18, comma 2.

Art. 6

Soggetti gestori dei servizi

1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti del privato sociale;
- d) da soggetti privati.

Art. 7

Accesso ai servizi

1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'in-

serimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 8

Partecipazione al costo dei servizi

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 9

Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

CAPO II – SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 10

Attività dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

- a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
- b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
- c) concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;

- d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
- e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
- f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione;
- g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

Art. 11

Attività delle Province

1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.

Art. 12

Attività delle Aziende per i servizi sanitari

1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.

2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'Articolo 7, comma 2.

Art. 13

Attività della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, nell'ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui all'Articolo 14, stabilisce:

- a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati accreditati;

- c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
 - d) le priorità di finanziamento degli interventi;
 - e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
- a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali;
 - b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;
 - c) le linee-guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi da parte dei soggetti accreditati;
 - d) le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20;
 - e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;
 - f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. L'Amministrazione regionale predispose, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle autorizzazioni e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

Art. 14

Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale, il Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale, che opera per promuovere l'integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi pedagogici omogenei, favorendo la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi;
- b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
- c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
- d) promuove e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
- e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
- f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, ed è composto da:

- a) sei rappresentanti di coordinatori o responsabili dei servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati;
- b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale nidi-infanzia;
- c) il Tutore pubblico dei minori;
- d) tre esperti nel campo psico-pedagogico.

4. I componenti di cui al comma 3, lettera a), sono designati dalle associazioni rappresentative dei soggetti gestori operanti a livello regionale.

5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.

6. Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d).

7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

CAPO III – INTERVENTI FINANZIARI

Art. 15

Fondo per l'abbattimento delle rette

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'Articolo 13, comma 1.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
- b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

Art. 16

Contributi per la gestione dei nidi d'infanzia

1. Al fine di sostenere la gestione dei nidi d'infanzia da parte di soggetti pubblici nonché di soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione, il regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di parte corrente di cui all'Articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni.

Art. 17

Fondo per le spese di investimento

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia nonché per migliorare e adeguare i nidi d'infanzia esistenti, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

CAPO IV – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI

Art. 18

Autorizzazione al funzionamento

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato è concessa dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

- a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'Articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;
- b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
- d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;
- e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;
- f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'Articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.

2. I servizi ricreativi di cui all'Articolo 5, comma 5, trasmettono al Comune la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'autorizzazione.

3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi.

Art. 20

Accreditamento

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accREDITamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. L'accREDITamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

- a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
- b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;
- c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;
- d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'Articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'Articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;
- e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'Articolo 13, comma 2;
- f) disporre di apposita Carta dei servizi, coerente con le linee-guida definite dal regolamento di cui all'Articolo 13, comma 2, e tale da valorizzare l'autonomia dei singoli progetti educativi;
- g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

3. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche è condizione di funzionamento.

4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, si applica la procedura di cui all'Articolo 19, comma 2.

CAPO V – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI

Art. 21

Localizzazione

1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.

2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.

3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.

4. La destinazione d'uso residenziale dell'immobile è compatibile con l'esercizio del servizio di nido condominiale di cui all'Articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 22

Caratteristiche strutturali

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.

2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.

3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.

4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.

Art. 23

Assicurazioni

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

Art. 24

Personale

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali.

2. Agli educatori dei servizi integrativi è richiesto lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche per favorire la mobilità tra servizi.

3. Per il personale operante nei servizi ricreativi di cui all'Articolo 5, comma 5, la Regione prevede specifici percorsi formativi.

Art. 25

Compiti del personale

1. I Comuni, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico e organizzativo attraverso la presenza di operatori in possesso del titolo di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, che garantiscono il buon funzionamento e la razionalizzazione dei costi del servizio, il raggiungimento di livelli organizzativi omogenei, l'uniformità di indirizzo pedagogico, la sperimentazione e la verifica dei nuovi indirizzi educativi proposti dal Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, nonché il collegamento tra le diverse tipologie di servizi.

2. La dotazione di coordinatori pedagogici nei servizi educativi per la prima infanzia viene definita in base alle esigenze e alla tipologia del servizio.

3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e

di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.

4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 26

Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.

Art. 27

Rapporto numerico tra personale e bambini

1. Con il regolamento di cui all'Articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.

2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 28

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
- b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
- c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino provinciale d'utenza;
- d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
- e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell'attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell'offerta educativa;
- f) quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualità dei servizi e in che modo se ne è tenuto conto.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 29

Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'Articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'Articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo dei servizi per la prima infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'Articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'Articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 30

Vincolo sulle spese di investimento

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in particolare in ordine al miglioramento qualitativo delle strutture e ai fini del loro accreditamento, le disponibilità finanziarie relative alle spese di investimento sono vincolate per i primi due esercizi finanziari a interventi conseguenti al raggiungimento dei nuovi requisiti strutturali.

Art. 31

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a)** gli articoli dall'1 al 17 e dal 19 al 29 della legge regionale n. 32/1987;
- b)** le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell'Articolo 4 della legge regionale n. 4/1999 (modificative degli articoli 19 e 23 della legge regionale n. 32/1987);
- c)** gli articoli 12 e 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);
- d)** la lettera c) del comma 13 dell'Articolo 4 della legge regionale n. 4/1999 (modificativa dell'Articolo 12 della legge regionale n. 49/1993);

- e) il comma 11 dell'Articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo dell'Articolo 12 della legge regionale n. 49/1993);
- f) il comma 14 dell'Articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (sostitutivo dell'Articolo 12 della legge regionale n. 49/1993);
- g) il comma 59 dell'Articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell'Articolo 12 della legge regionale n. 49/1993);
- h) i commi da 11 a 16 dell'Articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- i) il comma 17 dell'Articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (modificativo dell'Articolo 13 della legge regionale n. 13/2002);
- j) gli Articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- k) l'Articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordinativo normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'Articolo 13, comma 2.

Art. 32

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Articolo 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Articolo 16 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Articolo 17 fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4922, 4923 e 4925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Normativa regionale
LAZIO

Leggi

L.R. Lazio 5 marzo 1973, n. 5

Norme sugli asili-nido

Pubblicata in B.U. 9 marzo 1973, n. 6

L.R. Lazio 28 dicembre 1973, n. 39

Modifica dell'art. 16 della L.R. 5 marzo 1973, n. 5 – Norme sugli asili-nido

Pubblicata in B.U. 10 gennaio 1974, n. 1

L.R. Lazio 18 dicembre 1976, n. 62

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 marzo 1973, n. 5 recante norme sugli asili-nido

Pubblicata in B.U. 30 dicembre 1976, n. 36

L.R. Lazio 22 settembre 1978, n. 61

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili-nido

Pubblicata in B.U. 10 ottobre 1978, n. 28

L.R. Lazio 16 giugno 1980, n. 59

Norme sugli asili-nido

Pubblicata in B.U. 10 luglio 1980, n. 19

L.R. Lazio 1 giugno 1990, n. 67

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 giugno 1980, n. 59, avente per oggetto: «Norme sugli asili nido»

Pubblicata in B.U. 20 giugno 1990, n. 17

L.R. Lazio 8 giugno 1995, n. 43

Istituzione del servizio di assistente familiare

Pubblicata in B.U. 30 giugno 1995, n. 18

L.R. Lazio 3 gennaio 2000, n. 3

Asili nido presso strutture di lavoro. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59

Pubblicata in B.U. 29 gennaio 2000, n. 3

L.R. Lazio 22 aprile 2002, n. 10

Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia

Pubblicata in B.U. 20 maggio 2002, n. 14

L.R. Lazio 24 dicembre 2003, n. 42

“Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia”

Pubblicata in B.U. del 30 dicembre 2003, n. 36, supplemento ordinario, n. 9

Regolamenti

Regolamento della Regione Lazio 20 novembre 2002, n. 3

Regolamento ex art. 3 legge regionale 22 aprile 2002, n. 10 recante “Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative dell'infanzia”

Pubblicato in B.U. 30 novembre 2002, n. 33

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Lazio 27 settembre 2002, n. 1286

Approvazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 10 recante “Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia”

Pubblicata in B.U. 30 novembre 2002, n. 33

Delib. G.R. Lazio 20 dicembre 2002, n. 1704

Criteri e modalità per la erogazione dei contributi di cui al comma 1, art. 6 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 18 «Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche»

Pubblicata in B.U. 10 marzo 2003, n. 7

Delib. G.R. Lazio 1° agosto 2003, n. 753

“Ripartizione risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'Articolo 70 della legge 448/2001”

Pubblicata in B.U. 30 settembre 2003, n. 27

Delib. G.R. Lazio 11 giugno 2004, n. 450

“Ripartizione delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della legge n. 448/2001 assegnata alla Regione Lazio con decre-

to del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre 2003”
Pubblicata in B.U. 30 luglio 2004, n. 21

Delib. G.R. Lazio 30 luglio 2004, n. 647

Indirizzi per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 42, “Interventi a sostegno della famiglia concernenti l’accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia”
Pubblicata in B.U. 20 settembre 2004, n. 26 – suppl. ord. n. 6

Delib. G.R. Lazio 25 marzo 2005 n. 390

“Ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali anno 2004 destinata alla costituzione ed alla gestione di asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro. Modifica alla D.G.R. 1134/2004”
Pubblicata in B.U. del 10 maggio 2005, n. 13

Testo normativo

L.R. LAZIO 16 GIUGNO 1980, N. 59

Norme sugli asili-nido

Pubblicata in B.U. 10 luglio 1980, n. 19

Art. 1

Finalità

L’asilo-nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio-sanitaria dell’ente locale, accoglie i bambini fino a tre anni di età, concorrendo efficacemente, con le famiglie, alla loro educazione e formazione. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psicofisica del bambino

L’asilo-nido è rivolto a:

- a) sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico-fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico-pedagogica;
- b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l’armonico sviluppo della personalità infantile;
- c) facilitare l’accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonché l’inserimento sociale e lavorativo della donna.

La Regione favorisce la realizzazione e la gestione degli asili-nido da parte di comuni o loro consorzi e delle comunità montane secondo le norme della presente legge.

Art. 2**Destinatari del servizio**

Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini, di età inferiore ai tre anni, domiciliati nell'area di utenza dell'asilo-nido, nonché tutti i bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nella zona stessa.

Nel caso in cui le richieste di ammissione all'asilo-nido eccedano il numero dei posti disponibili, il comitato di gestione provvede alla assegnazione dei posti dando la precedenza ai bambini che abbiano obiettivamente maggiore bisogno del servizio, secondo criteri appositamente previsti nel regolamento di gestione.

I bambini che non abbiano ottenuto l'ammissione all'asilo-nido di zona, possono essere ammessi in altri asili-nido, previa graduatoria unica suppletiva predisposta dall'ente gestore.

In sede di formazione della graduatoria di ammissione all'asilo-nido, i posti dei lattanti o dei divezzi non occupati sono assegnati, compatibilmente alla disponibilità della struttura, a bambini di altra età sino al raggiungimento della totalità delle iscrizioni possibili.

L'ente gestore può predisporre, in alternativa o in aggiunta alla graduatoria relativa al singolo asilo-nido, una graduatoria unica corrispondente al proprio ambito territoriale.

TITOLO I – NORME PER LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE**Art. 3****Localizzazione e strumenti urbanistici**

L'asilo-nido fa parte dell'intero complesso dei servizi socio-educativi riservati alla prima infanzia presso l'ente locale.

Il numero e la localizzazione degli asili-nido sono previsti negli strumenti urbanistici, in rapporto alle esigenze della popolazione e nel rispetto delle norme e degli «standard» vigenti.

Le previsioni dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione già adottati devono essere adeguate alla prescrizione del comma precedente entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4**Ubicazione**

Gli asili-nido sono ubicati:

- a) preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche (scuola materna e/o dell'obbligo);
- b) in edifici singoli di nuova costruzione;

- c) nei nuovi edifici residenziali, con le necessarie garanzie di funzionalità, sicurezza ed igiene.

Nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili-nido possono essere ubicati in edifici preesistenti, purché vengano rispettate le norme di cui al seguente Articolo 5 e, comunque, siano realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.

Art. 4-bis

Cambio di destinazione d'uso.

1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale sul governo del territorio è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici o parti di essi in tutte le zone urbanistiche di piano regolatore generale per la realizzazione di asili nido pubblici e privati, micronidi, spazi per bambine e bambini e simili, per l'educazione dell'infanzia da zero a tre anni, fatti salvi i diritti dei terzi e:

- a) nel rispetto della normativa igienico sanitaria sui progetti edilizi, della normativa concernente i nulla osta sanitari e le autorizzazioni sanitarie nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per gli asili nido;
- b) nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica e ai sensi dell'Articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni.

2. Non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora al termine del servizio lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

3. Ai fini di cui al comma 1 i comuni si dotano di un piano di localizzazione rapportato alle documentate esigenze demografiche e produttive.

Art. 5

Norme per la progettazione e l'esecuzione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in armonia con le sue finalità ed, in particolare, con le esigenze psicopedagogiche dei bambini, la Regione predispone le norme di progettazione e realizzazione degli asili-nido.

I progetti esecutivi, prima della loro approvazione a norma delle vigenti disposizioni, devono comunque essere sottoposti all'esame ed all'approvazione dei competenti organi tecnici sia per le norme di sicurezza che per quelle igienico-sanitarie.

Art. 6**Ricettività**

Ogni asilo-nido deve avere un numero di posti non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta: ai lattanti deve essere riservato, di norma, da un quarto a un sesto dei posti.

In relazione a particolari esigenze locali, possono essere realizzati asili-nido con diversa ricettività o diversi rapporti lattanti/divezzi.

Eventuali micro-asili possono essere costituiti come unità aggregate a scuole materne, od altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili-nido.

In detti micro-asili devono essere rispettate le norme della presente legge, del regolamento relativo alle norme di progettazione e, comunque, realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.

TITOLO II – NORME PER LA GESTIONE**Art. 7****Enti gestori**

I comuni tramite gli organi del decentramento, ove esistano, i loro consorzi e le comunità montane gestiscono ogni asilo-nido per mezzo di un apposito comitato.

Il regolamento di gestione, di cui al seguente Articolo 8, stabilisce anche le modalità di partecipazione alla gestione sociale.

Art. 8**Gestione sociale.**

La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio, nonché al funzionamento dell'asilo-nido, tramite i seguenti organi:

- assemblea dei genitori;
- comitato di gestione;
- gruppo educativo.

Art. 9**Assemblea dei genitori**

L'assemblea è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all'asilo-nido o di chi ne fa le veci.

Si riunisce, su convocazione del suo presidente, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Articolo, almeno tre volte l'anno: in occasione dell'inizio dell'attività annuale; nel corso dell'anno per la verifica del programma avviato; a conclusione dell'attività annuale.

L'assemblea può essere convocata altresì su richiesta dei suoi componenti o dall'ente gestore o dal comitato di gestione, secondo le forme e le procedure previste dal regolamento di gestione.

Art. 10

Compiti dell'assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori costituita ai sensi del precedente Articolo:

- 1) elegge, nella prima riunione, il suo presidente;
- 2) elegge i suoi rappresentanti nel comitato di gestione;
- 3) esprime pareri e formula proposte al comitato di gestione in merito agli orientamenti educativi, socio-psico-pedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi dell'asilo-nido in sede di approvazione del piano annuale di attività e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- 4) richiede all'ente gestore ed al comitato di gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, anche in relazione ad una corretta assegnazione dei posti disponibili e ad un loro eventuale aumento da parte del comitato di gestione, ed in particolare allo svolgimento delle attività programmate.

Art. 11

Comitato di gestione.

Nel comitato di gestione, nominato di cui al precedente Articolo 7, fanno parte, indipendentemente dal numero degli utenti, otto componenti, ripartiti come segue:

- 4 genitori utenti del servizio;
- 3 operatori del nido;
- 1 genitore in rappresentanza dei bambini in lista di ammissione all'asilo nido. Il Presidente del comitato di gestione deve essere un genitore.

Nel caso in cui il servizio non riesca a soddisfare tutte le richieste fanno altresì parte del comitato di gestione un rappresentante dei genitori, o chi ne fa le veci, dei bambini in attesa di ammissione all'asilo-nido.

Il regolamento, di cui al successivo Articolo 15, determina, anche in rapporto alla ricettività della struttura, il numero complessivo dei componenti il comitato, non superiore comunque a tredici membri nonché la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate.

Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti dalla rispettiva assemblea non può, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero complessivo dei componenti il comitato, e non può, comunque, essere

comprensivo del rappresentante eletto dai genitori dei bambini in attesa di essere ammessi al nido.

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Decadono per assenza secondo le norme generali vigenti in materia e ad essi subentrano i primi non eletti delle rispettive rappresentanze.

I genitori decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscano più del servizio e non siano più interessati ad esservi ammessi; il personale se trasferito ad altra struttura o, comunque, non più operante in quella dove è stato eletto.

Art. 12

Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione concorre al funzionamento ed allo sviluppo dell'asilo-nido, garantendo un rapporto costante tra i cittadini, comunque interessati al servizio, e l'ente gestore.

Oltre i compiti ad esso eventualmente attribuiti dall'ente gestore con l'apposito regolamento di cui al successivo Articolo 15, compete, tra l'altro:

- 1) elaborare ed approvare, in collaborazione con l'assemblea dei genitori ed il gruppo educativo, il piano annuale delle attività socio-psico-pedagogiche, gli orientamenti educativi dell'asilo-nido, nonché gli indirizzi igienico-sanitari ed organizzativi del servizio, comprese le modalità di verifica ricorrente dello stesso;
- 2) formulare proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione di quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini handicappati alla vita collettiva dell'asilo-nido;
- 3) esprimere all'ente gestore proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio;
- 4) formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale;
- 5) analizzare le somme iscritte nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo, inerenti la gestione dell'asilo-nido, esprimendo al riguardo pareri e proposte all'ente gestore, anche in riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione delle rette;
- 6) esaminare le domande di ammissione all'asilo-nido e predisporre la relativa graduatoria da sottoporre all'approvazione dell'ente gestore, formulando altresì, nel corso dell'anno, sulla base dei criteri previsti dal regolamento di gestione, le relative proposte di decadenza;

- 7) verificare mensilmente la effettiva copertura dei posti disponibili e di quelli resisi vacanti nel corso dell'anno disponendo, eventualmente, a seguito di controlli periodici, e comunque dopo due mesi di attività annuale del nido, l'aumento del numero dei bambini, ammissibili sino al quindici per cento dei posti disponibili, salvo successiva comunicazione all'ente gestore ed alla assemblea dei genitori;
- 8) garantire la presenza di una rappresentanza almeno alle riunioni di cui al secondo comma dell'Articolo 9 dell'assemblea dei genitori, predisponendo una relazione scritta inerente ai temi trattati;
- 9) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta;
- 10) promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalità del servizio e la sua migliore organizzazione e realizzazione;
- 11) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e acquisto materiale didattico.

Il comitato di gestione per l'espletamento delle sue attribuzioni, si riunisce almeno una volta al mese.

Il regolamento di gestione stabilisce modi e forme per la pubblicità delle sedute e dei relativi ordini del giorno e verbali.

Art. 13

Gruppo educativo - Composizione e compiti.

Il gruppo educativo è costituito da tutto il personale comunque operante nella struttura.

Esso ha il compito di favorire il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, e la gestione collegiale del lavoro.

A tal fine si riunisce periodicamente per l'impostazione e la verifica del lavoro psico-pedagogico e, più in generale, per l'elaborazione di indicazioni metodologiche ed operative, relative alle problematiche complessive del servizio.

Al gruppo educativo compete, tra l'altro:

- collaborare con il comitato di gestione e con l'assemblea dei genitori con l'apporto di uno specifico contributo per la determinazione degli orientamenti educativi e per la elaborazione del programma annuale di attività;
- attuare il piano di lavoro approvato segnalando tempestivamente al comitato di gestione ed alla assemblea dei genitori le even-

tuali difficoltà di realizzazione ostative al buon funzionamento del servizio;

- proporre al comitato di gestione la utilizzazione dei fondi in dotazione per l'acquisto del materiale didattico;
- eleggere i suoi rappresentanti nel comitato di gestione;
- partecipare alle riunioni dell'assemblea dei genitori;
- formulare proposte di aggiornamento e di formazione permanente alle strutture dell'ente gestore e del suo organismo di decentramento.

Alla prima convocazione per la costituzione del gruppo e la elezione del suo coordinatore provvede l'ente gestore.

Art. 14

Funzioni dell'ente gestore.

L'ente gestore, determinato ai sensi del precedente Articolo 7, assicura il regolare funzionamento dell'asilo-nido, garantendone il coordinamento con le altre strutture educative e con i restanti servizi materno-infantili, nell'ambito del suo territorio, con particolare riferimento ai piani di intervento per la prevenzione, cura e diagnosi precoce degli handicap.

A tal fine provvede, in particolare:

- 1) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese generali di funzionamento degli asili-nido, comprese le modalità ed i criteri per la determinazione delle eventuali rette;
- 2) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il calendario annuale e settimanale del servizio, il periodo e la durata di eventuali sospensioni, non superiori comunque ad un mese nell'anno solare, nonché l'orario e la durata giornaliera dello stesso in funzione delle esigenze socio-economiche degli utenti;
- 3) a verificare l'assegnazione dei posti disponibili effettuata dal comitato di gestione, approvandone la relativa graduatoria nonché le eventuali successive decadenze;
- 4) a favorire il trasporto gratuito dei bambini agli asili-nido, situati in zone agricole o in zone urbane, con difficoltà di collegamento;
- 5) a garantire l'assistenza sanitaria, psico-pedagogica e la vigilanza igienico-sanitaria, tramite i relativi servizi dell'unità sanitaria locale;
- 6) a stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e temporanea, morte, per tutti i bambini accolti all'asilo-nido e per tutta la durata della loro permanenza nella struttura;

- 7) garantire l'aggiornamento professionale annuale e la formazione permanente;
- 8) a verificare le risposdenze tra qualità del servizio e necessità dell'utenza. L'ente gestore è tenuto a tal fine a svolgere periodiche conferenze organizzative.

Art. 15

Regolamento di gestione.

L'ente gestore, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base delle norme ivi previste, provvede all'approvazione del regolamento per la gestione ed il controllo degli asili-nido. Tale regolamento deve comunque indicare:

- 1) le norme e le procedure per la convocazione degli organi della gestione sociale, anche in ordine ai tempi della loro prima convocazione, nonché le condizioni per la validità delle sedute e le modalità per la pubblicità delle stesse e dei relativi atti, ove previsto;
- 2) il numero dei componenti il comitato di gestione, nonché la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate;
- 3) la disponibilità, nonché l'entità e le modalità di utilizzo da parte del comitato di gestione di un fondo per materiale didattico, per le spese impreviste comprese quelle per la piccola manutenzione;
- 4) le modalità di coordinamento all'interno di ogni asilo-nido e tra gli asili-nido presenti sul territorio di sua competenza, nonché con i restanti servizi materno-infantili e con le altre strutture educative per l'infanzia;
- 5) le modalità per la consultazione e la partecipazione delle forze politiche e sociali più rappresentative del suo territorio;
- 6) le condizioni e le modalità di decadenza dalla iscrizione nel caso di una protratta mancata fruizione del servizio;
- 7) la determinazione del numero di ore mensili da destinare agli incontri periodici degli operatori, a quelli del personale con i genitori ed agli oneri derivanti dalla gestione sociale;
- 8) le forme di collegamento con i piani di intervento per la prevenzione, la cura e la diagnosi precoce degli handicaps nonché, nell'ambito degli orientamenti educativi e psicopedagogici generali, l'individuazione di specifiche attività per l'inserimento dei bambini portatori di handicap;
- 9) le modalità di erogazione dei servizi garantiti tramite l'unità sanitaria locale, compresa la frequenza degli accessi del pediatra determinati in relazione alla ricettività della struttura e comunque non inferiori a due prestazioni settimanali e a tre controlli generali per ogni bambino.

Art. 16

Assunzione e stato giuridico.

Il personale degli asili-nido è assunto ed inquadrato nei ruoli organici del personale comunale secondo le norme che regolano la materia.

Art. 17

Titoli per l'ammissione ai concorsi.

Per l'ammissione al concorso al posto di educatore, gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, uno dei seguenti diplomi:

- a) maestre d'asilo;
- b) vigilatore di infanzia;
- c) puericultrice;
- d) qualifica di assistente d'infanzia;
- e) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- f) abilitazione magistrale;
- g) maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità).

Art. 17-bis

Titoli di preferenza.

Il possesso del diploma di Stato di assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili-nido.

Art. 18

Personale dell'asilo-nido.

La definizione dell'organico per ogni asilo-nido è demandata alla contrattazione sindacale in attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro.

Il personale si divide in:

- a) educatori;
- b) addetti ai servizi generali.

La presenza del personale previsto in organico nell'asilo nido deve essere sempre mantenuta al completo. In tal senso va assicurato il funzionamento del servizio con l'istituto delle supplenze. L'erogazione delle supplenze viene regolamentata tramite accordi sindacali.

Art. 19

Aggiornamento professionale.

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale degli asili-nido.

Tali attività si articolano in:

- a) corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione d'intesa con gli enti locali, al fine di armonizzare ed elevare le differenti formazioni scolastiche;
- b) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale, organizzati dagli enti locali d'intesa con la Regione;
- c) altre iniziative quali: seminari e giornate di studio organizzati dagli enti locali e dagli organi di decentramento amministrativo, sentito il comitato di gestione, allo scopo di confrontare ed armonizzare le varie esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi, nonché di approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.

Gli enti gestori sono tenuti comunque a svolgere annualmente attività di formazione ed aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio.

La Regione promuove e finanzia progetti di aggiornamento collegati anche ad ipotesi di sperimentazione organizzative ed educative.

Gli enti gestori per l'attuazione della formazione permanente si avvarranno in via prioritaria di convenzioni con le università ed il centro nazionale delle ricerche.

Art. 19-bis

Coordinamento pedagogico.

Gli enti gestori, i consorzi, gli organismi di decentramento devono assicurare le funzioni di coordinamento organizzativo e pedagogico con personale laureato per garantire:

- a) omogeneità di indirizzo pedagogico e organizzativo degli asili;
- b) l'aggiornamento permanente;
- c) la programmazione degli interventi educativi verso i bambini;
- d) il collegamento tra i nidi e gli altri servizi educativi e socio-sanitari territoriali;
- e) la diffusione delle problematiche culturali, educative sull'infanzia.

TITOLO IV – NORME GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO

Art. 20

Programmazione e finanziamento.

Spetta ai comuni, consorzi di comuni ed alle comunità montane, programmare, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a tre anni, l'istituzione degli asili-nido e provvedere al finanziamento della realizzazione.

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad utilizzare anche contributi provenienti da organismi pubblici o da privati finalizzati alla costruzione ed alla gestione degli asili-nido.

Le spese di costruzione, gestione e manutenzione accedenti i contributi previsti dalla presente legge e quelli statali sono a carico degli enti gestori e sono obbligatorie.

Art. 21

Concorso della Regione alle spese di realizzazione.

La Regione concorre alle spese di realizzazione degli asili-nido.

A tale fine programma piani annuali e pluriennali di intervento determinando l'entità dei contributi e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.

All'onere derivante dal comma precedente si provvede con appositi stanziamenti nella parte corrente dagli stati di previsione della spesa nei bilanci regionali di competenza.

La Regione controlla e garantisce che gli interventi di cui alla presente legge siano funzionalmente coordinati con quelli statali e provinciali.

I contributi regionali sono cumulabili con eventuali altri contributi ricevuti dagli enti gestori per la realizzazione di asili-nido, entro i limiti massimi che saranno indicati nella formazione di singoli piani di interventi.

Art. 22

Concorso delle province.

Le province possono concorrere alle spese di costruzione, impianto e gestione degli asili-nido comunali e consortili, con apposito fondo annualmente iscritto in bilancio.

La ripartizione dei fondi stanziati dalle province deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23

Concorso della Regione alle spese di gestione.

Per il concorso alle spese di gestione, la Regione iscrive annualmente nel proprio bilancio un fondo alimentato:

- 1) dai finanziamenti statali ivi comprese le assegnazioni per l'esercizio della disciolta ONMI – Opera nazionale per la maternità e l'infanzia;
- 2) da contributi integrativi a carico della Regione.

L'entità del contributo è stabilita annualmente con deliberazione consiliare.

Art. 24

Ripartizione del fondo regionale di gestione.

Il fondo annuale per il concorso delle spese di gestione di cui al precedente Articolo è ripartito tra tutti gli asili-nido tenendo conto:

- a) degli eventuali contributi già percepiti dagli enti gestori da parte delle amministrazioni provinciali;
- b) dei posti-bambino utilizzati;
- c) degli effettivi mesi di funzionamento del servizio.

Con lo stesso fondo la Regione concorre alle spese di gestione in favore degli enti gestori che gestiscono gli asili-nido mediante convenzione.

Art. 24-bis

Asili nido presso strutture di lavoro.

1. La Regione, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia, promuove interventi che consentano l'educazione e la formazione dei bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell'ambiente di lavoro dei rispettivi genitori con conseguente creazione di asili nido.

2. Gli asili nido di cui al comma 1 possono essere istituiti su iniziativa di Enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione singole o consorziate che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura e comunque in numero non inferiore a venti unità.

3. L'autorizzazione per l'apertura degli asili nido di cui al comma 1 è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede la struttura, qualora questa possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Nei limiti della disponibilità di bilancio, ai fini di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non superiore al due per cento del capitolo 42131, secondo i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, per contributi ad asili nido convenzionati con i comuni, istituiti in strutture di lavoro pubbliche, private e/o aziendali

Art. 25**Richiesta del contributo di gestione.**

Le richieste di contributo di gestione degli asili-nido devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Esse devono essere corredate:

- a) nel caso di asili-nido di nuova istituzione;
 - dalla copia del bilancio di previsione;
 - da documentazione sull'organico del personale e sulla ricettività dell'asilo-nido;
 - ove già approvato, da copia del regolamento di gestione;
- b) nel caso di asili-nido esistenti;
 - da copia del bilancio preventivo;
 - da copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'erogazione dei contributi per la gestione viene disposta, in una unica soluzione, dalla Giunta regionale.

TITOLO V – NORME PER L'APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI-NIDO PRIVATI**Art. 26****Funzioni regionali.**

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'Articolo 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, relative – tra l'altro – alla autorizzazione dell'apertura ed al funzionamento degli asili-nido privati, rilascia apposita autorizzazione, revocabile in qualsiasi momento vengano a mancare i requisiti e le condizioni di cui ai successivi articoli, necessari per la sua concessione.

Art. 27**Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili-nido privati**

Le istituzioni pubbliche e private regolarmente riconosciute o di fatto operanti nel territorio regionale, nonché i privati cittadini che intendano istituire e/o gestire, anche a scopo di lucro, asili-nido o strutture comunque denominate, destinate alla ospitalità di bambini da 0 a 3 anni, anche quali sezioni staccate di strutture e servizi già funzionanti, sono obbligati ad ottenere dalla Regione preventiva autorizzazione alla apertura ed al funzionamento del servizio.

Normativa regionale
LIGURIA
Leggi

L.R. Liguria 5 dicembre 1994, n. 64
Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi
Pubblicata in B.U. 28 dicembre 1994, n. 26

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Liguria 25 febbraio 2000, n. 250
Legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64: "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi": descrittori di qualità ed organizzativi, riguardanti gli asili nido pubblici e privati ai sensi dell'Articolo 5, comma 1
Pubblicata in B.U. Liguria 22 marzo 2000. n. 12, pt. 2.

Delib. G.R. Liguria 1 marzo 2000, n. 292
Legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64: "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi". Standard strutturali riguardanti i servizi integrativi agli asili-nido, pubblici e privati, ai sensi dell'Articolo 5, comma 1
Pubblicata in B.U. 22 marzo 2000, n. 12, pt. 2.

Delib. G.R. Liguria 30 ottobre 2001, n. 1291
Rideterminazione standards strutturali degli asili nido e dei servizi integrativi agli asili nido, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 5 dicembre 1994, n. 64
Pubblicata in B.U. 21 novembre 2001, n. 47, pt. 2.

Delib. G.R. Liguria 29 luglio 2004, n. 821
Modifiche e integrazioni alla Delib. G.R. 30 ottobre 2001, n. 1291 e alla Delib. G.R. 1° agosto 2003, n. 1291 in merito a standard strutturali degli asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia
Pubblicata in B.U. 25 agosto 2004, n. 34, pt. 2.

Testo normativo

L.R. LIGURIA 5 DICEMBRE 1994, N. 64
Disciplina degli asili-nido e dei servizi integrativi
Pubblicata in B.U. 28 dicembre 1994, n. 26

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Finalità e principi della legge.

1. La presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la organizzazione, l'autorizzazione, il controllo degli asili-nido sia pubblici sia privati e dei servizi integrativi; disciplina inoltre il finanziamento degli asili nido pubblici e dei servizi integrativi.

Art. 2

Definizione e compiti dell'asilo-nido.

1. L'asilo-nido è un servizio socio-educativo rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni di età, anche apolidi e stranieri che dimorano stabilmente nella Regione, nonché profughi, rimpatriati e rifugiati, ai sensi dell'Articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. L'asilo-nido concorre con la famiglia alla formazione dei bambini nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.

2. È compito dell'asilo-nido promuovere lo sviluppo armonico delle potenzialità psico-fisiche del bambino e dare nel contempo impulso al processo di socializzazione, in collaborazione con le famiglie, con gli operatori e con la scuola materna e dell'infanzia secondo un progetto pedagogico integrato.

3. L'asilo-nido costituisce anche un servizio di supporto nei confronti delle famiglie, per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori.

4. L'asilo-nido, nell'ambito della integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari:

- a) favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo altresì un intervento precoce finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia;
- b) si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura sulle tematiche relative all'infanzia, attraverso il concreto coinvolgimento della comunità locale, delle forze sociali e degli operatori interessati, in rapporto con gli altri servizi socio-educativi esistenti.

5. L'asilo-nido è un servizio che tutela e garantisce l'inserimento dei minori che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

6. È consentita la permanenza di bambini che compiano il terzo anno di età durante l'anno scolastico in corso.

Art. 3

Localizzazione.

1. Gli asili-nido debbono essere:

- a) localizzati, di norma, in zone destinate dal vigente strumento urbanistico generale a servizi o ad attrezzature di interesse comune;

- b) esposti in base all'orientamento, alla ventilazione ed alla insolazione, in modo da consentire attività ricreative all'aperto il più a lungo possibile nel corso dell'anno;
- c) di forma adeguata e rispondente alle esigenze peculiari a dette strutture; nel caso in cui si renda necessario localizzare l'asilo-nido su aree situate a quote diverse deve essere comunque assicurata, in misura adeguata, la presenza di spazi all'aperto idonei per le attività ricreative dei bambini.

2. La localizzazione degli asili-nido deve essere effettuata:

- a) lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose;
- a) lontano da infrastrutture di grande traffico.

3. Ai fini della localizzazione e comunque della realizzazione degli asili-nido, prima del rilascio da parte del Sindaco del pertinente titolo urbanistico-edilizio dovrà essere accertata, dalla competente Unità sanitaria locale, la sussistenza dei requisiti ubicazionali ed igienico sanitari indicati nei commi precedenti.

4. La tabella "A", allegata alla presente legge, disciplina i casi in cui sono ammesse deroghe ai principi definiti nel presente Articolo.

Art. 4

Caratteristiche strutturali.

1. Lo spazio interno ed esterno all'asilo-nido va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.

2. Gli edifici destinati ad asilo-nido dopo l'entrata in vigore della presente legge non debbono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso ed alla frequenza.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dei contributi in conto capitale assegnati ai sensi dell'Articolo 19, individua una quota di finanziamento da destinare in via prioritaria al superamento delle barriere architettoniche negli asili-nido esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'asilo-nido deve essere dotato dei seguenti spazi destinati a:

- a) giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo;
- b) riposo, pasto e igiene personale, dimensionati a piccolo gruppo;
- c) riunioni e servizi generali;
- d) zone di verde attrezzato;
- e) attività di sperimentazione.

5. La strutturazione degli spazi deve favorire prioritariamente lo svolgimento di attività congruenti allo sviluppo psico-fisico del bambino.

Art. 5

Standard degli asili-nido e dei servizi integrativi.

1. Gli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi degli asili-nido e dei servizi integrativi sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'Articolo 17.

2. Gli standard dei servizi integrativi sono aggiornati anche in relazione alle nuove tipologie dei servizi.

3. Nella redazione e nella revisione degli strumenti urbanistici generali, ai fini della dotazione di standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro dei Lavori Pubblici, deve riservarsi una quota per il soddisfacimento del fabbisogno di asili-nido.

Art. 6

Servizi integrativi agli asili-nido.

1. I Comuni singoli o associati assumono iniziative per la realizzazione di servizi integrativi agli asili-nido che garantiscano tra l'altro:

- a) modalità organizzative e di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;
- b) l'integrazione fra asili-nido e scuola materna e dell'infanzia;
- c) l'attivazione di spazi di aggregazione con caratteristiche educative, ludiche e culturali per bambini, genitori ed adulti con bambini, anche attraverso l'utilizzazione delle strutture esistenti;
- d) la disponibilità delle strutture e dei supporti tecnico-amministrativi e di coordinamento pedagogico per la realizzazione di attività socio-educative e ludiche rivolte all'infanzia e non coperte dall'orario dei servizi esistenti, promosse da gruppi di volontariato e da famiglie autoorganizzate.

2. I servizi integrativi possono essere attivati dai Comuni interessati, previa apposita convenzione, anche attraverso altri Enti pubblici o soggetti privati, che abbiano specifiche competenze professionali nell'area della prima infanzia.

3. Per i servizi convenzionati il controllo ed il coordinamento pedagogico vengono demandati ai Comuni interessati.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E NORME PER LA GESTIONE DEGLI ASILI-NIDO

Art. 7

Gestione degli asili-nido.

1. La gestione degli asili-nido è improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2. Al fine di garantire la gestione ed il funzionamento degli asili-nido i Comuni, singoli o associati, si avvalgono della collaborazione di un Comitato di gestione. Tale Comitato, istituito presso ogni asilo-nido, è nominato dai Comuni singoli o associati. I Comuni singoli o associati, con proprio regolamento, definiscono la composizione del Comitato di gestione in modo che sia assicurata la rappresentanza:

- a) del Comune;
- b) delle famiglie degli utenti;
- c) del personale educativo ed ausiliario;
- d) del coordinamento pedagogico ed organizzativo degli asili-nido del distretto sociale;
- e) del nucleo operativo assistenza consultoriale dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. La composizione del Comitato può essere integrata con rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Art. 8

Programmi di attività.

1. I Comuni singoli o associati, tenuto conto delle preminenti esigenze dei bambini e delle loro famiglie nonché delle risorse finanziarie disponibili, definiscono ogni anno le linee di indirizzo e di programmazione per la gestione ed il funzionamento degli asili-nido.

2. I Comitati di gestione di ciascun asilo-nido, sulla base delle determinazioni assunte dai Comuni singoli o associati, predispongono un programma di attività attraverso il quale definiscono i risultati da conseguire, le attività da realizzare, gli strumenti operativi da utilizzare, le risorse finanziarie da impiegare, gli investimenti da compiere.

3. Nell'ambito dei programmi di attività deve altresì essere fissato l'orario di apertura dell'asilo-nido. L'orario giornaliero è, di norma, compreso tra le sei e le undici ore; il periodo di apertura annuale deve corrispondere al numero massimo di giornate consentito dalle norme vigenti.

4. I programmi di attività sono approvati dai Comuni singoli o associati che ne verificano altresì l'effettiva realizzazione alla fine di ogni anno scolastico.

Art. 9**Partecipazione e tutela degli utenti.**

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati definiscono in apposito regolamento specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni fornite individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1 deve in particolare essere previsto che le famiglie degli utenti, attraverso le loro rappresentanze, siano sentite nelle fasi di definizione delle linee di indirizzo e di programmazione per l'impostazione dei programmi di attività degli asili-nido ed in occasione della verifica annuale dei programmi stessi.

Art. 10**Organizzazione.**

1. L'organizzazione interna dell'asilo-nido deve essere realizzata, privilegiando un lavoro per piccoli gruppi di bambini; con un educatore come figura stabile di riferimento per il bambino e per la famiglia.

2. L'organizzazione dell'asilo-nido deve prevedere la possibilità di realizzare una flessibilità organizzativa, tenendo conto delle condizioni socio-ambientali e delle esigenze dell'utenza.

3. Il personale educativo può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti, elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

Art. 11**Ricettività.**

1. Gli asili-nido possono suddividersi in sezioni corrispondenti all'età ed allo sviluppo globale dei bambini.

2. La ricettività dell'asilo-nido varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti.

Art. 12**Requisiti del personale.**

1. Il personale degli asili-nido è costituito essenzialmente da educatori e da altri dipendenti addetti ai servizi. Opera nella struttura secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie.

2. Il personale educativo degli asili-nido deve essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'Istituto Tecnico Femminile;
- c) maturità magistrale;
- d) diploma di maturità professionale di Assistente per Comunità Infantili;
- e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea di specializzazione in scienze dell'educazione o diploma di laurea in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

3. I Comuni, in forma singola o associata, sentito il Comitato di gestione di cui all'Articolo 7, devono designare figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi.

4. I coordinatori di cui al comma 3 devono essere forniti del diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

5. Il Comune può integrare il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze poste dall'ammissione di soggetti handicappati, o affetti da particolari patologie.

6. Il personale dei servizi integrativi di cui all'Articolo 6 deve essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o, in mancanza, del diploma di scuola media superiore e in quest'ultimo caso deve aver frequentato apposito corso di formazione professionale.

7. La Provincia può prevedere nel piano annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 l'attuazione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento per gli educatori di asilo-nido, per gli operatori dei servizi integrativi e per il personale ausiliario, secondo quanto previsto nel programma triennale delle politiche attive del lavoro.

8. Il personale educativo può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti, elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna del personale.

Art. 13

Prestazioni sanitarie e vigilanza igienico sanitaria.

1. Le prestazioni sanitarie nell'ambito degli asili-nido hanno carattere eminentemente preventivo e sono assicurate dalle aziende del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di apposite convenzioni che devono in particolare prevedere:

- a) il numero e la tipologia dei controlli periodici da effettuarsi nei confronti dei bambini, tenuto presente che gli stessi debbono essere affidati ad esperti nelle varie discipline in modo tale che il bambino possa essere seguito in maniera costante nella fase dinamica del suo sviluppo fisico e psichico;
- b) le modalità attraverso le quali deve essere garantita la presenza di almeno un pediatra, eventualmente integrato da uno psicologo e da un assistente sociale, con il compito di svolgere oltre che attività di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie, anche attività di controllo in materia dietetica e di promuovere l'informazione del personale su problemi e tematiche connessi alla puericoltura ed alla pediatria;
- c) le modalità di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, qualora le stesse vengano gestite in maniera integrata ai sensi dell'Articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42.

2. La vigilanza igienico-sanitaria nei confronti degli asili-nido è garantita dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi della vigente normativa.

Art. 14

Programmi di intervento socio-sanitario.

1. Il piano sanitario regionale ed il piano triennale dei servizi sociali definiscono programmi di intervento finalizzati in particolare:

- a) all'educazione sanitaria e alla prevenzione di patologie;
- b) all'inserimento dei bambini portatori di handicap o in condizioni di disagio e difficoltà garantendo la presenza, nei casi più gravi, di personale di sostegno;
- c) alla diffusione di un organico intervento sanitario verso la comunità infantile.

2. I programmi di cui al comma 1 lettera a) sono definiti sentita la Commissione Interservizi per l'educazione sanitaria.

Art. 15

Vigilanza e controllo.

1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento degli asili-nido e sulle attività di Enti, di Associazioni e di singoli privati che gestiscono asili-nido e servizi integrativi sono affidati ai Sindaci dei Comuni ove viene svolto il servizio, che si avvalgono delle Unità Sanitarie Locali e delle Conferenze di Ambito, secondo le rispettive competenze.

2. La vigilanza ed il controllo sulle II.PP.A.B. che gestiscono direttamente asili-nido sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'asilo-nido.

3. L'attività di vigilanza e controllo è svolta secondo le modalità di cui all'Articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29.

TITOLO III – COMPITI DELLA REGIONE

Art. 16

Attività di promozione.

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'Articolo 19, promuove secondo quanto previsto nel piano triennale dei Servizi sociali di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) risposte ai bisogni socio-educativi delle famiglie anche attraverso l'adeguamento degli standard qualitativi ed organizzativi;
- b) la collaborazione di soggetti istituzionali e non, impegnati in attività socio-educative per l'infanzia;
- c) progetti volti:
 - 1) alla sperimentazione di nuove tipologie di servizi integrativi all'asilo-nido;
 - 2) all'avvio ed alla realizzazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche;
 - 3) alla valorizzazione, studio e riflessione sulla didattica di nido e dei servizi integrativi;
- d) il collegamento e l'integrazione con il Centro regionale di documentazione, aggiornamento, promozione, ricerca e sperimentazione operante presso il Comune di Genova, da regolarsi con apposita convenzione tra la Giunta regionale ed il Comune di Genova.

Art. 17

Comitato tecnico-scientifico

1. È istituito presso la Regione il Comitato tecnico-scientifico per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) predisposizione del parere alla Giunta regionale per la definizione degli standard qualitativi dei servizi per l'infanzia da zero a tre anni anche mediante l'individuazione di specifici indicatori di qualità;
- b) progettazione di iniziative editoriali di informazione e consulenza rivolte alle famiglie con bambini piccoli, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione, aggiornamento, promozione, ricerca e sperimentazione operante presso il Comune di Genova;

- c) attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta risposte adeguate ai bisogni dell'utenza;
 - a) selezione delle esperienze più significative realizzate nei servizi per la prima infanzia e loro diffusione sul territorio;
 - d) individuazione di criteri di elaborazione, promozione e diffusione di sperimentazione e metodologie didattiche anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere ed in collaborazione con i Centri di documentazione già funzionanti;
 - e) collaborazione con il Centro di documentazione per l'elaborazione di un progetto sulla cultura della prima infanzia;
 - f) proposte alla Regione per la promozione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale educativo.
 - a) sollecitazione di iniziative di sperimentazione, parere sulle proposte avanzate e verifica dei risultati.
2. La Giunta regionale può avvalersi dell'operato del Comitato anche per l'espletamento di ulteriori funzioni.

Art. 18

Composizione del Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'Articolo 17 è composto da:
- a) il dirigente dell'ufficio regionale competente che lo presiede;
 - b) un tecnico designato da ciascun Sindaco dei Comuni Capoluogo di Provincia;
 - c) un rappresentante dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione, Aggiornamenti Educativi (IRRSAE);
 - d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova, nell'ambito dell'area socio-psico-pedagogica;
 - e) un medico specialista in Igiene designato dalla Regione;
 - f) uno psicologo esperto nell'area dell'età evolutiva designato dalla Regione;
 - g) un esperto in materia urbanistico-edilizia e/o in materia di edilizia sociale pubblica designato dalla Regione;
 - h) un rappresentante del Centro di Documentazione di cui all'Articolo 16, comma 1, lettera d).
2. Per ogni componente del Comitato deve essere nominato un membro supplente.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che gli Enti di cui al comma 1, lettera b), c), d), g), debbono far pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente

della Giunta regionale può comunque procedere alla nomina, qualora le designazioni siano state effettuate per almeno la metà più uno dei componenti, fermo restando la successiva integrazione.

4. Il Comitato tecnico-scientifico, entro novanta giorni dalla nomina, approva un regolamento per il proprio funzionamento.

5. La partecipazione al Comitato è gratuita.

6. Nell'ambito di progetti per la fascia da zero a sei anni il Comitato deve sentire gli organismi rappresentativi della scuola materna e dell'infanzia.

7. Il Comitato può essere integrato temporaneamente con esperti, per progetti che richiedano contributi tecnici specifici.

Art. 19

Contributi regionali.

1. La Regione assegna ai Comuni singoli o associati i contributi di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni per le spese in conto corrente e per quelle in conto capitale relative alla gestione, al funzionamento, alla realizzazione ed alla ristrutturazione degli asili-nido.

2. All'erogazione dei contributi provvede la Giunta regionale tenuto conto delle scelte e degli obiettivi che derivano dalle linee di indirizzo e dai programmi di attività di cui all'Articolo 8 della presente legge nonché di criteri basati sui risultati attesi, sull'attività effettivamente svolta e sui risultati raggiunti in termini di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni interessati sono previsti dal piano triennale dei Servizi Sociali e dalla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

Convenzioni.

1. I Comuni singoli o associati, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono stipulare convenzioni con:

a) asili-nido privati;

b) privati che operano nel settore socio-educativo per la gestione di asili-nido pubblici e per la gestione dei servizi integrativi.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 12 della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, l'eventuale quota a carico degli utenti e dei Comuni per l'ipotesi di cui alla

lettera a); l'onere finanziario a carico dei Comuni singoli o associati per l'ipotesi di cui alla lettera b) e le modalità organizzative e gestionali del Servizio.

Art. 21

Autorizzazione al funzionamento.

1. L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede degli asili-nido e dei servizi integrativi sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati, da rilasciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa acquisizione del parere conforme dell'Unità sanitaria locale per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari e della Conferenza di Ambito per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi.

2. Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco, il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, provvede alla voltura dell'intestazione dell'autorizzazione entro i successivi trenta giorni.

3. Per le strutture di proprietà del Comune l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di cui al comma 1 alla Unità sanitaria locale ed alla Conferenza di Ambito, tramite la Segreteria tecnica.

4. I Comuni possono convenzionarsi solamente con strutture autorizzate.

5. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al presente Articolo deve essere inoltrata al Sindaco del Comune in cui gli asili nido sono ubicati.

6. I contenuti della domanda e la documentazione a corredo della stessa sono determinati dalla Giunta regionale.

Art. 22

Riconversione.

Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera p), L.R. 9 settembre 1998, n. 30.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Norma transitoria.

1. Le strutture esistenti e funzionanti come asili-nido, non a diretta gestione comunale, sia pubblici che privati o come servizi integrativi alla

data di entrata in vigore della presente legge che vogliono continuare l'attività debbono richiederne l'autorizzazione al Comune sede della struttura entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione della Giunta regionale di cui all'Articolo 5, comma 1, pena la chiusura del servizio stesso.

2. Il Sindaco rilascia la prevista autorizzazione secondo le procedure previste dall'Articolo 21.

3. Il Sindaco, nel caso in cui gli asili-nido non siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, concede l'autorizzazione provvisoria per tre anni purché sussistano almeno i seguenti requisiti minimi documentati:

- a) certificato relativo al rispetto della normativa antincendio, qualora richiesto dalla vigente legislazione;
- b) certificato di collaudo statico dell'edificio;
- c) certificato di abitabilità-agibilità dell'edificio.

4. L'autorizzazione provvisoria, sulla base dei pareri dell'Unità sanitaria locale per l'aspetto igienico-sanitario e della Conferenza di Ambito per gli aspetti funzionali e organizzativi, può prevedere termini differenziati per l'adeguamento dell'asilo-nido alle diverse prescrizioni di cui alla presente legge.

5. Le persone che hanno frequentato corsi regionali di formazione professionale specifica, prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere inserite nei servizi integrativi di cui all'Articolo 6.

6. In sede di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale di cui all'Articolo 5, comma 1 è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 19 febbraio 1973, n. 4;
- b) 19 maggio 1977, n. 22;
- c) 30 aprile 1984, n. 27.

2. È abrogato il comma 5 dell'Articolo 44 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cas-

sa ai capitoli 5900 “Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali” e 5910 “Fondo regionale per le spese in conto capitale per i servizi sociali” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Tabella “A”

Deroghe ai criteri di localizzazione degli asili-nido

In deroga ai criteri stabiliti dall’Articolo 3:

1. Gli asili-nido possono essere situati in prossimità di insediamenti industriali purché adeguati alla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

2. Laddove non siano individuabili aree idonee alla localizzazione di asili-nido può essere consentito dall’autorità comunale il loro insediamento in edifici destinati a servizi integrati, oppure in edifici residenziali, forniti di adeguati requisiti di accessibilità, anche in deroga alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale e del regolamento edilizio vigenti, purché gli ambienti abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano stati dichiarati abitabili a norma delle vigenti disposizioni e siano dotati dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell’Articolo 3;
- b) presentino caratteristiche tipologiche facilmente adattabili alle nuove funzioni;
- c) dispongano di superficie utile coperta non inferiore a dieci metri quadri per bambino;
- d) siano in diretta comunicazione con aree contigue all’aperto, soleggiate e ventilate, utilizzabili per attività ricreativa in misura non inferiore a quattro metri quadri per bambino.

3. Soltanto nei centri storici e nuclei urbani dove sia impossibile trovare una tipologia edilizia conforme alle caratteristiche individuate ai precedenti commi può essere consentita direttamente dall’Autorità Comunale, anche in deroga alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale e del regolamento edilizio, l’insediamento di asili-nido in piani alti di edifici purché dotati di idoneo terrazzo avente superficie non inferiore a quattro metri quadrati per bambino, nel rispetto della normativa prevista dalla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15.

Normativa regionale LOMBARDIA

Leggi

L.R. Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23

Politiche regionali per la famiglia

Pubblicata in B.U. 10 dicembre 1999, n. 49, 1. suppl. ord.

L.R. Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34

Politiche regionali per i minori

Pubblicata in B.U. 17 dicembre 2004, n. 51, 1. suppl. ord.

Delib. G.R. Lombardia 27 gennaio 2005 n. 7/20367

Modalità attuative per la realizzazione degli interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della L.R. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» – anno 2005

Publicata in B.U. 14 febbraio 2005, n. 7

Delib. G.R. Lombardia 11 febbraio 2005 n. VII/20588

Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia

Publicata in B.U. 28 febbraio 2005, n. 9

Delib. G.R. Lombardia 16 febbraio 2005, N. VII/20943

Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili

Publicata in B.U. 7 marzo 2005, n. 10

L.R. 6 DICEMBRE 1999 N. 23

Politiche regionali per la famiglia

Publicata in B.U. 10 dicembre 1999, n. 49, 1. suppl. ord.

Art. 1

Finalità ed ambito di intervento.

1. La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli artt. 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia.

2. La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito fami-

liare, attua, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.

3. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la qualità, la trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del servizio stesso.

Art. 2

Obiettivi.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

- a)** favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- b)** sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
- c)** realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo il disposto dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
- d)** tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- e)** promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali;
- f)** promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
- g)** favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise, anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico;

- h) garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime l'onere economico dei servizi sanitari e socio-assistenziali secondo la normativa vigente;
- i) sviluppare, tra le finalità dei consultori pubblici e di quelli privati riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.R. 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia), la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale;
- j) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si occupano;
- k) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
- l) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari;
- m) prevedere la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia;
- n) garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.

Art. 3

Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse, nel-

la misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 13, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa di cui al comma 9.

2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore al Lire 80.000.000. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 70.000.000 di prestito contratto.

3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'Istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia.

5. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 è costituito presso Finlombarda S.p.A. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per l'attività di gestione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di Lire 70.000.000.

6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per finanziamenti, effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2.

Nelle convenzioni sono definiti:

- a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;
- b) le procedure per l'esame delle domande;
- c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione di finanziamenti;
- d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
- e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.

7. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa.

8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.

9. La Regione favorisce l'accesso alla prima casa dei soggetti di cui all'Articolo 1, comma 1, mediante l'erogazione di contributi. La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l'entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l'importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli. L'importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all'handicap grave.

10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. [In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo]. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione

11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni;
- b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
- c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000.

12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
- b) avere un valore, come risultante dall'atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 200.000;
- c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
- d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 200.000.

13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per «giovane coppia» si intende:

- a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
- a) i componenti la «giovane coppia» non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell'agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.

14. La Giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell'agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:

- a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
- b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
- c) alloggi autocostruiti;
- d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;
- e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.

Art. 4

Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari.

1. Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e mono-parentali.

2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

- a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i «nidi famiglia». Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti;
- b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
- c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;
- d) realizzare l'attività di organizzazione delle «banche del tempo» di cui all'art. 5, comma 6, o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore;
- e) agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attività;
- f) organizzare direttamente, previa convenzione con l'impresa, servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori;
- g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
- h) attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria.

4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.

4-bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.

5. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei benefici.

6. La Regione nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza:

- a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;
- b) promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi;
- c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al comma 4.

7. La Regione promuove specifiche attività di formazione e riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge.

8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.

9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:

- a) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
- b) prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;
- c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;
- d) predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà;

e) effettuare programmi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.

10. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreative, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.

11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all'art. 2.

12. La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.

13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 15, della L.R. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.

14. L'ordine di priorità degli aventi titolo ai buoni servizio di cui al comma 13 è determinato sulla base del quoziente familiare definito al comma 15.

15. Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti elementi:

- a) reddito complessivo del nucleo familiare;
- b) numero dei componenti della famiglia;
- c) presenza nel nucleo familiare di:

- c1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
- c2) anziano convivente non autosufficiente;
- c3) soggetto in situazione di particolare disagio psicofisico.

16. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 5, comma 8:

- a) qualifica l'incidenza degli stati di cui al comma 15, lettera c), al fine della concreta determinazione del quoziente familiare;
- b) definisce le modalità operative per la presentazione delle domande ai comuni per i necessari adempimenti istruttori e per la concessione dei contributi.

17. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.

18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e 13 del presente Articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l'esercizio attraverso il convenzionamento o l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale.

Art. 5

Promozione dell'associazionismo familiare.

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

- a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;
- b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. La Giunta regionale provvede, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a censire le associazioni di cui al comma 1, costituite sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.

3. Le associazioni familiari iscritte al registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici

per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

6. Per «banche del tempo», ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

7. La Regione, in attuazione dello Statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

8. È istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la Consulta regionale delle associazioni familiari composta da:

- a) assessore regionale competente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;
- c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;
- d) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;
- e) un rappresentante delle Province designato dalla UPL;
- f) un direttore di dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI), indicato dall'assessore regionale competente.

9. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e le modalità di nomina dei componenti della Consulta. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale.

10. La Consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e attrezzature necessari per il funzionamento della Consulta sono forniti dalla Regione.

11. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

12. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.

2. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 3 e 5, sono istituiti un apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la gestione del fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, saranno determinate con la legge di bilancio.

3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 9, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa, distintamente alimentato, con risorse statali e con risorse autonome regionali. La dotazione finanziaria del fondo finanziato con risorse regionali sarà determinata con successivo provvedimento di legge. La quota finanziata con risorse statali nel limite massimo di Lire 80.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 trova copertura mediante utilizzo delle economie relative alle annualità dei limiti di impegno di cui all'art. 61 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.)

4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti appositi capitoli per spese e contributi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.

5. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, lett. a) e lett. c) si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli dell'obiettivo 2.5.1 «Formazione professionale» del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

6. Per le finalità di cui all'art. 5, commi 8 e seguenti, si provvederà con gli stanziamenti del capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e compresi eventuali gettoni di presenza, le indennità di missione e di spesa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- all'ambito 1, settore 2 è istituito il nuovo obiettivo 2.2.9. «Servizio alla famiglia»;
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5093 «Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per le esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio nonché per il pagamento degli interessi sui prestiti d'onore»;
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5091 «Fondo di garanzia per le operazioni di finanziamento di esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio o legate a situazioni di temporanea difficoltà economica»;
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5092 «Compenso a Finlombarda S.p.A. per l'attività di gestione del fondo di garanzia per il finanziamento delle esigenze familiari»;
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5090 «Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa – finanziamento regionale»;
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5104 «Spese per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi sociosanitari e per la promozione dell'associazionismo familiare»;
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5109 «Contributi per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per coprire l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi sociosanitari e per la promozione dell'associazionismo familiare».

Al bilancio pluriennale 1999/2001 per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5088 «Economie derivanti dai trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica» con la dotazione finanziaria di Lire 80.000.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

– all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito il capitolo 2.2.9.1.5089 «Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa – finanziamento statale» con la dotazione finanziaria di lire 80.000.000.000.

8. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati all'accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2.1.5088.

9. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2000 variazione compensativa ai sensi dell'Articolo 36, comma 7-quinquies della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i seguenti capitoli: 2.2.9.1.5093, 2.2.9.1.5091, 2.2.9.1.5092, 2.2.9.1.5090, 2.2.9.1.5104, 2.2.9.1.5109, appartenenti al gruppo capitoli «2.2.9.1.5090»

Normativa regionale MARCHE

Leggi

L.R. Marche 3 giugno 1975, n. 47

Concessione di contributi integrativi ai comuni per la costruzione di asili nido
Pubblicata in B.U. 5 giugno 1975, n. 30

L.R. Marche 24 aprile 1985, n. 16

Contributi integrativi per la costruzione di asili nido
Pubblicata in B.U. 30 aprile 1985, n. 54

LR. Marche 13 maggio 2003, n. 9

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"
Pubblicata in B.U. 22 maggio 2003, n. 46

Regolamenti

Regolamento della Regione Marche 2 ottobre 2003, n. 10

Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9
Pubblicato in B.U. 9 ottobre 2003, n. 90

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Marche 25 luglio 2000, n. 1606 SE/SSO

Criteri e modalità per la ripartizione dei contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi asili nido in forma associata o convenzionata e finanziamento di progetti sperimentali di servizi integrativi o innovativi agli asili nido anno 2000
Pubblicata in B.U. 10 agosto 2000, n. 83

Delib. G.R. Marche 26 giugno 2001, n. 1476-SE/SSO

L.R. n. 30/1979 – Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse da destinare ai Comuni per le spese di finanziamento, sperimentazione e gestione aggregata del servizio asili nido – anno 2001 – cap. 4231101 importo L. 9.600.000.000

Pubblicata in B.U. 16 luglio 2001, n. 79

Delib. G.R. Marche 15 giugno 2004 n. 642

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza ed il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla legge regionale n.9 del 13 maggio 2003 cap.53007138 – cap. 53007124 importo 8.702.170,42

Pubblicata in B.U. 5 luglio 2004, n. 66

Delib. G.R. Marche 15 giugno 2004 n. 643

Sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Marche: sviluppo programmatico ed organizzativo

Pubblicata in B.U. 5 luglio 2004, n. 66

Delib. G.R. Marche 19 ottobre 2004, n. 1215

Criteri e modalità per la ripartizione del fondo destinato al progetto di informazione e formazione rivolto alle persone e alle famiglie per l'attivazione dei servizi educativi domiciliari previsti alla lettera b), comma 6, Articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9. (Delib. G.R. 15 giugno 2004, n. 642) – Capitolo 53007138 del bilancio 2004 – Euro 200.000

Pubblicata in B.U. 8 novembre 2004, n. 118

Delib. G.R. Marche 25 luglio 2005, n. 917

Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9: Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni singoli od associati per le imprese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia e centri per l'infanzia provvisti di pasto e sonno gestiti direttamente o in convenzione

Pubblicata in B.U. 5 agosto 2005, n. 71

Testo normativo

L.R. MARCHE 13 MAGGIO 2003, N. 9

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"

Pubblicato in B.U. 22 maggio 2003, n. 46

Art. 1

(Finalità e destinatari)

1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi

per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.

2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

1. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'Articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.

Art. 2

(Attività della Regione)

1. La Regione promuove:

- a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'Articolo 13;
- c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
- d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
- e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

Art. 3

(Attività degli ambiti territoriali)

1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'Articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:

- a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'Articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
- b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.

2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.

3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'Articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 4

(Attività dei Comuni)

1. I Comuni provvedono a:

- a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'Articolo 14;
- b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'Articolo 15;
- c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'Articolo 17;
- d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
- e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
- f) espletare le attività di cui all'Articolo 16.

Art. 5

(Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'Articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:

- a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
- b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
- c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.

3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'Articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.

4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.

Art. 6

(Individuazione dei servizi)

1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:

- a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
- b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
- c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.

2. I servizi sono costituiti in particolare da:

- a) nidi d'infanzia;
- b) centri per l'infanzia;
- c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
- d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
- e) servizi itineranti;
- f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
- g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.

3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'Articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 7

(Definizione dei servizi)

1. È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuovere il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della fa-

miglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.

3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.

4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergenerazionale e la condivisione di interessi e attività culturali.

5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.

6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:

- a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'Articolo 13;
- b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.

7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'Articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'Articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.

Art. 8

(Soggetti gestori)

1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:
 - a) dai Comuni anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'Articolo 14 o accreditati ai sensi dell'Articolo 15.

Art. 9

(Localizzazione dei servizi)

1. I servizi di cui all'Articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.
2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.

Art. 10

(Articolazione degli spazi interni ed esterni)

1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'Articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.

Art. 11

(Organizzazione e ricettività)

1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.

3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'Articolo 13.

Art. 12

(Figure professionali)

1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'Articolo 3, comma 2.

2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'Articolo 13.

3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'Articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.

4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'Articolo 10 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 13

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione della stessa, sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali e previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'Articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'Articolo 15.

3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'Articolo 14.

Art. 14 **(Autorizzazione)**

1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.

2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'Articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'Articolo 13. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'Articolo 13.

4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
- a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
 - b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

Art. 15 **(Accreditamento)**

1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'Articolo 13.

2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'Articolo 19, comma 1, della legge 328/2000.

3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'Articolo 13.

4. I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'Articolo 13, comma 2.

Art. 16

(Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria)

1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

2. I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.

3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 17

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.

2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'Articolo 3, comma 2.

Art. 18

(Risorse finanziarie e contributi regionali)

1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.

2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'Articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai Comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'Arti-

colo 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.

4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:

- a) 53007124 "Contributi ai Comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
- b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (legge 328/2000)": euro 1.148.529,29;
- c) 53007138 (Articolo 70, legge 448/2001): euro 1.242.323,57.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'Articolo 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'Articolo 22.

3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.

Art. 21

(Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46)

1. Nel titolo, nel testo e nella tabella A della l.r. 12 aprile 1995, n. 46, sono soppresse le seguenti parole: “e degli adolescenti”; “ed adolescenziale”; “e adolescenziali”; “ed adolescenziali”; “ed adolescenti”; “e adolescenziale”; “e a quello degli adolescenti”.

2. Alla lettera b3) del comma 1 dell'Articolo 2 della l.r. 46/1995, dopo le parole: “emarginazione sociale” sono aggiunte le seguenti: “nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza”.

3. La lettera b4) del comma 1 dell'Articolo 2 della l.r. 46/1995, è sostituita dalla seguente:

“b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;”.

4. La lettera b5) del comma 1 dell'Articolo 2 della l.r. 46/1995, è abrogata.

5. Le lettere a), a1) e a2) del comma 1 dell'Articolo 3 della l.r. 46/1995, sono abrogate.

6. Alla lettera b) del comma 1 dell'Articolo 3 della l.r. 46/1995, così come sostituita dal comma 1 dell'Articolo 52 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (legge finanziaria 2001) le parole: “problematiche giovanili” sono sostituite con le seguenti: “politiche giovanili”.

7. Al comma 1 dell'Articolo 5 della l.r. 46/1995, le parole: “acquisiti i pareri dell'osservatorio regionale e” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere”.

8. Alla lettera a) del comma 3 dell'Articolo 5 della l.r. 46/1995, dopo le parole: “tra i giovani” sono soppresse le seguenti: “nonché attività aggregative e socio-educative atte a sostenere i compiti di sviluppo degli adolescenti”.

9. Il comma 2 dell'Articolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli

Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.”.

Art. 22
(Abrogazioni)

Sono abrogate le l.r. 27 agosto 1973, n. 23 e 3 settembre 1979, n. 30, nonché il regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3.

Normativa regionale
MOLISE

Leggi

L.R. Molise 22 agosto 1973, n. 18

Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili nido

Pubblicata in B.U. 10 settembre 1973, n. 23

L.R. Molise 23 gennaio 1976, n. 5

Programma d'intervento per gli Asili nido

Pubblicata in B.U. 31 gennaio 1976, n. 2

L.R. Molise 11 dicembre 1976, n. 37

Programma di intervento per gli asili nido – Modificazioni della L.R. 23 gennaio 1976, n. 5

Pubblicata in B.U. 16 dicembre 1976, n. 23

L.R. Molise 13 novembre 1978, n. 28

Istituzione dei consultori familiari nel Molise

Pubblicata in B.U. 16 novembre 1978, n. 21

L.R. Molise 16 giugno 1983, n. 17

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 13 novembre 1978, n. 28

Pubblicata in B.U. 1 luglio 1983, n. 12

L.R. Molise 14 aprile 2000, n. 29

Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche

Pubblicata in B.U. 15 aprile 2000, n. 8

L.R. Molise 23 dicembre 2004, n. 36

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 29 ad oggetto “tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche”

Pubblicata in B.U. 31 dicembre 2004, n. 29

Delibere
del Consiglio

Delib. C.R. Molise 15 ottobre 2002 n. 403

Legge regionale n. 18 del 1973 e legge regionale n. 5 del 1976 – Piano di ripartizione dei fondi per la gestione degli asili nido – Anno 2002
Pubblicata in B.U. 16 novembre 2002, n. 24

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Molise 17 ottobre 2003, n. 1262

Legge n. 448/2001 – art. 70 – Micro-nidi – Individuazione dei requisiti strutturali e organizzativi
Pubblicata in B.U. 31 ottobre 2003, n. 22

Testo normativo

L.R. MOLISE 22 AGOSTO 1973, N. 18

Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili-nido
Pubblicata in B.U. 10 settembre 1973, n. 23

TITOLO I: (SCOPI E FINALITÀ, PIANO DI FINANZIAMENTO)

Art. 1

L'Asilo-nido è un servizio sociale, inteso ad integrare l'opera della famiglia; a favorire l'equilibrato sviluppo psico-somatico del bambino da zero a tre anni, senza riguardo ad eventuali minorazioni psico-fisiche; a consentire la partecipazione della donna all'organizzazione politica, sociale ed economica del paese.

Tale servizio è gratuito.

La Regione, tramite l'Assessorato competente promuove conferenze per la consultazione dei Comuni e dei loro consorzi, delle Comunità Montane, dei sindacati dei lavoratori e delle formazioni sociali democratiche presenti nel territorio.

Art. 2

I contributi previsti dall'art. 1 della legge 6-12-1971, n. 1044, per la costruzione e la gestione degli Asili-nido, sono assegnati ai Comuni o ai consorzi di Comuni che, entro il 30 aprile di ogni anno, ne abbiano presentata richiesta alla Regione unitamente alla relativa deliberazione del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale.

Art. 3

Il Consiglio Regionale, sulla base delle richieste e del fabbisogno degli enti di cui al precedente Articolo 2, ha il compito di:

- a) approvare con legge il piano quinquennale per gli Asili-nido, nonché l'entità ed i criteri di erogazione dei contributi integrativi, della Regione;

- b) formare le graduatorie annuali fra coloro che richiedono il finanziamento;
- c) fissare i criteri generali per la gestione;
- d) verificare lo stato di attuazione dei piani annuali su relazione predisposta dalla Giunta;
- e) vigilare per l'applicazione corretta ed integrale della presente legge.

Art. 4

Le richieste di contributo per la costruzione di Asili-nido o per il riattamento e la ristrutturazione di immobili già esistenti devono essere accompagnate da:

- a) progetto di massima dell'opera;
- b) relazione illustrativa sulla consistenza dei servizi analoghi funzionanti nell'ambito territoriale dell'ente richiedente, del livello di occupazione femminile, dell'indice di pendolarità, del saldo dei flussi migratori e di ogni altro elemento utile per stabilire l'ordine di priorità degli interventi;
- c) individuazione di aree idonee alla localizzazione degli Asili-nido, incluse nei piani urbanistici vigenti e planimetria della zona circostante con l'indicazione degli insediamenti residenziali e dei servizi pubblici ivi esistenti;
- d) preventivo sommario di spesa con la specificazione dei mezzi di copertura per la spesa eventualmente eccedente il contributo richiesto.

Qualora l'area individuata non sia destinata ad uso pubblico, il Comune ove ha sede l'area stessa dovrà apportare la relativa variante per adeguare nelle forme di legge gli strumenti urbanistici vigenti.

L'esonero di immobili destinati ad Asili-nido avviene secondo le norme dell'art. 16 della legge 22-10-1971, n. 865.

Art. 5

Le richieste di contributo per la gestione devono essere accompagnate da:

- a) copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, nel caso di Asili-nido già funzionanti; copia del bilancio preventivo nel caso di Asili-nido di prossima apertura;
- b) documentazione circa la ricettività dell'Asilo-nido e l'organico del personale;
- c) copia del regolamento comunale o consorziale.

Art. 6

Il Consiglio Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, esamina il piano annuale del fabbisogno e forma la graduatoria provvisoria motivata per la erogazione dei finanziamenti.

La graduatoria così formata è inviata a tutti gli enti interessati. Gli enti stessi, entro il 31 agosto, hanno la facoltà di far pervenire alla Regione le eventuali osservazioni alla graduatoria.

Il Consiglio Regionale, valutate le osservazioni, pubblica la graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Giunta Regionale, entro il 31 ottobre, trasmette al Ministero della Sanità il piano annuale, indicando le priorità di intervento, nel rispetto della graduatoria fissata dal Consiglio, nonché le norme e i tempi di attuazione.

La Regione, acquisito l'ammontare del finanziamento assegnato dallo Stato, ne dà notizia pubblicando il piano definitivo sul Bollettino Ufficiale.

Art. 7

La concessione del contributo per la costruzione o il riattamento è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta stessa, con il quale si approva il progetto delle opere e si fissa la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Viene altresì disposta l'erogazione del 50% del contributo al momento della esibizione del contratto di appalto; il saldo viene liquidato a collaudo avvenuto.

Alla vigilanza sui lavori e al collaudo delle opere provvede l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici per mezzo dei propri Uffici.

Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o di riattamento è costituito vincolo ventennale di destinazione.

Art. 8

L'erogazione dei contributi annuali per la gestione degli Asili-nido viene disposta con il decreto di concessione.

TITOLO II: (NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE)

Art. 9

L'unità di Asilo-nido deve avere una ricettività di un minimo di trenta e di un massimo di sessanta posti-bambino.

Per le nuove costruzioni il rapporto minimo superficie netta ricettività è fissato in mq. 9 per ogni posto-bambino.

I locali adibiti ad Asilo-nido devono essere costruite di preferenza in un fabbricato ad un unico piano, in posizione soleggiata e disporre

di uno spazio esterno attrezzato a verde o nelle adiacenze di zone destinate a verde pubblico.

L'Asilo-nido deve essere localizzato, ogni qualvolta possibile, in prossimità di servizi scolastici.

L'Asilo-nido, articolato in sezioni, dovrà constare di locali per gruppi di bambini lattanti, semi divezzi e divezzi e di relativi servizi igienici.

Dovrà disporre di cucina, lavanderia e separati locali adibiti all'amministrazione e ai servizi generali. La sala di visita medica, con relativa stanza di attesa, dovrà avere un autonomo accesso dall'esterno.

Per comprovati motivi di necessità e di convenienza può essere aggregato alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo o ad altre strutture idonee, già esistenti, un micro-nido, autonomo o come nucleo decentrato di altro Asilo-nido, con un numero di utenti inferiore al minimo previsto dal primo comma del presente Articolo.

I contributi per l'impianto e la gestione dei micro-nido sono a carico della Regione, secondo la previsioni di piano di cui alla lettera a) del precedente Articolo 3.

TITOLO III: (DISCIPLINA PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO)

Art. 10

L'Amministrazione dell'Asilo-nido spetta al Comune o al consorzio di Comuni e la gestione democratica viene assicurata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, da un Comitato nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale.

Tale Comitato è composto da:

- a) rappresentanze dell'ente gestore, con la presenza delle minoranze;
- b) rappresentanze delle famiglie degli utenti, elette dall'assemblea delle stesse famiglie;
- c) rappresentanze del personale addetto all'Asilo-nido;
- d) rappresentanze delle maggiori organizzazioni sindacali, designate dalle organizzazioni stesse;
- e) rappresentanze delle organizzazioni femminili.

Il regolamento di cui al primo comma determina il numero dei componenti il Comitato di Gestione.

La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il Comitato.

Il Comitato dura in carica tre anni e nomina nel suo seno un Presidente ed un Economo.

Art. 11

Il regolamento previsto dal precedente art. 10 deve prevedere, per il Comitato di Gestione, i seguenti compiti:

- elaborare, in collaborazione con gli operatori dei servizi assistenziali e sanitari, gli indirizzi pedagogici ed organizzativi dell'Asilo-nido e vigilare sulla loro applicazione;
- promuovere incontri con le famiglie e con le organizzazioni sociali per la discussione delle questioni di interesse dell'Asilo-nido e per la diffusione della informazione sull'assistenza all'infanzia;
- decidere sulle domande di ammissione all'Asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento;
- prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano presentati dalle famiglie degli utenti, assumendo le opportune iniziative.

Art. 12

Il regolamento determina:

- a) l'area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio;
- b) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'Asilo-nido.

In generale, i criteri di precedenza per l'ammissione sono:

condizione lavorativa dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere i bambini, stati di malattia e di inabilità dei familiari, numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi, condizioni economiche, esistenza di problemi di origine medico e psicologico nel bambino o nella famiglia:

- a) l'organico del personale, definendo incarichi e funzioni;
- b) l'orario di apertura in modo che il servizio sia assicurato tutti i giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare e per tutta la durata della giornata lavorativa, tenuto conto degli usi e delle situazioni locali.

TITOLO IV: (ORGANICO, RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE)

Art. 13

Il personale dell'Asilo-nido è inquadrato nei ruoli dell'ente gestore ed è assunto con pubblico concorso.

Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

Il regolamento dovrà assicurare la presenza di:

- a) non meno di una addetta all'assistenza per ogni sei bambini di età inferiore all'anno e non meno di una addetta all'assistenza per ogni dieci bambini di età superiore all'anno;
- b) non meno di una inserviente per ogni quindici bambini per i servizi di cucina, pulizia, lavanderia, ecc.

Art. 14

Il personale addetto all'assistenza, fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, che dovrà essere emanata entro due anni, deve essere scelto nel seguente ordine di preferenza, derivante dal possesso necessario del diploma: di vigilatrice d'infanzia, di abilitazione alle funzioni direttive di assistenza all'infanzia, di puericultrice, di assistente sanitaria, di visitatrice, di assistente sociale, d'istituto magistrale, d'istituto professionale per assistente all'infanzia.

La Regione istituisce corsi di qualificazione e di aggiornamento periodico per assicurare agli enti gestori il personale qualificato secondo il principio della formazione permanente.

Art. 15

Al personale addetto all'assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi.

La funzione di coordinatore responsabile dell'Asilo deve essere affidata dall'ente gestore, sentito il Comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza.

TITOLO V: (FONTI DI FINANZIAMENTO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Art. 16

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario dell'Asilo-nido deve essere affidato ad un medico, preferibilmente specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria.

La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata, fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, dall'Ufficiale sanitario del Comune ove ha sede l'Asilo-nido.

L'assistenza psico-pedagogica è assicurata, in via transitoria, dalla Regione mediante la istituzione dell'apposito servizio che deve essere svolto da équipes specialistiche.

Art. 17

Alle spese di cui alla presente legge si provvede mediante:

- a) gli stanziamenti statali di cui agli artt. 2 e 9 della legge 6-12-1971, n.1044;
- b) gli stanziamenti statali riferiti ai servizi sociali di cui alla legge 3-12-1971, n. 1102;
- c) gli stanziamenti statali di cui all'art. 48, 3° comma, della legge 22-10-1971, n. 865;
- d) gli stanziamenti della Regione secondo le previsioni di piano di cui alla lettera a) del precedente art. 3;
- e) gli eventuali contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche o da privati.

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'Articolo 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Normativa regionale PIEMONTE

Leggi

L.R. Piemonte 15 gennaio 1973, n. 3

Criteria generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli Asili-Nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione
Pubblicata in B.U. 23 gennaio 1973, n. 33

Legge regionale 24 luglio 1984, n. 32

Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 e alla legge 1 agosto 1977, n. 563. Contributi di finanziamento. Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili-nido ex ONMI. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili-nido
Pubblicata in B.U. 1° agosto 1984, n. 31

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Piemonte 20 novembre 2000, n. 19 – 1361

Centro di custodia oraria – Baby parking – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali
Pubblicata in B.U. 13 dicembre 2000, n. 50

Delib. G.R. Piemonte 7 maggio 2001, n. 14-2906

L.R. n. 27/1994 – Criteri di selezione delle domande per l'assegnazione dei

contributi di cui alla L.R. 24 luglio 1984, n. 32 e s.m.i art. 1 lett. a) – Interventi sulle strutture e sull'arredamento degli asili-nido comunali
Pubblicata in B.U. 23 maggio 2001, n. 21

Delib. G.R. Piemonte 5 agosto 2002, n. 33-6869

Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'utilizzo degli asili-nido privati e baby-parking. Accantonamento ed assegnazione alla Direzione Politiche Sociali di Euro 258.440,00 (cap.12022/2002)
Pubblicata in B.U. 29 agosto 2002, n. 35

Delib. G.R. Piemonte 26 maggio 2003, n. 28-9454

L. n. 448/2001, art. 70 – Micro-nidi – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali
Pubblicata in B.U. 26 giugno 2003, n. 26

Delib. G.R. Piemonte 19 luglio 2004, n. 35-13066

Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'utilizzo di asili nido privati, baby parking e micro-nidi e per il prolungamento dell'orario di apertura giornaliero di asili nido comunali
Pubblicata in B.U. 29 luglio 2004, n. 30

Delib. G.R. Piemonte 29 dicembre 2004, n. 48-14482

Nido in famiglia – Individuazione dei requisiti minimi del servizio
Pubblicata in B.U. 13 gennaio 2005, n. 2

Delib. G.R. Piemonte 12 settembre 2005, n. 35-818

Proroga termini rendicontazione contributi per il sostegno all'utilizzo di asili nido privati, micro-nidi e baby parking e per il prolungamento orario apertura asili nido comunali, di cui alla Delib. G.R. 19 luglio 2004, n. 35-13066.
Pubblicata in B.U. 22 settembre 2005, n. 38

Delib. G.R. Piemonte 19 settembre 2005, n. 21-847

Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'utilizzo di asili nido privati, baby parking, micro-nidi e nidi in famiglia; per il prolungamento orario di apertura degli asili nido comunali e per il convenzionamento tra comuni per l'utilizzo dei nidi comunali
Pubblicata in B.U. 22 settembre 2005, n. 38

Testo normativo

L.R. PIEMONTE 15 GENNAIO1973, N. 3

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli Asili-Nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione
Pubblicata in B.U. 23 gennaio 1973, n. 33

CAPO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunità montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido.

2. Gli scopi degli asili-nido sono quelli fissati dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dalla deliberazione del Comune o del Consorzio di Comuni interessato e da una relazione che motivi l'esigenza del servizio, in base ai criteri di priorità stabiliti dal seguente art. 3 ed indichi la spesa occorrente.

Art. 2

La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nella seguente misura:

- L. 1.000.000.000 per l'anno 1972;
- L. 1.000.000.000 per l'anno 1973;
- L. 2.950.000.000 per l'anno 1974;
- L. 2.950.000.000 per l'anno 1975;
- L. 3.000.000.000 per l'anno 1976.

Il piano pluriennale degli asili-nido, riferito a periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale, costituirà specificazione settoriale del piano regionale medesimo e delle sue articolazioni in piani comprensoriali.

L'ammontare dei contributi a carico della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido e micro asilo-nido con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione, la ristrutturazione, nonché per l'impianto, per l'arredamento e per la gestione dell'asilo-nido medesimo.

A carico dei fondi regionali possono anche essere concessi contributi per l'impianto e la gestione dei micro asili-nido di cui al successivo art. 6.

Art. 3

Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la Giunta regionale deve tener conto della necessità di diffondere nel territorio l'istituzione de-

gli asili-nido; nonché dei seguenti criteri di priorità, riferiti ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni richiedenti il contributo:

- popolazione fino a tre anni di età;
- livello di occupazione femminile;
- incremento della popolazione infantile nell'ultimo quinquennio.

CAPO II – NORME PER LA COSTRUZIONE E PER L'IMPIANTO

Art. 4

Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.

L'ubicazione deve essere possibilmente riferita agli altri servizi sociali e di istruzione all'infanzia prescolare.

Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo-nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.

Art. 5

La struttura degli asili-nido deve consentire di norma, la frequenza durante le ore diurne, da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini fino ai tre anni di età.

L'attività psico-pedagogica è organizzata sulla base dei piccoli gruppi.

La progettazione degli asili-nido deve prevedere reparti per lattanti e per divezzi, utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.

In località a scarsa densità demografica i Comuni possono istituire micro asili-nido per un numero di bambini inferiore ai 15 aventi, per quanto possibile, caratteristiche analoghe a quelle degli asili-nido.

Art. 6

La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo-nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino con un minimo di 1500 mq. complessivi.

Rispetto all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve, di norma, superare il 30%

Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.

La dimensione dei reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo

Art. 7

La struttura edilizia dell'asilo-nido deve corrispondere all'organizzazione prevista dal precedente art. 5.

Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività di sviluppo del linguaggio, dell'imitazione, di conoscenza della natura e per altre occupazioni libere ed organizzate nonché adeguati servizi igienici.

Gli spazi devono formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti fra loro, per favorire l'inserimento graduale del bambino nella totalità dei rapporti con le persone e le attività dell'asilo e rispondere alle sue esigenze di sviluppo psico-pedagogico.

I servizi generali, quali: ambulatorio medico, con saletta di isolamento, direzione e segreteria, locale riunione, cucina, lavanderia, ripostiglio e servizio per il personale, sono previsti in comune a tutto l'asilo-nido.

Qualora vi sia contiguità nell'asilo-nido con altre strutture di servizi sociali o scolastiche, alcuni servizi possono essere in comune.

Art. 8

L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido può anche avvenire in locali di:

- a) stabili già esistenti;
- b) nuovi edifici residenziali;
- c) edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.

Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 – ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto – nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 6.

Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.

Art. 9

I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili-nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli uffici provinciali del Genio Civile, sentito il parere del Medico provinciale.

Art. 10

Sugli edifici costruiti, acquistati o riattati con i contributi previsti dalla presente legge, è costituito vincolo ventennale di destinazione.

L'eventuale svincolo dell'immobile può essere consentito dalla Giunta regionale su motivata richiesta del Consiglio comunale o dell'Assemblea consortile interessati.

CAPO III – NORME PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO

Art. 11

I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

A tal fine, presso ciascun asilo-nido è costituita una Commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri.

Le modalità di composizione e di elezione, nonché la durata in carica della Commissione suddetta, sono fissate con apposito Regolamento comunale o consortile. Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione; funge da segretario il responsabile della direzione dell'asilo-nido.

La Commissione deve riunirsi periodicamente secondo le norme del Regolamento suddetto su convocazione del Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12

La Commissione di cui al precedente Articolo ha i seguenti compiti:

- 1) predisporre il Regolamento interno e le eventuali modifiche, che devono essere approvati dal competente Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile, sentita l'unità sanitaria locale del Comune ove ha sede l'asilo-nido ed, in via transitoria, fino all'istituzione di questa, l'Ufficiale Sanitario del Comune;
- 2) vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite sul Regolamento interno e sul funzionamento dell'asilo-nido;
- 3) esaminare le domande di ammissione all'asilo-nido, disponendone l'accettazione in base al Regolamento interno;
- 4) eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio o la Giunta comunale e l'Assemblea consortile ritengono opportuno affidarle.

Art. 13

Il Regolamento, di cui al precedente art. 12, deve prevedere:

- a) norme e criteri di priorità per l'accettazione delle domande di iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione;
- b) orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti;

- c) vigilanza medica ed interventi psico-pedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psicofisico dei bambini;
- d) norme relative alle attività ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psico-motorio;
- e) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;
- f) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.

Art. 14

Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini e del personale sono fissate dall'unità sanitaria locale e, fino all'istituzione di quest'ultima, in via transitoria, dall'Ufficiale Sanitario del Comune.

CAPO IV – PERSONALE

Art. 15

Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.

A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici – in numero di almeno una ogni dieci bambini – e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.

Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice, le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.

Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico, possibilmente pediatra, nonché di un pedagogista o di uno psicologo.

Art. 16

Il personale degli asili-nido deve essere assunto per pubblico concorso.

Nell'espletamento del concorso deve essere adeguatamente valutata la partecipazione del candidato a specifici corsi di preparazione ed aggiornamento tenuti da Enti statali e locali o comunque da Enti giuridicamente riconosciuti.

Il personale già in servizio dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso asili-nido comunali e per quello già in servizio presso Enti ai quali subentrino nella gestione Comuni o Consorzi di Comuni, è ammessa, in fase di prima applicazione della presente legge, la deroga dal limite di età, dal titolo di studio richiesto e dall'assunzione mediante pubblico concorso.

Art. 17

In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il respon-

sabile della direzione degli asili-nido, sono ammessi oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, di cui all'art. 15, anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere, in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti o autorizzati dalle Regioni o comunque di diploma di scuola media superiore.

Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, ferme restando le preferenze di cui alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalle Regioni per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame.

La Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli asili-nido.

CAPO V – ONERI FINANZIARI

Art. 18

All'onere di lire un miliardo per l'anno 1972, si provvede mediante la riduzione, per pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno 1972 e la contestuale istituzione, in tale bilancio, del capitolo 523 per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione e del capitolo 1171 per i contributi di costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido.

All'onere di lire un miliardo per l'anno 1973 si provvede istituendo due analoghi capitoli di spesa nel relativo bilancio.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le somme stanziare per la costruzione e la gestione degli asili-nido, non impegnate in ciascun anno finanziario, possono esserlo nell'anno successivo.

Normativa regionale PUGLIA

Leggi

L.R. Puglia 3 marzo 1973, n. 6

Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido
Pubblicata in B.U. del 10 marzo 1973, n. 5

L.R. Puglia 5 febbraio 1975, n. 17

Art. 23 – Legge regionale 3 marzo 1973, n. 6. Aumento del fondo regionale integrativo di quello assegnato dallo Stato per le finalità di cui all'art. 2

della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 per il piano degli asili nido finanziato per gli anni 1972-1973
Pubblicata in B.U. 12 febbraio 1975, n. 5.

L.R. Puglia 29 novembre 1977, n. 891

Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, numero 1044
Pubblicata in G.U. 12 dicembre 1977, n. 337.

L.R. Puglia 4 settembre 1979, n. 62

Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 – Interventi per gli asili-nido
Pubblicata in B.U. 11 settembre 1979, n. 69

L.R. Puglia 30 aprile 1980, n. 37

Modifiche ed integrazioni agli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 «Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido» ed all'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 62 «Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 – Interventi per gli asili-nido»
Pubblicata in B.U. 3 maggio 1980, n. 32, s.o.

L.R. Puglia 2 aprile 2004, n. 5

Legge quadro per la famiglia
Pubblicata in B.U. 2 aprile 2004, n. 40

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Puglia 4 agosto 2004, n. 1090

Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2004
Pubblicata in B.U. 26 agosto 2004, n. 103

Testo normativo

L.R. PUGLIA 2 APRILE 2004, N. 5

Legge quadro per la famiglia
Pubblicata in B.U. 2 aprile 2004, n. 40

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO I – PRINCIPI, FUNZIONI E OBIETTIVI

Art. 1
(Principi)

1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale formazione sociale di primario interesse pubblico secondo i prin-

cipi dettati dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica e pone ogni persona umana al centro della sua azione legislativa, politica e amministrativa, in attuazione del principio democratico di cui agli articoli 1 e 2 della Costituzione.

2. La Regione, affermando la basilarità della famiglia nel processo di costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, fondato su legami socialmente assunti di convivenza, solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà tra le generazioni, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori.

3. Gli interventi regionali di programmazione socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale saranno orientati alla famiglia come ambito di intervento unitario in coerenza con quanto disposto all'Articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia).

4. Nel quadro di attuazione del principio costituzionale del pluralismo sociale e istituzionale, la Regione riconosce e promuove i valori propri dell'ordinamento della famiglia e il suo ruolo fondamentale per lo sviluppo di ogni singola persona umana, ai sensi dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e seguenti della Costituzione.

Art. 2

(Funzioni e strumenti)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuove il "servizio pubblico integrato" per favorire il libero svolgimento delle funzioni della famiglia e valorizzare la solidarietà nella famiglia, tra le famiglie e a favore delle famiglie.

2. La Regione riconosce e garantisce il ruolo dell'associazionismo familiare e ne promuove lo sviluppo.

3. Ogni iniziativa tesa ad attuare le finalità e gli obiettivi della presente legge, sia essa promossa da enti pubblici o da soggetti privati non profit, è considerata parte integrante del servizio pubblico integrato, purché ne rispetti le finalità, gli obiettivi e i criteri guida.

4. La Regione favorisce la libertà di scelta della famiglia tra servizi pubblici e privati facenti parte del servizio pubblico integrato.

5. I Comuni svolgono le proprie funzioni riconoscendo e promuovendo l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali di base.

Art. 3

(Obiettivi)

1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei servizi sociali a favore della persona e della famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo;
- b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni disagiate e/o che violano la dignità della persona umana;
- c) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e d'istruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la permanenza dell'anziano nella famiglia;
- d) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di autorganizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;
- e) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la responsabilità familiare e la capacità della famiglia ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali;
- f) consentire ai genitori la libera scelta della scuola per i propri figli, garantendo parità di trattamento tra utenti di scuole statali e non statali secondo il principio di eguaglianza;
- g) tutelare gli immigrati e le loro famiglie in stato di bisogno anche attraverso iniziative e servizi di enti privati senza scopo di lucro;
- h) favorire la natalità anche attraverso interventi per la cura della sterilità, sostenendo l'alto valore personale e sociale dei ruoli genitoriali, promuovendone le corresponsabilità nei confronti della prole e il diritto-dovere all'impegno di cura ed educazione della stessa;
- i) tutelare la maternità favorendo e realizzando interventi per prevenire e rimuovere le cause di natura economica e sociale che possano indurre all'interruzione della gravidanza;
- j) sviluppare nell'attività dei consultori pubblici e privati la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità familiare, la solidarietà sociale;
- k) promuovere attività finalizzate al sostegno dei minori orfani abbandonati e/o privi di assistenza;
- l) favorire l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi;

- m) promuovere la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia e sullo stato delle famiglie residenti articolando una specifica sezione dedicata alla famiglia nell'ambito del Centro regionale di documentazione per le politiche sociali di cui all'Articolo 11 della l.r. 17/2003.

TITOLO II – INTERVENTI E MODALITÀ ATTUATIVE

CAPO I

Art. 4 (Modalità attuative)

1. Le risorse di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera b), della l.r.17/2003 sono finalizzate all'attuazione del programma delle politiche familiari, con una specifica e distinta previsione all'interno del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, riservando priorità agli interventi previsti dall'Articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) nonché alle iniziative di assistenza alla maternità.

2. Le priorità di cui al comma 1 assumono valore vincolante nella definizione dei piani di zona nell'ambito dei quali sono obbligatoriamente recepite e trasformate in interventi attuativi annuali.

CAPO II SERVIZI ALLA FAMIGLIA E CONTRIBUTI

Art. 5 (Assistenza personalizzata e permanenza nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di persone non autosufficienti)

1. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio alla famiglia come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani ed eroga contributi per le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in famiglia secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'Articolo 8 della l.r. n.17/2003.

2. La Regione promuove iniziative mirate a rendere possibile la permanenza nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza alle persone prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in istituto o in strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione ex Articolo 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale).

Art. 6

(Consulenza alla famiglia)

1. La Regione Puglia, riconoscendo il diritto alla vita fin dal momento del concepimento, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), valorizza e sostiene i servizi di consulenza familiare gestiti dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle organizzazioni di volontariato promuovendone l'utilizzo coordinato nell'ambito della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'Articolo 8 della l.r.17/2003. Gli interventi sono rivolti a:

- a) prevenire e rimuovere le difficoltà che possono indurre la donna all'interruzione della gravidanza, anche attraverso l'erogazione di specifici contributi, per favorire una maternità consapevole per come previsto dagli articoli 2 e 5 della l. 194/1978;
- b) promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari nonché altre iniziative dirette a rimuovere le cause dell'aborto;
- c) predisporre e organizzare piani personalizzati di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario per i non abbienti, utilizzando le risorse di enti pubblici e del privato sociale, del volontariato nonché delle reti informali di solidarietà;
- d) effettuare programmi relativi all'affido familiare e all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.

2. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione responsabile.

Art. 7

(Famiglia e lavoro)

1. La Regione promuove iniziative per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.

2. La Regione, in occasione di una nuova nascita, favorisce il ricorso al part-time e flessibilità di orario per uno dei due genitori.

Art. 8

(Interventi per la prima casa)

1. La Regione, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie e agevolare le famiglie in stato di bisogno, con particolare

riferimento a quelle numerose, può prevedere, nei limiti e con le modalità fissate dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'Articolo 8 della l.r. 17/2003, gli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'Articolo 46 della l. 289/2002.

CAPO III

LIBERTÀ DI EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 9

(Servizi all'infanzia)

1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali.

2. La Regione promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'Articolo 8 della l.r. 17/2003, l'adozione, anche con l'intervento dei Comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

- a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i "nidi famiglia". Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro;
- b) potenziare i servizi di asili nido, anche mediante convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi, secondo gli standards qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
- c) realizzare un'adeguata politica del tempo libero utilizzando anche le risorse dell'associazionismo e fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative particolarmente per l'infanzia e per gli adolescenti;
- d) favorire l'attività di organizzazione delle "banche del tempo" interfamiliari e/o di altre attività di formazione, ricreazione e cura dei componenti la famiglia;
- e) organizzare servizi nido presso la sede di istituzioni e/o imprese pubbliche e private anche mediante apposite convenzioni;
- f) contrastare in collaborazione con le famiglie le devianze sociali, con particolare riguardo alla tossicodipendenza.

Art. 10

(Formazione)

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione professionale, coordina e finanzia con risorse comunitarie programmi di aggiornamento e riconversione professionale al fine di favorire il reinserimen-

to nel sistema occupazionale del genitore o di altro membro della famiglia che abbia interrotto l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura di componenti del nucleo familiare.

Art. 11
(Diritto allo studio)

1. La Regione favorisce le forme di associazionismo e di autogestione dei genitori ed educatori come modalità idonea a garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

2. Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, la Regione può prevedere, tra l'altro:

- a) buoni scuola alle famiglie finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza di asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, statali e non statali senza fini di lucro;
- b) contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica e universitaria.

TITOLO III - PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Art. 12
(Azioni positive per la promozione dell'associazionismo familiare)

1. La Regione, al fine di garantire la partecipazione attiva dei cittadini all'attuazione delle politiche regionali per la famiglia, promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'Articolo 8 della l.r. 17/2003, anche in forma coordinata con gli enti locali, le associazioni e le formazioni del privato sociale dedite alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) sensibilizzazione, formazione, informazione, orientamento e ricerca sull'identità e il ruolo sociale della famiglia;
- b) incentivazione e attuazione del mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare anche mediante la promozione delle "banche del tempo" di cui all'Articolo 9.

2. Le associazioni e le organizzazioni del privato sociale iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato), 1° settembre 1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente "Disciplina delle

cooperative sociali”) e 11 febbraio 2002, n. 2 (Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21), possono stipulare convenzioni con enti pubblici per la gestione dei servizi alla persona di sostegno alla famiglia, così come previsto dall’Articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali).

Art. 13

(Consulta delle associazioni familiari)

1. È istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiari composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;
- b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni familiari;
- c) due rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite, operanti e iscritte nel registro di cui all’Articolo 12;
- d) tre rappresentanti delle università pugliesi;
- e) tre rappresentanti dei servizi, delle strutture private di solidarietà sociale e volontariato;
- f) un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI Puglia;
- g) un rappresentante delle Province designato dall’UPI;
- h) il dirigente del Settore competente per le politiche della famiglia;
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per l’organizzazione e la disciplina dei lavori.

3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all’attuazione della medesima.

5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Osservatorio permanente sulla famiglia)

1. La Regione, nell’ambito dell’Osservatorio per le politiche sociali previste dalla l.r. 17/2003, istituisce l’“Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche della famiglia”. In particolare l’Osservatorio, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l) dell’Articolo 3:

- a) studia e analizza l’evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di vio-

lenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari;

- b) verifica l'efficacia degli interventi in favore della famiglia realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;
- c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione;
- d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato;
- e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse riservate ai sensi dell'Articolo 15, comma 2, lettera b), della l.r. 17/2003 a carico del capitolo 784025 "Fondo nazionale politiche sociali - l.r. 17/2003 - Piano regionale socio-assistenziale - U.P.B. 9.2 "Servizi sociali" del bilancio della Regione, preventivate per l'anno 2004 in euro 11.232.828,47.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Normativa regionale
SARDEGNA

Leggi

L.R. Sardegna 10 novembre 1950, n. 57

Provvedimenti per incrementare l'istruzione pre-elementare e l'assistenza infantile

Pubblicata in B.U. 20 gennaio 1951, n. 1.

L.R. 1 agosto 1973, n. 17

Norme per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido nella Regione Sarda

Pubblicata in B.U. 10 agosto 1973, n. 27

L.R. 23 dicembre 2005, n. 23

Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4/1988 (riordino delle funzioni socio-assistenziali)

Pubblicata in B.U. 29 dicembre 2005, n. 39

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Sardegna 27 maggio 2004, n. 24/43

L. 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". Adempimenti regionali: definizione ambiti territoriali, aggiornamento linee di indirizzo agli Enti Locali, ripartizione trasferimenti statali relativi ai residui 2003 e agli stanziamenti per il 2004

Testo normativo

L.R. SARDEGNA 1 AGOSTO 1973, N. 17

Norme per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido nella Regione Sarda
Pubblicata in B.U. 10 agosto 1973, n. 27

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Gli asili-nido costituiscono un servizio sociale di pubblico interesse ed hanno lo scopo di provvedere alla custodia diurna dei bambini fino ai tre anni di età, per offrire una adeguata assistenza alle famiglie e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

L'asilo nido deve collaborare con le famiglie per garantire l'armonico sviluppo psico-fisico ed affettivo del bambino.

Art. 2

La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, è applicata nella Regione Sarda con le norme della presente legge.

Art. 3

L'Assessore all'igiene e sanità, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, formula:

- a) il Piano quinquennale degli asili-nido comprendente gli interventi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e gli interventi integrativi ed aggiuntivi di cui alla presente legge nonché quelli che possono essere previsti e compresi da altre forme di finanziamento ordinario e straordinario statale e regionale;
- b) il programma esecutivo annuale di cui all'Articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, comprendente la graduatoria dei Comuni che hanno richiesto il finanziamento;
- c) il programma esecutivo annuale degli interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari previsti nel Piano quinquennale;
- d) il programma dei corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido;

- e) idonei programmi di coordinamento dell'attività svolta dagli Enti operanti nel settore dell'assistenza all'infanzia nel territorio della Regione.

Art. 4

In esecuzione dei piani e dei programmi di cui all'Articolo precedente, l'Assessore all'igiene e sanità con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai Comuni e ai consorzi di Comuni:

- 1) i contributi previsti dall'Articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
- 2) i contributi per gli eventuali interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari indicati nei piani e nei programmi di cui all'Articolo 3 della presente legge, per:
 - a) la costruzione e l'impianto di nuovi asili nido e la manutenzione straordinaria, l'ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido comunali già esistenti, nonché l'eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge;
 - b) la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l'arredamento degli asili nido di cui sopra;
- 1) contributi agli enti pubblici abilitati allo svolgimento di corsi di qualificazione, addestramento e specializzazione del personale degli asili-nido, di cui al punto d) dell'Articolo 3 della presente legge.

L'Assessore regionale all'igiene e sanità è autorizzato a provvedere direttamente all'attuazione dei programmi di coordinamento di cui alla lettera e) dell'Articolo 3 della presente legge.

Art. 5

Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ed i contributi a carico dell'Amministrazione regionale, di cui all'Articolo precedente, debbono essere presentate dagli enti interessati all'Assessorato all'igiene e sanità entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 6

I Comuni compresi nella graduatoria per i finanziamenti sono tenuti a presentare:

- a) progetto approvato dal Comune, in caso di lavori di costruzione di nuovi asili nido ed in caso di ampliamento e miglioramento di asili nido che rispondano ai requisiti della presente legge. L'importo del progetto dovrà anche comprendere gli onorari per progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- b) progetto approvato dal Comune, in caso di lavori di adeguamento di locali già esistenti ai requisiti richiesti dalla presente

legge. L'importo del progetto dovrà anche comprendere gli onorari per progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

- c) preventivi e motivi di scelta per l'acquisto o il miglioramento di arredamenti, attrezzature ed apparecchiature;
- d) piano finanziario approvato dall'ente interessato, nei casi di richiesta di contributo per gestione, funzionamento e manutenzione;
- e) deliberazione dell'ente interessato contenente l'impegno ad assumere a proprio carico l'onere della differenza di spesa eccedente il contributo regionale, nei casi di cui ai punti a), b) e c);
- f) atto di vincolo trentennale con il quale l'ente interessato si obbliga a non distogliere dal previsto impiego l'opera oggetto del contributo, mediante apposita iscrizione nei registri immobiliari per i casi di cui ai punti a) e b).

I progetti di cui ai punti a) e b) saranno revisionati a cura dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità ed approvati con decreto assessoriale.

Art. 7

Presso i Comuni interessati, è istituito un comitato per la gestione degli asili-nido composto da:

- il Sindaco del Comune o un suo delegato, che lo presiede;
- tre rappresentanti delle famiglie interessate, eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due nominativi;
- un rappresentante per ciascuna delle maggiori organizzazioni sindacali esistenti nel Comune, da nominarsi direttamente dalle organizzazioni stesse;
- un segretario, nominato dalla Giunta comunale.

Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sedute lo specialista in pediatria convenzionato con lo asilo-nido di cui si tratta, un assistente sociale, un ingegnere o la direttrice dell'asilo stesso.

Il Comitato rimane in carica per la durata di due anni ed è nominato con decreto dell'Assessore regionale alla igiene e sanità.

Art. 8

Il Comitato comunale per gli asili-nido esprime parere, annualmente:

- 1) sulla scelta del luogo di insediamento degli asili-nido, cui provvederà la Commissione di cui all'Articolo 14 della legge 13 giugno 1958, n. 4;
- 2) sulla corrispondenza dei criteri psico-pedagogici ed igienico-sanitari, da adottarsi o adottati nella gestione degli asili-nido nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato;

3) sulla gratuità del servizio o sull'ammontare delle rette, normali o ridotte dei singoli asili-nido;

4) sugli orari dei singoli asili-nido.

Art. 9

Nei Comuni in cui esistono più asili-nido è costituito un sottocomitato di gestione per ogni asilo-nido, formato da:

- il dirigente dell'asilo, che lo presiede;
- tre rappresentanti delle famiglie interessate.

Tale sottocomitato opererà sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'Articolo 7 della presente legge.

Art. 10

In relazione alle esigenze locali, l'asilo-nido potrà funzionare per l'intero anno solare e per un massimo di 48 ore settimanali, limitatamente ai normali giorni lavorativi; l'orario di apertura potrà variare in relazione a tali esigenze.

Per il personale addetto agli asili-nido si applicano le norme vigenti in materia di lavoro.

Art. 11

Gli asili-nido di nuova costruzione devono essere preferibilmente ubicati in posizione centrale rispetto al quartiere o all'abitato.

Il rapporto medio asili-popolazione è di un asilo ogni 1.000 abitanti.

Il fabbricato deve preferibilmente svilupparsi al solo piano terra e la sua capienza può variare da un minimo di 30 a un massimo di 60 bambini.

Dovranno essere previste distinte sezioni per lattanti e per divezzi, nel rapporto: 1 a 3 per lattanti e 2 a 3 per divezzi.

Art. 12

Gli asili-nido dovranno essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino.

In ciascun asilo-nido, pertanto, presteranno servizio, oltre al personale generico necessario al buon funzionamento: almeno una puericultrice per ogni gruppo di sei bambini minori di 18 mesi ed almeno una puericultrice per ogni gruppo di dieci bambini dai 18 mesi ai 3 anni.

Dette puericultrici dovranno avere conseguito il relativo diploma.

La direzione del servizio deve essere affidata ad una assistente sanitaria diplomata.

Tutto il personale sarà assunto mediante pubblico concorso.

Per l'assistenza sanitaria, l'asilo-nido è tenuto a convenzionarsi con uno specialista in pediatria che effettuerà almeno due visite settimanali e, comunque, ogni qualvolta ne venga richiesto.

Art. 13

La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali e, in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficio sanitario del Comune dove ha sede l'asilo-nido.

Art. 14

I contributi erogati ai Comuni ai sensi della presente legge, costituiscono, per i relativi Tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell'Articolo 171, comma secondo, del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 15

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l'accoglimento dei bambini negli asili-nido, di cui alla presente legge, dovrà avvenire dando assoluta preferenza, nell'ordine:

- 1) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi o autonome che prestino la loro opera in località distanti oltre 4 chilometri dal proprio domicilio;
- 2) ai figli di lavoratrici vedove o nubili;
- 3) ai figli di lavoratrici il cui coniuge sia emigrato per motivi di lavoro;
- 4) ai figli di colone o mezzadre.

Ogni bambino, all'atto dell'accettazione in un asilo-nido, deve essere munito di un certificato medico, datato da meno di tre giorni, da cui risulti che esso non è affetto da malattie contagiose o che, trovandosi convalescente di una di tali malattie, ha superato il periodo della contagiosità.

Deve essere, inoltre, munito dei certificati relativi alle vaccinazioni già subite.

Art. 16

Nell'esame e nell'accoglimento delle richieste avanzate-entro il 30 aprile di ogni anno-dai Comuni al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, la Regione terrà conto, in via prioritaria:

- a) del tasso di occupazione generale dei lavoratori dipendenti da terzi e dell'incidenza dell'occupazione femminile sul totale dei lavoratori occupati dipendenti da terzi;
- b) della concentrazione dell'occupazione femminile;
- c) dell'occupazione femminile a carattere pendolare;
- d) del grado di emigrazione e di immigrazione interne per lavorazioni a carattere stagionale;

- e) delle previsioni di occupazione femminile per nuovi insediamenti industriali.

Art. 17

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 sono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo 15308 – “Spese dirette all’attuazione di programmi di coordinamento dell’attività svolta dagli Enti operanti nel settore dell’assistenza all’infanzia nel territorio della Regione”;
- capitolo 15322 – “Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 in favore dei Comuni o consorzi di Comuni per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l’arredamento di asili nido”;
- capitolo 15323 – “Contributi per l’attuazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli asili nido”;
- capitolo 25330 – “Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in favore di Comuni e consorzi di Comuni, per la costruzione e l’impianto di nuovi asili-nido e per la manutenzione straordinaria, l’ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido già esistenti, nonché per l’eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla legge”;
- capitolo 25331 – “Contributi per interventi integrativi e straordinari in favore degli asili-nido; pm.
- capitolo 25332 – “Fondo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato pm.

A favore dei capitoli 15308, 15322, 15323 e 25330 è stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio la somma di L. 300.000.000, ripartita come segue:

- capitolo 15308 – L. 5.000.000
- capitolo 15322 – L. 95.000.000
- capitolo 15323 – L. 10.000.000
- capitolo 25330 – L. 190.000.000

Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15308, 15322, 15323, 25330, 25331 e 25332 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 ed ai capitoli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'edificio deve essere dotato di ingresso, preceduto da porticato o pensilina; deposito di carrozzine; ambulatorio medico; uffici direzione; cucina per divezzi e personale, dotata di dispensa; spogliatoio personale dimensionato sulla base di 1 assistente per ogni 10 divezzi, 1 assistente ogni 6 lattanti, oltre 2 persone per il servizio di cucina, due per il servizio di lavanderia, due per la pulizia locali; detto spogliatoio deve essere anche dotato di proprio servizio igienico.

La lavanderia deve essere attrezzata anche con sterilizzatrice e articolata in lavaggio, stireria-guardaroba, magazzino per materiali di consumo, refettorio personale da servire su due turni, spogliatoio bambini.

La sezione lattanti dovrà essere separata dal resto dei locali a mezzo di ambiente filtro e dovrà essere articolata sui seguenti locali: una o più stanze attrezzate con non più di 6 culle e precedute da ambiente cure neonato dotato di bagnetto e tavolo fasciatoio; stanza giochi; stanza allattamento; lactarium attrezzato, cucinetta pappe, ambiente per vuotatoio; ripostiglio aereato per deposito attrezzi pulizia; servizi igienici per il personale.

La sezione divezzi dovrà comprendere; uno o più ricreatori per 20 bambini cadauno; un refettorio; una stanza di riposo; un ambiente per vuotatoio e lavaggio vasetti; un locale con 8 WC ad acqua corrente; un locale con lavabi; un bagnetto e tre doccette.

I locali destinati ad accogliere i bambini devono essere ad aria condizionata, gli altri locali devono essere riscaldati a termosifone.

ALLEGATO B**Tabella superfici minime - Locali**

Superfici minime

Ingresso: mq 10-15

Deposito carrozzine: mq 9

Ambulatorio medico: mq 12

Ufficio: mq 12

Spogliatoio bambini: mq 15

Cucina: mq 15-20

Dispensa: mq 5-6

Spogliatoio personale: mq 9-14

Lavanderia: mq 12-15

Guardaroba stireria: mq 12

Magazzino: mq 10

Refettorio personale: mq 10-12

Stanza culle neonato: mq 11-12

Stanza cure neonato: mq 6
Stanza giochi: mq 12
Stanza allattamento: mq 9
Cucinetta pappe: mq 8
Lactarium: mq 12
Vuotatoio: mq 2,5-3
Ripostiglio attrezzatura pulizia: mq 2-2,5
Ricreatorio divezzi (2 mq / bambino): mq 50
Refettorio (0,7 mq / bambino): mq 28-35
Stanza riposo (0,7 mq / bambino): mq 35
Vuotatoio: mq 6
Locale per WC: mq 25-30
Locale lavabi e bagni
Corridoi: il 20% della superficie totale

Normativa regionale
SICILIA

Leggi

L.R. Sicilia 14 settembre 1979, n. 214

Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana

Pubblicata in G.U. della Regione siciliana 15 settembre 1979, n. 41

L.R. Sicilia 31 luglio 2003, n. 10

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia

Pubblicata in G.U. della Regione siciliana 1 agosto 2003, n. 34

Decisioni Assemblea

Dec. Ass. Sicilia 12 dicembre 1979

Approvazione di un nuovo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido nella Regione siciliana

Pubblicato in G.U. della Regione siciliana 15 marzo 1980, n. 11

Testo normativo

L.R. SICILIA 14 SETTEMBRE 1979, N. 214

Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana

Pubblicata in G.U. della Regione siciliana 15 settembre 1979, n. 41

L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 2

I comuni, singoli o associati, provvedono all'istituzione ed alla gestione degli asili-nido, coordinandone l'attività con gli altri interventi sociali, nell'ambito del territorio.

L'asilo-nido è un servizio aperto a tutti che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale, un efficace intervento nel momento educativo del bambino per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione che coinvolga la famiglia, gli operatori degli asili-nido e la comunità locale, insieme ad una equilibrata alimentazione.

Art. 3

Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedono o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo-nido è destinato a servire.

I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria che viene formulata, entro il 30 novembre di ogni anno, dal comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti, con particolare riguardo ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane; ai figli di reclusi; ai bambini che sono orfani o figli di madre nubile; ai figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati; ai figli di madri lavoratrici; ai figli di lavoratore emigrato all'estero o in altre regioni; ai bambini appartenenti a famiglie numerose.

L'ammissione è relativa al periodo 1° gennaio 31 dicembre e, per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso di detto periodo, si intende prorogata fino alla scadenza dello stesso.

Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psicomotorie e sensoriali. Per i bambini portatori di handicap, il comitato di gestione promuove iniziative-supporto volte a realizzare il coordinamento degli interventi con le altre strutture sociali e sanitarie esistenti nel territorio, affinché vengano sviluppate al massimo le capacità del bambino e se ne favorisca il più ampio ed autonomo inserimento.

Ai fini dell'ammissione negli asili-nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 31 ottobre.

La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell'asilo-nido e all'albo pretorio del comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi, nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, al sindaco del comune o al presidente dell'assemblea consortile, che decidono entro i dieci giorni successivi.

Art. 4

L'asilo-nido è aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.

L'orario di frequenza giornaliero all'asilo-nido viene stabilito con provvedimento del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile, sentito il comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, in relazione alle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle madri lavoratrici.

Il regolamento di gestione può prevedere la chiusura dell'asilo-nido per un periodo di trenta giorni consecutivi nell'anno solare.

Le tabelle dietetiche, concernenti i pasti dei bambini, sono fissate dall'unità sanitaria locale.

TITOLO II – NORME PER IL RIFINANZIAMENTO DEI PIANI PREDISPOSTI AI SENSI DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, E PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVI PIANI.

Art. 5

Per la completa attuazione dei piani regionali annuali per gli asili-nido predisposti dalla commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nonché della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, in relazione alla legge 29 novembre 1977, n. 891, sono concessi contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, nonché per la gestione, il funzionamento e la manutenzione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede, anche in relazione al numero dei comuni che, ai sensi dell'art. 16 della presente legge, sono decaduti dal beneficio del finanziamento, all'aggiornamento dei piani predisposti per il quinquennio 1972-1976.

L'inclusione di nuovi comuni, ai sensi del precedente comma, è effettuata tenendo presenti criteri di priorità:

- a) relativamente ad opere di rifacimento e riattamento dei locali, per i comuni che gestiscono asili-nido ex ONMI o comunque istituiti da enti disciolti;
- b) per i centri di Palermo, Messina, Catania e Siracusa e centri di maggiore sviluppo industriale;
- c) per i centri particolarmente carenti sul piano sociale ed economico;
- d) per i centri dove l'occupazione femminile esige un particolare intervento. Altri piani per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonché per la gestione, manutenzione e funzionamento, in aggiunta a quelli relativi al quinquennio 1972-1976, sono predisposti dall'Assessore regionale per la sa-

nità, in relazione alle esigenze rappresentate dai comuni, tenuto conto dell'effettivo stato di attuazione dei piani già predisposti nel quinquennio 1972-1976, della completa realizzazione e avviata gestione degli asili già programmati e sempre con riferimento ai criteri di cui alle lettere a, b, c e d del comma precedente.

Art. 6

I contributi di cui al precedente art. 5 relativi alla costruzione, al riattamento, all'impianto e all'arredamento sono concessi ai comuni inclusi nei piani di intervento relativi al quinquennio 1972-1976, nei limiti e con le modalità indicate nei successivi articoli 7 e 8, in relazione alle disponibilità finanziarie residue, dopo che sia stata assicurata la copertura dei piani annuali per la gestione.

Al fine di ottenere il finanziamento per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento per gli asili-nido inclusi nei piani di cui al precedente comma, i comuni devono far pervenire all'Assessore regionale per la sanità il progetto esecutivo o la perizia di variante e suppletiva o di adeguamento al costo massimo previsto nel successivo art. 7, ovvero gli atti comprovanti il maggiore costo per la revisione prezzi.

Art. 7

L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido, in relazione agli standards ed ai minimi volumetrici di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge, in misura non superiore a lire 150 milioni, ivi comprese le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità e assistenza al collaudo.

Gli oneri eccedenti tale limite, se non coperti ai sensi del successivo art. 10, sono a totale carico dei comuni e dei loro consorzi.

Il limite massimo di cui al primo comma del presente Articolo può essere modificato, ogni triennio, avendo riguardo alle variazioni del costo della vita, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, adottato di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere dell'ispettorato regionale tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per gli asili-nido da costruire nelle zone sismiche, il limite massimo del contributo di cui al primo comma può essere aumentato rispettivamente non oltre il 10 per cento e il 7 per cento, a seconda che si tratti di zone sismiche di prima o di seconda categoria.

Per gli asili-nido da realizzare nelle isole minori, il costo massimo di cui al primo comma, eventualmente maggiorato per le zone sismiche, può altresì essere aumentato non oltre il 15 per cento.

Art. 8

Sono ammessi al finanziamento per la costruzione, l'impianto e l'arredamento nei limiti del tetto massimo di contribuzione di cui all'art. 7 della presente legge, i progetti inclusi nei piani e non ancora finanziati.

Sono altresì ammessi al finanziamento, ai sensi dell'art. 5, commi secondo e terzo, della presente legge, i progetti di rifacimento e riattamento degli asili-nido istituiti dalla disciolta ONMI e da altri enti pubblici o gestiti dai comuni.

Sono ammessi al rifinanziamento, per l'importo relativo alla differenza tra la somma già finanziata ed il tetto massimo previsto dal precedente art. 7, le perizie di variante e suppletive, nonché quelle di adeguamento dei progetti da realizzare nei comuni inclusi nei piani relativi al 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, che non siano decaduti dal beneficio del finanziamento ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Art. 9

L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere contributi ai sensi dell'art. 5, primo comma, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido nel limite massimo annuo di lire 2 milioni per bambino.

Sono ammessi a fruire del contributo per la gestione, oltre ai comuni che hanno ottenuto il contributo per la costruzione ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della presente legge, anche i comuni che gestiscono asili-nido, comunque realizzati.

Eventuali variazioni al costo pro-capite annuo di gestione di cui al primo comma sono apportate ogni biennio, in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Le domande per ottenere il contributo per la gestione devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 10

I comuni e i consorzi di comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, e regionali, i contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche e private da destinare alla costruzione ed alla gestione degli asili-nido.

Sono a carico dei comuni gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato e della Regione.

TITOLO III – NORME PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI ASILI-NIDO

Art. 11

In sede di formazione o rielaborazione degli strumenti urbanistici, devono essere previste aree necessarie alla costruzione degli asili-nido, applicando i seguenti standards:

- a) rapporto asilo-nido popolazione: uno ogni 1800 abitanti;
- b) superficie effettivamente impegnata in rapporto alla popolazione: metri quadrati 0,85 per ogni abitante servito, con lotti minimi comunque non inferiori a 1500 metri quadrati.

Nelle zone omogenee «A» e «B» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 1.000 metri quadrati.

Art. 12

Gli asili-nido possono essere collocati in:

- 1) nuove costruzioni in edifici singoli;
- 2) nuove costruzioni facenti parte di un complesso scolastico di scuola materna e/ o scuola elementare;
- 3) nuove costruzioni facenti parte di una nuova struttura residenziale;
- 4) locali ristrutturati in edifici esistenti.

Le scelte relative devono essere motivate e devono tenere conto dei criteri di convenienza urbanistica, economica, strutturale, funzionale ed igienico-sanitaria.

Art. 13

Per le nuove costruzioni, le aree destinate ad asili-nido sono scelte con delibera del consiglio comunale, secondo le previsioni dello strumento urbanistico approvato o adottato.

Per la realizzazione delle opere di costruzione degli asili-nido si applicano le norme contenute nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Art. 14

Ogni asilo-nido non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte: lattanti e divezzi.

La costruzione deve essere concepita come un organismo architettonico omogeneo, completo di tutti gli impianti, servizi, attrezzature e

arredi, nonché della sistemazione delle zone all'aperto, necessari all'armonioso sviluppo psicomotorio del bambino.

La superficie interna netta non può essere inferiore a 300 metri quadrati.

Le superfici all'aperto devono essere opportunamente attrezzate a verde per il gioco e per le attività di conoscenza; in particolare, per le costruzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 12, non devono essere inferiori a metri quadrati 300.

Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per le attività di gruppo.

Gli ambienti del nido devono essere interamente fuori terra, salvo, eventualmente, i depositi, la lavanderia e i locali per impianti tecnici.

Per ogni asilo deve essere previsto, di norma, un solo piano ubicato alla prima elevazione fuori terra.

Si possono prevedere tuttavia soluzioni a due piani solo quando si ristruttura un edificio esistente e nel caso in cui la costruzione dell'asilo-nido, nell'ipotesi prevista al n. 2 dell'art. 12, è condizionata da edifici circostanti preesistenti, in modo tale da risultare difficile il rispetto delle condizioni ottimali di soleggiamento, illuminazione e sicurezza.

Art. 15

I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche.

Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione degli asili-nido, si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Per l'esecuzione delle opere relative alla costruzione degli asili-nido, si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nelle leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19 e 26 maggio 1973, n. 21, con le successive modifiche ed integrazioni.

Per l'approvazione del progetto, nonché per la verifica circa la rispondenza dello stesso alle norme tecnico-regolamentari per la progettazione e la realizzazione degli asili-nido emanate dall'Assessore regionale per la sanità con decreto n. 16451 del 20 settembre 1977, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 86, si applicano le norme di cui agli articoli 6 e 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

L'osservanza delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di cui al comma precedente è condizione per l'emissione del decreto di finanziamento.

L'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori è affidata all'ispettore tecnico regionale.

Art. 16

Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, relativo all'aggiornamento dei piani già predisposti o ad altri piani, il consiglio comunale delibera in ordine alla istituzione, alla ubicazione, alla scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido, nonché all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine suindicato, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Il progetto è redatto dall'ufficio tecnico comunale o da liberi professionisti incaricati dal comune e deve pervenire all'Assessorato regionale della sanità entro sei mesi dalla data della delibera di affidamento dell'incarico.

Nel caso in cui il progetto venga affidato ad un libero professionista, la misura massima del rimborso a favore degli enti locali, per le spese relative alla progettazione, direzione, contabilità ed assistenza al collaudo è stabilita secondo le norme di cui all'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai progetti redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora finanziati.

Per i progetti già ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora vengano presentate perizie di variante e suppletive, la misura del rimborso per la progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo, relativamente a queste ultime, viene stabilita con gli stessi criteri previsti nel progetto originario tenuto conto degli eventuali adeguamenti previsti nelle perizie di variante già finanziate.

I comuni inclusi nei piani regionali degli asili-nido, relativi agli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano presentato i progetti esecutivi, decadono dal beneficio del finanziamento.

Le disponibilità finanziarie conseguenti all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, concorrono a costituire il residuo che, a norma dell'art. 48 della presente legge, è utilizzato per le finalità di cui all'art. 5, secondo comma.

Art. 17

Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei comuni o dei consorzi di comuni.

TITOLO IV – NORME PER LA GESTIONE ED IL PERSONALE

Art. 18

La gestione degli asili-nido è affidata ad un comitato di gestione nominato dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile dei comuni e composto:

- a) dal coordinatore dell'asilo-nido, membro di diritto;
- b) da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale o dell'assemblea consortile, eletti preferibilmente in seno agli stessi organi;
- c) da due genitori, eletti dall'assemblea delle famiglie utenti del servizio;
- d) da due rappresentanti del personale addetto all'asilo-nido, eletti dal personale stesso;
- e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente, scegliendolo tra i componenti indicati alle lettere b e c.

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri di cui alla lett. c del primo comma decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo-nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione.

Entro quindici giorni dalla data della nomina dei componenti, il comitato di gestione tiene la sua prima riunione su convocazione del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile.

Il comitato di gestione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 19

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- a) predisporre i bilanci degli asili-nido;
- b) adottare gli indirizzi pedagogici, assistenziali e organizzativi indicati nel regolamento di cui al successivo art. 20;
- c) decidere circa le domande di ammissione allo asilo-nido e formulare la graduatoria relativa a norma dell'art. 3 della presente legge;

- d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso, ai reclami dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni;
- e) relazionare trimestralmente al comune sull'attività e sul funzionamento degli asili-nido eventualmente affidati a cooperative ai sensi della presente legge.

Il comitato di gestione promuove la convocazione dell'assemblea delle famiglie utenti almeno due volte all'anno.

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi, ai fini del giudizio sulla ammissione dei bambini all'asilo-nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale o consortile o dell'unità sanitaria locale dove ha sede il comune, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 20.

Art. 20

L'Assessorato regionale della sanità elabora, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido.

Il regolamento è deliberato dal competente consiglio comunale o dall'assemblea consortile dei comuni e deve prevedere, in particolare:

- a) norme per le attività ludiche dei divezzi;
- b) norme per incontri periodici dei vari operatori con i genitori e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;
- c) norme volte all'attuazione del coordinamento dell'attività dell'asilo-nido con quella dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio;
- d) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie;
- e) norme per la determinazione del contributo economico mensile alle spese di gestione a carico delle famiglie utenti, rapportato alla capacità contributiva delle stesse, distinta per fasce di reddito

Art. 21

Il personale degli asili-nido comunali o consortili dipende dal comune o dal consorzio dei comuni ed è assunto mediante pubblico concorso secondo le modalità degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, salvo il caso di cui al sesto comma del presente Articolo.

Gli operatori che partecipano al concorso e risultano vincitori hanno l'obbligo, al fine di conseguire la nomina in ruolo, di frequentare il corso di qualificazione istituito dall'Assessore regionale per la sanità ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 28 e seguenti della presente legge.

(Si omettono i commi terzo, quarto e quinto in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

I comuni e i loro consorzi, nelle more dell'espletamento dei concorsi, possono affidare, mediante convenzione, la gestione dell'asilo-nido secondo le modalità di cui al successivo art. 27 a cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Art. 22

L'organico di ciascun asilo è costituito:

- 1) da personale addetto all'assistenza nel rapporto di uno ogni sei lattanti e uno ogni dieci divezzi, con il compito di esplicitare l'attività educativa secondo i criteri indicati dal comitato di gestione, di coadiuvare il consulente medico durante le visite ai bambini, di vigilare sul rispetto delle tabelle dietetiche, di provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie, alla cura e sorveglianza dei bambini affidati, di attuare gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini stessi, di segnalare le eventuali manifestazioni morbose e le problematiche particolari, nonché di realizzare il migliore rapporto interpersonale adulto-bambino. Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di specifiche norme in materia di formazione professionale, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) diploma di vigilatrice d'infanzia;
 - b) diploma di istituto professionale per assistenza all'infanzia;
 - c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;
 - d) diploma di maturità magistrale.

Sono fatte salve le preferenze per i diplomi di vigilatrice d'infanzia e di istituto professionale per l'assistenza all'infanzia, di cui alle leggi 19 luglio 1940, n. 1098 e 30 aprile 1976, n. 338.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza la frequenza utile ad un corso di qualificazione organizzato ai sensi della presente legge;

- 2) da personale ausiliario, fornito di licenza elementare, nel rapporto di una unità ogni 12 bambini, con un minimo di tre, per assolvere ai compiti di cucina, di lavanderia e stireria, di pulizia, nonché ad ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano.

Il personale ausiliario collabora, altresì, con il personale di assistenza nella cura e sorveglianza dei bambini.

Le funzioni di coordinamento sono svolte da un componente del personale addetto all'assistenza, nominato dal sindaco, sentito il presidente del comitato di gestione.

Il coordinatore dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Ai servizi di amministrazione, economato e manutenzione provvede il comune dove ha sede l'asilo nido.

L'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico-sanitaria sono assicurate dall'unità sanitaria locale.

Art. 23

I concorsi per l'ammissione del personale di assistenza sono per titoli ed esami.

La commissione è composta da:

- a) il sindaco del comune o il presidente dell'assemblea consortile o un loro rappresentante;
- b) un docente di pedagogia presso istituti statali;
- c) un pediatra;
- d) un funzionario del comune con mansioni di segretario.

Le prove d' esame sono le seguenti:

- 1) una prova scritta su una delle seguenti materie:
 - a) periodi dell'età evolutiva (anatomia e fisiopatologia);
 - b) effetti sull'embrione e sul feto di malattie materne;
 - c) età neonatale – nozioni di fisiopatologia;
 - d) alimentazione del lattante;
 - e) alimentazione nel periodo del divezzamento (secondo e terzo anno);
 - f) profilassi delle malattie infettive;
 - g) assistenza al lattante;
 - h) cenni sulle principali malattie infettive contagiose della prima infanzia;
 - i) igiene mentale fisiologica dell'età evolutiva;
 - j) attività ludica, socializzazione ed elementi di fisiologia e sociologia infantile;
 - k) osservazione pediatrica e psicologica del bambino.
- 2) una prova orale sulle stesse materie della prova scritta.

Art. 24

Per lo svolgimento del concorso di assunzione per il personale ausiliario il comune applica il proprio regolamento.

Art. 25

I servizi prestati presso strutture pubbliche per la prima infanzia sono valutati con punti 0,10 per ogni mese di servizio.

L'idoneità in precedenti concorsi per la medesima qualifica è valutata con punti 0,50.

Art. 26

Per gli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, nonché per tutti gli altri asili-nido, comunque istituiti e realizzati, i comuni o i consorzi di comuni sono tenuti ad utilizzare prioritariamente le unità di personale dei rispettivi servizi o provenienti da enti soppressi, purché in possesso dei titoli previsti dall'art. 22 della presente legge per l'ammissione ai concorsi e previa frequenza utile dei corsi di qualificazione professionale per il personale di assistenza e ausiliario di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

Art. 27

Le convenzioni per l'affidamento del servizio di assistenza e ausiliario dell'asilo-nido alle cooperative devono prevedere:

- a) le finalità specifiche dell'asilo-nido;
- b) la necessità di assicurare la gestione secondo le norme contenute nella presente legge e nel regolamento di gestione deliberato dal comune o dal consorzio di comuni;
- c) il numero dei soci da impegnare tenendo presente il rapporto numerico personale-bambino previsto nella presente legge;
- d) il compenso che il comune o il consorzio di comuni corrisponderanno alle cooperative per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario in relazione alle effettive prestazioni, commisurato alla retribuzione delle corrispondenti qualifiche del personale comunale.

I singoli componenti le cooperative devono essere in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 22 della presente legge e sono obbligati a frequentare i corsi di qualificazione professionale di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge.

La cooperativa ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale che non abbia superato il corso.

Le cooperative già costituite inoltrano le istanze per ottenere il convenzionamento al comune dandone conoscenza all'Assessore regionale per la sanità.

Le convenzioni da realizzare secondo uno schema tipo predisposto dall'Assessore regionale per la sanità, entro tre mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, possono essere stipulate per l'espletamento del servizio di assistenza ed ausiliario.

Le convenzioni hanno la durata di due anni, termine entro il quale i comuni devono espletare i relativi concorsi ed in ogni caso si risolvono il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è stato espletato.

L'onere relativo alle convenzioni grava sull'apposito fondo per la gestione, previsto dalla presente legge.

Il comitato di gestione relaziona ogni tre mesi al comune o al consorzio di comuni interessato sull'attività svolta dalla cooperativa e, ove riscontri carenze o inadempienze nel funzionamento del servizio, propone la risoluzione della convenzione anche prima dello scadere del biennio.

Dell'eventuale provvedimento di risoluzione adottato dal comune o dal consorzio di comuni viene data comunicazione all'Assessorato regionale della sanità.

TITOLO V – NORME CONCERNENTI I CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI ASSISTENZA ED AUSILIARIO DEGLI ASILI-NIDO

Art. 28

L'Assessorato regionale della sanità programma e promuove corsi di qualificazione e di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario degli asili-nido, in relazione al fabbisogno degli asili-nido esistenti, costruendi, o programmati.

Art. 29

I corsi sono:

- a) di qualificazione per il personale di assistenza della durata di un anno;
- b) di qualificazione per il personale ausiliario della durata di due mesi;
- c) di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario della durata di due mesi.

Ai corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario, partecipano:

- a) obbligatoriamente, al fine di conseguire la nomina in ruolo, i vincitori dei concorsi comunali di assunzione espletati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della presente legge;
- b) obbligatoriamente i soci delle eventuali cooperative convenzionate con i comuni ai sensi degli articoli 21 e 27 della presente legge;
- c) obbligatoriamente il personale appartenente alla disciolta ONMI, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso asili-nido ex ONMI;

- d) obbligatoriamente il personale di cui all'art. 26 della presente legge;
- e) nei limiti del 10 per cento del numero dei posti previsti per il corso, chi, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge, faccia richiesta di partecipazione al corso, previa selezione da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo art. 30, dando la preferenza agli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Al personale di cui alle lettere a, c e d del precedente comma, viene corrisposto, per le ore di effettiva frequenza alle lezioni teoriche svolte oltre l'orario di servizio ordinario, un assegno commisurato all'importo orario previsto per la retribuzione del lavoro straordinario.

È esonerato dall'obbligo di cui alla lett. a il personale vincitore di concorso che abbia prestato servizio di ruolo presso altri asili-nido, disimpegnando le mansioni proprie della qualifica per la quale ha concorso o che dimostri di avere frequentato utilmente un precedente corso.

Ai corsi di aggiornamento per il personale di assistenza ed ausiliario partecipa obbligatoriamente il personale di assistenza ed ausiliario in servizio presso gli asili-nido.

Art. 30

La selezione del personale da ammettere ai corsi di qualificazione ai sensi della lett. e del secondo comma del precedente Articolo è effettuata presso ciascun comune, sede del corso, secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 31

I corsi di qualificazione per il personale di assistenza ed ausiliario sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità e sono gestiti dai comuni ove ha sede il corso attraverso il comitato di gestione di cui ai successivi articoli 38 e 39.

L'Assessore regionale per la sanità, in relazione ai piani di intervento predisposti e al numero dei comuni che hanno bandito o espletato i concorsi per l'assunzione del personale, istituisce corsi in uno o più comuni sedi di asilo-nido, in modo da assicurare nell'ambito di una stessa provincia la partecipazione di personale appartenente a comuni vicini.

Il personale che frequenta i corsi si considera, a tutti gli effetti, in regolare servizio.

Art. 32

I corsi di qualificazione per il personale di assistenza hanno durata non inferiore ad un anno con un numero complessivo di ore non inferiore a 1.500, di cui tre quinti dedicate a lezioni teoriche e ad attività

di seminario e di gruppo e due quinti al tirocinio pratico, da svolgere presso asili-nido o, in mancanza di questi, presso reparti ospedalieri o universitari di pediatria o di neonatologia.

I corsi di qualificazione per il personale ausiliario hanno durata non inferiore a due mesi con un numero complessivo di ore non inferiore a 250, comprensive del tirocinio.

Le lezioni teoriche e pratiche sono svolte da due docenti delle materie oggetto del corso, nominati dal comune dove ha sede il corso, sentito il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune, nonché l'ente da cui dipende il docente.

Art. 33

Il numero degli allievi per ciascun corso non può essere inferiore a 20, né superiore a 30.

Le assenze protratte per oltre un terzo del totale delle ore previste nell'art. 32 della presente legge, comportano per l'allievo la non validità del corso, con il conseguente ritardo nell'immissione in ruolo, che resta condizionata alla frequenza utile del corso successivo.

Art. 34

L'Assessore regionale per la sanità istituisce corsi di aggiornamento con periodicità triennale tenendo presente:

- a) la graduale entrata in funzione degli asili-nido;
- b) la loro collocazione in maniera da assicurare la partecipazione del personale in servizio presso asili-nido siti in comuni vicini.

Art. 35

I programmi di insegnamento dei corsi di qualificazione e di aggiornamento sono volti alla conoscenza teorica e pratica dello sviluppo psicosomatico del bambino sino al terzo anno di età.

Il programma di insegnamento dei corsi di qualificazione del personale d'assistenza è così articolato:

- 1) parte teorica che comprende:
 - a) studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologico, fisiologico e psichico, con particolare riferimento ai problemi della nascita e della prima infanzia;
 - b) studio delle motivazioni del comportamento umano e dei meccanismi di adattamento e di difesa dell'individuo nel suo processo di inserimento nel mondo, particolarmente riferiti alla prima infanzia;
 - c) apprendimento di elementi di informazione e di tecniche idonee all'allevamento del bambino, sia in ordine alla sua crescita somatica, sia in ordine alla sua evoluzione psicologica, come maturazione di capacità, di aiuto e di intervento educativo;

- d) informazione, sperimentazione, riflessione su problemi di dinamica di gruppo e di rapporti interpersonali al fine di permettere l'organizzazione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro verso i bambini e di collaborazione con gli adulti.

Per lo svolgimento del programma sono previste le seguenti discipline:

- a) sociologia della famiglia e dell'educazione;
- b) pedagogia della prima infanzia;
- c) pedagogia sociale;
- d) psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento ai primi anni di vita;
- e) psicologia sociale;

2) parte pratica.

Il tirocinio pratico fa parte integrale del corso e deve essere condotto in varie forme ed in momenti diversi per tutta la sua durata a partire dai primi mesi del corso.

Il tirocinio deve essere condotto sotto la guida di operatori particolarmente qualificati e con la collaborazione di esperti.

Art. 36

Il programma per la qualificazione del personale ausiliario è così articolato:

- organizzazione dei servizi sociali per l'infanzia con particolare riferimento alle finalità degli asili-nido, alla loro struttura, alla loro configurazione, ed al loro ruolo nell'ambito dei servizi socio-sanitari;
- psicologia elementare in relazione ai rapporti col bambino e con gli adulti;
- puericultura;
- igiene generale;
- igiene alimentare;
- principali malattie dell'infanzia.

Art. 37

Il programma dei corsi di aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario è volto alla riflessione ed all'approfondimento dei contenuti previsti per il corso di qualificazione in relazione:

- all'esperienza di lavoro;
- all'evoluzione dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari;
- all'evoluzione delle scienze umane e sociali.

Art. 38

La gestione dei corsi è affidata ad un comitato di gestione nomina-

to dall'Assessore regionale per la sanità, contestualmente al decreto di istituzione dei corsi e composto da:

- a) il sindaco del comune dove ha sede il corso o un assessore delegato con funzioni di presidente;
- b) i docenti del corso;
- c) due rappresentanti degli allievi eletti dall'assemblea degli allievi.

Art. 39

Il comitato di gestione dei corsi ha i seguenti compiti:

- a) scegliere la sede di svolgimento delle lezioni teoriche e individuare le strutture per l'espletamento del tirocinio;
- b) avviare e mantenere costanti collegamenti con le strutture di cui alla lett. a per assicurare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio;
- c) promuovere, in collaborazione con le strutture scolastiche, sociali e sanitarie esistenti nel territorio, iniziative volte a una sensibilizzazione verso la tematica dell'infanzia;
- d) stabilire il calendario delle lezioni teoriche e pratiche, secondo le modalità indicate negli articoli 35, 36 e 37 della presente legge;
- e) segnalare ai comuni da cui dipende il personale i nominativi degli allievi che, nel corso dell'anno, hanno effettuato un numero di assenze superiori a un terzo delle ore previste;
- f) stabilire le modalità con le quali dovrà assicurarsi la presenza dei docenti e segnalare tempestivamente al comune, per i conseguenti provvedimenti, le assenze dei docenti che, nell'arco di due mesi, superino le cinquanta ore.

Il comitato di gestione si riunisce con una periodicità almeno bimestrale e relaziona al comune e all'Assessore regionale per la sanità sull'andamento del corso.

I componenti del comitato durano in carica per tutta la durata del corso; ad essi non spetta alcun compenso, tranne l'indennità di missione, se dovuta, a norma delle vigenti leggi.

Art. 40

I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti del corso, rilascia, per ciascun allievo, un attestato secondo il modello predisposto dall'Assessorato regionale della sanità.

Art. 41

Per l'espletamento dei corsi viene corrisposto ai docenti un compenso pari a lire 15.000 per ogni ora di lezione effettuata, in aggiunta al trattamento di missione, se dovuto.

La somma necessaria viene accreditata ai comuni sedi dei corsi, unitamente ad una quota forfettaria di lire 500.000 per spese generali, per ciascun corso.

Gli importi di cui ai precedenti commi possono essere variati, ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in base ai dati relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'Istituto centrale di statistica.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

L'Assessore regionale per la sanità provvede agli adempimenti di cui agli articoli 5, secondo e quarto comma, 20, primo comma, 27, quinto comma, e 30, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Art. 43

Nella presente legge tutti i compiti e le funzioni attribuite ai comuni si intendono attribuiti anche ai consorzi di comuni.

Art. 44

La commissione prevista dall'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, è soppressa.

Sono, altresì, abrogate le norme regionali comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 45

Sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali:

- le tabelle dietetiche di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, sono fissate dall'ufficiale sanitario del comune in collaborazione con il consulente di cui all'art. 22;
- l'assistenza sanitaria dell'asilo-nido e la vigilanza igienico-sanitaria dello stesso è assicurata dal comune;
- la designazione dei docenti di cui al terzo comma dell'art. 32 viene effettuata dal comune sede del corso, sentiti i consigli di facoltà delle università o gli enti ospedalieri che operano nel territorio.

Art. 46

Per l'anno 1979 le domande di cui al quarto comma dell'art. 9 devono pervenire all'Assessore regionale per la sanità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la prima nomina del comitato di cui al precedente art. 18, i rappresentanti delle famiglie vengono scelti, mediante sorteggio, dal con-

siglio comunale o dall'assemblea consortile, tra le famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza.

In sede di prima applicazione della presente legge, può non tenersi conto del limite minimo di cui al primo comma dell'art. 33.

Art. 47

Per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge, sono utilizzati per un triennio, a far data dal 1979, gli stanziamenti ministeriali provenienti dalla legge 29 novembre 1977, n. 891, tenendo presente la necessità di finanziare prioritariamente, ai sensi dell'art. 9 della presente legge, la gestione degli asili-nido già esistenti o ultimati.

Art. 48

All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'art. 9 della presente legge si fa fronte con parte delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891.

Art. 49

Alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge si provvede con una quota pari al 20 per cento delle assegnazioni di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1978, nonché con le somme utilizzabili, provenienti dalle assegnazioni in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e delle eventuali disponibilità derivanti dall'applicazione degli ultimi due commi del precedente art. 16.

Art. 50

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel titolo V della presente legge per gli anni 1980 e successivi, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell'onere di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.

Art. 51

A partire dal 1982, al finanziamento dei nuovi asili programmati ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della presente legge ed alla gestione degli asili-nido via via ultimati, si fa fronte con i fondi ministeriali ex legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché con le assegnazioni iscritte nel bilancio poliennale della Regione.

Art. 52

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**Normativa regionale
TOSCANA**

Leggi

LR. Toscana 24 marzo 1973, n. 16

Disciplina degli asili nido

Pubblicata in B.U. 30 marzo 1976, n. 15

LR. Toscana 27 maggio 1974, n. 24

Intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 per la costruzione di asili-nido – Accensione di un mutuo per il finanziamento della costruzione di n. 50 asili-nido

Pubblicata in B.U. 5 giugno 1974, n. 24

LR. Toscana 7 aprile 1975, n. 24

Organizzazione dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili nido

Pubblicata in B.U. 18 aprile 1975, n. 18

LR. Toscana 23 maggio 1975, n. 51

Modifica art. 16 della L.R. 24 marzo 1973, n. 16 «Disciplina degli asili nido»

Pubblicata in B.U. 30 maggio 1975, n. 24

LR. Toscana 31 maggio 1975, n. 62

Fondo per l'integrazione del finanziamento della L.R. 27 maggio 1974, n. 24, per la costruzione di asili nido

Pubblicata in B.U. 4 giugno 1975, n. 25

LR. Toscana 4 dicembre 1978, n. 75

Intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 per la costruzione di asili nido (L.R. 22 maggio 1974, n. 24, L.R. 31 maggio 1975, n. 62 e L.R. 30 dicembre 1975, n. 81). Integrazione fondi per revisione prezzi

Pubblicata in B.U. 9 dicembre 1978, n. 62

LR. Toscana 8 gennaio 1979, n. 2

Modifiche in materia di personale alla L.R. 24 marzo 1973, n. 16 relativa alla disciplina degli asili nido

Pubblicata in B.U. 12 gennaio 1979, n. 2

LR. Toscana 27 marzo 1980, n. 21

Integrazione alla L.R. 24 marzo 1973, n. 16, relativa alla disciplina degli asili nido

Pubblicata in B.U. 28 marzo 1980, n. 21

LR. Toscana 2 settembre 1986, n. 47

Nuova disciplina degli asili nido

Pubblicata in B.U. 11 settembre 1986, n. 44

L.R. Toscana 14 aprile 1999, n. 22

Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti
Pubblicata in B.U. 23 aprile 1999, n. 12

L.R. Toscana 26 luglio 2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro
Pubblicata in B.U. 5 agosto 2002, n. 23, parte prima

Regolamenti

Regolamento della Regione Toscana 2 gennaio 1974, n. 1

Disciplina degli asili nido
Pubblicato in B.U. 11 gennaio 1974, n. 2

Regolamento della Regione Toscana 25 giugno 1992, n. 3

Disciplina degli asili nido
Pubblicato in B.U. 3 luglio 1992, n. 38

Regolamento della Regione Toscana 21 dicembre 1995, n. 7

Regolamento 25 giugno 1992, n. 3 concernente «Disciplina degli asili nido». Modificazioni
Pubblicato in B.U. 22 febbraio 1995, n. 15 bis

Regolamento della Regione Toscana 13 aprile 2000, n. 3

Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia ex art. 11 della L.R. 14 aprile 1999, n. 22
Pubblicato in B.U. 26 aprile 2000, n. 18

Regolamento della Regione Toscana 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32
Pubblicato in B.U. 18 agosto 2003, n. 37

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Toscana 2 agosto 2004, n. 784

Azioni per la riqualificazione e lo sviluppo della "rete materno infantile" regionale in attuazione del P.S.R. 2002/2004. Indirizzi alle Aziende sanitarie
Pubblicata in B.U. 1 settembre 2004, n. 35, pt. 2., suppl. n. 165

Testo normativo

L.R. TOSCANA 26 LUGLIO 2002, N. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro
Pubblicata in B.U. 5 agosto 2002, n. 23, parte prima

(omissis)

TITOLO II – LE POLITICHE DI INTERVENTO

CAPO I – LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

(*omissis*)

Art. 2

Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale.

1. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.

2. L'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento.

Art. 3

Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia.

1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all'infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.

2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:

- a) innovazione e sperimentazione;
- b) continuità educativa;
- c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;

- d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- e) omogenea qualità dell'offerta;
- f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

Art. 4

Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia.

1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'Articolo 3 sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:

- a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
- b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell'educatore.

2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all'Articolo 32, comma 2.

3. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all'Articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. I comuni, per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui all'Articolo 32, comma 2, ed

ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'Articolo 32, comma 2.

5. I comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui all'Articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti privati autorizzati che ne facciano richiesta, l'accreditamento.

6. L'esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell'autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del Comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.

(omissis)

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 28

Funzioni e compiti della Regione.

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.

2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'Articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.

3. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

3-bis. Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'Articolo 15 del D.Lgs. n. 276/2003 confluiscono nel sistema

informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.

4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell'amministrazione dello Stato, con le province e con i comuni.

Art. 29

Funzioni e compiti delle province.

1. Le province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.

2. Le province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.

3. Le funzioni relative all'obbligo formativo di cui all'Articolo 13 sono attribuite alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego.

4. Alle province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.

5. Le province garantiscono l'integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.

6. Le province contribuiscono all'integrazione delle funzioni di cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.

7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente Articolo alle province possono essere attribuiti dalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che li esercitano, in tal caso, con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 30

Funzioni e compiti dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.

Art. 31

Piano di indirizzo generale integrato

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall'Articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al principio di sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall'Articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

3. La programmazione generale degli interventi integrati e inter-settoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il P.R.S., salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale

1. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:

- a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
- b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
- c) le strategie e le politiche di intervento;
- d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
- e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
- f) le entità dei benefici;
- g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;

- h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;
- i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
- j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
- k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
- l) le eventuali ulteriori direttive.

4. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell'Articolo 15 della L.R. n. 49/1999.

5. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

(omissis)

Normativa regionale
TRENTO
(Provincia autonoma)
Leggi

Legge della Provincia di Trento 12 marzo 2002, n. 4
Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
Pubblicata in B.U. 19 marzo 2002, n. 12, suppl. ord.

Delibere di Giunta

Delib. G.P. di Trento 1 agosto 2003, n. 1891
Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
Pubblicata in B.U. 19 agosto 2003, n. 33

Testo normativo

Legge della Provincia di Trento 12 marzo 2002, n. 4
Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
Pubblicata in B.U. 19 marzo 2002, n. 12, suppl. ord.

Art. 1
Finalità.

1. La Provincia riconosce il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità

della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in un quadro di pari opportunità.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio-educative, la diffusione di una cultura di rispetto e di cura verso l'infanzia, il sostegno alla famiglia nell'educazione dei figli e la prevenzione di ogni forma di difficoltà o emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, sociale e culturale.

Art. 2

Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi familiari – servizio Tagesmutter e i servizi integrativi al nido, dei comuni o da essi sostenuti. La Provincia assicura al sistema il necessario supporto e coordinamento per garantire un'offerta qualitativamente elevata ed omogenea su tutto il territorio provinciale.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia aderenti al sistema assicurano:

- a) il diritto all'accesso per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- b) il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale;
- c) l'integrazione fra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra i soggetti gestori;
- d) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative nonché al costo di gestione dei servizi;
- e) l'omogeneità dei titoli di studio del personale secondo i profili professionali definiti per ogni tipologia di servizio;
- f) l'attività di formazione permanente degli operatori;
- g) la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e la collaborazione con i servizi sociali e sanitari.

Art. 3

Nido d'infanzia.

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

3. Il nido d'infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative.

4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini.

5. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi.

6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo.

Art. 4

Nido familiare - servizio Tagesmutter.

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia.

2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

3. Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio.

Art. 5

Servizi integrativi.

1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono altresì istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza.

2. I centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai ge-

nitore o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti, secondo modalità che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo.

3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione per bambine e bambini di età diciotto-trentasei mesi, affidati a personale educativo qualificato, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, dove è consentita una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

4. I servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati all'interno di una stessa struttura in modo da consentirne il pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte.

5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.

Art. 6

Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia.

1. La permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.

2. Per particolari e giustificate esigenze ai bambini disabili con diritto alla frequenza nella scuola dell'infanzia è consentita la permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter.

3. L'accesso al nido familiare - servizio Tagesmutter può essere esteso, nei periodi e nei tempi extrascolastici, nel limite dei posti disponibili, anche a bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni allo scopo di assicurare loro adeguata assistenza educativa.

4. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, i servizi integrativi di cui al comma 3 dell'articolo 5, possono accogliere anche bambini fino ai tredici anni di età.

Art. 7

Gestione dei servizi.

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono gestiti:

- a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;

- b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

Art. 8

Requisiti per lo svolgimento dei servizi.

1. La Giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7; l'iscrizione all'albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9

Funzioni della Provincia.

1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia:

- a) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia;
- b) realizza attività per la qualificazione e la coerenza del sistema e, in particolare, garantisce il coordinamento pedagogico dei servizi appartenenti al sistema nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo;
- c) assicura, per il tramite dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti degli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
- d) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni e la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

Art. 10

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) programmano lo sviluppo in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la sua realizzazione individuando le modalità di erogazione dei servizi;
- b) gestiscono i servizi per la prima infanzia comunali;
- c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;
- d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 8 da parte dei soggetti iscritti all'albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l'eventuale venir meno degli stessi;
- e) formulano, sentiti i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l'attività di formazione e aggiornamento del personale educativo;
- f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie;
- g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

Art. 11

Interventi finanziari della Provincia.

1. La Provincia determina, ai sensi della legge in materia di finanza locale, la ripartizione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

2. Gli organismi rappresentativi dei comuni e la Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, individuano criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge. A tal fine verificano annualmente le modalità di partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10.

Art. 12**Abrogazioni.**

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione di cui all'articolo 8, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la L.P. 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);
- b) la L.P. 20 giugno 1980, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.P. 13 marzo 1978, n. 13, concernente criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);
- c) l'articolo 24 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34;
- d) gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e il comma 1 dell'articolo 47 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20;
- e) l'articolo 10 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6;
- f) l'articolo 35 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1;
- g) l'articolo 72 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8;
- h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3;
- i) il numero 2 della tabella A) del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

2. Le concessioni in corso rimangono in essere fino a scadenza naturale delle stesse, al fine di garantire la continuità del servizio.

Art. 13**Disposizione finanziaria.**

1. Agli oneri di cui all'articolo 11 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per i trasferimenti ai comuni in materia di finanza locale.

Normativa regionale
UMBRIA

Leggi

L.R. Umbria 11 marzo 1974, n. 21

Attuazione dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili nido
Pubblicata in B.U. 20 marzo 1974, n. 10

L.R. 2 Umbria 1 gennaio 1975, n. 5

Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Asili-nido
Pubblicata in B.U. 29 gennaio 1975, n. 5

LR. Umbria 25 febbraio 1976, n. 9

Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido

Pubblicata in B.U. 3 marzo 1976, n. 9

LR. Umbria 27 luglio 1978, n. 33

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, concernente: «Asilo nido»

Pubblicata in B.U. 2 agosto 1978, n. 31

LR. Umbria 2 giugno 1987, n. 30

Nuova disciplina della istituzione e del funzionamento degli asili-nido

Pubblicata in B.U. 5 giugno 1987, n. 41

LR. Umbria 22 dicembre 2005, n. 30

Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Pubblicata in B.U. 4 gennaio 2006, n. 1, suppl. ord. n. 1.

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Umbria 4 novembre 2002, n. 245

Piano regionale degli asili nido – anno scolastico 2001/2002

Pubblicata in B.U. 11 dicembre 2002, n. 54

Delib. G.R. Umbria 7 settembre 2005, n. 1341

Piano regionale degli asili nido – anno scolastico 2004/2005

Delib. G.R. Umbria 21 settembre 2005, n. 1513

Riparto fondi per politiche sociali a sostegno della natalità anno 2004

Testo normativo

LR. UMBRIA 22 DICEMBRE 2005 N. 30

Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Pubblicata in B.U. 4 gennaio 2006, n. 1, suppl. ord. n. 1.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed ai sensi dell'Articolo 14, comma 5, dello Statuto, sostiene i diritti dell'infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

3. La presente legge in particolare:

- a) detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata;
- b) promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l'incremento di relazioni significative in un ambiente di socialità e di gioco;
- c) opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.

TITOLO II – SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2

Definizione.

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è composto da:

- a) i nidi d'infanzia;
- b) i servizi integrativi al nido;
- c) le nuove tipologie sperimentali di servizi.

Art. 3

Nido d'infanzia.

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose.

2. Il nido d'infanzia ha le seguenti finalità:

- a) l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;
- b) il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli.

2. L'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere.

Art. 4

Servizio integrativo al nido.

1. I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte.

Sono servizi integrativi:

- a) i centri per bambine e bambini;
- b) i centri per bambine e bambini e famiglie.

2. I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo.

3. I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:

- a) accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale;
- b) favorire la socializzazione e l'attività ludica;
- c) creare e favorire opportunità di incontro e di scambio di esperienze per gli adulti. La permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere.

4. I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.

Art. 5

Sperimentazione di nuove tipologie di servizi.

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi.

Tra questi la Regione individua:

- a) gli spazi gioco;
- b) i centri ricreativi;
- c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
- d) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

2. Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione.

3. Il Piano triennale regionale di cui all'Articolo 9, prevede la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garanti-

scano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di età compresa tra zero e sei anni.

4. Il Piano triennale promuove la continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione, e definisce le modalità di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.

Art. 6

Integrazione dei servizi.

1. La Regione promuove la continuità tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la scuola anche attraverso la collaborazione tra i soggetti gestori, in un'ottica di coerenza e integrazione degli interventi.

Art. 7

Volontariato.

1. La Regione valorizza e favorisce altresì l'inserimento delle attività di volontariato e promuove la stipula di accordi e convenzioni con le associazioni per la loro partecipazione alle attività ludico-ricreative previste nel progetto educativo.

Art. 8

Partecipazione delle famiglie.

1. I gestori, pubblici e privati dei servizi all'infanzia, devono promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.

2. Il Piano triennale regionale definisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 1.

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE

Art. 9

Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia.

1. La Giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, è lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:

- a) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;
- b) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;
- c) i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà;
- d) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;
- e) l'omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;
- f) la continuità con la scuola d'infanzia;
- g) l'applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.

4. Il Piano triennale definisce:

- a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
- b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;
- c) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni tipologia di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi, nonché della presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;
- d) i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti;
- e) i criteri per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualità;
- f) gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l'integrazione tra i servizi per l'infanzia, a migliorarne la qualità, con particolare riferimento alla qualificazione del personale addetto, a promuovere la continuità educativa e diffondere la cultura dell'infanzia nella comunità regionale;
- g) le modalità di partecipazione delle famiglie.

5. La Giunta regionale cura il coordinamento dell'attuazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all'Articolo 10; trasmette una relazione annuale alla commissione consiliare competente sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, avvalendosi dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'Articolo 37 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

Art. 10**Programma annuale.**

1. La Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale, il quale, in attuazione del Piano triennale, prevede:

- a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
- b) l'indicazione delle attività programmate nell'Articolo 9, comma 4;
- c) la determinazione dei finanziamenti.

Art. 11**Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia.**

1. La Regione per l'elaborazione del Piano triennale promuove la partecipazione dei Comuni e dei soggetti coinvolti nell'ambito della progettazione, gestione e qualificazione dei servizi ed interventi rivolti all'infanzia.

2. Ai fini del comma 1 è istituita la Conferenza regionale della prima infanzia.

3. Della Conferenza fanno parte:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia;
- c) un rappresentante della Direzione scolastica regionale;
- d) quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
- e) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
- f) due componenti designati dal Forum del terzo settore;
- g) quattro componenti tecnico-professionali designati dalle ASL;
- h) due componenti designati dalle Associazioni dei genitori che partecipano al Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14;
- i) due componenti degli ambiti territoriali socio-assistenziali, così come definiti dal Piano sociale regionale 2000-2002, designati dalla Giunta regionale;
- j) due coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia dei Comuni designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

4. La Conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 12

Autorizzazione.

1. I Comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici e privati di cui all'Articolo 2, nell'ambito del proprio territorio.

2. La Giunta regionale disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti dal Piano triennale di cui all'Articolo 9;
- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- c) disporre di una équipe multiprofessionale;
- d) disporre di una struttura che garantisca la sicurezza ambientale;
- e) disporre di una struttura conforme in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari;
- f) disporre di spazi adeguati;
- g) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica;
- h) disporre di un progetto educativo del servizio;
- i) disporre di un regolamento di funzionamento;
- j) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;
- k) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti definito dal Piano triennale;
- l) applicare, in caso di erogazione dei pasti la normativa vigente, adottando regimi dietetici adeguati, ed attuando gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario, attraverso le tabelle approvate dalla ASL competente con l'indicazione di preferenza per cibi biologici e cibi senza OGM.

4. L'autorizzazione ha durata triennale e può essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti.

5. La Giunta regionale istituisce il registro dei soggetti e dei servizi autorizzati dai Comuni.

Art. 13

Accreditamento.

1. La Giunta regionale al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti

qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. È istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.

2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici.

3. Per ottenere l'accreditamento il soggetto titolare del servizio deve presentare domanda al Comune.

4. L'accreditamento è concesso sulla base dei seguenti requisiti:

- a) prevedere il coordinamento di un team pedagogico sulla base di quanto stabilito dall'Articolo 18;
- b) prevedere sistematici interventi di formazione per gli operatori;
- c) prevedere un progetto individuale personalizzato per bambine e bambini con particolari esigenze;
- d) prevedere la definizione della Carta del Servizio;
- e) prevedere la definizione di una programmazione didattica annuale;
- f) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso ai servizi di cui all'Articolo 15 e la partecipazione delle famiglie di cui all'Articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione sia attraverso la collaborazione con i genitori.

5. L'accreditamento è concesso dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda previo parere obbligatorio espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'art. 14.

6. Il venir meno dei requisiti previsti al comma 4 è condizione per la sospensione dell'accreditamento.

Art. 14

Commissione regionale di valutazione per l'accreditamento.

1. La Giunta regionale nomina la Commissione di valutazione per l'accreditamento con i seguenti compiti:

- a) esprimere parere sulle richieste di accreditamento dei servizi pubblici e privati;
- b) fornire attività di accompagnamento e sostegno ai Comuni e ai soggetti privati in merito alle procedure di accreditamento dei servizi educativi.

2. La Commissione è composta dai seguenti rappresentanti:

- a) il dirigente della struttura regionale competente per i servizi per l'infanzia o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- b) due tecnici con specifiche competenze pedagogico-educative;
- c) un tecnico del settore igienico-sanitario;
- d) un tecnico del settore edilizio.

3. La Commissione può essere integrata con altre professionalità laddove se ne ravvisi la necessità.

4. Nell'espressione del parere in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Accesso ai servizi.

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi avviene attraverso forme di contribuzione diversificata a seconda delle condizioni economiche e sociali, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di equità e di tutela delle fasce meno abbienti.

TITOLO IV – FUNZIONI DEI COMUNI

Art. 16

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.

2. I Comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.

3. I Comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio.

4. I Comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunità.

5. I Comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.

6. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge.

7. Il Comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.

TITOLO V – PERSONALE DEI NIDI, DEI SERVIZI INTEGRATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Art. 17

Requisiti, compiti e modalità di lavoro del personale.

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative, da educatori animatori con funzioni ludico-ricreative nelle tipologie di servizi previste all'Articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera b) da personale addetto ai servizi generali.

2. Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- a) educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini;
- b) strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi, materiali, tempi e routine;
- c) partecipare alla programmazione educativa e didattica;
- d) realizzare la continuità educativa;
- e) collaborare al lavoro di rete;
- f) sostenere le competenze genitoriali;
- g) documentare le esperienze.

3. Gli educatori devono offrire alle bambine e ai bambini una molteplicità di stimoli necessari ad accrescere la propria esperienza formativa basata sullo sviluppo armonico della personalità.

4. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

5. Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

6. Il personale addetto ai servizi generali svolge funzioni di preparazione del cibo, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Tutti gli adulti presenti in un servizio per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse competenze.

7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

8. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell'attività. Deve essere valorizzato il lavoro di gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.

Art. 18

Coordinamento pedagogico.

1. I Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.

2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti:

- a) programmazione educativa;
- b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;
- c) monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze;
- d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi;
- e) organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.

Art. 19

Formazione degli operatori.

1. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici, degli educatori professionali e degli educatori animatori, promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate dalla Regione, dagli Enti locali e dall'Università.

Art. 20

Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia.

1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.

2. Il Centro provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia sul territorio regionale e nazionale.

3. La Giunta regionale con proprio atto determina previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e il funzionamento del Centro.

TITOLO VI – FINANZIAMENTO

Art. 21

Erogazione dei fondi regionali.

1. Il piano annuale definisce le modalità di ripartizione e di accesso ai fondi regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) assegnazione dei contributi, nell'erogazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con priorità alle strutture pubbliche, in base al numero delle bambine e dei bambini iscritti e frequentanti;
- b) qualificazione delle attività volte alla funzione educativa dei servizi, quali aggiornamento e coordinamento degli operatori, studio, ricerca e sperimentazione di forme innovative di organizzazione ed erogazione dei servizi;
- c) finanziamenti per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di strutture pubbliche per la prima infanzia.

2. Sugli edifici costruiti o adattati per ospitare servizi per la prima infanzia mediante i contributi previsti dalla presente legge, è costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere dall'attivazione del servizio.

Art. 22

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento dei contributi di cui all'Articolo 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio-educativi resi da Comuni è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 1.305.953,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 944 n.i.).

2. Al finanziamento dei contributi di cui all'Articolo 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio-educativi resi da soggetti privati accreditati si provvede per l'anno 2006 con imputazione alla unità

previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 945 n.i.).

3. Al finanziamento degli interventi previsti all'Articolo 21, comma 1, lettera c), si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 10.2.012, di nuova istituzione, del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia» (cap. 6669 n.i.).

4. Al finanziamento degli oneri previsti all'Articolo 7 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 946 n.i.).

5. Al finanziamento degli oneri previsti all'Articolo 13 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 300.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 947 n.i.).

6. Al finanziamento degli oneri previsti agli articoli 19 e 20 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 100.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 948 n.i.).

7. Per l'esercizio 2006 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le risorse allocate con il bilancio pluriennale 2005-2007, annualità 2006, nella unità previsionale di base 10.1.008 per il finanziamento per le stesse finalità della legge regionale 2 giugno 1987, n. 30 (cap. 950 e 951).

8. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Conferenza regionale prevista all'Articolo 11 e la Commissione regionale di valutazione per l'accreditamento di cui all'Articolo 14 non comportano oneri di funzionamento.

10. Al finanziamento del programma annuale di cui all'Articolo 10 possono concorrere, oltre ai finanziamenti regionali di cui al presente Articolo, ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità da contributi e trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti.

11. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 23**Norme finali e transitorie.**

1. Fino all'adozione del Piano triennale e del piano annuale, rimangono in vigore gli standard ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 giugno 1987, n. 30.

2. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I servizi pubblici e privati già operanti adeguano i propri requisiti strutturali, organizzativi e di personale alle norme previste dalla presente legge, entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa.

4. La funzione di educatore professionale e di educatore animatore, di cui all'Articolo 17, può essere svolta all'interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso Articolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Per tale personale sono previsti appositi corsi di formazione e specializzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24**Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta ogni tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, ed in particolare:

- a) il quadro delle attività programmate dai Comuni, la determinazione dei contributi erogati e lo stato di utilizzo degli stessi;
- b) il quadro dei criteri fissati e delle modalità per la concessione da parte dei Comuni dell'autorizzazione dei nuovi servizi per l'infanzia e per il funzionamento di quelli esistenti;
- c) l'elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei registri regionali;
- d) le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comuni e dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.

Art. 25**Abrogazione.**

1. È abrogata la legge regionale n. 30/1987.

**Normativa regionale
VALLE D'AOSTA**

Leggi

L.R. Valle D'Aosta 15 dicembre 1994, n. 77

Norme in materia di asili nido

Pubblicata in B.U. 27 dicembre 1994, n. 55

L.R. Valle d'Aosta 27 maggio 1998, n. 44

Interventi a favore della famiglia

Pubblicata in B.U. 9 giugno 1998, n. 25

L.R. Valle d'Aosta 27 gennaio 1999, n. 4

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13

Pubblicata in B.U. 2 febbraio 1999, n. 6

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Valle d'Aosta 18 settembre 2000, n. 148

Approvazione degli standard qualitativi e organizzativi dei servizi per l'infanzia diversi dall'asilo-nido, ai sensi dell'art. 6 della l. r. n. 44/1998

Delib. G.R. Valle d'Aosta 2 febbraio 2002, n. 2830

Affido, ai sensi della l. r. n. 18/1998, alla Dott. Sylvie Vaccari, di Sarre, dell'incarico di coordinatore del servizio di "Tata familiare". Finanziamento di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 23 settembre 2002, n. 3470

Approvazione degli standard qualitativi e organizzativi del servizio di tata familiare, a modificazione della DGR n. 3148/2000, e istituzione del relativo registro regionale. Sperimentazione del "voucher" per le famiglie. Finanziamento di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 6 ottobre 2003, n. 3628

Prosecuzione, sino al 31/12/2004, della sperimentazione del "voucher" per il servizio di tata familiare, introdotto con DGR n. 3470 del 23.09.2002. Finanziamento di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 19 maggio 2003, n. 1926

Approvazione della direttiva in materia di affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995.

Pubblicata in B.U. 17 giugno 2003, n. 26

Delib. G.R. Valle d'Aosta 6 ottobre 2003, n. 3629

Affido, ai sensi della l. r. n. 18/1998, alla Dott. Sylvie Vaccari, di Sarre, dell'incarico di coordinatore del servizio di "Tata familiare". Finanziamento di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 22 dicembre 2003, n. 4946

Assegnazione all'Azienda USL Valle d'Aosta della somma di Euro 141.821,52. Impegno di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 2 febbraio 2004, n. 215

Approvazione di disposizioni per l'iscrizione al registro regionale delle tate familiari, istituito con DGR 3470/2002

Delib. G.R. Valle d'Aosta 21 giugno 2004, n. 2103

Approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'Articolo 38 della Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3893 del 21 ottobre 2002
Pubblicata in B.U. 20 luglio 2004, n. 29

Delib. G.R. Valle d'Aosta 26 luglio 2004, n. 2555

Approvazione delle direttive agli enti gestori di asili-nido, dell'importo e delle modalità di erogazione della quota capitaria da assegnare per l'anno 2004, ai sensi della L.R: 15.12.1994, n. 77. Impegno di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 18 settembre 2004, n. 3852

Approvazione delle modalità di ripartizione dei fondi della legge 448/2001 – Art. 70 – alle Aziende in possesso di autorizzazione, entro il 30/04/2005, all'apertura e all'esercizio di asili-nido aziendali. Impegno di spesa
Pubblicata in B.U. 2 novembre 2004, n. 49

Delib. G.R. Valle d'Aosta 4 ottobre 2004, n. 3409

Affido, ai sensi della l. r. n. 18/1998, alla Dott. Sylvie Vaccari, di Sarre, dell'incarico di coordinatore del servizio di "Tata familiare". Finanziamento di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 30 dicembre 2004, n. 4989

Prosecuzione fino al 28/02/2005 della sperimentazione del "voucher" per il servizio di tata familiare, introdotto con DGR n. 3470 del 23/09/2002. Finanziamento di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 7 marzo 2005, n. 620

Prosecuzione, con modificazioni, fino al 31 luglio 2006 della sperimentazione del "voucher" per il servizio di tata familiare, introdotto con DGR n. 23.09.2002. Finanziamento di spesa

Delib. G.R. Valle d'Aosta 12 agosto 2005, n. 2584

Affido, ai sensi della l.r. 18/1998, dell'incarico di coordinatore del servizio di "tata familiare" alla Dott. Roveyaz Raffaella e alla Dott. Cappellin Ingrid per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 luglio 2006. Finanziamento di spesa

L.R. Valle d'Aosta 15 dicembre 1994, n. 77

Norme in materia di asili nido

Publicata in B.U. 27 dicembre 1994, n. 55

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. L'asilo-nido è un servizio socio-educativo, aperto a tutti i bambini con età sino a tre anni, avente come scopo fondamentale di concorrere allo sviluppo della loro personalità mediante attività formative, educative e pedagogiche.

2. L'asilo-nido è una struttura aperta al contesto sociale del territorio in cui si trova e costituisce un mezzo per l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni generali di vita del bambino.

CAPO II – LOCALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Art. 2

(Localizzazione)

1. L'asilo-nido è previsto in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente adiacente a servizi di istruzione all'infanzia prescolare ed è inserito nel contesto urbano.

2. L'area da destinare all'asilo-nido deve essere lontana da fattori inquinanti e con caratteristiche di salubrità.

3. L'area esterna deve essere adeguatamente proporzionata alla superficie edificata.

Art. 3

(Caratteristiche degli edifici)

1. Gli stabili destinati all'asilo-nido sono costruiti in assoluta osservanza delle norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche e rapportati alle esigenze del bambino.

2. I locali destinati ai bambini sono, di preferenza, posti al piano terra.

Art. 4

(Ambienti)

1. I locali sono predisposti affinché risultino idonei alle varie età dei bambini, pienamente raggiungibili dai medesimi e devono configurarsi come strutture modificabili allo scopo di permettere l'adattamento degli ambienti alle necessità contingenti.

2. Gli spazi sono strutturati in modo da formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti tra loro al fine di favorire l'autonomia di movimento dei bambini.

3. Gli ambienti sono organizzati in modo flessibile e facilmente ristrutturabili in base alle esperienze legate alla crescita del bambino ed utilizzabili secondo specificità di funzioni.

4. Lo spazio esterno è adeguato alle attività educative che vi si svolgono ed è idoneamente attrezzato con strutture fisse o mobili e con i necessari accorgimenti che consentano il proseguimento all'esterno delle attività proposte all'interno.

Art. 5 (Dimensioni)

1. Non possono essere costituiti asili-nido con un numero di posti inferiore a quindici.

Art. 6 (Arredi e attrezzature)

1. Gli arredi e le attrezzature degli ambienti sono scelti in modo da consentire composizioni variabili in relazione alle diverse utilizzazioni degli spazi.

2. Gli arredi sono scelti nei materiali, nelle dimensioni e nelle forme più adatti ai bambini e da questi devono poter essere utilizzati con facilità in modo da consentire un buon livello di autonomia.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 7 (Calendario e orario)

1. Di regola l'asilo-nido è aperto sei giorni alla settimana, di cui cinque con apertura pomeridiana, con esclusione dei giorni festivi, tranne una interruzione annuale di quindici giorni lavorativi, anche non consecutivi, per permettere la fruizione dei congedi ordinari al personale e la ordinaria manutenzione degli stabili.

2. L'orario di apertura dell'asilo-nido deve essere compreso, di regola, tra le ore 7.30 e le ore 18.00, secondo quanto stabilito dall'ente gestore, sentito il parere del consiglio di gestione di cui all'art. 21. Gli eventuali oneri derivanti da anticipazioni o posticipazioni di orario saranno totalmente a carico degli enti gestori.

3. L'orario di permanenza del bambino nell'asilo-nido è flessibile e preconcordato con la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del bambino.

4. L'inserimento del bambino all'asilo-nido deve essere programmato. I tempi dell'inserimento devono essere progettati collettivamente dagli operatori secondo opportune e graduali modalità, in base alle esigenze del bambino.

5. L'organizzazione dell'asilo-nido deve consentire che, durante il suo inserimento, il bambino possa avere una figura di riferimento tra gli educatori che faciliti il suo distacco dalla famiglia.

Art. 8
(Accesso dei genitori)

1. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo-nido, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori all'asilo stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore di cui all'art. 26, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.

Art. 9
(Assistenza socio-sanitaria)

1. L'assistenza sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell'Unità sanitaria locale.

2. Al fine di cui al comma 1 i competenti servizi distrettuali dell'Unità sanitaria locale sono dimensionati anche per far fronte alle esigenze dell'asilo nido.

3. In caso di necessità, il coordinatore dell'asilo-nido, anche su segnalazione degli educatori, deve far ricorso alla consulenza degli operatori delle équipes socio sanitarie di distretto.

4. I collegamenti tra l'asilo-nido e l'équipe socio sanitaria di distretto sono curati, facilitati e seguiti dal coordinatore dell'asilo-nido.

Art. 10
(Vigilanza igienico-sanitaria)

1. La vigilanza igienico-sanitaria dell'asilo-nido è assicurata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale.

Art. 11
(Dieta)

1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale, tenendo conto delle esigenze dei bambini, e individualizzata secondo i bisogni alimentari dei bambini stessi.

Art. 12
(Assicurazioni)

1. Tutti i bambini accolti all'asilo-nido per la durata della loro per-

manenza nella struttura sono assicurati contro gli infortuni, l'invalidità permanente e temporanea e il decesso.

Art. 13
(Ammissioni)

1. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni. Le domande di ammissione e quelle di rinnovo sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore.

2. In caso di eccezionale necessità della famiglia possono essere ammessi all'asilo-nido bambini di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale.

3. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola materna, la permanenza nell'asilo-nido è prolungata sino alla apertura della stessa ed il passaggio deve essere adeguatamente curato.

4. In via eccezionale è consentita la permanenza oltre il terzo anno di età a bambini disabili su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità sanitaria locale.

5. Il consiglio di gestione propone all'ente gestore le domande da accogliere sulla base di criteri formulati dall'ente gestore stesso nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

CAPO IV – GESTIONE

Art. 14
(Enti gestori)

1. L'amministrazione e la gestione degli asili-nido spettano ai Comuni, ai consorzi di Comuni e alle Comunità montane che possono gestirli anche mediante le forme di cui all'art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

(omissis)

Art. 16
(Organi di partecipazione)

1. La partecipazione dei genitori e del personale all'organizzazione dell'asilo-nido è garantita dai seguenti organi:

- a) assemblea dei genitori;
- b) assemblea del personale;
- c) consiglio di gestione.

Art. 17

(Assemblea dei genitori)

1. L'assemblea dei genitori è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all'asilo-nido o da chi su di essi esercita la potestà parentale.

2. L'organo si riunisce in via ordinaria prima dell'inizio dell'attività annuale, durante lo svolgimento della stessa e alla sua conclusione e in via straordinaria ogni qualvolta un quinto dei suoi componenti o l'ente gestore o l'assemblea del personale o il consiglio di gestione lo richiedano.

3. L'assemblea dei genitori è riunita validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei genitori dei bambini iscritti; ove non si raggiunga tale maggioranza in prima convocazione, a partire dalla seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli aventi diritto.

CAPO V – PERSONALE

(omissis)

Art. 25

(Tipologia del personale)

1. Il personale dell'asilo-nido si distingue tra figure professionali:

- a) coordinatore dell'asilo-nido;
- b) personale educativo;
- c) personale addetto ai servizi generali.

(omissis)

Art. 27

(Compiti e funzioni del personale educativo)

1. Gli educatori di asilo-nido, di cui alla vigente normativa degli enti locali, svolgono i seguenti compiti con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore dell'asilo-nido:

- a) curano l'inserimento del bambino nell'asilo-nido, promuovendone un corretto sviluppo psichico, fisico e intellettuale;
- b) organizzano l'attività educativa e ricreativa del bambino, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;
- c) tengono i necessari contatti con la famiglia del bambino;
- d) elaborano, collettivamente, la progettazione pedagogica e approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;

- e) curano l'organizzazione dello spazio sia interno che esterno, proponendo, se necessario, l'acquisto di materiale e attrezzature scelti in base a progetti educativi;
- f) collaborano con gli insegnanti di scuola materna per il passaggio del bambino da una struttura educativa all'altra e progettano, se possibile, attività in comune;

(omissis)

Art. 29

(Funzioni di coordinamento pedagogico)

1. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate dalla Regione e consistono in:

- a) garantire il coordinamento della progettazione pedagogica dei vari asili-nido della regione e integrarne, se necessario, i contenuti, in accordo con i coordinatori degli asili-nido e con l'assemblea del personale, assicurando eventuali supporti e stimoli all'elaborazione;
- b) favorire la circolazione delle informazioni tra i vari asili-nido e tra questi e i servizi sul territorio;
- a) facilitare la relazione tra diverse realtà educative favorendo il confronto di esperienze;
- c) promuovere, con il concorso di esperti, in accordo con gli enti gestori, i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale, la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione, coordinandone l'attuazione e generalizzandone i risultati;
- d) promuovere, in accordo con i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale, ipotesi di sperimentazione e di ricerca volte all'interno dell'asilo-nido, a progetti sul territorio o ad iniziative integrative al servizio;
- e) favorire e supportare la rielaborazione teorica delle esperienze e delle sperimentazioni;
- f) elaborare ipotesi pedagogiche, definire linee metodologiche e approntare strumenti di verifica, in accordo con i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale o su richiesta dei medesimi;
- g) esprimere un parere sulle proposte di iniziative formative formulate dall'ente gestore per i fini di cui all'art. 34;
- h) attivare e facilitare i collegamenti tra l'asilo-nido e l'équipe socio-sanitaria di distretto e i competenti servizi dell'Unità sanitaria locale.

2. Per l'espletamento delle funzioni di coordinamento pedagogico l'Amministrazione regionale conferisce un incarico a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta senza ricorrere ad una ulteriore prova di selezione, a proprio personale educativo o sociale o a personale scolastico docente, direttivo o ispettivo, con specifiche competenze nel campo della progettazione e gestione pedagogica, preferibilmente rivolte alla fascia della prima infanzia. Tale personale deve essere in possesso di diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, psicologia o titoli equipollenti.

3. L'incarico di cui al comma 2 è conferito sulla base di una prova di selezione per esami, indetta dalla Giunta regionale.

4. Al coordinatore pedagogico è attribuito il trattamento economico previsto per le qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione regionale.

5. In fase di prima applicazione e comunque ove non sia possibile procedere al conferimento dell'incarico di cui al comma 3, la Regione, in attesa dell'emanazione di norme regionali di attuazione della l. 421/1992, può conferire un incarico ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

(omissis)

Art. 32

(Organico dell'asilo nido)

1. L'organico dell'asilo-nido deve assicurare il regolare funzionamento del servizio.

2. Il rapporto medio educatore-bambini non deve, di norma, essere superiore ad uno a sei, in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e di chiusura del servizio.

3. In presenza di bambini portatori di handicap, il rapporto è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi, prevedendo, di volta in volta, il necessario personale di appoggio, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sentiti l'équipe socio-sanitaria di distretto ed il servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità sanitaria locale.

4. Ogni asilo-nido è dotato di un numero di personale addetto ai servizi generali definito dall'ente gestore in relazione al numero degli utenti e alle caratteristiche architettoniche della struttura.

5. Ogni unità di personale educativo deve essere sostituita nei casi di assenze per motivi diversi dal congedo ordinario.

5 bis. In ogni asilo-nido avente una capienza di almeno venticinque bambini è previsto un coordinatore dell'asilo-nido a tempo pieno. Due enti gestori possono convenzionarsi al fine di prevedere un'unica figura di coordinatore dell'asilo-nido.

6. Abrogato dall'art. 4 , comma 3, L.R. 27.1.1999, n, 4

7. Abrogato dall'art. 4 , comma 3, L.R. 27.1.1999, n, 4

8. Abrogato dall'art. 4 , comma 3, L.R. 27.1.1999, n, 4

Art. 33

(Vigilanza)

1. La vigilanza sugli asili-nido e le funzioni ispettive e di indirizzo sugli asili-nido sono demandate al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

(omissis)

CAPO VII – ASILI NIDO PRIVATI

Art. 41

(Costruzione, organizzazione e gestione)

1. Gli asili-nido privati devono essere costruiti, organizzati e gestiti secondo le norme della presente legge.

Art. 42

(Autorizzazioni)

1. I privati che intendano costruire o gestire strutture destinate ad accogliere bambini da nove mesi a tre anni devono ottenere le preventive autorizzazioni dalla Regione per l'apertura e per l'esercizio.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate con decreto dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere obbligatorio del Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 43

(Revoca delle autorizzazioni)

1. L'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, con proprio decreto, può revocare le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio degli asili-nido privati in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti previsti o in caso di modifica delle condizioni che avevano determinato la concessione delle autorizzazioni.

(omissis)

Normativa regionale
VENETO

Leggi

L.R. Veneto 25 gennaio 1973, n. 7

Norme per l'attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili-nido, e interventi della Regione nello stesso settore
Pubblicata in B.U. 25 gennaio 1973, n. 3

L.R. Veneto 28 gennaio 1975, n. 19

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido, di cui alla L.R. 25 gennaio 1973, n. 7
Pubblicata in B.U. 30 gennaio 1975, n. 6

L.R. Veneto 18 maggio 1979, n. 39

Norme per l'attuazione della L.R. 6 dicembre 1971, n. 1044 e della L.R. 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1973, n. 7
Pubblicata in B.U. 21 maggio 1979, n. 24

L.R. Veneto 14 settembre 1979, n. 75

Modifica dell'art. 2 della L.R. 18 maggio 1979, n. 39, concernente norme per l'attuazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1044 e della L. 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1973, n. 7
Pubblicata in B.U. 17 settembre 1979, n. 46

L.R. Veneto 21 dicembre 1982, n. 60

Modifiche e integrazioni alla L.R. 18 maggio 1979, n. 39, recante norme in materia di asili-nido
Pubblicata in B.U. 24 dicembre 1982, n. 58

L.R. Veneto 24 novembre 1987, n. 58

Asili-nido: modalità di gestione delle risorse
Pubblicata in B.U. 27 novembre 1987, n. 69

L.R. Veneto 23 aprile 1990, n. 32

Disciplina degli interventi regionale per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi
Pubblicata in B.U. 27 aprile 1990, n. 32

L.R. Veneto 18 novembre 2005, n. 14

Modifiche all'Articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"
Pubblicata in B.U. 22 novembre 2005, n. 109

Regolamenti

Regolamento della Regione Veneto 15 giugno 1973, n. 3

Regolamento di esecuzione della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7: «Norme tecniche per la redazione di progetti di costruzione e riattamento degli asili-nido»

Pubblicato in B.U. 20 giugno 1973, n. 20

Delibere di Giunta

Delib. G.R. Veneto 16 marzo 2001, n. 635

Legge regionale n. 32/1990. Asili Nido anno 2001. Criteri per la presentazione delle domande e delle istanze relative a contributi in conto capitale

Pubblicata in B.U. 6 aprile 2001, n. 31

Delib. G.R. Veneto 8 marzo 2002, n. 482

Servizi educativi alla prima infanzia – criteri per la presentazione delle domande di approvazione del progetto e di contributo anno 2002

Pubblicata in B.U. 8 marzo 2002, n. 482

Delib. G.R. Veneto 10 dicembre 2002, n. 3544

Servizi educativi alla prima infanzia – micro-nidi presso i luoghi di lavoro: criteri per la presentazione delle domande di approvazione del progetto e di contributo anno 2002

Pubblicata in B.U. 27 dicembre 2002, n. 126

Delib. G.R. Veneto 24 gennaio 2003, n. 79

Servizi educativi alla prima infanzia – asilo nido comunali e micro-nidi presso i luoghi di lavoro: proroga dei termini per la presentazione delle domande

Pubblicata in B.U. 14 febbraio 2003, n. 17

Delib. G.R. Veneto 10 marzo 2003, n. 569

L.R. n. 32/1990: servizi innovativi e innovativo sperimentali alla prima infanzia – criteri per la presentazione delle domande di contributo in conto capitale anno 2003

Pubblicata in B.U. 28 marzo 2003, n. 32

Delib. G.R. Veneto 10 marzo 2003, n. 570

L.R. n. 32/1990: servizi alla prima infanzia – criteri per la presentazione delle domande di approvazione dei progetti e di contributo in conto gestione anno 2003

Pubblicata in B.U. 28 marzo 2003, n. 32

Delib. G.R. Veneto 21 marzo 2003, n. 716

Servizi educativi alla prima infanzia – asili nido comunali e micro-nidi presso i luoghi di lavoro: proroga dei termini per la presentazione delle domande

Pubblicata in B.U. 11 aprile 2003, n. 37

Delib. G.R. Veneto 23 ottobre 2003, n. 3160

L.R. n. 32/1990, servizi per la prima infanzia, anno 2003: progetti psico-pedagogici e idoneità

Pubblicata in B.U. 2 dicembre 2003, n. 113

Delib. G.R. Veneto 26 novembre 2004, n. 3743

Servizi alla Prima Infanzia Conto Capitale L.R. n. 32/1990: iter procedurale

Pubblicata in B.U. 4 gennaio 2005, n. 1

Delib. G.R. Veneto 28 gennaio 2005, n. 145

Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro

Pubblicata in B.U. 18 febbraio 2005, n. 18

Delib. G.R. Veneto 20 settembre 2005, n. 2660

Nidi presso i luoghi di lavoro: concessione proroga

Pubblicata in B.U. 11 ottobre 2005, n. 96

Delib. G.R. Veneto 31 gennaio 2006, n. 163

Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro

Pubblicata in B.U. 17 febbraio 2006, n. 17

Testo normativo

L.R. VENETO 23 APRILE 1990, N. 32

Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi

Pubblicata in B.U. 27 aprile 1990, n. 32

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità della legge.

1. La Regione del Veneto in armonia con l'art. 4 dello Statuto e con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e la legge 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

2. L'intervento regionale è volto anche a promuovere e sostenere servizi innovativi per l'infanzia.

Art. 2**Obiettivi della programmazione.**

1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all'infanzia mira:

- a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
- b) al coordinamento con gli altri servizi e interventi per l'infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;
- c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
- d) alla collaborazione tra Enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.

Art. 3**Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia.**

1. È costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all'infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.

3. La Commissione è composta da:

- a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;
- b) due esperti scelti su indicazione dei comuni a esclusione di quelli capoluogo di provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
- c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
- d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;
- e) un rappresentante degli operatori designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all'art. 4.

5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 4

Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all'infanzia.

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia ha il compito di:

- a) fornire indirizzi socio-pisco-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all'organizzazione e alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
- b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli artt. 20 e 21;
- c) fornire indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale.

TITOLO II – IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E CONSORTILE

CAPO I – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5

Definizione.

1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia.

2. L'asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti.

Art. 6

Asilo nido minimi.

1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come servizi aggregati a idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

CAPO II – REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7

Regolamento del servizio.

1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere:

- a) la disciplina dell'orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell'utenza;
 - b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini all'asilo nido;
 - c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.
2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui all'art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio di asilo nido.
3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di gestione.

CAPO III – AMMISSIONE AL SERVIZIO E FREQUENZA

Art. 8

Ammissione e frequenza al servizio.

1. Sono ammessi all'asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all'art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.
3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.
4. Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio o di svantaggio sociale.

Art. 9

Rette di frequenza.

1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.
2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 10

Convenzioni.

1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.

Art. 11

Organizzazione dell'attività psico-pedagogica.

1. L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.

2. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di coordinamento dei servizi per l'infanzia di cui all'art. 3, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell'infanzia.

3. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.

4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell'asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per tutta la durata della permanenza nell'asilo nido.

5. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

CAPO V – GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 12

Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili.

1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione.

2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido comunale o consortile.

3. Il comitato di gestione è composto da:

- a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile;
- b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;
- c) un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative indicato dall'assemblea del personale;
- d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.

4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il Presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.

Art. 13**Attribuzioni del comitato di gestione.**

1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento.
2. Spetta in ogni caso al comitato:
 - a) presentare annualmente all'amministrazione comunale o all'assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione dell'asilo nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
 - b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali e organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
 - c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;
 - d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
 - e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
 - f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consortili relativi ai servizi all'infanzia.

CAPO VI – PERSONALE DEGLI ASILI NIDO**Art. 14****Tipologia del personale.**

1. Il personale si distingue in:
 - a) personale con funzioni di coordinamento;
 - b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
 - c) personale addetto ai compiti amministrativi;
 - d) personale addetto ai servizi.

Art. 15**Personale degli asili nido.**

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.

3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.

4. L'ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini menomati o disabili.

Art. 16

Aggiornamento del personale.

1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui all'art. 3, indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.

3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

TITOLO III – SERVIZI INNOVATIVI E ATTIVITÀ INNOVATIVE

CAPO I – DEFINIZIONE E TIPOLOGIA

Art. 17

Definizione e tipologia dei servizi innovativi.

1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l'infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:

- a) nido integrato;
- b) nido famiglia;
- c) centro infanzia.

2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile a un asilo nido minimo. Esso svolge un'attività psico-pedagogica mediante collegamenti integrativi con l'attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.

3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all'intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgi-

mento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a ospitare servizi per l'infanzia e deve comunque prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.

4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo. Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi progetti educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo di apporti esterni.

Art. 18

Attività innovativa di atelier.

1. L'atelier è un'attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni, elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell'art. 17, che si svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su contenuti specifici quali l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.

2. L'attività di atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia.

3. Durante i periodi di svolgimento dell'attività possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale l'attività si svolge.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI E DELLE ATTIVITÀ INNOVATIVE

Art. 19

Soggetti gestori dei servizi innovativi.

1. I servizi innovativi possono essere gestiti da Enti pubblici o privati, da associazioni o fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.

Art. 20

Progetto dei servizi innovativi.

1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia, che deve comunque indicare:

- a) il responsabile del progetto;
- b) gli obiettivi;
- c) i modelli organizzativi del servizio;

- d) il rapporto numerico educatore-bambini;
- e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
- f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
- g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;
- h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
- i) i criteri di ammissione al servizio;
- j) i criteri per la determinazione della retta;
- k) l'orario di servizio;
- l) l'indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l'indicazione del relativo titolo.

2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano necessari interventi che richiedano finanziamenti in conto capitale, il progetto di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di tali interventi.

Art. 21

Progetto per l'attività di atelier.

1. I soggetti gestori dei servizi per l'infanzia che intendano effettuare l'attività di atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 20, comma 1, preveda le modalità dell'eventuale partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per l'infanzia presso i quali si svolge l'attività di atelier.

Art. 22

Convenzioni.

1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all'art. 20 o dei progetti per l'attività di atelier di cui all'art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 23

Vigilanza sui servizi innovativi.

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle Unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22.

CAPO III – REGIME DEI SERVIZI INNOVATIVI

Art. 24

Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

1. I servizi innovativi elencati nell'art. 17 mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 anni.
2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare competente, decide sull'assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

TITOLO IV – CONTRIBUTI REGIONALI

CAPO I – CONTRIBUTI REGIONALI PER GLI ASILI NIDO

Art. 25

Destinazione dei contributi.

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni o ai consorzi di comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato sulla base delle domande di contributo di cui all'art. 28, comma 1.

Art. 26

Contributi in conto capitale.

1. I contributi in conto capitale destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell'80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.
2. I contributi destinati all'acquisto di materiale operativo, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell'80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.
3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.

Art. 27

Contributi in conto gestione.

1. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:

- a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
- b) quota rapportata al numero dei presenti dal 10 ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente: 50%;
- c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;
- d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni e ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
- e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
- f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.

2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) e f) del comma 1 concorrono a incrementare la quota di cui alla lett. b) del comma 1.

Art. 28

Procedura per la richiesta di contributo.

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali nella zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l'ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;
- b) planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l'indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
- c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;
- d) preventivo della spesa;
- e) piano di finanziamento dell'opera.

2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, commi 2 e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
- b) preventivo di spesa.

3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate dalla deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

CAPO II – CONTRIBUTO PER I SERVIZI INNOVATIVI

Art. 29

Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi.

1. Per le domande di contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:

- a) per il nido integrato di cui all'art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui all'art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1;
- b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, limitatamente alle lettere a), c) e d).

2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
- b) preventivo di spesa.

3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 30

Piano di finanziamento dei servizi innovativi.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi, elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31

Norma transitoria.

1. Per l'anno 1990, le domande di contributo di cui all'art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Vincolo di destinazione.

1. Gli asili nido costruiti, acquistati e ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione ventennale.

2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina la durata dell'eventuale vincolo di destinazione delle opere per le quali si è usufruito del contributo.

3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.

Art. 33

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- L.R. 25 gennaio 1973, n. 7;
- L.R. 28 gennaio 1975, n. 19;
- L.R. 9 giugno 1975, n. 73;
- L.R. 30 gennaio 1976, n. 8;
- L.R. 18 agosto 1977, n. 49;
- L.R. 18 maggio 1979, n. 39;
- L.R. 21 dicembre 1982, n. 60.

Art. 34

Regolamento di esecuzione.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro efficacia le norme del regolamento regionale 15 giugno 1973 n. 3, purché non contrastino con la presente legge.

Art. 35

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.

2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in conto capitale di cui agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1990, di cui all'art. 13 della L.R. 16 gennaio 1990, n. 6, e contemporanea istituzione dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato «Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi per l'infanzia». Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma dell'art. 32-bis della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 43.

Bibliografia sui servizi educativi per la prima infanzia dalla Banca dati del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*

Le segnalazioni bibliografiche qui di seguito presentate sono tratte dalla Banca dati bibliografica sviluppata dall'Istituto degli Innocenti nell'ambito delle attività svolte per la gestione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (www.minori.it), per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La bibliografia è stata realizzata in collaborazione con la Biblioteca Innocenti Library (www.biblioteca.istitutodegliinnocenti.it), specializzata sui diritti dei bambini e nata da un progetto di cooperazione fra l'Istituto degli Innocenti e l'Innocenti Research Centre dell'Unicef, presso la quale sono conservati e disponibili per la consultazione i documenti citati.

Le citazioni bibliografiche sono suddivise in monografie e articoli e quindi ordinate alfabeticamente per autore.

Monografie

- Abruzzo. Osservatorio sociale regionale, *Prima indagine regionale sui servizi per l'infanzia e l'adolescenza*, Pescara, Regione Abruzzo, Assessorato alle politiche sociali, [2000?].
- Adami, T., *Servizi alla prima infanzia e alla famiglia: nuove strategie ed orientamenti culturali: un confronto in tre aree campione*, tesi di laurea in sociologia della famiglia, Università cattolica del Sacro cuore, Facoltà di scienze della formazione, a.a. 1999-2000.
- Agolin, S., Feltrin, P., Perini, P., *Madri di giorno: una ricerca sulla domanda e l'offerta di nuovi servizi all'infanzia*, a cura di P. Feltrin, Roma, Edizioni lavoro, c2000.
- Andreoli, S., Cocever, E., *Ai confini del nido: servizi per la prima infanzia all'estero*, Bologna, Istituto regionale per l'apprendimento, stampa 1988.
- Angelini, L., Bertani, D., *Il bambino che è in noi: percorsi di ricerca al nido e nella scuola per l'infanzia in provincia di Reggio Emilia*, Milano, Unicopli, 1995.
- L'aquilone, *Sperimentazione nido famiglia*, [s.l.], [s.n.], [2000?].
- Asili nido in Valdera*, [s.l.], [s.n.], stampa 2001.
- Asili nido, scuole materne e tempo libero: Roma: guida 2002*, Milano, Proedi, c2001.
- Baldini, R., *L'identità pedagogica dell'asilo nido: metodologia ed esperienze di un progetto per i servizi da zero a tre anni*, Tirrenia, Edizioni del cerro, 2004.
- Balsamo, C. (a cura di), *Dai fatti alle parole: riflessioni a più voci sulla documentazione educativa*, Bergamo, Junior, c1998.

* Cristina Ruiz e Rita Massacesi, documentaliste, Istituto degli Innocenti di Firenze

- I bambini chiedono servizi di qualità: le risposte in Italia e in Europa: evoluzioni del sistema e prospettive future: atti del XIV convegno nazionale servizi educativi per l'infanzia, Trento, 20-21-22 febbraio 2003*, Azzano San Paolo, Junior, 2004.
- Bambini e famiglie: genitorialità, rapporti fra le generazioni, reti e servizi sociali*, Firenze, Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2001.
- Baraldi, C., Iervese, V., La Palombara, A., *Il bambino salta il muro: culture e pratiche sociali negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia*, Azzano San Paolo, Junior, 2001.
- Bassa Poropat, M.T., *Dal saper fare al saper pensare: la programmazione come riflessione sulla quotidianità: terzo corso di formazione in servizio per operatori dei nidi del Friuli-Venezia Giulia*, Bergamo, Junior, c1994.
- Bassa Poropat, M.T., *L'esperienza del nido. Un laboratorio dal vero: quarto e quinto corso di formazione in servizio per operatori dei nidi del Friuli-Venezia Giulia*, Bergamo, Junior, 1996.
- Bassa Poropat, M.T., Chicco, L., *Il nido come sistema complesso: percorsi formativi e di intervento nell'ottica della qualità totale*, Azzano San Paolo, Junior, 2004.
- Bassa Poropat, M.T., Hvastja Stefani, L., *La ricerca-azione tra programmazione e progetto educativo: un itinerario formativo al nido*, Azzano San Paolo, Junior, 1999.
- Becchi, E. et al., *Strumenti e indicatori per valutare il nido: un percorso di analisi della qualità di un servizio educativo in Umbria*, a cura di L. Cipollone, Azzano S. Paolo, Junior, 1999.
- Becchi, E., Bondioli, A., Ferrari, M., *Il progetto pedagogico del nido e la sua valutazione: la qualità negoziata*, a cura di A. Bondioli, Azzano San Paolo, Junior, 2002.
- Bertolini, P. (a cura di), *Nido e dintorni: verso orientamenti educativi per le istituzioni della prima infanzia*, Scandicci, La nuova Italia, 1997.
- Bianco, M.R., *Un, due, tre: asilo nido perché: percorso per la crescita dove i protagonisti sono i bambini*, Azzano San Paolo, Junior, 2001, Videocassetta.
- Bondioli, A., *Far finta insieme: condizioni, dinamiche, strategie*, Bergamo, Junior, c1993.
- Bondioli, A., Ghedini, P.O. (a cura di), *La qualità negoziata: gli indicatori per i nidi della Regione Emilia Romagna*, Azzano San Paolo, Junior, 2000.
- Bordiglioni, F. et al., *Gli indicatori di qualità per l'asilo nido*, [s.l.], [s.n.], 1993.
- Borghi, B.Q., Guerra, L., *Manuale di didattica per l'asilo nido*, nuova ed. riv. e ampliata, Roma, Laterza, 2002.
- Bosi, R., *Pedagogia al nido: sentimenti e relazioni*, Roma, Carocci, 2002.
- Braga, P., Mauri, M., Tosi, P., *Perché e come osservare nel contesto educativo: presentazione di alcuni strumenti*, Bergamo, Junior, [1994].
- Cacace, M., D'Andrea, L., *Padri nei servizi per l'infanzia: manuale sulle buone prassi nella condivisione di responsabilità tra uomini e donne*, a cura del Centro di Cooperazione Familiare, Roma, [s.n.], 1996.
- Caggio, F., Noziglia, M., *Bambini a Milano*, Bergamo, Junior, 1999.
- Caggio, F., *Uno e più nidi: cinque resoconti da nidi comunali milanesi*, Azzano San Paolo, Junior, 2000.

- Caleffi, C., Cristi, F., Lepore, L. (a cura di), *Catalogo della mostra Il libro inventato: la narrazione, l'illustrazione e la costruzione del libro nei nidi e nelle scuole d'infanzia a Ferrara, Ferrara 23 febbraio - 2 marzo 2002*, [s.l.], [s.n.], stampa 2002.
- Cardini, R. (a cura di), *La coerenza educativa tra l'asilo nido e la scuola materna: verso un progetto educativo per l'età prescolare*, Bergamo, Junior, 1995.
- Catarsi, E., *Bisogni di cura dei bambini e sostegno alla genitorialità: riflessioni e proposte a partire dalla realtà toscana*, Tirrenia, Edizioni del Cerro, 2002.
- Catarsi, E., *Lettura e narrazione nell'asilo nido*, Azzano San Paolo, Junior, 2001.
- Catarsi, E. (a cura di), *La continuità educativa fra l'asilo nido e la scuola materna*, Scandicci, La nuova Italia, 1991.
- Catarsi, E. (a cura di), *I servizi per l'infanzia in Europa*, Milano, Juvenilia, 1993.
- Catarsi, E., Faenzi, G. (a cura di), *Asili nido e nuovi servizi per l'infanzia in Toscana*, Bergamo, Junior, 1997.
- Catarsi, E., Faenzi, G. (a cura di), *Le nuove tipologie in Toscana*, Firenze, [s.n.], c2000.
- Catarsi, E., Fortunati, E., *Educare al nido: metodi di lavoro nei servizi per l'infanzia*, Roma, Carocci, c2004.
- Ceccarelli, D. et al. (a cura di), *Alla ricerca di un nido: progetto di ricerca "non uno di meno": uno studio di fattibilità per un servizio aziendale per la prima infanzia: rapporto di ricerca*, [s.l.], [s.n.], 2003.
- Cento strade, una meta: l'impresa sociale per l'innovazione nei servizi all'infanzia*, Firenze, 18 ottobre 2000, 2000, Cartella.
- Centro di ricerca e documentazione sull'infanzia La Bottega di Geppetto, *Organizzare e gestire servizi educativi per la prima infanzia: dati e atti dall'esperienza del Comune di San Miniato: anno 2001-2002*, San Miniato, La bottega di Geppetto, [2002?].
- Centro documentazione e ricerca educativa (a cura di), *I nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia: cenni di storia, dati e informazioni*, 3. ed., Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, 1998.
- Centro Nascita Montessori, Roma, *La qualità del nido: rilevazioni e proposte su uno sfondo montessoriano*, Bergamo, Junior, c1994.
- Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *I servizi educativi per la prima infanzia: indagini sui nidi d'infanzia e sui servizi educativi 0-3 anni integrativi al nido al 30 settembre 2000*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2002.
- Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Istituto degli Innocenti di Firenze, *I nidi d'infanzia e gli altri servizi educativi per i bambini e le famiglie: commento generale ai risultati della ricerca*, Firenze, Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2001.
- Cervellati, M., *L'abecedario dell'asilo nido: bambini e bambine verso la scuola dell'infanzia*, Milano, Marius, c2003.
- Chicco, L. (a cura di), *Verso un'ecologia del fare educativo al nido: itinerari formativi e prospettive d'intervento*, Azzano San Paolo, Junior, 2005.
- Cipollone, L. (a cura di), *Il monitoraggio della qualità dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza: indicatori e strumenti: l'analisi dei servizi integrativi al nido, dei servizi di supporto alla genitorialità, della città educativa, del tempo libero dei ra-*

- gazzi e delle ragazze, delle comunità residenziali in Umbria, Azzano San Paolo, Junior, 2001.
- Cocever, E. (a cura di), *Bambini attivi e autonomi: a che cosa serve l'adulto?: l'esperienza di Lóczy*, Scandicci, La nuova Italia, 1990.
- Colli, P. (a cura di), *Servizi educativi per la prima infanzia: problemi e strategie organizzative in Italia e in Europa di fronte alle nuove esigenze della società e della famiglia*, Bergamo, Junior, 1995, Atti del convegno, Cinisello Balsamo, 1994.
- Compagnoni, E., *Formazione degli insegnanti e continuità: un'esperienza condotta a Mantova tra asili nido e scuole comunali dell'infanzia*, Azzano San Paolo, Junior, 1999.
- Comunità Europea. Rete per l'infanzia, *I servizi per l'infanzia nell'Unione Europea*, Azzano S. Paolo, Junior, 2000.
- La continuità educativa: seminario di aggiornamento per coordinatori pedagogici, operatori e responsabili dei servizi per l'infanzia*, 3 febbraio 2001, presso asili nido, via Marconi, 2, Foligno, [s.l.], [s.n.], 2001.
- Convegno internazionale Infanzia/Infanzie: le politiche per la prima infanzia nel cambiamento del welfare state*, 29 maggio 1997, Firenze, Palazzo degli Affari, piazza Adua 1 - 30-31 maggio 1997, Terranova Bracciolini, Convento di San Benedetto, via Fazia, 2, [s.l.], [s.n.], 1997.
- Coordinamento pedagogico asili nido del Comune di Firenze, Comunicare attraverso lo sguardo, il corpo e le emozioni: esperienze di psicomotricità al nido*, [s.l.], [s.n.], stampa 2000.
- Il coordinamento pedagogico e la partecipazione dei genitori nell'asilo nido e nella scuola dell'infanzia: seminario di studio*, Empoli 28-29 ottobre 1988, Firenze, La nuova Italia, 1988.
- Costruire qualità: seminario sul sistema di valutazione della qualità, la carta dei servizi e lo schema di social reporting della rete innovativa di servizi socio educativi alla prima infanzia Isola che non c'è*, Arezzo, 23 giugno 2000, [s.l.], [s.n.], 2000.
- Crispiani, P. (a cura di), *Dossier nido: manuale per la formazione dell'operatore*, Roma, Armando, c1996.
- D'Alessandro, R., Campione, A., *Verticale è ... : esperienze di gruppi verticali nei nidi d'infanzia di Torino*, Azzano san Paolo, Junior, 2002.
- D'Odorico, L., Cassibba, R., *Osservare per educare*, Roma, Carocci, 2001.
- Dalla parte dei bambini e delle famiglie: servizi e interventi educativi per la prima infanzia nella Regione Toscana*, Istituto degli Innocenti di Firenze, 19 gennaio 2005, Firenze, Regione Toscana, 2005.
- Dati consuntivo asili nido toscani: anno 1998*, Firenze, s.n., 1999.
- Di Nicola, P. (a cura di), *Prendersi cura delle famiglie: nuove esperienze a sostegno della genitorialità*, Roma, Carocci, 2002.
- Edwards, C., Gandini, L., Forman, G. (a cura di), *I cento linguaggi dei bambini: l'approccio di Reggio Emilia all'educazione dell'infanzia*, Bergamo, Junior, 1995.
- Emilia-Romagna. Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, *Dati relativi ai servizi educativi per i bambini in età inferiore a 3 anni: anno scolastico 1997/98*, Bologna, Regione Emilia Romagna, 2001.
- L'essere e il fare dei bambini: atti del Convegno nazionale nidi*, Sanremo, 28-29-30 maggio 1998, Azzano San Paolo, Junior, 2000.

- Fabbri, L. (a cura di), *Formazione degli insegnanti e pratiche riflessive*, Roma, A. Mondadori, c1999.
- Favaro, G., *I bambini migranti: guida pratica per l'accoglienza dei bambini stranieri nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia*, Firenze, Giunti-Progetti educativi, c2001.
- Favaroni, S., Carlone, U. (a cura di), *Bambini e adulti: competenze ed esperienze educative nei servizi per l'infanzia dell'Umbria*, Azzano San Paolo, Junior, c2002.
- Ferrari, M. (a cura di), *La valutazione di contesti prescolari: strumenti e realtà*, Bergamo, Junior, c1994.
- Finardi, F., *Costruire l'infanzia: tecniche educative per l'asilo nido*, Napoli, Tecnodid, stampa 1993.
- Finzi, I., Noziglia, M. (a cura di), *Sviluppo, apprendimento, elaborazione delle emozioni: i problemi e i disturbi dei bambini di oggi: una ricerca in alcuni nidi e scuole materne milanesi*, Azzano San Paolo, Junior, 2003.
- Firenze, *Realtà e prospettive dei servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni a Firenze*, a cura di F. Morandini, [s.l.], [s.n.], [1991?].
- Foni, A. (a cura di), *Il Comune come ente gestore: contributi dal seminario "Produrre servizi educativi per la prima infanzia" 22, 29 marzo e 5 aprile 1995*, Roma, Edizioni delle Autonomie locali, stampa 1997.
- Fortunati, A., *Orientamenti per la qualità dei servizi educativi per i bambini e le famiglie*, Azzano San Paolo, Junior, 2002.
- Fortunati, A., *Strumenti per documentare, condividere e riflettere sulle esperienze*, Azzano San Paolo, Junior, c2003.
- Fortunati, A. (a cura di), *Il gruppo misto nell'asilo nido*, Milano, F. Angeli, c1986.
- Fortunati, A. (a cura di), *Il mestiere dell'educare: bambini, educatori e genitori nei nidi e nei nuovi servizi per l'infanzia e la famiglia: l'esperienza del comune di San Miniato*, Bergamo, Junior, 1998.
- Fortunati, A. (a cura di), *Il mestiere dell'educare: bambini, educatori e genitori nei nidi e nei nuovi servizi per l'infanzia e la famiglia: l'esperienza del Comune di San Miniato*, nuova ed., Azzano San Paolo, Junior, 2000.
- Fortunati, A. (a cura di), *Pratiche di qualità: identità, sviluppo e regolazione del sistema dei nidi e dei servizi integrativi*, Azzano San Paolo, Junior, 2003.
- Fortunati, A., Tognetti, G., *Professionalità educatore: teoria, metodi e strumenti*, Bergamo, Junior, 1994.
- Fortunati, A., Tognetti, G. (a cura di), *Bambini e famiglie chiedono servizi di qualità*, Azzano San Paolo, Junior, 2005.
- Galardini, A.L., *Crescere al nido: gli spazi, i tempi, le attività, le relazioni*, Roma, Carocci, 2003.
- Gandini, L., Mantovani, S., Pope Edwards, C. (a cura di), *Il nido per una cultura dell'infanzia*, Azzano San Paolo, Junior, 2003.
- Ghedini, P.O. (a cura di), *I servizi per i bambini da 0 a 3 anni e per le loro famiglie: verso una nuova legge nazionale: un documento di discussione*, Azzano San Paolo, Junior, 2000.
- La giornata educativa nella scuola dell'infanzia*, Bergamo, Junior, c1993.
- Goldschmied, E., Jackson, S., *Persone da zero a tre anni: crescere e lavorare nell'ambiente del nido*, Bergamo, Junior, 1996.

- Isola che non c'è: da un progetto locale la prima rete sociale di franchising nel settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*, [s.l.], [s.n.], stampa 2001, Cartella.
- Isola che non c'è, Tate familiari*, Arezzo, Isola che non c'è, stampa 2001.
- Istituto degli Innocenti, *Ma che bel castello!: i nidi e il centro dei bambini e dei genitori*, Firenze, Istituto degli Innocenti, c2003.
- Istituto degli Innocenti, *Primo rapporto sulla condizione dei minori in Toscana, 1997*, a cura di Toscana. Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, Firenze, Regione Toscana, 1998.
- Istituto degli Innocenti, Toscana. U.O.C. 3, *Infanzia e adolescenza, Risorse educative in Toscana*, Firenze, Regione Toscana, stampa 2001.
- Leggere prima di leggere: infanzia e cultura scritta*, La nuova Italia, 1989, Atti del Convegno, Emilia-Romagna, 1988.
- Loschi, T., *Benessere al nido: guida didattica per le strutture della prima infanzia*, Bologna, N. Milano, 2004.
- Manferrari, M. (a cura di), *Il nido e il teatro: adulto e bambino: un rapporto da soggetto a soggetto*, Bologna, Tempi stretti, c1996.
- Manini, M., Gherardi, V., Balduzzi, L., *Gioco, bambini, genitori: modelli educativi nei servizi per l'infanzia*, Roma, Carocci, 2005.
- Mantovani, S., Restuccia Saitta, L., Bove, C., *Attaccamento e inserimento: stili e storie delle relazioni al nido*, Milano, F. Angeli, c2000.
- Mantovani, S. (a cura di), *Nostalgia del futuro: liberare speranze per una nuova cultura dell'infanzia*, Bergamo, Junior, 1998, Atti del convegno, Milano, 1995.
- Marcuccini, A.M. et al., *L'educatore nell'asilo nido: manuale per la preparazione ai concorsi e l'aggiornamento professionale*, 5. ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, c2000.
- Matteini, M., Fabbri, C., Mauro, D., (a cura di), *Adulti in relazione nei contesti educativi: formazione sistemica per insegnanti di nido, scuola per l'infanzia e per l'integrazione*, Azzano San Paolo, Junior, 2003.
- Milani, P., *Dieci servizi per la prima infanzia in Veneto: un percorso di analisi della qualità*, Azzano San Paolo, Junior, 2002.
- Milano. Settore statistica. Laboratorio dati demografici e sociali, *I servizi all'infanzia in età pre-scolare: un'indagine valutativa sulla domanda sociale espressa e potenziale*, a cura di D. Semisa, P. Rimbanò e R. Rossi, Milano, Comune di Milano, Settore statistica, stampa 1999.
- Monti, F., Crudeli, F., *Il nido: lo spazio e il tempo delle emozioni*, Azzano San Paolo, Junior, 2004.
- Morpurgo Bondioli, O. (a cura di), *L'asilo nido: un'opportunità per tutti: il Brutto anatroccolo un anno dopo*, Azzano San Paolo, Junior, 2001.
- Musatti, T., Mayer, S., *Il coordinamento dei servizi educativi per l'infanzia: una funzione emergente in Italia e in Europa*, Azzano San Paolo, Junior, 2003.
- Non mai troppo presto: ipotesi curricolare per un nido di qualità nel terzo millennio: seminario di studi*, [s.l.], [s.n.], 2000, Cartella.
- Noziglia, M., Cappelletti, I., *Giocare per crescere: il progetto dei nidi di zona 8*, Bergamo, Junior, c1996.
- Noziglia, M., Olivetti Manoukian, F., Vallino, D., *Nel castello c'è spazio per giocare: formazione e organizzazione nei servizi educativi per l'infanzia*, un progetto psicoanalitico, Bergamo, Junior, 1997.

- Ongari, B., Molina, P., *Il mestiere di educatrice: un'indagine sulla professionalità degli operatori del nido vista dall'interno*, Bergamo, Junior, stampa 1995.
- Padoan, I., Paperini, T. (a cura di), *Il bambino costruttore*, [s.l.], Editrice universitaria, [199-?].
- Padova. Assessorato alla pubblica istruzione. Servizi educativi, *Identità a confronto: una ricerca sulle differenze e sulle uguaglianze nido-materna nella prospettiva del progetto di continuità*, Bergamo, Junior, 1996.
- Paganini, S., *Ti fiabo e ti racconto: strumenti per giocare con le storie*, Molfetta, La meridiana, c2003.
- Pas Bagdadi, M., *Il guardiano del palazzo: crescere coi bambini all'asilo nido: un manuale per educatori e genitori*, Milano, F. Angeli, c2002.
- Percorsi educativi di qualità per le bambine e i bambini in Italia e in Europa: atti del XIII Convegno nazionale servizi educativi per l'infanzia*, Firenze 1-2 febbraio 2002, Azzano San Paolo, Junior, 2003.
- Percorsi educativi di qualità per le bambine e i bambini in Italia e in Europa: XIII convegno nazionale servizi educativi per l'infanzia: Firenze, 1-2 febbraio 2002*, Convitto della Calza, Piazza della Calza, Firenze, Comune di Firenze, 2002, Cartella.
- Pontiggia, P., Reali, S., Acerbi, A., *Segni e disegni, nero, bianco, colore...: città a confronto sull'espressività infantile*, Azzano San Paolo, Junior, 2004.
- Presutti, S., *Benvenuto in classe: accoglienza e riforma per una scuola dell'integrazione*, Roma, Carocci Faber, 2004.
- Progetto Cinderella: un nuovo ruolo professionale basato sull'assistenza all'infanzia*, [s.l.], [s.n.], stampa 2000.
- La qualità dei servizi integrativi per l'infanzia e la famiglia: corso di formazione 2000-2003*, Bergamo, Provincia di Bergamo, stampa 2004.
- Rapporto sull'utilizzo ed i costi dell'asilo nido*, [s.l.], [s.n.], [1994?].
- Reggio Children, Domus Academy Research Center, *Bambini, spazi, relazioni: metaprogetto di ambiente per l'infanzia*, Reggio Emilia, Reggio children, 1998.
- Regione del Veneto. Assessorato alle politiche sociali, volontariato e non profit, *Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia*, [s.l.], [s.n.], 2003.
- Restuccia Saitta, L., Saitta, L., *Genitori al nido: l'arte del dialogo tra educatori e famiglia*, Milano, La nuova Italia, c2002.
- Ritscher, P., *Il giardino dei segreti: organizzare e vivere gli spazi esterni nei servizi per l'infanzia*, Azzano San Paolo, Junior, 2002.
- Roma. Dipartimento 11., Assessorato alle politiche educative e scolastiche, *Vado al nido: le strutture educative comunali per bambini da 3 mesi a 3 anni*, [s.l.], [s.n.], stampa 2005.
- Roma. Dipartimento 11., Assessorato alle politiche educative e scolastiche, *Come aprire un asilo nido: linee guida per aziende e privati*, [s.l.], [s.n.], stampa 2005.
- Rossi, E., *Un nido per volare: l'accoglienza in società del bambino in età da 0 a 3 anni*, Roma, Edizioni scientifiche Magi, c2000.
- Seminario di studi verso orientamenti pedagogici per il nido e dintorni: Ravenna, 14-15 dicembre 1995*, [s.l.], [s.n.], 1995, Cartella.
- Sepe, C., Millevoi, B. (a cura di), *Progetto pilota "Riorganizzazione e potenziamento della rete di servizi alla prima infanzia del Comune di Roma": materiali*

- conclusivi del Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 26 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, Roma, Comune di Roma, 2000.
- SERVIZI educativi per l'infanzia, [s.l.], [s.n.], 1999, Cartella.
- Stradi, M. C., *Dialogo insegnanti genitori: nido-scuola dell'infanzia: la scuola dietro le quinte*, Azzano San Paolo, Junior, 2001.
- Stradi, M.C., *Fino a tre: il mestiere di educatore al nido e nei servizi per l'infanzia*, Milano, Juvenilia, 2002.
- Stradi, M.C., *Fino a tre: progetti e attività al nido e nei servizi per l'infanzia*, Milano, Juvenilia, 2002.
- Stradi, M.C., *Incontri di lavoro: nido - scuola dell'infanzia: la scuola dietro le quinte*, Azzano San Paolo, Junior, 2000.
- Fortunati, A., *Strumenti per documentare, condividere e riflettere sulle esperienze*, Azzano San Paolo, Junior, c2003.
- Terlizzi, T., *L'educatrice di asilo nido: ruolo e percezione della professionalità*, Tirrenia, Edizioni del cerro, 2005.
- Terzi, N. et al., *Il nido compie 20 anni: la qualità delle relazioni: atti del Convegno, Parma 14-15 novembre 1996*, Bergamo, Junior, 1997.
- Tognetti, G., (a cura di), *Creare esperienze insieme ai bambini: la documentazione delle esperienze dei bambini nel nido*, Azzano San Paolo, Junior, 2003.
- Toscana, Istituto degli Innocenti, *La rete dei servizi educativi per la prima infanzia in Toscana e lo stato di attuazione della legge regionale 32/2002*, Firenze, Istituto degli Innocenti, stampa 2005.
- Toscana. UOC sviluppo delle politiche sociali, *Relazione sulla gestione degli asili nido: anno 1991*, [s.l.], [s.n.], 1991.
- Toscana. UOC sviluppo delle politiche sociali, *Relazione sulla gestione degli asili nido: anno 1992*, [s.l.], [s.n.], 1992.
- Toscana. UOC sviluppo delle politiche sociali, *Relazione sulla gestione degli asili nido: anno 1995*, [s.l.], [s.n.], 1995.
- Toscana, *I servizi educativi per la prima infanzia: guida alla progettazione*, a cura di Fumagalli, G., Pisa, Plus, 2003.
- Toscana. U.O.C. 3, *Infanzia e adolescenza, Interventi educativi 1996: asili nido, centri infanzia adolescenza e famiglia*, Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale, 1996.
- Toscana. U.O.C. 3, *Infanzia e adolescenza, Interventi educativi 1997: asili nido, centri infanzia adolescenza e famiglia*, Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale, 1997.
- Trevisan, L., *Il tempo del nido: trasformazioni e complessità*, Azzano San Paolo, Junior, 2003.
- Trevisan, L., Gambini, M.G., *Il diario dell'inserimento: guida all'osservazione del bambino*, Bergamo, Junior, c1998.
- Trevisan, L., Gambini, M.G., *Sulla soglia del nido: proposta di itinerario osservativo sull'inserimento*, Bergamo, Junior, c1998.
- Trevisan, L. (a cura di), *Un nido per crescere: la strategia della qualità: attraverso la ricerca di un sapere del nido tra operatività e pensiero*, Bergamo, Junior, 1996.
- Trifiletti, R., Turi, P., *Tutela del bambino e famiglia "invisibile": l'analisi di una politica sociale in Toscana*, Milano, F. Angeli, 1996.

- Umbria. Centro per l'infanzia e l'età evolutiva, *Cura dell'infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con bambini da 0 a 3 anni: una ricerca a Città di Castello e Gubbio*, Perugia, Centro per l'infanzia e l'età evolutiva, Regione Umbria, 2001.
- Unione Europea. Commissione. Rete per l'infanzia, *La qualità nei servizi per l'infanzia: un documento di discussione*, Bergamo, Junior, [1990?].
- Valle d'Aosta. Servizio attività socio-educative per la prima infanzia, *Uno studio valutativo degli asili nido in Valle d'Aosta*, [s.l.], [s.n.], 2004.
- Veneto. Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, *I servizi educativi per l'infanzia nella regione del Veneto*, Bassano del Grappa, Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, stampa 2001.
- Ventura, G., *Vocabolario interculturale illustrato: per bambini e bambine dai 2 ai 14 anni: lingua cinese*, Bologna, EMI, c1998.
- Vocabolario interculturale illustrato: per bambini e bambine dai 2 ai 14 anni: lingua araba*, Bologna, EMI, c1998.
- Zanelli, P., Sagginati, B., Fabbri, E. (a cura di), *Autovalutazione come risorsa: ricerca-sperimentazione sulla qualità educativa nei nidi della provincia di Forlì-Cesena*, Azzano San Paolo, Junior, c2004.

Articoli

- 40 obiettivi di qualità nei servizi per la prima infanzia, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 3 (nov. 2004), p. 14-17.
- Agosta, R., Marchesi, F., *Il nido come ambito psicomotorio*, in «Infanzia», 1 (sett. 1993), p. 8-14.
- Agosta, R., Marchesi, F., *Il nido come ambito psicomotorio*, in «Infanzia», 9/10 (magg./giugno 1993), p. 11-15.
- Albertini, C., *Un ambiente per esplorare e scoprire*, in «Bambini», a. 19, n. 4 (apr. 2003), p. 24-27.
- Alessandri, G., *Un babbo si racconta*, in «Bambini», a. 14, n. 10 (nov. 1998), p. 38-39.
- Arcari, B., Luciano, E. (a cura di), *La carta dei servizi del nido: uno strumento di tutela e di sviluppo organizzativo*, in «Bambini», a. 20, n. 8 (ott. 2004), p. 13-18.
- Arona, M., *Valutare la soddisfazione dei genitori rispetto al nido*, in «Bambini», a. 13, n. 4 (apr. 1997), p. 26-28.
- Arrigoni, M.P., *Ascoltare per comunicare*, in «Bambini», a. 11, n. 9 (nov./dic. 1995), p. 62-68.
- Artebimbo*, in «Bambini», a. 13, n. 1 (genn. 1997), p. 76-78.
- Ascanio, L., Paci, N., Zanelli, P., *Atelier, scuole dell'infanzia e asili nido a Forlì: per una nuova qualità dei servizi*, in «Infanzia», 6 (febb. 1998), p. 26-27.
- Asilo nido comunale, Monsummano Terme, *Insolite soluzioni: un'esperienza di problem solving strategico all'asilo nido*, in «Bambini», a. 21, n. 6 (giugno 2005), p. 33-39.
- Asilo nido Cremaschi. Sezione piccoli, Carpi, *Un bambino, uno stile: un'idea per documentare l'inserimento all'asilo nido*, in «Infanzia», 9/10 (magg./giugno 1998), p. 39-40.

- L'Asilo nido Girotondo di S. Ilario*, in «Infanzia», 9/10 (magg./giugno 1998), p. 47-51.
- Asilo nido Girotondo, Sant'Ilario d'Enza, *Un parco al nido*, in «Bambini», a. 18, n. 9 (nov. 2002), p. 51-57.
- Axia, G., *L'inserimento al nido*, in «Bambini», a. 13, n. 8 (ott. 1997), p. 29-33.
- Balaguer, I., *Gestione e partecipazione sociale: cuore e testa nei centri per l'infanzia di Reggio Emilia*, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 1 (febb. 2004), p. 31-32.
- Balaguer, I., *Insegnamento nella prima infanzia: sogno di una notte di mezz'estate?*, in «Bambini in Europa», a. 3, n. 3 (ott. 2003), p. 10-13.
- Il bambino portatore di handicap*, in «Bambini a Roma», mar. 1998, p. 16.
- Barberi, P., *Integrazione al nido*, in «Bambini», a. 19, n. 2 (febb. 2003), p. 54-57.
- Barili, P., *L'area "Insieme" e lo "Spazio-Gioco" di Montaione*, in «Il processo formativo», a. 2003, n. 2, p. 63-70.
- Baumgartner, E., *Gli asili nido ad Arezzo e a Modena*, in «Età evolutiva», n. 43 (ott. 1992), p. 102-108.
- Bello, A., Stefanini, S., Caselli, M.C., *Alla scoperta delle prime parole: l'esperienza degli asili nido del Comune di Fidenza*, in «Vita dell'infanzia», a. 54, n. 9/10 (sett./ott. 2005), p. 64-67.
- Benedetti, S., *Nidi aziendali in Emilia-Romagna*, in «Autonomie locali e servizi sociali», s. 27, n. 3 (dic. 2004), p. 479-482.
- Bensi, R., Di Geronimo, E., Fenoglio, S., *La rotonda*, in «Bambini», a. 13, n. 7 (sett. 1997), p. 68-71.
- Beolchini, E., *Un nido accogliente per bambini e adulti: ... e perché, no, cominciando a riciclare qualche cosa*, in «Vita dell'infanzia», a. 51, n. 3 (mar. 2002), p. 55-57.
- Beppato, G., Tartiroli, D., *Educatrice o sistema*, in «Bambini», a. 9, n. 8 (ott. 1993), p. 30-34.
- Berlini, M.G. (a cura di), *A... come atelier*, in «Infanzia», 6 (febb. 1998), p. 38-44.
- Bertoldi, F., *L'asilo-nido tra famiglia e scuola materna*, in «Scuola materna», a. 85, n. 11 (25 febb. 1998), p. 20-22.
- Bertoli, D., *I servizi per la prima infanzia: proposte innovative*, in «Polis», a. 7, n. 85 (luglio 2002), p. 18-19.
- Bertone, P. et al., *Un'estensione dell'Infant Observation nel nido e nella scuola materna*, in «Interazioni», 1998, n. 1 = 11, p. 73-77.
- Betti, L. et al., *"L'isola che non c'è"*, in «Bambini», a. 18, n. 9 (nov. 2002), p. 44-50.
- Betti, L., et al., *Linee di metodo per progetti pedagogici*, in «Animazione sociale», a. 31, 2. ser. n. 155 = 8/9 (ag./sett. 2001), p. 34-43.
- Bianchi, G., Brusa, E., Piantini, M., *L'atelier al nido*, in «Bambini», a. 14, n. 9 (ott. 1998), p. 35-39.
- Biccheri, L., *Nido sicuro*, in «Bambini», a. 19, n. 2 (febb. 2003), p. 58-61.
- Boccaccio, L., Pietranera, A., *Diventiamo grandi insieme: un progetto per accogliere e inserire al nido bambini e famiglie*, in «Bambini», a. 20, n. 7 (sett. 2004), p. 48-55.
- Bocchi, D., *Il piacere di stare insieme a tavola al nido*, in «Bambini», a. 13, n. 2 (febb. 1997), p. 42-43.

- Bonaccorsi, B., *L'isola di Peter Pan: le nuove tipologie di servizi per l'infanzia e la famiglia*, in «Infanzia», 2000, 2 (ott.), p. 48-50.
- Bondioli, A., *La qualità dei servizi per l'infanzia: una co-costruzione di significati condivisi*, in «Cittadini in crescita», a. 3 (2002), n. 3/4, p. 48-62.
- Boni, P. et al., *L'osservazione al nido: per una migliore definizione dei problemi in età evolutiva*, in «Bambini a Roma», n. 5 (magg. 2001), p. 14-15.
- Bonino, S., *Asilo nido? Sì, grazie, se...*, in «Psicologia contemporanea», vol. 19, n. 109 (genn./febr. 1992), p. 60-63.
- Borghi, B.Q., *Quali sono i compiti pedagogici della operatrice ausiliaria?*, in «Bambini», a. 10, n. 1 (genn. 1994), p. 54-59.
- Borghi, B.Q., Guerra, L., *L'attuale ruolo della operatrice ausiliaria*, in «Bambini», a. 10, n. 1 (genn. 1994), p. 39-41.
- Borghi, B.Q., Reghenzi, P., *Nidi, micronidi e varianti organizzative*, in «Vita dell'infanzia», a. 51, n. 10 (dic. 2002), p. 23-28.
- Bove, C., *Tra sapere e saper fare*, in «Famiglia oggi», a. 23, n. 1 (genn. 2000), p. 32-37.
- Bozzato, P., Campini, C., *Piccoli grandi distacchi, piccole grandi crescite*, in «Bambini», a. 21, n. 1 (genn. 2005), p. 36-40.
- Bricco, M., *Coordinate per un percorso sonoro-musicale al nido*, in «Bambini», a. 13, n. 1 (genn. 1997), p. 50-54.
- Bricco, M., *Le scatole dei suoni e altro ancora*, in «Bambini», a. 13, n. 3 (mar. 1997), p. 42-48.
- Bruno, D., Riali, V., *Mettiamo una favola in musica*, in «Bambini», a. 11, n. 3 (mar. 1995), p. 30-33.
- Bulgarelli, N., *Condizione dell'infanzia*, in «Infanzia», 6 (febr. 1996), p. 9-12.
- Bulgarelli, N., *La qualità delle relazioni tra educatrici e genitori*, in «Infanzia», 1 (sett. 1998), p. 12-17.
- Caggio, F., *Cosa è successo in questi anni all'asilo nido ...*, in «Bambini», a. 21, n. 1 (genn. 2005), p. 18-23.
- Caggio, F., *Il nido? un luogo politicamente delicato*, in «Bambini», a. 18, n. 8 (ott. 2002), p. 18-20.
- Caggio, F., *Parlare dei momenti di cura al nido: per costruire servizi che abbiano attenzione per il bambino/a*, in «Bambini», a. 21, n. 7 (sett. 2005), p. 16-23.
- Caggio, F., *Prossimità*, in «Bambini», a. 18, n. 9 (nov. 2002), p. 18-24.
- Cagliari, P., Barozzi, A., Giudici, C., *Pensieri, teorie, esperienze per un progetto educativo partecipato*, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 1 (febr. 2004), p. 28-30.
- Callari Galli, M., *Crescere nella città di domani*, in «Infanzia», 1 (sett. 1992), p. 2-8.
- Calvani, C., Carli, D., *Il libro nell'asilo nido*, in «Infanzia», 6 (febr. 1993), p. 28-30.
- Camaioni, L., *Tutte le cose hanno un nome*, in «Famiglia oggi», a. 23, n. 1 (genn. 2000), p. 15-19.
- Camaioni, L. et al., *La rilevazione dello sviluppo comunicativo-linguistico nell'asilo nido*, in «Età evolutiva», n. 49 (ott. 1994), p. 59-68.
- Camminando su fili di seta: i nidi e le scuole dell'infanzia comunali di Reggio Emilia*, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 1 (febr. 2004), p. 1-32.
- Campori, L. (a cura di), *Autovalutazione nei nidi forlivesi: l'esperienza del nido "Betulla"*, in «Bambini», a. 18, n. 6 (giugno 2002), p. 20-23.

- Canarini, M., Gnesi, P., Meniconi, C., *Tanti modi di crescere: viaggio dal nido alla scuola*, in «Bambini», a. 18, n. 5 (magg. 2002), p. 34-51.
- Canevaro, A., *Tra storia e memoria: le culture del nido*, in «Infanzia», 1 (sett. 2001), p. 2-10.
- Cantini, D., Pasqualetti, C., *Vivere le storie nell'asilo nido*, in «Infanzia», 6 (febr. 1993), p. 38-40.
- Capelli, C. et al. (a cura di), *L'altra metà del nido*, in «Bambini», a. 15, n. 7 (sett. 1999), p. 46-53.
- Capuzzo, W., *Un altro luogo per l'educazione: il ruolo dello psicologo al Tempo per le famiglie rispetto ai gruppi di genitori*, in «Bambini», a. 10, n. 1 (genn. 1994), p. 80-83.
- Carbonaro, G., *Formare una nuova comunità con nuovi cittadini*, in «Bambini», a. 15, n. 6 (giugno 1999), p. 70-75.
- Cardini, R., *Il bambino e l'inserimento all'asilo nido*, in «Infanzia», 2 (ott. 1993), p. 16-24.
- Carlessi, I., Fenili, S., Ubbiali, E., *Spazi e materiali nell'inserimento*, in «Bambini», a. 18, n. 7 (sett. 2002), p. 46-49.
- Carminati, L., *Una proposta di legge zerosei anni*, in «Bambini», a. 21, n. 1 (genn. 2005), p. 12-13.
- Cassibba, R., D'Odorico, L., *Qualità del nido ed età di inserimento come mediatori della capacità di interazione tra pari*, in «Ricerche di psicologia», n.s., a. 26 (2003), n. 2, p. 61-76.
- Catarsi, E., *Coordinamento pedagogico e qualità dell'asilo nido*, in «Infanzia», 2 (ott. 1992), p. 22-29.
- Catarsi, E., *Leggere e capire nell'asilo nido*, in «Infanzia», 6 (febr. 1993), p. 19-26.
- Catarsi, E., *Il momento del pranzo nell'asilo nido*, in «Infanzia», 2 (ott. 1997), p. 9-12.
- Catarsi, E., *Nuovi servizi per l'infanzia e sostegno alla genitorialità*, in «Pedagogika.it», a. 5, n. 19 (genn./febr. 2001), p. 12-15.
- Catarsi, E., *I nuovi servizi per l'infanzia nell'Empolese Valdelsa: il gradimento dei genitori*, in «Il processo formativo», a. 2003, n. 2, p. [7]-37.
- Catarsi, E., *Possibili risposte a grandi cambiamenti*, in «Bambini», a. 20, n. 6 (giugno 2004), p. 10-17.
- Catarsi, E., *I servizi educativi per l'infanzia e le problematiche dei nuclei familiari*, in «Infanzia», 2 (ott. 1995), p. 8-17.
- Catarsi, E., *La solitudine del "bambino domestico"*, in «Ricerche pedagogiche», a. 27, n. 106 (genn./mar. 1993), p. 61-66.
- Catarsi, E., *Stare insieme per crescere ed imparare*, in «Infanzia», 9/10 (magg./giugno 1994), p. 45-49.
- Catarsi, E., *Vedere per capire*, in «Ricerche pedagogiche», a. 27, n. 104 (luglio/sett. 1992), p. 15-23.
- Cattaruzza, M., *Il mondo in un cassetto*, in «Bambini a Roma», n. 3 (mar. 2002), p. 6-[7].
- Cecotti, M., *Il linguaggio degli adulti*, in «Bambini», a. 18, n. 3 (mar. 2002), p. 38-43.
- Cecotti, M., *La lingua scritta nella documentazione*, in «Bambini», a. 18, n. 4 (apr. 2002), p. 32-37.

- Celotti, E., Alvisi, L., *Inserimento e arteterapia: per rielaborare i vissuti emotivi dei genitori: un progetto*, in «Bambini», a. 20, n. 8 (ott. 2004), p. 39-41.
- Un centro per genitori e bambini*, in «Bambini», a. 19, n. 2 (febr. 2003), p. 70-72.
- Checchi, F., *I burattini al nido*, in «Bambini», a. 20, n. 6 (giugno 2004), p. 29-32.
- Chiavacci, F., *Aspettando la legge*, a cura di F. Cremaschi, in «Bambini», a. 16, n. 6 (giugno 2000), p. 11-13.
- Chicco, L., *Il nido come contesto di esperienze possibili*, in «Bambini in Friuli Venezia Giulia», a. 18, n. 8 (ott. 2002), p. 1-20 del Dossier.
- Ciabotti, F., *"Girotondo... insieme"*, in «Bambini», a. 18, n. 4 (apr. 2002), p. 66-71.
- Ciabotti, F., *"Progetto 2000"*, in «Bambini», a. 16, n. 9 (nov. 2000), p. 27-31.
- Ciabotti, F. (a cura di), *Educatrici private parlano di sé: intervista*, in «Bambini», a. 15, n. 4 (apr. 1999), p. 38-45.
- Cilotti, A., *Il progetto educativo e la partecipazione dei genitori*, in «Bambini», a. 15, n. 3 (mar. 1999), p. 24-28.
- Cipriani, L., Cirino, P., *Incontro, scontro e mediazione*, in «Bambini», a. 11, n. 5 (magg. 1995), p. 26-34.
- Ci sono, sono appena nato*, in «Bambini», a. 14, n. 6 (giugno 1998), p. 53-55.
- Consulta DS per l'infanzia e l'adolescenza Gianni Rodari, *Verso la definizione di una proposta di legge sugli asili nido: conferenza stampa, 10 giugno 2004 ... Senato della Repubblica*, in «Infanzia», 9-10 (sett.-ott. 2004), p. 55-58.
- Conti, G., Corsagni, C., Valdrighi, A., *Il "gusto del leggere" nell'asilo nido*, in «Infanzia», 6 (febr. 1993), p. 35-37.
- Cooperativa Sociale "Primavera 2035", Dolianova (Ca), *Un nido per la famiglia*, in «Bambini», a. 13, n. 8 (ott. 1997), p. 29-33.
- Cortesi, O., Ruiba, L., Bonetti, R., (a cura di), *Crescere in musica*, in «Bambini», a. 18, n. 2 (febr. 2002), p. 48-53.
- Costa et al., *Paolino il maialino e i suoi amici: un'esperienza di incontro tra bambini e animali*, in «Bambini», a. 15, n. 1 (genn. 1999), p. 26-29.
- Cristel, M., Trevisan, L., *Dal pensiero al gesto*, in «Bambini», a. 9, n. 3 (mar. 1993), p. 42-49.
- Cupellini, A., *Inserimento, accoglienza, ambientamento: come i termini si modificano nel tempo ...*, in «Bambini a Roma», n. 7 (ott. 2001), p. 6-7.
- D'Alfonso, F., *Insieme al nido*, in «Infanzia», 7 (mar. 1993), p. 41-44.
- D'Alfonso, F. et al., *La partecipazione nei servizi per la prima infanzia a Modena tra passato, presente e futuro*, in «Infanzia», n.s., a. 10, 8 (apr. 1992), p. 16-21.
- Dacrema, F., *Zerosei in movimento: il futuro dei nidi*, in «Vs», a. 27, n. 13 (15/07/2004), p. 5-9.
- Dahlberg, G., *Stabilire relazioni*, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 1 (febr. 2004), p. 22-23.
- Davoli, F., *Disegno-insegno: una mostra-laboratorio*, in «Infanzia», 6 (febr. 1998), p. 45-47.
- Debandi, P., *Un giardino per i piccoli*, in «Bambini», a. 9, n. 5 (magg./giugno 1993), p. 68-73.
- De Rosa, M.T., *Il laboratorio del libro: costruire libri per arricchire le competenze simboliche dei bambini*, in «Bambini», a. 21, n. 6 (giugno 2005), p. 65-69.

- Di Leo, L., *Professionalità nell'asilo nido*, in «Infanzia», n. 8 (apr. 1993), p. 20-21.
- Di Leo, L., *Progetto e pratica educativa nell'asilo nido*, in «Infanzia», 3/4 (nov./dic. 1992), p. 12-15.
- Di Rienzo, A., *Differenza: un progetto di educazione interculturale per il nido e la scuola dell'infanzia*, in «Riforma e didattica», a. 6, n. 3 (ag./sett. 2002), p. 84-89.
- Di Rienzo, A., *Differenze: pensieri e azioni interculturali nei nidi e nella scuola dell'infanzia*, in «Bambini», a. 21, n. 4 (apr. 2005), p. 47-53.
- Disoteo, M., *Nido sonoro: un progetto di ricerca e formazione*, in «Bambini», a. 20, n. 6 (giugno 2004), p. 16 del dossier.
- D'Odorico, L., Cassibba, R., Buono, S., *Le interazioni tra pari all'asilo nido: metodi di valutazione e variabili rilevanti*, in «Età evolutiva», n. 67 (ott. 2000).
- Dondi, R., *Il titolo V e i servizi educativi. Seconda parte: l'assetto giuridico dell'istruzione e dei servizi educativi a seguito della modifica del titolo V della Costituzione*, in «Bambini», a. 21, n. 8 (ott. 2005), p. 15-19.
- Dossier sul convegno "Scegliere l'infanzia: le azioni": Formigine, 22,23 novembre 2004*, in «Infanzia», 1/2 (genn./febr. 2004), p. 2-25.
- Dovigo, F., *Servizi per l'infanzia e le famiglie: le rappresentazioni in gioco*, in «Pedagogika.it», a. 5, n. 21 (magg./giugno 2001), p. 35-39.
- E cammina... cammina...: viaggio intorno alla fiaba di Hansel e Gretel*, in «Bambini», a. 14, n. 10 (nov. 1998), p. 40-44.
- Educare alla diversità*, in «Bambini a Roma», magg. 1998, p. 1-16.
- Esperienze educative nei servizi per l'infanzia*, in «Bambini e bambine in Umbria», sett. 1998, p. 1-16.
- Esposito, C., *Sulle tracce di Rikiki*, in «Bambini», a. 13, n. 3 (mar. 1997), p. 49-53.
- Fare intercultura pedagogica attraverso gli scambi*, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 4 (dic. 2004), p. 4-19.
- Faria, A.L. Goulart de, *Infanzia da 0 a 6 anni*, in «Infanzia», 3/4 (nov./dic. 1992), p. 50-51.
- Fava Vizziello, G., Ambrosino, S., Falchini, D., *La mediazione genitoriale nell'elaborazione della separazione del bambino al nido*, in «Giornale di neuropsichiatria dell'età evolutiva», vol. 15, n. 1 (mar. 1995), p. 63-76.
- Ferrante, A., *Riscoprire la centralità del momento del pasto*, in «Bambini», a. 13, n. 2 (febr. 1997), p. 52-53.
- Ferrari, M., *Qualità al nido*, in «Bambini», a. 10, n. 7 (sett. 1994), p. 12-23.
- Ferrari, M., *La valutazione di istituzioni educative per la prima infanzia*, in «Età evolutiva», n. 43 (ott. 1992), p. 109-120.
- Ferrati Scocchera, A.M., *Il talento dei nonni: in scena al nido "Renilde Stoppa-ni"*, in «Vita dell'infanzia», a. 54, n. 5/6 (maggio/giugno 2005), p. 7-9.
- Ferri, R., Carleschi, A., *Osservare lo sviluppo socioemozionale*, in «Bambini», a. 19, n. 2 (febr. 2003), p. 48-53.
- Ferri, R., Carleschi, A., Sauro, F., *Osservare lo sviluppo socioemozionale*, in «Bambini», a. 19, n. 1 (genn. 2003), p. 36-40.
- Fibrosi, M., *Una presenza assente*, in «Bambini», a. 17, n. 5 (magg. 2001), p. 12-17.
- Fini Pecchia, M., *Accogliere gli stati emozionali*, in «Bambini», a. 14, n. 8 (sett. 1998), p. 44-49.

- Foni, A., *Professionalità e percorsi lavorativi*, in «Bambini», a. 14, n. 9 (ott. 1998), p. 22-27.
- Fonzi, A., Tomada, G., Ciucci, E., *Uso di indici informativi nell'interazione tra bambini del nido*, in «Età evolutiva», n. 47 (febr. 1994), p. 5-13.
- Fonzi, A., Tomada, G., Tassi, F., *Competenza operativa e comportamento sociale in bambini del nido*, in «Giornale italiano di psicologia», a. 19, n. 1 (febr. 1992), p. 43-60.
- Formazione per la qualità*, in «Bambini a Roma», apr. 1999, p. 1-16.
- Fortunati, A., *Primo: garantire la qualità*, in «Bambini», a. 17, n. 2 (febr. 2001), p. 10-12.
- Fortunati, A., *Un protocollo d'intesa*, in «Bambini», a. 19, n. 2 (febr. 2003), p. 28-34.
- Fortunati, A., *La qualità come processo*, in «Bambini», a. 11, n. 6 (giugno 1995), p. 21-26.
- Fortunati, A., *Servizi educativi per i bambini e le famiglie*, in «Bambini», a. 21, n. 2, suppl. (febr. 2005), p. 9-11.
- Fortunati, A., *Servizi educativi per la prima infanzia come risorsa e opportunità per bambini e genitori: tendenze e prospettive*, in «Cittadini in crescita», n. 1 (2004), p. 18-29.
- Fortunati, A., *La tela del ragno*, in «Bambini», a. 8, n. 4 (apr. 1992), p. 52-56.
- Fortunati, A., *Viaggiando nella pedagogia del nido. Parte seconda*, in «Bambini», a. 14, n. 1 (genn. 1998), p. 21-25.
- Fortunati, A., *Viaggiando nella pedagogia del nido. Parte prima*, in «Bambini», a. 13, n. 9 (nov. 1997), p. 14-18.
- Fortunati, A., Tognetti, G., *L'ambiente come risorsa relazionale : per una pedagogia del contesto educativo*, in «Bambini», a. 14, n. 5 (magg. 1998), p. 28-31.
- Fortunati, A., Tognetti, G., *Fra "relazione" e "fare": sulle forme e sui modi dell'esperienza dei bambini e degli adulti nel contesto educativo*, in «Bambini», a. 14, n. 6 (giugno 1998).
- Fortunio, A., Salvadori, M., *La fatica delle educatrici del nido: prevenzione e salute*, in «Bambini», a. 15, n. 6 (giugno 1999), p. 34-41.
- Foschi, L., *Maison Verte, mothers and toddlers groups e mutterzentrum: una risposta possibile alle esigenze di cura ed educazione per la figura genitoriale*, in «Infanzia», n. 3/4 (nov./dic. 2000), p. 50-52.
- Frabboni, F., *L'infanzia ritrovata*, in «Infanzia», n.s., a. 10, 8 (apr. 1992), p. 5-8.
- Frabboni, F., *Per un sistema copernicano degli asili nido*, in «Infanzia», 3 (mar. 2005), p. 2-5.
- Frediani, P., *L'inserimento collettivo*, in «Bambini», a. 8, n. 7 (sett. 1992), p. 28-31.
- Frediani, P., *Più tempo insieme*, in «Bambini», a. 15, n. 7 (sett. 1999), p. 40-45.
- Fumarola, E. (a cura di), *Tanti rami per fare un nido*, in «Vita dell'infanzia», a. 54, n. 9/10 (sett./ott. 2005), p. 20-26.
- Fumi, L., *Mamma che salto!!!: un progetto di continuità tra nido e scuola dell'infanzia*, in «Bambini a Roma», n. 6, (ott. 2002), p. 6-9.
- Fumi, L., *"Se le mucche mangiano il prato..."*, in «Bambini», a. 28, n. 4 (apr. 2002), p. 43-47.
- Galeazzi, E., *L'esperienza di Ancona*, in «Bambini», a. 19, n. 1 (genn. 2003), p. 22-25.

- Gardner, H., *I cento linguaggi di una riforma educativa di successo*, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 1 (febb. 2004), p. 16-17.
- Gasperetto, M., *Venticinque anni per crescere: il nido si racconta*, in «Infanzia», 9/10 (magg./giugno 2001), p. 16-20.
- Ghedini, P.O., *La qualità come strategia*, in «Bambini», a. 11, n. 6 (giugno 1995), p. 14-20.
- Ghelfi, D., *Dalla scuola, al giardino, al quartiere*, in «Infanzia», 7 (mar. 1993), p. 45-47.
- Gidaro, E., *Quando parla Mozart*, in «Bambini», a. 14, n. 3-4 (mar./apr. 1998), p. 41-45.
- Gigli, A., *La nostra idea di "Cesarino"*, in «Bambini», a. 20, n. 4 (apr. 2004), p. 18-23.
- Gorla, G., Negroni, G., *Tanti adulti... un bambino solo: un'esperienza formativa per educatrici part-time*, in «Bambini», a. 21, n. 6 (giugno 2005), p. 46-50.
- Grandi, A., Zorzini, L. (a cura di), *Un ponte tra nido e materna*, in «Bambini», a. 9, n. 5 (magg./giugno 1993), p. 36-50.
- Grazzani Gavazzi, I., *L'osservazione delle emozioni al nido: un'esperienza e le sue applicazioni*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», a. 7, n. 1 (apr. 2003), p. 135-143.
- Guerra, M., Morgandi, T. (a cura di), *Pensare la comunicazione*, in «Bambini», a. 18, n. 6 (giugno 2002), p. 14-18.
- Guida, S., *Progettare il nido...*, in «Pedagogika.it», a. 6, n. 1 (genn./febb. 2002), p. 25-27.
- Harms, T., *Elementi di qualità nei servizi per piccolissimi*, in «Bambini», a. 14, n. 1 (genn. 1998), p. 38-43.
- Humblet, P., *Gli asili nido in Belgio*, in «Bambini», a. 20, n. 7 (sett. 2004), p. 19-23.
- Infantino, A., *Servizi per l'infanzia, famiglia, famiglie ... che ne pensano le educatrici?*, in «Bambini», a. 17, n. 2 (febb. 2001), p. 13-20.
- Jolley, J., *Fuori dal nido con sicurezza e curiosità di Jimi Jolley*, in «Bambini», a. 13, n. 6 (giugno 1997), p. 30-35.
- Lama, A., *Tra casa e nido. (1. Parte)*, in «Bambini», a. 14, n. 5 (magg. 1998), p. 50-53.
- Lama, A., *Tra casa e nido. (2. Parte)*, in «Bambini», a. 14, n. 6 (giugno 1998), p. 48-52.
- Lastri, D., *Firenze e i bambini: intervista a Daniela Lastri*, a cura di F. Cremaschi, in «Bambini», a. 18, n. 2 (febb. 2002), p. 13-16.
- Lavelli, M., *Comunicazione verbale e non verbale nell'interazione del bambino con i coetanei e con gli adulti*, in «Giornale italiano di psicologia», a. 20, n. 2 (apr. 1993), p. 281-297.
- Lenzi, M.P., Bidoggia, S., *Un bambino come tutor*, in «Bambini», a. 19, n. 4 (apr. 2003), p. 47-52.
- Lionello, G., Milani, N., *Aggressività e asilo nido*, in «Infanzia», 2 (ott. 1994), p. 20-25.
- Liviantoni, C. et al., *Nidi di qualità*, in «Bambini e bambine in Umbria», a. 13, n. 9 (nov. 1997), p. 1-16.
- Livraghi, P., *La continuità educativa nel nido. 1. parte*, in «Bambini», a. 14, n. 10 (nov. 1998), p. 32-37.

- Livraghi, P., *La continuità educativa nel nido. 2. parte*, in «Bambini», a. 15, n. 1 (genn. 1999), p. 21-25.
- Livraghi, P., *Per osservare l'agire infantile. 1. parte*, in «Bambini», a. 14, n. 5 (mag. 1998), p. 15-19.
- Livraghi, P., *Per osservare l'agire infantile. 2. parte*, in «Bambini», a. 14, n. 8 (sett. 1998), p. 17-22.
- Lolli, G., *Il problema della doppia presenza e la necessità della negoziazione*, in «Bambini», a. 10, n. 1 (genn. 1994), p. 47-53.
- Lopez, A.G., *Variabili implicite dell'organizzazione educativa*, in «Vita dell'infanzia», a. 51, n. 3 (mar. 2002), p. 44-47.
- Lorenzini, S., *A proposito di asilo nido... un "incontro-giochi" cos'è?*, in «Infanzia», n. 6, (febb. 2001), p. 7-14.
- Lorenzini, S., *"Leggere" da piccoli: familiarizzare con i libri all'asilo nido*, in «Infanzia», 8 (apr. 2000), p. 9-16.
- Lucchini, E., *Gli asili nido in Italia : verso un nuovo quadro normativo per l'asilo nido e dintorni*, in «Infanzia», 6 (febb. 1998), p. 2-7.
- Macchi, L., Pavan, A., *Igiene o igienismo, fobie o attenzione*, in «Bambini», a. 18, n. 8 (ott. 2002), p. 12-13.
- Maffeo, R., *Colori: al servizio del colore*, in «Bambini», a. 21, n. 3 (mar. 2005), p. 58-60.
- Maffeo, R., Marchetti, P., *Progettare la relazione... : lo yoga per il nido*, in «Bambini», a. 20, n. 1 (genn. 2004), p. 24-29.
- Magia e musica*, in «Bambini», a. 14, n. 5 (magg. 1998), p. 54-55.
- Magrini, J., Zingoni, S., *Se il bambino competente entra al nido. Seconda parte: spazi, tempi e modalità del processo di ambientamento di gruppo*, in «Bambini», a. 21, n. 7 (sett. 2005), p. 37-41.
- Magrini, J., Zingoni, S., *Se il bambino competente entra nel nido. Terza parte: spazi, tempi, e modalità del processo di ambientamento di gruppo*, in «Bambini», a. 21, n. 8 (ott. 2005), p. 43-47.
- Mamei, M., Vecchi, A., *Laboratori al nido: ci divertiamo con i materiali naturali*, a cura di M.C. Stradi, in «Vita dell'infanzia», a. 52, n. 10 (dic. 2003), p. 25-28, 37-40.
- Mamma e papà giocano al nido*, in «Bambini», a. 14, n. 5 (magg. 1998), p. 56-57.
- Mantione, S., Notarpietro, G., Zulato, A., *Idee per un laboratorio sul colore*, in «Bambini», a. 19, n. 8 (ott. 2003), p. 50-58.
- Mantovani, S., *Essere genitori*, in «Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale», vol. 14, n. 2 (magg./ag. 1996), p. 162-175.
- Mantovani, S., *Fare educazione da 0 a 3 anni?*, in «Bambini», a. 15, n. 3 (mar. 1999), p. 18-23.
- Mantovani, S., *Nidi, anche aziendali: intervista a Susanna Mantovani*, a cura di B. Quinto Borghi, in «Bambini», a. 19, n. 3 (mar. 2003), p. 18-23.
- Mantovani, S., *Qualità al nido*, in «Bambini», a. 19, n. 2 (febb. 2003), p. 13-19.
- Mantovani, S., *Servizi per bambini e famiglie: cultura dell'infanzia e pratiche di qualità nei servizi per bambini e famiglie*, in «Bambini», a. 20, n. 7 (sett. 2004), p. 8-13.
- Marchetti, P., *Mappe reali e ideali*, in «Bambini», a. 20, n. 4 (apr. 2004), p. 30-37.

- Marchi, P., Palmisano, T., Vernia, D., *Didattica al nido: un progetto, un piano di lavoro: alla ricerca di riferimenti teorici di sostegno*, in «Infanzia», n. 7-8 (luglio/ag. 2003), p. 15-21.
- Marchi, P., Palmisano, T., Vernia, D., *Didattica al nido: un progetto, un piano di lavoro: obiettivi, strategie e proposte di attività: un anno di storie con gatto Ernesto*, in «Infanzia», n. 7/8 (luglio/ag. 2003), p. 37-40.
- “*Maternità e lavoro... un’occasione in più*”: atti del convegno, Montale - Sala consiliare Badia S. Salvatore in Agna, 15 giugno 2002, Montale, Comune di Montale, [2002?].
- Mattana, M., *Stili d’inserimento*, in «Bambini», a. 13, n. 7 (sett. 1997), p. 37-42.
- Mencarelli, M., Rossetti, P., “*La Giostra*” di Castelfiorentino per giocare e imparare, in «Il processo formativo», a. 2003, n. 2, 43-54.
- Micotti, S., *L’ascolto del bambino*, in «Bambini», a. 19, n. 2 (febb. 2003), p. 36-43.
- Molina, P., *L’adulto e la conflittualità dei bambini*, in «Bambini», a. 9, n. 2 (febr. 1993), p. 32-37.
- Molina, P., Il valore educativo dei momenti di “routine”, in «Bambini», a. 8, n. 10 (dic. 1992), p. 38-43.
- Molinari, L., Corsaro, W., *La genesi e l’evoluzione della “cultura dei bambini”*, in «Bambini», a. 10, n. 5 (magg. 1994), p. 38-45.
- Il mondo in un disegno*, in «Bambini», a. 14, n. 5 (magg. 1998), p. 46-49.
- Monti, M., *Documentare per comunicare*, in «Bambini», a. 19, n. 3 (mar. 2003), p. 40-43.
- Moro, P., *Giocare nell’acqua e con l’acqua: per una nuova opportunità e scoperta del mondo*, in «Bambini», a. 21, n. 6 (giugno 2005), p. 56-58.
- Morsiani, B., *Una storia per la continuità*, in «Infanzia», 5 (genn. 1993), p. 46-48.
- Moss, P., *Il modello nordico*, in «Bambini», a. 20, n. 10 (dic. 2004), p. 10-12.
- Musatti, T., *Le culture dell’infanzia*, in «Bambini», a. 21, n. 1 (genn. 2005), p. 8-11.
- Musatti, T., *I nidi come osservatorio: intervista a Tullia Musatti*, a cura di A.G. Lopez, in «Bambini», a. 20, n. 9 (nov. 2004), p. 11-14.
- Musatti, T., *I nuovi servizi per l’infanzia nell’esperienza italiana*, in «Bambini e bambine in Umbria» a. 16, n. 6 (giugno 2000), p. 6-8.
- Musatti, T., *Quali famiglie per la Casa degli orsi*, in «Bambini», 9, n. 1 (genn. 1993), p. 13-15.
- Un nido aziendale*, in «Bambini», a. 19, n. 3 (mar. 2003), p. 24-26, (2003).
- Vanini, P., *Genitori ed educatori a confronto*, in «Bambini», a. 11, n. 8 (ott. 1995), p. 18-28.
- Noziglia, M., *Educatrice o sistema*, in «Bambini», a. 9, n. 7 (sett. 1993), p. 22-25.
- I nuovi servizi per l’infanzia nell’Empolese Valdelsa: il gradimento dei genitori*, in «Il processo formativo», a. 2003, n. 2, p. 7-70.
- Oliosio, E., *Psicomotricità al nido*, in «Bambini», a. 19, n. 1 (genn. 2003), p. 42-44.
- Ongari, B., *Tra ragione e affettività*, in «Bambini», a. 20, n. 2 (febb. 2004), p. 40-45.
- Ongari, B., Schadee, H.M.A., Molina, P., *Un’analisi strutturale della rappresentazione sociale della professione di educatrice di nido*, in «Età evolutiva», n. 63 (giugno 1999), p. 73-80.

- Ongari, B., Schadee, H.M.A., Molina, P., *Lavorare al nido*, in «Ricerche di psicologia», n.s., 20 (1996), n. 2, p. 7-39.
- Orientamenti educativi nazionali per il nido e gli altri servizi per bambini e famiglie: una proposta della redazione di Infanzia*, in «Infanzia», 6, (febr. 1998), p. 1-64.
- Orsoni, B., *Giochiamo a leggere?*, in «Infanzia», 1 (sett. 1992), p. 41-43.
- Orsoni, B., *Il "gruppo Daunoatre"*, in «Infanzia», 8 (apr. 1997), p. 21-24.
- Pagliarini, G., *L'infanzia può attendere...*, in «Bambini», a. 18, n. 7 (sett. 2002), p. 10-13.
- Palloni, E., *Stare insieme al centro "Trovamici" di Empoli*, in «Il processo formativo», a. 2003, n. 2, p. [38]-42.
- Peeters, J., *I maschi nei servizi per l'infanzia: all'ordine del giorno il personale maschio nell'assistenza dell'infanzia: primi risultati di un progetto nelle Fiandre*, in «Bambini», a. 21, n. 2 (febr. 2005), p. 24-29.
- Pellegrini, B., *Giochi teatrali al nido d'infanzia*, in «Bambini», a. 8, n. 7 (sett. 1992), p. 32-35.
- Pellegrini, B., *Lo spazio nei giochi d'infanzia*, in «Bambini», a. 14, n. 8 (sett. 1998), p. 50-54.
- Pellegrini, B., *Il tempo del grigio, il tempo del colore*, in «Bambini», a. 11, n. 1 (genn. 1995), p. 46-49.
- Per una comunità educante: l'esperienza CGM nei nidi aziendali*, in «Bambini», a. 21, n. 2, suppl. (febr. 2005), p. 1-48.
- Pernice, M., Rizzati, S., *Oggetti per incontrare la musica al nido*, in «Bambini», a. 9, n. 5 (magg./giugno 1993), p. 3-5 (del dossier).
- Persichetti, A., *Il gioco libero al nido: perché, spesso è considerato una attività di ripiego nella scuola della primissima infanzia?*, in «Vita dell'infanzia», a. 51, n. 8 (ott. 2002), p. 18-23.
- Peruzzi, P., *Servizi all'infanzia: tra prassi educative e impresa sociale*, in «Anima-zione sociale», a. 31, 2. ser., n. 155 = 8/9 (ag./sett. 2001), p. 25-33.
- Pesaresi, F., *L'esperienza europea dei nidi a domicilio: le assistenti materne per bambini con meno di 3 anni*, in «Prospettive sociali e sanitarie», a. 35, n. 4/5 (1/15 mar. 2005), p. 24-31.
- Petit-Pierre, S., *Projet bébé*, in «Bambini», a. 18, n. 3 (mar. 2002), p. 51-55.
- Piazza, C., *L'alfabetizzazione emotiva al nido*, in «Bambini a Roma», n. 6, (giugno 2001), p. 6-8.
- Picchio, M., *Servizi per l'infanzia e sostegno alla genitorialità a Roma: l'esperienza del Municipio V*, in «Bambini», a. 18, n. 10 (dic. 2002), p. 2-63.
- Piccinini, M., *Piccoli passi verso grandi diritti: le proposte della CGIL per le politiche dell'infanzia*, in «Bambini», a. 21, n. 8 (ott. 2005), p. 10-14.
- Piccinini, S., *Una città in evoluzione: intervista a Sandra Piccinini*, di A. Gambetti, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 1 (febr. 2004), p. 4-5.
- Piccioli, M., *Dal nido alla scuola dell'infanzia insieme ai genitori*, in «Vita dell'infanzia», a. 52, n. 2 (febr. 2003), p. 19-23.
- Piccioli, M., *Il massaggio per piccolissimi*, in «Vita dell'infanzia», a. 54, n. 1/2 (genn./febr. 2005), p. 62-66.
- Piccioli, M., *Il nido entra nella materna: esperienze di continuità*, in «Vita dell'infanzia», a. 49, n. 7 (sett. 2000), p. 14-16.
- Piccioli, M., *I risultati di un questionario*, in «Bambini», a. 10, n. 1 (genn. 1994), p. 42-46.

- Pileri, A., *Educare i piccolissimi alla musica*, in «Bambini», a. 14, n. 1 (genn. 1998), p. 48-52.
- Porta, M., *Facciamo finta che eravamo i nostri bambini al nido*, in «Bambini», a. 11, n. 8 (ott. 1995), p. 34-41.
- Pozzana, E. (a cura di), *Asili nido e servizi innovativi*, in «Polis», a. 6, n. 66 (nov. 2000), p. 8-13.
- Prandini, R., *La sperimentazione dell'educatore familiare nella provincia di Bologna: cultura dei servizi relazionali e processi di implementazione di un welfare societario possibile*, in «Sociologia e politiche sociali», vol. 5 (2002), n. 3, p. 95-132.
- Procacci, M. A., *Gli effetti dell'asilo nido*, in «Bambini», a. 10, n. 7 (sett. 1994), p. 30-33.
- Procacci, M. A., *Il primo colloquio con i genitori*, in «Bambini», a. 14, n. 7 (luglio 1998), p. 18-24.
- La programmazione*, in «Bambini a Roma», Febr. 1998, p. 1-16.
- Lama, A., *Spazi e tempi delle attività del pomeriggio*, in «Bambini», a. 13, n. 7 (sett. 1997), p. 43-48.
- Rabelo Gomes, A., *Preparare l'inserimento*, in «Bambini», a. 15, n. 6 (giugno 1999), p. 44-48.
- Raimondi, M., Liotta, M., Felloni, C., *Un percorso di educazione linguistica al nido nella sezione divezzi*, in «Infanzia», 6 (giugno 2004), p. 22-26.
- Rapporto pubblico/privato nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia: una direttiva dell'Emilia Romagna*, in «Autonomie locali e servizi sociali», ser. 24, n. 3 (dic. 2001), p. 491-498.
- Rebagliati, M.P., *Essere con il bambino*, in «Bambini», a. 19, n. 1 (genn. 2003), p. 26-30.
- Restuccia Saitta, L., *Il coordinamento educativo nei servizi per l'infanzia*, in «Bambini a Roma», a. 14, n. 9 (ott. 1998), p. 2-4.
- Restuccia Saitta, L., *La lezione dei nidi: il diritto del bambino all'identità*, in «Infanzia», 4 (apr. 2003), p. 8-14.
- Restuccia Saitta, L., *Ruolo e funzioni del coordinamento pedagogico dei nidi in un'ottica di gestione del cambiamento*, in «Infanzia», 2 (ott. 2001), p. 2-15.
- Restuccia Saitta, L., Cristoni, S., *Uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 12 mesi ed ai loro genitori*, in «Infanzia», n. 6, (febr. 2001), p. 25-30.
- Ricciardelli, M., *Il titolo V e i servizi educativi: la riforma del titolo V della Costituzione e l'inquadramento giuridico della materia dei servizi educativi per la prima infanzia*, in «Bambini», a. 21, n. 5 (magg. 2005), p. 11-14.
- Righi, F., *I servizi per l'infanzia sono diventati "adulti"*, in «Bambini», a. 17, n. 8 (ott. 2001), p. 20-25.
- Rinaldi, C., *Crescere tra i coetanei*, in «Famiglia oggi», a. 23, n. 1 (genn. 2000), p. 74-77.
- Ripamonti, D., *Leggere i libri al nido*, in «Ricerche pedagogiche», a. 27, n. 104 (luglio/sett. 1992), p. 10-14.
- Ritscher, P., *Al confine del nido*, in «Bambini», a. 9, n. 8 (ott. 1993), p. 35-38.
- Ritscher, P., *Interculturalità tra adulti e bambini*, in «Bambini», a. 11, n. 5 (magg. 1995), p. 15-19.
- Ritscher, P., *Il silenzio che respira*, in «Bambini», a. 14, n. 6 (giugno 1998), p. 42-47.

- Ruffo, G., Fasoli, M., Cingarlini, S., *Corpo - Bocca - Mano - Pensiero : un progetto articolato in esperienze di gioco strutturato per i bambini e proposte di laboratori per i genitori*, in «Bambini», a. 21, n. 7 (sett. 2005), p. 42-51.
- Sacchetto, P., *Qualche istruzione per sopravvivere alla documentazione*, in «Bambini», a. 14, n. 8 (sett. 1998), p. 69-71.
- Salsini, G., *Il teatro nell'educazione infantile*, in «Infanzia», 6 (febb. 2002), p. 43-49.
- Saraceno, C., *Famiglia, condizioni dell'infanzia e servizi*, in «Bambini», a. 9, n. 2 (febb. 1993), p. 22-30.
- Saraceno, C., *Molta famiglia e pochi bambini: il paradosso italiano*, in «Bambini», a. 21, n. 6 (giugno 2005), p. 10-14.
- Sarracino, E., *Sperimentiamo l'inserimento di gruppo*, in «Bambini», a. 10, n. 9/10 (nov./dic. 1994), p. 26-30.
- Sartorio, S., Nigito, G., *Valutare nei servizi per l'infanzia*, in «Bambini», a. 21, n. 5 (magg. 2005), p. 32-39.
- Savio, D., *Oltre la pedagogia della formazione*, in «Bambini», a. 19, n. 6 (sett. 2003), p. 14-21.
- Savio, D., *Un progetto per sostenere la qualità: la qualità educativa come processo di co-costruzione sociale*, in «Bambini», a. 20, n. 7 (sett. 2004), p. 32-36.
- Scaparro, F., *La relazione educativo-didattica nel bambino molto piccolo*, in «Infanzia», 2 (ott. 1997), p. 2-6.
- Scarlati, S., *L'ambientamento del bambino al nido : l'esperienza degli asili nido dell'Empolese Valdelsa*, in «Il processo formativo», a. 2004, n. 2, p. 10-35.
- Scoccia, F., Nicolini, P., *Un nido intelligente: la rilevazione delle intelligenze: il ricorso alla fiaba*, in «Bambini», a. 20, n. 7 (sett. 2004), p. 41-47.
- Servizi per la prima infanzia in Europa: un prospetto delle differenze nazionali*, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 3 (nov. 2004), p. 18-29.
- Servizi per l'infanzia a Trento*, in «Bambini», a. 19, n. 2 (febb. 2003), p. 10-12.
- Servizi per l'infanzia: le politiche*, in «Bambini e bambine in Umbria», genn. 1998, p. 1-16.
- Severi, V., *La gestualità nella comunicazione educativa*, in «Il quadrante scolastico», a. 14, n. 52 (mar. 1992), p. 203-215.
- Seveso, G., *Coordinare i servizi educativi per l'infanzia*, in «Bambini», a. 16, n. 5 (magg. 2000), p. 30-33.
- Sharmahd, N., *Costruire la relazione educatrici/genitori al nido*, in «Il processo formativo», a. 2004, n. 2, p. 36-51.
- Silva, S., *I bambini stranieri nelle scuole e nei servizi educativi. Prima parte*, *Bambini*, a. 21, n. 1 (genn. 2005), p. 41-43.
- Silva, S., *I bambini stranieri nelle scuole e nei servizi educativi. Seconda parte*, in «Bambini», a. 21, n. 2 (febb. 2005), p. 45-47.
- Spagiari, S., *Violini al nido*, in «Bambini», a. 19, n. 3 (mar. 2003), p. 44-49.
- Staccioli, G., *Nuvole di segni*, in «Bambini», a. 11, n. 2 (febb. 1995), p. 28-32.
- Staccioli, G., *Storie di macchie*, in «Bambini», a. 12, n. 1 (genn. 1996), p. 42-47.
- Staccioli, G., Ritscher, P., *Ben arrivati*, in «Bambini», a. 14, n. 8 (sett. 1998), p. 39-43.
- Stizza, M., Nicolini, P., *Osservare le conoscenze*, in «Bambini», a. 20, n. 4 (apr. 2004), p. 24-29.

- Stradi, M.C., *Il nido d'infanzia è pubblico e privato*, in «Bambini», a. 8, n. 7 (sett. 1992), p. 70-74.
- Stradi, M. C., *Progettare al nido*, in «Bambini», a. 13, n. 1 (genn. 1997), p. 55-59.
- Taborchi, L., *Cinque possibili risposte sulle prospettive dei servizi educativi per la prima infanzia*, in «Infanzia», 1 (sett. 1992), p. 19-24.
- Taborchi, L., *Dentro i cambiamenti*, in «Bambini», a. 16, n. 9 (nov. 2000), p. 20-24.
- Tagliaferri, C., Messina, T., *Laboratorio sistemico*, in «Bambini», a. 14, n. 9 (ott. 1998), p. 30-33.
- Tanzi, V., Baccarani, L., Martini, D., *L'evoluzione nell'uso e nell'organizzazione degli spazi nei servizi prescolari*, in «Infanzia», 9/10 (magg./giugno 1994), p. 9-11.
- Tardos, A., Vasseur-Paumelle, A., *Regole e limiti negli asili nido*, in «Infanzia», 9/10 (magg./giugno 1994), p. 24-29.
- Tartarotti, S., *Gli spazi narrativi nei centri gioco*, in «Infanzia», 7 (mar. 2002), p. 30-35.
- Terlizzi, T., *La qualità "percepita": il gradimento degli asili nido dell'Empolese Valdelsa da parte dei genitori*, in «Il processo formativo», a. 2002, n. 2, p. 5-33.
- Terzi, N., Parma, in «Bambini», a. 13, n. 1 (genn. 1997), p. 25-27.
- Tosi, P., *Il confronto tra adulti*, in «Bambini», a. 10, n. 2 (febr. 1994), p. 52-54.
- Trabalzini, P., *Il nido condominiale: un progetto riscoperto*, in «Vita dell'infanzia», a. 50, n. 1 (genn. 2001), p. 18-21.
- Trevisan, L., *I gesti dell'accoglienza: un argomento forte per il mondo dei nidi, e non solo per essi*, in «Bambini», a. 20, n. 7 (sett. 2004), p. 24-30.
- Trevisan, L., *Un nido per crescere*, in «Bambini», a. 18, n. 8 (ott. 2002), p. 8-11.
- Tromellini, P., *La prima volta di mamma e papà*, in «Famiglia oggi», a. 23, n. 1 (genn. 2000), p. 8-14.
- Truffa Giachet, G., *Stili d'inserimento*, in «Bambini», a. 13, n. 6 (giugno 1997), p. 53-57.
- Truffa Giachet, G., Guerra, L., *Identità a confronto*, in «Bambini», a. 13, n. 5 (magg. 1997), p. 34-38.
- Tubino, G. (a cura di), *1000 piccoli passi: educazione ambientale e turismo sostenibile per i più piccini*, in «Bambini», a. 21, n. 6 (giugno 2005), p. 59-63.
- Turchi, C., *Il centro La Tartaruga di Certaldo tra educazione e gioco*, in «Il processo formativo», a. 2003, n. 2, p. 55-62.
- Tutti giù per terra, in «Bambini», a. 14, n. 1 (genn. 1998), p. 44-47.
- Vecchi, V., *Le radici multiple della conoscenza*, in «Bambini in Europa», a. 4, n. 1 (febr. 2004), p. 18-21.
- Vegetti Finzi, S., *Dalla parte dei bambini, un nido per crescere insieme*, in «Pedagogika.it», a. 8, n. 6 (nov.-dic. 2004), p. 44-47.
- Venezia (a cura di), *Il Piano dell'Offerta Formativa*, in «Polis», a. 7, n. 86 (ag./sett. 2002), p. 2-7.
- Ventura, G., *Nido e famiglia*, in «Infanzia», 8 (apr. 1993), p. 9-16.
- Ventura, S. (a cura di), *Mi leggi una storia?: esperienze di lettura nella prima infanzia*, in «Bambini», a. 20, n. 10 (dic. 2004), p. [17]-19.
- Venuti, P., *Le tendenze aggressive nei bambini piccoli*, in «Età evolutiva», n. 41 (febr. 1992), p. 101-109.
- Il verde batuffolo*, in «Bambini», a. 13, n. 5 (magg. 1997), p. 64-66.

- Vicentini, D., *Dai nidi aziendali... ai nidi integrati*, in «Scuola materna», a. 85, n. 7 (10 dic. 1997), p. 14-15.
- Vicentini, D., *Nidi integrati*, in «Scuola materna», a. 85, n. 13 (25 mar. 1998), p. 19-20.
- Vicentini, D., *Nidi integrati: l'esperienza della provincia di Verona*, in «Scuola materna», a. 56, n. 16, (magg. 1998), p. 9-11.
- Young Woodard, C., *Orientamenti per favorire il gioco simbolico sociale*, in «Bambini», a. 13, n. 7 (sett. 1997), p. 32-36.
- Zanelli, P., *L'organizzazione del contesto educativo*, in «Bambini», a. 14, n. 9 (ott. 1998), p. 16-21.
- Zanelli, P., *Le "parole" della qualità. [Parte quarta]*, in «Bambini», a. 18, n. 5 (magg. 2002), p. 20-26.
- Zanelli, P., *Le "parole" della qualità. [Parte quinta]*, in «Bambini», a. 18, n. 9 (nov. 2002), p. 32-38.
- Zanelli, P., *La pratica dell'autovalutazione*, in «Bambini», a. 18, n. 7 (sett. 2002), p. 20-25.
- Zanelli, P. (a cura di), *La ricerca sull'autovalutazione nei nidi della provincia di Forlì-Cesena*, in «Bambini», a. 18, n. 6 (giugno 2002), p. 16-19.
- Zingoni, S., *Inserimento, ambientamento, accoglienza. Prima parte : un percorso dentro all'evoluzione del progetto educativo del nido negli ultimi 30 anni*, in «Bambini», a. 21, n. 6 (giugno 2005), p. 26-32.
- Zingoni, S., *Il protagonismo dei bambini nel piccolo gruppo. Prima parte*, in «Bambini», a. 21, n. 1 (genn. 2005), p. 45-49.
- Zingoni, S., *Il protagonismo dei bambini nel piccolo gruppo. Seconda parte*, in «Bambini», a. 21, n. 2 (febb. 2005), p. 54-58.
- Zocchi, A., *Cappuccetto rosso abita qui*, in «Bambini», a. 20, n. 5 (magg. 2004), p. 44-47.
- Zucchini, E., *Dal nido alla biblioteca*, in «Infanzia», 3/4 (nov./dic. 1992), p. 42-44.
- Zucchini, F., *Nido e materna: l'osservazione come un momento di puntuale conoscenza e di proficuo raccordo*, in «Infanzia», 2 (ott. 1998), p. 35-37.

*Finito di stampare nel mese di marzo 2006
presso la Litografia IP, Firenze*